ESPOSIZIONE

DELLE LEGGI PENALI DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.

Quid jurisprudentiæ munere gravius quo singolorum status, et bona proteguntur ab injuriis? Quid solidius præceptis, regulisque suis, quas haustas ex honestate naturæ, non confuse congestas, proditasque temere; sed ratione, atque via traditas a Majoribus fuisse didicimus?

Gravina de orig. jur. ad cupidam legum juventutem.

ESPOSIZIONE

DELLE LEGGI PENALI

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE

DELL' AVVOCATO

FRANCESCO LAURIA

PROFESSORE DI DRITTO CRIMINALE NELLA REGIA UNIVERSITA' DELLI STUDJ DI NAPOLI.

PARTE PRIMA.

NAPOLI,

DALLA STAMPERIA DELLA SOCIETA' TIPOGRAFICA

Con approvazione de' superiori.

PARTE PRIMA

Del calcolo d' imputazione.

PARTE SECONDA

De' misfatti, de' delitti.

PARTE TERZA

Delle pene.

PARTE QUARTA

Dell' ordine de' giudizj.

INTRODUZIONE.

Tutte le scienze hanno il loro secolo ; or una, ora un' altra viene in pregio, e fiorisce secondo che un sommo ingegno vi sparge più lume : ma la scienza delle cose penali è di tutte l' età. Più si è scritto sopra esse, più vi si scrive ancora. La mente dell' uomo non peranche avea rivolti i suoi pensieri alle scienze, e già i capi delle Tribù aveano promulgate generali sanzioni. Non poteva in fatti la società reggere lungo tempo senza esse, poichè non tardò lungo tratto a nascere l' uomo ozioso, o maligno.

Queste leggi mirano al rilevantissimo scopo di assicurare ad ognuno il tranquillo possesso della vita, dell' onore, e de' beni. Al-

l'ombra di esse un padre assiso conta ed abbraccia i suoi figli, lieto loro divide le intatte ricolte, e presenta alla pudica moglie i giovini onesti, ai quali accordò le mani delle sue vergini figlie. Se queste leggi tacessero, potrebbe avvenire ch'egli percosso acremente da un avventato, vedesse ferito un figlio, ucciso un altro, o tornando a casa trovasse rapita la figlia, contaminata la moglie, e saccheggiate le sue arche.

Questo quadro non è pennelleggiato da fervida immaginativa: il suo modello è presso il popolo, e così spesso rinovellasi che i voti di tutt' i cuori onesti sono costantemente per le buone leggi penali. Di esse tutti formano il loro primo interesse, e di esse quindi e parlano, e scrivono sempre.

Niuno crede essersene fatta abbastanza parola, e ognuno viensene proponendo riforme. Chi esclama sulle memorie de' Codici antichi, e chi sui nuovi costumi, che esigono nuove leggi. Alcuni fra loro di cuor gentile, quasi tutti gli accusati fossero innocenti, vorrebbero disserrate le prigioni, abolite le pene.

Agli occhi loro sono aspre tutte le leggi, son feroci tutti i giudici. Altri commossi dalla spaventevole corruzione della razza umana, portan parere che bisogna purgar la terra col ferro, e col fuoco, quasi da' serpenti. Vi è chi propone la pubblica educazione; non manca chi si richiama alla scelta de' buoni giudici. Infiniti sono gli scrittori delle cose penali, chi potrebbe quindi enumerarli?

Essi però possono dividersi in due classi. L'una ha dati precetti politici, e morali sul modo di formare una retta legislazione; l'altra ha insegnato come apprender le leggi già scritte. Appartengono alla prima Platone (1), Cicerone (2), Moro (3), Bacone (4), Filangieri (5), Beccaria (6), Romagnosi (7), Ber-

(1) *De legibus*.
(2) *De legibus*.
(3) *Utopia*.
(4) *Novum organum scientia ec.*
(5) *La scienza della legislazione*.
(6) *De delitti, e pene*.
(7) *Genesi criminale*.

nardi (1), Cerrard (2), Brissot (3) Bentham. Sono illustri nella seconda Mattei (4), Boemero (5), Deciano (6), Renazzi (7), Cremani (8), Nani (9), ed altri innumerevoli. Noi seguiamo questo secondo sistema. È nostra mente esporre il Codice di cui non ha guari ci ha fatto prezioso dono il nostro ottimo Re.

Il cammino intanto è già segnato. Il Sig. D. Niccola Nicolini, e dopo lui più ampiamente il Sig. D. Francesco Canofari Vicepresidente della Corte Suprema hanno pubblicati i loro pensieri, e comentarj sul vigente Codice

---

(1) *Discours sur les loix crimin.*

(2) *Jurisprudence crimin.*

(3) *Biblioteque Philosophique du legislateur.*

(4) *De criminibus.*

(5) *Institutiones criminales.*

(6) *Tractatus criminalis.*

(7) *Elementa juris crimin.*

(8) *De jure crimin.*

(9) *Annotazioni al Codice di Leopoldo e di Anton. Matthei.*

Penale. Se non fosse reputata bassezza d' animo, o altro più vile affetto ancora il mettere in elogio scrittori viventi, ed in grande onoranza, ed in cariche eminenti, noi non ci limiteremmo solo a raccomandarne la lettura. D. Niccola Armellino la cui bella morale eguaglia le cognizioni legali, ha pubblicate il primo le *istituzioni*; ed ora negli articoli di un dotto dizionario raccoglie quanto del Codice penale vi corrisponde. Dopo costoro vien fuori la presente *esposizione delle leggi penali del Regno delle due Sicilie;* il cui oggetto è la instituzione de' giovani che o il proprio voto determinerà alla difesa degli accusati, o la fortuna innalzerà alle scranne de' giudici.

Ma non potranno mai bene apprendersi le nuove leggi se ignoransi l' antiche. Vi è sempre fra loro un campo comune, che fa uopo conoscere. I Codici novelli nati in mezzo alle vecchie costituzioni serban sempre una connessione con esse. Sovente indicano appena ciò che nell' altre è diffusamente esposto: e non mancano luoghi ove il giovinetto resterebbe incerto, se non gli fussero guida le ra-

gole del Codice abolito. Bacone tenne questa sentenza quando, alzandosi sulle tenebre della sua età, dettò agli uomini smarriti dall' ignoranza il modo da migliorare le scienze: *Consultum fuerit in novo digesto legum, vetera volumina non prorsus deleri, et in oblivionem cedere; sed in Bibliothecis saltem manere; licet usus eorum vulgaris, et promiscuus prohibeatur. Etenim in causis gravioribus non abs re fuerit legum praeteritarum mutationes, et series consulere, et inspicere: ac certe solemne est antiquitatem praesentibus adspergere* (1).

Per tali ragioni mi è sembrato util cosa aggiungere alle nuove l' antiche teorie; e per tenere il miglior ordine, che per me si potesse, ho ne' capitoli ristrette le disposizioni in vigore, ed ho nelle note raccolte tutte le leggi dell' età passate, non mancando mai di rapportarvi accuratamente le Napoletane, sì che si leggano in una continuazione tutti i

---

(1) *De augm. scient. aphoris.* 63.

provvedimenti che le successive Dinastie apportarono sullo stesso reato.

Questo studio renderà facile l' intelligenza di cento autori del nostro foro, che sebben siano bruttati di molto loto, non mancano però di granelli di oro, che forbiti fra le mani di valenti giovani possono prendere forme lucidissime e grate.

Nè i severi ingegni debbono avvisarsi che sia di assoluta inutilità la storia de' prischi giudicati. I giovani v' impareranno quei principj, che tratti dalla giustizia universale, formano la giurisprudenza di tutti i tempi. Infine un giudicato dell' Areopago val bene un precetto.

Quì intanto è opportuno osservare che è molto fuori via chi dassi a credere che per bene adempiere i doveri della difesa o del giudizio degli accusati, basti il mandare a memoria i non molti articoli del Codice. Quale inganno! La suppellettile di cui abbisogna l' uomo del foro penale esser dovrebbe tanta, che forse pochissimi pervennero a raccoglierla tutta.

Per conoscere la qualità delle armi, la natura delle ferite, ed assennatamente ora imputare al feritore, ora allo stolto cerusico la morte che sopravvenga, è necessario apprendere la notomia. Quanto non fa mestieri istruirsi della scienza de' veleni per le sempre dubbie accuse di veneficio? In esse ha suo impero la chimica, che altronde ci appalesa similmente la maggior parte delle falsificazioni. Come pronunciar sui reati, che attaccano il commercio senza saperne gli usi, e le leggi? Talvolta fa mestiere conoscere quella parte di astronomia che versa sulla luce del sole per calcolare i gradi del lume della luna nelle sue varie fasi. Addì nostri è abbisognato consultar l'arte della scherma per diffinire se fosse stata proditoria la ferita, che un de' duellanti avea fatta nella parte posteriore dell'omero sinistro del suo avversario, penetrando nella cavità da sopra in sotto.— Quale scienza non influisce nelle cose penali!

Ma se i giovani di tempra generosa pur volassero a corredarsi di tutte queste cognizioni, essi non sarebbero che a mezzo camino, se la natura anch' essa non contribuisse loro

altre buone qualità. Il giudizio penale offre una lutta fra l' accusato, e l' accusatore. Ciascuno a gara si affaccenda d' inviluppare il vero, e spesso con rei mezzi. Il feroce odio ora calunnia, ora esaspera i fatti: l' audace reità, e la sicura innocenza spesso si cangiano le vesti, e ne sono facilmente sorpresi, e tratti in luttuosi errori e l' avvocato, e 'l giudice, cui non diè natura quell' ingegno perspicace innanzi al quale tutto è chiaro: quel felice colpo d' occhio che va alla verità a traverso di tutt' i velamenti che la malizia le addensa intorno: quella sagacità che riconosce le cabale: quella fermezza che sconcerta il volto composto dalla menzogna.

Ma innanzi a tutto dee la natura concedere un cuore sensibile. Non saprà mai nè elevar l' ingegno sopra le difficoltà della difesa, nè animare le sue voci ed i suoi argomenti chi non piange alle lagrime dell' affannato cliente. Nè sarà mai fra i buoni giudici quello cui toccò in sorte anima dura. Agli occhi di costui tutte le accuse son vere: tutte le pene son miti. Egli accoglie avidamente le pruove

del delitto, non ode quelle dell' innocenza. Infelice! La durezza del suo cuore lo mena a violare tutt' i suoi sacri doveri: egli crede d' impugnare la spada della giustizia, e sovente non solleva che la scure dell' assassino.

Dalla natura in fine, e dall' educazione debbesi ricevere in dono quella facondia, che or viva ed impetuosa scuote, disarma, ed abbatte gli animi avversi; ed or dolcemente correndo molce, incanta, ed attira i cuori ritrosi: quell' eloquenza ch' or dipinge a gran colori gli affetti umani, ora smaschera, e confonde la calunnia, ora spezza, e rovescia le accuse; quell' arte di ben dire che rendendo gli argomenti, e le ragioni ponderose, e trionfali, negli animi di chi ascolta signoreggia ed impera.

Queste molte cognizioni, e doni di natura debbono essere decorate dalla più pura morale, che nella vita pubblica dell' avvocato, e del giudice è come il sole sulla terra. Il sole fa da questa disparire le mute tenebre, e le infonde quel fuoco che l' anima, e matura in essa infinite maravigliose produ-

zioni. La morale del pari rende pregevoli tutte le azioni, dà una nobiltà all'ingegno, una dignità alla persona, una fermezza nell'intraprese, concilia il rispetto di tutti. Che cosa è un avvocato, ed un giudice senza morale? A qual uso l'ingegno se il cuore è reo?

Il giovine, che spera unire in se queste integrali qualità, avanzi, apra il Codice penale, e si presenti al sacro tempio della Giustizia.

CAPITOLO I.

Sviluppo de' delitti nella società, e cenno dei più famosi codici criminali.

Quando naturalmente le famiglie patriarcali si avvicinarono, e concorsero ad unirsi in più ampia società, allora surse il primo giorno di quell' età, che i poeti chiamarono di oro, gli storici felice. Non istillarono mele l' elci, o versarono latte i fiumi. Non ispuntò la messe dal campo non arato, nè senza semi nacquero i fiori; ma la terra non devastata nè dal ferro, nè dal fuoco de' nimici; non macchiata dal sangue dell' innocente, produsse sotto la mano dell' operoso agricoltore abbondevoli ricolte. La semplicità sedè a' pranzi campestri, e l' innocenza intrecciò i balli, gli affetti, e le cure di quei pacifici coloni e pastori. La rapina, e 'l furto non aveano ancora interrotti i loro sonni, ed i cani eran più loro diletto, che custodia. La tranquillità sedeva fra essi, e la gioja della probità l' accompagnava dovunque.

Allora la buona fede candida ed intemerata teneva lontani da loro la frode e lo spergiuro. Non ancora le ricchezze ammucchiate, aveano generata l'avarizia, nè la dignità degli onori l'ambizione; gli amori erano ne' confini di una sana natura, i desiderj sotto la guida della moderazione. I padri davano ai figli tenerezza, ed esempj: i figli rendevano ai genitori rispetto, ed amore. I fratelli concordi si amavano, ed i talami conjugali erano ancora immacolati e sicuri. Non nato il delitto, non eranvi leggi, non pene, non timori, non rimorsi. I loro capi erano i loro antesignani, non giudici. La costoro voce, i costumi de' padri, il comun bene erano le loro norme, e ciascuno sentiva nel suo cuore *non doversi fare ad altri, quello che spiaceva a se stesso*.

Nò, questa età d'oro esistè, non è favolosa. Ella fu comune a tutt'i popoli nell'infanzia della loro unione. Allora le passioni erano ancora nella naturale purità: gli uomini ne usavano per la scambievole benevolenza: non ancora le ree voglie l'aveano depravate, nè erano ancora per gravi attentati esaltate. Tali furono l'età di Deucalione e Pirra,

delle famiglie patriarcali erranti per l' Arabia. Ma quando all' uno piacque sotterrare il danaro per manìa di possedere, surse l' ingorda avarizia, la mala fede, l' inganno. Quando l' economia degli avi, per un solo, cumulò copiose ricchezze, nacque l' orgoglio, la preponderanza, ed il lusso. L' ozioso cominciò a viver di ladroneccio e di violenza: l' audace si cinse d'armi, e 'l sicario diè prezzo al suo pugnale. Come le virtù tengonsi per mano, e l' una mena all' altra; i vizj così pure fan catena, e circolo, e l' uomo che tocca il primo ha già il piè nel secondo. Allora le buone passioni, che natura infuse nell' animo dell' uomo, perchè lo togliessero all' inerzia, e sotto il lume della retta ragione lo guidassero alle nobili pregiate opere; allora ramificate e depravate, spinsero l' uomo alle nequizie maggiori. L' audacia, e l' impudenza cacciaron via la modestia, e 'l pudore: l' odio, e 'l libertinaggio spensero l' amicizia, e la temperanza. L' amore tralignato in furore intorbidò, e rendè amari i più dolci sentimenti di natura, la discordia, e la vendetta fecero balenare le loro orribili armi. Quel *santo amore di se*, che comprendeva la propria migliora-

zione nell'esercizio delle virtù; che alzava i cuori ai lodati stenti per meritar gli onori; che li rendeva benefici per essere amati, virtuosi per essere distinti. Quell' *amore di se* addivenne la sorgente di mille abominazioni. Alla depravazione delle passioni che da un lato fomentava la corruzione de' costumi si unì il terribile bisogno, grande suasore de' mali. Questo che spezza ogni barriera, non ode le leggi, non teme le pene, e che col suo violento pungolo spinge l' uomo a tutt' i disordini, questo orribile bisogno apparve infine sulla terra. La piena de' vizj si cangiò in torrente di delitti, e tutti ne furono appoco, appoco presi e ravvolti.

Chi amerà dare un guardo rapido ai primi giorni di tutt' i popoli, e vorrà ricordare quelli della Grecia, e del Lazio, de' quali abbiamo storie meno incerte, e più vicine, incontrerà facilmente nell' epoca di Numa, e di Milziade, l' età de' puri costumi, in quella de' Triumviri, e di Pericle l' età della corruzione. Lo sviluppo delle passioni in società fu dovunque l' istesso: innocenti nelle prime famiglie, temperate nelle seconde, andarono per gradi eccitandosi in guisa che già in-

fiammate all' età de' nipoti, addivennero da momento a momento sregolate fra i corrotti discendenti.

Ebbero questa stessa progressione le Leggi ed i Codici. I Patriarchi diedero alle loro famiglie consigli e precetti di morale: e se Noè tramandò ai suoi posteri gl' *interdetti*, questi non furono leggi scritte, ma dettami che gli avea ispirati la ragione. Passarono lunghe età, e quelle tribù, pure di costumi, ed abbondando solo di armenti vissero senza colpe, e senza leggi.

Mosè il primo ebbe uopo riordinare le costumanze, e la morale d' un popolo per lunghe età corrotto, e degradato sotto i ferri della schiavitù, e fra l'abominazione dell' Idolatria, Mosè diè ai suoi Ebrei un Codice scritto. Giuseppe Ebreo sostenne che questo conduttore fosse stato il più antico fra i legislatori de' popoli, ma forse con più ragione avrebbe scritto essere stato il primo che componesse un Codice in tutte le sue parti al suo popolo oppor-portuno. La popolosa Memfi, donde gli Ebrei si mossero, aveva già delitti e leggi, arti e ricchezze, e dalle scarse memorie che ne incontriamo presso Diodoro di Sicilia, sappiamo

che gli Egiziani menavano vanto di un' antichità che oltrapassava l' origine di tutti gli altri popoli. Contavano un lungo Regno degli Dei; una più lunga età degli Eroi, ed una lunghissima dominazione de' Re. Fra questi rammentavasi Moure, Salyco, Sesostri, Bucari, Amasi, e Dario. Il primo obbligò il popolo a vivere con leggi scritte, pubblicandole come ricevute da Mercurio Trimegisto, e l' ultimo così saggiamente proseguì la legislazione di Amasi, che gli Egizj contenti il nominarono Divo. Gli Ateniesi tennero per loro legislatore Cecrope, sebbene Porfirio (1) avesse opinato, che il più antico fra i Greci fosse stato Trittolemo, del quale ne ricorda tre leggi (2). Gli argivi credevano, che avesse loro date le leggi, prima di ogni altro Foroneo.

(1) *Lib. 4 de abst.*

(2) *Legislatorum Atheniensium antiquissimum fuisse Triptolemum accepimus, de quo Hermippus secundo de Legumlatoribus libro ista scribit. Ajunt vero et Triptolemum Atheniensibus leges tulisse: atque ex illis etium nunc Xenocrate philosopho memorari. Eleusinae tres extare quae se hunc in modum habeant — Parentes honorare — Deos fructibus colere — animalia non ledere.*

I Cretesi mettevano innanzi a tutti Minos, e Radamanto. I Persiani Zoroastro; nè mancano degli scrittori che danno questo vanto ad Eaco, o a Cerere in Sicilia. Fra costoro meritano esser nominati Pitagora che le dettò a quelli di Metaponto; Licurgo agli Spartani; Protagora e Caronda ai Turj; Zeleuco ai Locresi; Filone ai Corinzj; Dragone e Solone agli Ateniesi; Zamorsi ai Geti; Ippodamo ai Milesj; Filota ai Tebani; Fatea ai Cartaginesi. Tutti promulgarono delle leggi; ma distinguendo coloro, che diedero de' provvedimenti particolari ai popoli per metter ordine agli avvenimenti del momento, o per formarne il regime, da quelli che istituirono de' codici penali. I veri legislatori furono Mosè, che dettò le leggi per ispirazione Divina, Licurgo, Dragone, Solone, i Re d'Egitto; gli altri, tranne poche disposizioni per lo buon governo del popolo, tutti regolarono le loro patrie con precetti di *giustizia universale. Dicesi, che presso i Greci per lungo tempo si mancò fin della parola legge; in modo che Omero non ne fè giammai uso* (1).

(1) *Nec ipsum nomen legis fuisse olim apud Græcos agnoscitur; testis Homerus est, qui nusquam*

Ma i Greci, più che gli altri, vi portarono la mente e compilarono codici migliori, viaggiando in Egitto, e consultando i Fenicii, e forse anche la Magna Grecia, ove Pitagora il vecchio accese nei giovani il desio di sapere, e dienne i precetti. Tralasciando quelle leggi che l' antichità ravvolse, ed ingombrò del suo bujo; noi rattroviamo prima di tutti il Codice di Dragone. Questo legislatore, nelle sue leggi portò tutta l' austerità del suo carattere, ed odiando i delitti, prese ad odiare gli uomini. Le sue pene sempre capitali, anche ne' delitti più lievi, fecero rabbia, non terrore. Ei credè distruggere i vizj, e i delitti, che ingombravano Atene, col ferro e col fuoco; ma l' asprezza delle pene portò i Giudici a non infliggerle, ed i rei, col frequente uso di esse, a disprezzarle. Dopo 47 anni dalla morte di Dragone, tutti rivolsero gli occhi a Solone, che saggio, virtuoso, autorevole, era

---

in opere suo hoc usus est nomine. Non enim secundum legem, sed indefinitis sententiis et regum præceptionibus populus regebatur. Unde etiam multo tempore permansere tantum moribus utentes et non scripto, et multa horum semper secundum eventum casuum permittentes — Ioseph. Ebr. lib. 2 contra Apionem.

il solo che valesse a riformare quel Codice col sangue scritto. Egli l' eseguì, e se non diè a' suoi Ateniesi le migliori leggi, loro però dettò un Codice, che potessero meglio tollerare. In esso curò egli più che tutto l' educazione dei giovani conoscendo che *ove mancano i costumi sono inefficaci le leggi.* Egli stabilì de' pubblici ginnasj per educarli: e perchè il fiato de' corrotti non contaminasse l' innocenza, minacciò la morte a chi si permettesse penetrare nella loro dimora (1). E per quanto crescesse in essi l' età, più sedulamente doveasi per legge vegliare a preservare la purità de' costumi dal contagio dell' esempio, e dai pericoli della seduzione.

Addivenuti maggiori, se oziosi, eran macchiati d' infamia. Se operosi, rendevan servizj (2) allo stato, ed eran per decreto solennemente coronati. Così egli allevava, e nutriva la gioventù d' idee di premio, e pene, di gloria (3), e di obbrobrio.

Egli che avea accompagnato il giovinetto nel suo sviluppo, non l' abbandonò nella sua

---

(1) *Æschin. in Tim.*

(2) *Laetio in Solon. Polluc. lib.* 8 *c.* 6.

(3) *Demost. septim.*

età matura, e gli Areopagiti, dei quali accrebbe sommamente il potere, dandogli la pubblica censura, potevano inoltrarsi fin nei penetrali della casa per correggervi anche il padre di famiglia che avesse peccato ne' costumi.

Solone abbracciò col suo Codice l' intiera vita dell' Ateniese; l' accompagnò nello stato celibe, conjugale, di padre, di cittadino, di militare, di Magistrato: a ciascuna condizione assegnò dritti e doveri, diè consigli, e precetti, lodi, e pene: volle porre in opera tutt' i modi perchè si formasse, e si serbasse la pubblica morale.

Più ardita, e più favorita dal cielo fu l' intrapresa di Licurgo a Sparta. Egli osò dettare una legislazione che non avea modello, e che non si rinnovellò mai più presso altri.

Egli formò della Laconia una famiglia; delle proprietà di tutti un patrimonio: di tutte le passioni una sola. Dai primi anni il giovinetto sottoposto ad una pubblica, ed uniforme educazione non sentiva che racconti di gloria, non vedeva che esempj di virtù, non imparava che precetti di onore. Fatto adulto vestiva l' armi che non deponeva mai più. La città era un campo, e gli usi, esercizj di

guerra . Se intanto macchiavasi di colpa , gli era imposta una negligenza nell' esteriore , che appalesava il suo stato di vergogna : dovea cedere il passo a chiunque gli venisse incontro ; da tutti riportava più che le pene, il pubblico disprezzo. Gli Spartani, formati a modello, non sentivano che la passione della gloria , la fierezza della milizia , e l' orgoglio del vincitore. I delitti quindi eran pochi , e Ligurgo , che avea creato delle leggi per inaridirne le sorgenti , istituì un popolo , che per lunghi anni non fu funestato nè da reati, nè da' supplizj .

Tutti i popoli inoltre ebbero leggi penali militari . In Roma nella Città il Pretore , nel campo il Tribuno punivano i delitti . Ciascuno avea il suo Codice. Noi raccogliemmo in una nota i costumi e le ordinanze di milizia .

La collezione delle leggi penali di un popolo presenta la storia de' suoi costumi ; come la conoscenza de' costumi appalesa quelle della sua morale. Quando un Romano metteva fra le pene il rossore , e sacrificava fin la vita all' inviolabilità del giuramento, uopo è credere che i costumi fossero puri. E quelle tante leggi sulla concussione dei Magistrati provinciali

menano ragionevolmente a pensare che questi abusassero de' loro alti poteri. Chi non direbbe, che i nostri avi furono per indole armigeri, e per uso si attruppassero scorrendo le campagne riempiendole di delitti e di lutto, quando prendesse a leggere le tante nostre prammatiche sull'armi, e sugli esuli?

Con questa guida noi teniamo fermo, che l'uomo non portò seco i delitti nella società, ma colle società stesse crebbero, si moltiplicarono, e addivennero audaci, secondocchè la popolazione fu più numerosa, e gl'interessi individuali incrociati fra loro, incominciarono a destare quelli affetti, che fin a quell'istante erano restati taciti e chiusi nel fondo del petto. Era indispensabile intanto, che surto il delitto ad amareggiare i beni della società, questa gli si alzasse contro a distruggerlo. Ella il fece, e gli oppose colla legge la pena. Ma se in sul cominciare bastonne una, fu presto necessaria la seconda: e come i rei non si rimasero dal mal fare, fu d'uopo pubblicare la terza. Solone non iscrisse legge pel parricidio, perchè sino a quel giorno niuno avea ardito commetterlo. I Decemviri ne seguirono l'esempio. Surscro L. Ostio, e P. Malleolo, che

osarono tingere inumanamente le mani nel sangue uno del padre, l' altro della madre, e la legge de' parricidj fu scritta. Tacito asserisce che i primi uomini vivendo senza ambizione e senza invidia, non ebbero nè leggi, nè magistrati che li ritenessero ne' doveri: essi andavano naturalmente al bene anche senza ricompense, che ve li eccitassero. Nulla desiderando, che non gli fosse permesso, nulla che gli fosse proibito . . . . . . ma l' orgoglio, e la violenza presero il luogo della modestia, e del pudore: si crearono le leggi, e queste sul principio furono semplici . . . . . dopo tempo, furono pubblicate contro ciascun delitto: ed essendo corrotti tutti gli ordini dello stato, le leggi crebbero in un numero infinito (1). Mentre da un lato i malvagi inven-

(1) *Lib.* 3. *cap.* 26. *Ann. Vetustissimi mortalium, nulla adhuc mala libidine, sine probro, scelere, eoque sine poena aut coercitionibus agebant: neque praemiis opus erat cum honesta suo opte ingenio peterentur, et ubi nihil contra morem cuperent nihil per metum vetabantur. At postquam . . pro modestia ac pudore ambitio, ac vis incedebant. Hæ primo, rudibus hominum animis simpli-*

tarono misfatti, i buoni dall' altro promulgarono leggi. Con questo cammino arrivò la corruzione, e le leggi penali formarono un Codice.

ces erant . . jamque non modo in commune, sed in singulos homines latæ quæstiones: et corruptissima republica plurimæ leges.

NOTE SUL PRIMO CAPITOLO.

Nota I.ª

Se esista in natura un male morale.

L'azione dolosa che offende l'ordine pubblico, o i diritti altrui prende la reità dalla sua stessa natura, o dal solo danno che arreca alla società? Esiste in natura un male morale, un atto per se stesso turpe, o gli uomini a misura di utilità deffiniscono l'azione ora onesta, ora rea? Una tal questione è stata agitata da moltissimi scrittori. Fra i sostenitori della negativa sono i più marcabili le Maitrie (1), l'Helvetius (2), e l'autor del Codice della natura (3); come distinguonsi fra gli opinanti per l'affermativa Grozio (4), Seldeno (5), e Briganti.

---

(1) *Fable des abbeilles.*

(2) *De l'Esprit ch. b. discour.* 2.

(3) *Cod. de le natur-part.* 3. §. *justes bornes du mal moral.*

(4) *De jur. B. et P. let. . . .*

(5) *Seld. de jure naturali et gent. secundum disciplinam Haebreorum lib.* 2. *c.* 3. *e* 4.

Stabiliamo prima le basi del nostro parere: sarà più facile distruggere poi quello degli oppositori.

Se la filosofia vorrà ricercare il voto della natura, ella nol potrà fare, che o approssimandosi ai bruti nelle selve, con seguitarne e consultarne gl' istinti, o prendendo in esame que' sentimenti che naturalmente si sviluppano negli uomini selvaggi. Incominciamo dall' osservare sulla terra la società delle formiche, delle Api, delle Grù, quelle de' Castori, le Caterve degli Elefanti, delle gazelle, e di tutti gli animali che vivono uniti a gregge, e taciti contempliamo i loro andamenti. Lasciamo a' metafisici ogni altra quistione; mettiamo noi mente solo al se fosse possibile ch' essi coi loro istinti percepissero una moralità di azione. Aristotile (1), ed Avicenna (2) narrano l' avversione che i Cameli figli hanno di accostarsi alle madri, e rammentano un custode di essi lacerato a morsi da un Camello, per

(1) *De istoria animal. Lib. 9. c. 47.*

(2) *De natura animal. Lib. 9 de moribus animal.*

averlo con inganno menato a tale congiunzione.

Plinio rapporta che il Leone è naturalmente geloso del pardo, e che fa a brani la Leonessa che serbasse ancora i segni dell' adulterio (1): questa credenza era diffusa presso gli antichi, e Seneca fa dire a Teseo contro il figlio Ippolito (2).

» *Feræ ipsæ Veneris evitant nefas.*

E se vorrà confondersi fra le favole Egizie l' indignazione di quel serpente, che visto avvelenato dal morso d' un serpuncolo il figlio della sua albergatrice, lo ricercò, l' uccise, ed andò a gettarlo a piè dell' afflitta madre, quasi a consolarne il dolore colla vendetta già presa, non potrà dirsi favolosa l' affezione dei cani, che percossi dalla rabbia escono volontarj dalle case de' padroni per timore di nuocergli.

Accordiamo pure che fosse immaginata la gratitudine di quel Leoné, che nell' anfiteatro

---

(1) *Odore pardi coitum sentit in adultera Leo, totaque vi consurgit in pœnam.*

(2) *Actu* 3.

riconobbe nel miserevole condannato l' uomo che gli avea estratta dal piè la tormentosa spina, e ne addivenne difensore; ma si accordi a noi, che tutti gli animali raccolti a popolo, serbano un ordine fra loro, una dipendenza dai capi, una serie di provvedimenti, ed una distribuzione di luoghi, d' incarichi, e di operazioni. Tali cose appalesano chiaramente, che la formica sente quella previdenza, che la salva dalla penuria dell' inverno: che la Grù conosce che quel capo la guida nel lungo dubbioso viaggio. Tutti questi animali vivono con leggi: le leggi comuni a tutta una specie non possono essere ingiuste: se ingiuste, sarebbero tosto violate: se giuste, debbono contenere la doppia idea del turpe, e dell' onesto. A questo mirava Mosè quando ordinò che si uccidesse il bue cornipete. E per verità, perchè il cane che morde, fugge dopo il morso? Perchè il Toro è implacabile nell' odio del rivale? Perchè il Leone non si attacca colla gazzella o colla damma? Perchè il cervo si rinselva ne' più alti e riposti cespugli, fuggendo lo sguardo di tutti, quando il punge amore, e siegue l' amorosa cerva? Perchè in somma a mille replicate prove gli animali si astengono

da alcuni atti, e sono pronti ad alcuni altri? Perchè così da natura è infissa nel cuore la qualità di turpe, e d' iniquo, d'onesto, e di giusto, che anche gli animali ne risentono la conoscenza. Non è intanto che noi volessimo attribuire agli animali la pratica della giustizia, ma noi vediamo tra essi tracce dell' eterno giusto, e ben sovente siamo sforzati a riconoscere in loro ombre e vestigia di raziocinio (1).

Ma se potrà taluno essere non pertanto dubbioso pei bruti, non è possibile che resti ancora esitante per gli uomini.

Una delle ponderose ragioni per le quali le famiglie patriarcali si unirono fra loro, fu la scambievole difesa dai bruti e dagli uomini malvagi. Non bastò l' unione: ciascuno si cinse di mura; e poichè i ladri vi potevano penetrare, vi apposero sbarre e serrature: mal sicuri ancora inventarono la pena e l' infamia.

---

(1) *Leg. Grotius de jure b. et p. lib. 1. c. 1. §. 11. — Quod si quando brutis animantibus justitia tribuitur, id fit improprie ex quadam in ipsis umbra rationis et vestigia.*

Di che temeano costoro ai primi giorni della società umana? Dell' omicida, del ladro, del violentatore. La prima idea adunque che si sviluppò in costoro fu l' orrore per queste azioni, che naturalmente conobbero ingiuste, ed esecrarono comechè scellerate. Apparve pria il misfatto, poi la legge punitrice: natura pria indicò la nequizia dell' azione, la retta ragione poi creò la sanzione penale.

L' uomo passò facilmente su queste idee. La retta ragione, datagli in guida, dovè al primo istante mostrarli il turpe e l' ingiusto, come il buono, ed il bello di tutti gli oggetti fra i quali viveva. La *pietà* che sentì al primo uomo che vidde cader per terra sanguinoso sotto la clava d'un altro: *l' indignazione* da cui fu preso quando un furioso ardì metter le mani violente nelle trecce della ritrosa fanciulla: lo *sdegno* di cui avvampò quando un riottoso prese a percuoterlo, furono tanti voti della natura che l' avvertirono quelle azioni essere ree. Gli affetti sono della natura: e per essi si svelano quei sentimenti, che natura ripose nel centro del nostro cuore.

Se l' avvampare di questi affetti appalesarono la natural reità di quegli atti all' offeso

ed allo spettatore, un affetto più potente ancora la scuopre al colpevole. Dopo ucciso l'inimico egli è pallido, tristo, incerto: perchè? Dal fondo del petto sorge un gelo, che li corre per l'ossa, che l'ingombra la mente, e s' impossessa del suo cuore; e senza che il pensi, o 'l voglia, natura mette sulle sue labbra un Ohime! Qual rea azione commisi! Questo rimorso che, come ombra corpo, siegue il misfatto; questo sentimento di dolore e di pentimento, è eccitato dalla natura.

In mezzo a queste agitazioni egli è spaventato e fugge: perchè? questo è un timore di tutto, che natura ispirò nell' animo del reo. Voi gli avreste detto: perche fuggite, non vi è legge, non ancora è assegnata una pena; ma egli avrebbe continuata sua fuga.

Gli affetti sono nulli quando tacciono; ma mostrano i segreti che natura in noi ripose quando s' infiammano (1).

Possiamo con maggior chiarezza ancora mostrar nostro intendimento su i frammenti dell' antiche memorie. L' età favolosa che non la-

(1) *Brigant. Esame analitico del sistema legale. Cap. 2. art. 2. §. 11 a 16.*

sciò di sè che il diritto ai poeti di riempirla di favole, ne somministra gravi argomenti. Marte ed Apollo furono tradotti innanzi all'Areopago quali omicidi. Se questa uccisione non fosse stata naturalmente un misfatto, ma solo in Grecia creduto tale, poteva l'opinione d'un popolo chiamare dal cielo gli Dei, ed assoggettirli ad una pena? — Il sole si ecclissa sfuggendo lo spettacolo della scellerata cena di Atreo: il temerario conato di adulterio precipita Issione nell'Orco, ove gli geme ai fianchi Tizio, cui lacerano il cuore rinascente, il becco e l'unghie dell' immortale Avoltojo. Sisifo, e le Danaidi famose per i loro misfatti, e supplizj: i Titoni fulminati: Prometeo ligato sul Caucaso. Questi delitti, e pene, non potevano essere in quell'età che le idee della natura.

Nelle età eroiche, fra i beneficj che si attribuivano ai Semidei contavansi le stragi dei pubblici ladroni. Perseo nella morte di Medusa, e nelle metamorfosi di Atlante, avea colle armi degli Dei purgata quella contrada da due mostri. Giasone, Teseo, Piritoo, Ercole viaggiarono a foggia de' nostri cavalieri erranti facendo la guerra ai grandi rei, flagelli dell' u-

manità. Quest' ultimo uccise il ladro Cacco, accoppò l' inumano Procuste, inmolò agli Dei Anteo in Libia, e Bosiride in Egitto perchè essi vi immolavano i loro ospiti. Se questi fatti di Ercole furono dagli uomini innalzati alle stelle, e da Giove premiati colla celeste ambrosia, è da tener fermo, che Giove, e gli uomini reputavano degni di supplicio le azioni di coloro.

Nè si dica, che questi ricordano le idee, che avevansi formate i Greci su queste azioni; e che Grecia non formava l' opinione di tutt' i Popoli, poichè dalle ricordanze che ci furono trasmesse delle altre nazioni o presso Erodoto, o presso Dionigi d' Alicarnasso (1), noi costantemente raccogliamo, che in tutt' i tempi presso i popoli tutti fu data pena alle violenze, al furto, all' omicidio, ed alle frodi. Il Codice di Mosè non pose mai in onore la dissolutezza: niuno narra che nel Vedam l' omicida fosse stato applaudito, o che fosse stato rispettato presso le caste Indiane. Le leggi Egizie aveano uno stretto ligame, e rapporto colle Perse e le Mede; le Greche ne seguirono i dettami, e Roma ne copiò i precetti, e questi popoli

(1) *Erod. Histor.*

non cangiarono mai di opinione. Le rapine, e le violenze furono sempre delitti. I Germani, i Galli, nelle poche leggi che s' incontrano presso Cesare e Tacito, ebbero in reità tutte le azioni che noi diciamo naturalmente turpi, ed ingiuste; e qual miglior prova del consenso unanime di tutt' i popoli? È voce della natura quella di tutti gli esseri creati (1).

Non si confondano i costumi colle leggi le pratiche comandate dal clima, dalla politica, dallo stato delle nazioni coi principj generali del giusto ed onesto, del turpe e del criminoso. Ai Parti feroci e mezzi selvaggi parvero vizj, non regie virtù, le facili udienze; la gentilezza, e la cortese affabilità di Vonone figlio di Fraate educato in Roma (2).

---

(1) *Cic. Tusc. quæst.* 1.

Omnes esse vim, et naturam divinam arbitrantur. Nec vero id collocutio hominum aut consensus efficit. Non istitutis opinio est confirmata, non legibus. Omni autem in re *consentio omnium gentium lex naturæ putanda est.*

(2) *Prompti aditus, obvia comites, ingratæ Parthis virtutes, nova vitia, et quia ipsæ. — Majoribus aliena, perinde odium pravis et honestis. Tacit. — Annal.* 2.

I Giudei chiamavano impuro, e reo, chi gustasse la carne del porco: in Tessaglia chi uccidesse una cicogna. Questi sono provvedimenti particolari, adattati agli usi, ed alle necessità di un popolo; non sono già i teoremi della giustizia. La militare ferocia de' Parti compiacevasi di un orgoglio guerriero, e trovava straniera l'amabilità. La lebbra presso gli Ebrei, l'abbondanza de' serpi presso i Tessali, obbligavano i primi ad astenersi dalle carni untuose, ed i secondi dall' uccidere quelli uccelli, che distruggevano i loro numerosissimi rettili.

Per questi casi le nazioni variarono fra loro ne' costumi, come dal Nord al mezzogiorno variano di vesti, e di cibi i popoli di Europa, ma furono unisoni sulle fondamenta della morale universale. Dovunque si replica costantemente: *non fate ad altri quello che spiace a voi stessi*. Se l'Elvezio avesse distinte del pari la morale universale dai costumi di poche popolazioni, qual conseguenza avrebbe potuto trarne dai costumi dell' Isola Formosa, dai Giaque, dal Tunquin, dal Thibet, dal regno di Conchia, dai Samojedi, e dai Sacrificj di Venere in Babilonia, e di Cotytto? I pochi suoi esempj non potevano far torto all' universo

intiero che distingueva per natura il giusto dal-l' ingiusto. Leggansi i pochi Romanzieri, che ci restarono i Greci ed i Romani (1), e si conoscerà, arrossendo, in quale corruzione di costumi eran discese quelle due gran Nazioni. Ma fia facile il ricordare, che in quei momenti Cicerone scriveva a' figli i doveri dell' uomo giusto: Seneca dispiegava la bellezza di tutte le virtù, la pace dell' uomo probo, le lodi del benefico; mentre Orazio, Giovenale, e Perseo avvelenavano le frecce della Satira per dar la caccia ai vizj; e 'l severo Tacito, narrando la scelleranza di quel secolo, ne svelava gli eccessi e gli autori. In Atene vivea Socrate ai tempi d' Alcibiade. Diogene calpestava il fasto di Platone, ed i Stoici professavano tutte quelle virtù che il popolo profanandole sprezzava. Inoltre in quei tempi appunto, i Codici di Atene, e di Roma erano zeppi di ottima morale, ed in essi mettevansi a pena i reati, e le colpe. I costumi eran corrotti, ma savie le leggi: quelli si depravárono, ma i principj della morale restarono saldi.

(1) I Greci sono: Senofonte Efesio: Achille Statio: Apollidoro: Longo Sofista, Apulejo, e Petronio Arbitro.

Tirade Regina de' Samoniesi: Banany de Baniani, e Semiramide di Babilonia degradarono un popolo che trovarono in libertinaggio: il loro esempio l'accrebbe, e spenta ogni verecondia, non fia meraviglia, che ogni più sfrenata laidezza fu in uso, ed in pregio; ma qual filosofo vorrebbe prendere ragione dalla corruzione di un popolo per arguirne l'opinione di tutti gli altri?

I viaggiatori han somministrato le conoscenze di quelle fanciulle, che i genitori offrono agli ospiti, le quali eran poi con trasporto richieste in mogli a seconda del maggior numero de' doni degli uomini soddisfatti. Essi hanno scritte e pubblicate molte altre di queste istoriette. È ben facil, che l'Ottentotta Narina lasciò nell'acqua della riviera le compagne per seguir la Vaillant nel bosco (1). Accordiamo tutto, anche l'immaginazione de' viaggiatori; ma perchè non si accorda a noi che, tranne questa costumanza, tutte l'altre azioni prave sono tali anche presso quelli popoli? I mangiatori de' prigionieri sono uomini degradati.

(1) *Le Vaillant* = Viaggio nell'interno dell'Africa Tom. 2.

La ferocia gli tien luogo di natnra. Gli altri meno fieri, ma selvaggi, pure hanno appena l'idea della caccia, della pesca, e sesso, o della spina da cui formano le loro armi. Aspettarsi da costoro schiarimenti sui sentimenti di natura è un volerli monchi, o travolti.

Elvezio dopocchè avrà prodotte tutte l'usanze dei selvaggi occidentali, o di qualche popolo d'Oriente, non avrà mai dimostrato che tutte le nazioni, e tutti gl' individui di quelle variano dall' opinione de' secoli e dell' universo. Può introdursi una costumanza presso una contrada, non possono cangiare le basi della morale, che saran sempre il giusto, e l'onesto. L'utilità è una misura a' rapporti: ed è vero che l'asportazioni delle armi è utile presso i selvaggi, perchè abitando nelle foreste, sono sempre in guerra colle fiere, e colle tribù vicine: non l'è per gli abitanti delle gran Città di Europa. Il governo vigila, il Cittadino riposa. La legge guarda, e difende la sua vita, e le sue proprietà; questa varietà di utile formerà i provvedimenti relativi ma non confonderà mai il giusto e l'ingiusto, che non cangerà mai nè per clima, nè per età. L'utile può esser ben lontano dall' onesto.

» *Sidera terræ ut distant , et flumina mari, sic utile recto* (1).

Non errava Carneade quando diceva, che i popoli seguono alle volte costumanze perfettamente opposte, credendo ciascuno di seguire la migliore. Dario offrì quanto volessero di oro ad alcuni Greci perchè mangiassero i cadaveri de' loro genitori, come praticavano alcuni Indiani. I Greci rifiutarono questa per loro empia offerta. Dario chiamò gl' Indiani, e gli offrì quanto potevan di meglio desiderare a condizione, che brugiassero i cadaveri de' genitori, e gl' Indiani inorridendo, ricusarono i doni (2). Il raccogliere queste variazioni di costumanze sarebbe opera di volumi, ciascun popolo aveva le sue, e molte eran feroci, o stolte, ingiuste, o abominevoli. L' istesso debbe tenersi per le leggi costitutive il Governo.

Roma cangiò cento volte di stato: niun popolo è restato alle sue prime istituzioni: tutti si mossero dalla speranza, che il secondo ordine di cose fosse più utile del primo; ed addivenne non di rado, che uno scelse per mi-

(1) Lucan. Phars. lib. 3.

(2) *Erodotus in Italia*.

gliore, quel che altri fuggì come pessimo. Or queste varietà d'istituzioni de' popoli proveranno l'incertezza degli uomini in ricercando la loro tranquilla felicità: che i rapporti di Società si presentano sotto varj aspetti agli occhi; ma non mai ch'essi misurano dall' utilità il giusto, o l'ingiusto.

Può l'uomo governare delle cose, ma non mai cangiarne l'essenza; può l'Arabo, e l'Africano ladrone prendere utilità dal furto, ma non può dichiararne la giustizia: può isfuggire l'uso della luce, ma non è in sua possa il farla credere tenebrosa: un guardo ai raggi del sole, e tutti lo smentirebbero.

Fissate queste idee è facilissimo il rispondere a Carneade, e 'l rivendicare il calunniato Orazio.

» *Iure sibi homines pro utilitate sanxisse, scilicet varia pro moribus, et apud eosdem pro temporibus sæpe mutata: jus autem naturale nullum est. Omnes et homines, et alios animantes ad utilitates suas, natura ducente, ferri, preinde aut nullam esse justitiam quoniam sibi noceret alienis commodis consulens.*

Non dritti nò, ma varj usi adottarono gli

uomini alle loro popolazioni, e sovente gli modificarono, o cangiarono perfettamente, secondocchè il richiese ragion di Stato, di tempo, l' esperienza, e l' avvedutezza de' capi. Il dritto di natura intanto non sorgeva da questi principj; e da questi inutilmente aspettavasi il pubblico utile, il quale non può che essere l' effetto dalla giustizia.

È questo non altro il senso di Orazio

» . . . *Ipsa utilitas justi prope mater et æqui;*
» *Iura inventa metu injusti fateare necesse est;*
» *Tempora si fastoque velis evolvere Mundi*
» *Nec natura potest justo secernere iniquum,*
» *Dividit ut bona diversis, fugienda petendis* (1).

Questo Poeta (tranne pochi versi dati alle giovialità del protettor Mecenate) pieno di morale non ha cantato, che la gloria della virtù, e non ha ispirato che l'abominio de' vizj; Orazio quì osserva, che la *pubblica*, e l' *universale* utilità è il fonte del giusto, e dell' equo

(1) *Satir. lib.* 1. *Saty* 3.

perchè quella che giova a tutti gli uomini è la sola giustizia, e non può essere utile a tutti quello che è inginsto. Quale utilità riceverebbe un popolo dalla legge che permettesse il furto, l'omicidio, o la violenza?

Le leggi, ei continua a dire, furono inventate per timore del malfattore; e fu indispensabile, dacchè la natura non poteva produrre divisi gli scellerati dagli onesti, come divide le cose buone dalle ree, le desiderabili dalle abbominose, gli uomini malvagi ed onesti vivono nell'istesso cinto di mura; per centenere i primi s'inventarono le leggi, e queste furono giovevoli a tutti. Ecco il vero senso del Poeta.

È empia poi la sentenza di colui che nato nella corruzione di Catalina vide, accrebbe, e cantò le lascivie della Corte di Augusto.

» *Ista vetus pietas, ævo moritura futuro*
» *Rustica, Saturno regna tenente, fuit*
» *Iupiter esse pium statuit quodcumque juvaret* (1)

Si aggiunga, esser questa sentenza di Fedra, che sollecita il ritroso suo figliastro Ip-

(1) *Erod. lib.* 1. *Epist.* 4.

polito . La morale non ha niente di comune colle Fedre .

Scegliamo piuttosto per noi uno de' saggi pensieri di Tullio »

Nos legem bonam a mala nulla alia nisi naturali norma dividere possumus . Nec solum jus , et injuria a natura dijudicantur , sed omnino omnia honesta ac turpia. Nam et omnes intelligentia nobis res notas efficit ea quæ in animis nostris inchoavit , ut honesta in virtute ponantur , in vitiis turpia. Hæc autem in opinione existimare , non in natura posita dementis est (1).

(1) *Cic. de legib. lib.* 1.

NOTA II.ª

Interdetti di Noè .

Quando Noè, ed i figli, scampati dal diluvio universale diedero cominciamento alle novelle generazioni , queste tramandarono alle loro discendenze alcuni dettami , che furono chiamati dagli Scrittori delle memorie Ebree *Interdetti di Noè*. Il buon vecchio nella sua lunga età, ed in mezzo alle abominevoli corruzioni, fra le quali l' umana genìa erasi depravata, avea dolentemente conosciute le colpe, e le stoltezze degli uomini, saggio, amoroso volle preservarne i suoi posteri, e diè ai figli consigli , e precetti. Il suo cuore sempre puro risentiva quelle norme di morale, che Iddio avea inspirate nelle menti di tutti, quindi interdisse I. l' idolatria , II. la bestemmia, III. l' omicidio , IV. l' incesto , V. il furto , VI. il mangiar carne , VII. il violare i riti, ed i giudicati (1).

(1) Giovanni Seldeno dottissimo delle memorie Ebree ridusse a questi sette gl' interdetti di Noè , e non mancò di afforzare le sue idee col-

Nel primò era proibito qualunque immagine di Dio o in marmo, o in bronzo, o in pittura (1). Chi poteva in effetti ritrarre l' invisibile Iddio? chi il creatore del Mondo, e dell' uomo? chi avrebbe potuto immaginare le forme dell' Onnipossente, e dell' Eterno, il cui trono è sul firmamento, cinto di stelle, al di cui cenno s' infiamma la folgore, e si scioglie il nembo? Non può l' umana fantasia creare le sembianze di questo primo e perfettissimo Essere: mancano fin l' idee approssimanti. All' età de' Patriarchi adoravasi Iddio sedente sugli astri, ed alzandosi zolla sopra zolla gli si offriva in olocausto le primizie del campo, o della gregge: puri voti, puri sacrificj.

L' idolatria era la più esecrabile empietà, che i più scellerati Ebrei potessero commettere. Essi menavano vanto, ed a ragione, del loro Dio parlante, benefico, e sempre alle loro preci, e sacrificj pietoso. E come discolparsi dell' ado-

---

l' autorità de' libri santi e de' più famosi scrittori di quella Nazione. Il titolo dell' opera è *De jure naturæ, et gentium juxta disciplinam Ebræorum*.

(1) *Seldenus lib. 2 cap. VI.*

razione d' un marmo muto, o di una creduta Divinità turpe, ed impotente?

Nel secondo interdetto mettevasi in orrore la *bestemmia*, la quale dicevasi *profanazione*, o *maledizione* del nome di Dio. Tutte le parole obbrobriose, e tutte l' azioni perverse colle quali un malvagio credeva oltraggiare l'Altissimo costituivano la maledizione, e gli Ebrei tutti che l'ascoltavano tenevano in costume di lacerarsi le vesti in segno di duolo (1).

Col terzo interdetto Noè avea dichiarato primo delitto l' omicidio. Questa legge l'avea egli ricevuta da Dio (2) quando, proibendoli di cibarsi delle carni con sangue, disse, che domanderebbe ragione del sangue dell' ucciso dagli uccisori o che si fossero uomini, o animali; che dovea versare il proprio sangue chi avea sparso l' altrui (3).

---

(1) *Seld. lib. 2 cap. XII.*

(2) *Genes.* 9. 5.

(3) *At sanguinem vestrum de animabus vestris requiram, de manu cuncti animalis requiram eum et de manu hominis, et de manu viri fratris sui requiram animam hominis. Qui effuderit sanguinem hominis per hominem sanguis ejus effundetur, quoniam in imaginem Dei fecit hominem.* Genes. 9. 5.

Questo interdetto vigeva presso tutte le genti, e solo è degna di rimarcarsi la costumanza Ebrea pel *dritto degli zelanti*, e pel *vindice del sangue*. Tutti gli Ebrei che si avessero avuta la sventura di vedere uccidere sotto i loro occhi un qualche malaugurato, tutti potevano sull' istante lapidare l' omicida, e chiamavansi allora zelanti. La presenza di tanti (1), la flagranza del reato, l' audacia del reo, l' abominazione del misfatto avevan dato luogo ad una consuetudine, che ben doveva ritener la mano pronta a ferire.

Era *vindice del sangue* ogni congiunto dell' ucciso. Costui poteva accorrere alle voci acclamanti del moribondo, poteva inseguire il colpevole e prenderne vendetta ovunque il raggiungesse. Ma ben presto la legge Mosaica, adottando queste due costumanze, lasciò integra la prima, limitò la seconda. Essa dichiarò asili sei città, vi aggiunse poi le 42 città Levitiche, e prescrisse che negli omicidj involontarj il vindice del sangue poteva correre alla vendetta, ma sino alle mura di una di queste città. Era violato l'asilo se offendevasi l'omi-

(1) Presso gli Ebrei il numero di dieci o più formava una turba. — Seldeno *lib. 2 c. x.*

cida ch'era già sul limitare della porta (1).

Il quarto interdetto riguardava le *turpitudini*. Così chiamavano gli Ebrei i concubiti illeciti. Per dritto naturale essi l'estendevano a sei congiunzioni abominevoli, *cum matre*, *cum noverca*, *cum uxore aliena*, *cum sorore uterina*, *cum masculo*, *cum bestia* (2). Mosè ne slargò poi il numero sino a ventisei (3).

Per dritto di natura il furto fu presso tutt' i popoli un delitto. Iddio divise le genti, separò i figli di Adamo e fissò i termini de' popoli (4); ma fu a tutti donata la terra, per coltivarla, ed i pascoli ubertosi per nutrirvi gli armenti. Era ladro chi portava via, ed appropriavasi i frutti degli altrui sudori. Gli Ebrei anche ne' tempi anteriori a Mosè tennero generalmente il temperamento di non mettere a colpa l' entrare nell' altrui vigna, e mangiar

(1) *Seldenus lib.* 3 *cap.* 1 e 2. *Num.* 35 *v.* 6.

(2) *Idem lib. V. cap.* 1.

(3) Levit. 18 *v.* 7 *et infra*.

(4) *Quando dividebat Altissimus gentes, quando separabat filios Adæ, constituit terminos populorum juxta numerum filiorum Israel.* Deutor. 32. v. 8.

dell'uve a sazietà, o di spezzar colla mano poche spighe dell'altrui messe; il delitto era nell'eccesso (1): il sodisfare al bisogno era un dritto vicendevole.

Il divieto di mangiar le carni dell'animale vivente fu presso tutte le nazioni delle prime età (2): fu pure un interdetto appo i Noachidi. Non interessa il conoscere, se erano eccettuati i pesci, e le locuste perchè senza sangue, o se debba intendersi per sangue la vita, e quindi credersi esclusi tutti gli animali: può solo osservarsi che all'età de' Patriarchi già si offrivano agli ospiti gli agnelli cotti sulle braci.

L'ultimo interdetto era un risultamento de' primi; era necessario una pena, un giudice, e l'ubbidienza ad esso. O il principe delle famiglie o un arbitro scelto pronunciava de' rei. L'esempio è in Giuda che punisce Tamar.

Questi interdetti costituivano il dritto di

---

(1) *Ingressus vineam proximi tui comede uvas quantum tibi placuerit; foras autem ne efferas tecum; et si intraveris in segetem proximi tui falce non metes.* Deut. 23 v. 24.

(2) *Porphirius. Plutarcus. Petrus Castellani.*

Natura della nazione Ebrea, ed i principj del giusto, e dell'onesto che da' padri a' figli passarono a tutti i discendenti di Noè, sino a che Iddio, spezzati i ferri della loro schiavitù, li condusse a piè del Sinai, e loro concesse il Decalogo.

NOTA III.ª

Codice di Mosè.

Mosè uomo straordinario scelto da Dio per la liberazione del suo Popolo, colla sua infiammante eloquenza menò a suo talento l'immense turbe Ebree, che trasse dall'Egitto. Saggio condottiere or ne spezzò l'impetuosa audacia, or ne rianimò il coraggio abbattuto, or ne punì i sacrilegj, e le sediziose turbolenze con ammirabili provvedimenti, e con prodigj, vagando per quarant'anni nel deserto. Egli ne fu il liberatore, il padre, il giudice, il capitano, non che l'intercessore presso il gran trono di Dio. Egli conobbe intanto, che questo popolo menava seco tutt' i vizj, e le sozzure contratte nella schiavitù, e cominciò per insegnargli, ed ispirargli una morale. Egli montò sul Sinai a prendere le prime leggi da Dio; fece della intiera Tribù di Levi un numeroso corpo di Sacerdoti; creò un Sommo Pontefice che vi presiedesse, decorò tutti di vesti pompose, e mistiche, e gli cinse, e colmò di prerogative. Divise le terre a Tribù, ed a famiglie, ed ai Leviti diè le oblazioni

perchè non cessassero da' Sacrificj (1), ed a nome di Dio dichiarò la Teocrazia. Or se tutt' i Governi debbon riposare sulla morale de' popoli, quello di Dio non poteva avere altra base. Mosè adunque, rapportando le parole dell' Altissimo, sparse il suo Pentateuco di consigli e precetti, mettendo a disdecoro la mancanza ai primi, a pena la violazione de' secondi.

Egli confirmò la religione degli Avi (2) che adoravano il solo e vero Dio, (3) Iddio vivente e parlante, e non solo minacciò morte agl' idolatri, ma comandò si uccidesse chiunque (ancorchè fosse fratello, figlio, o moglie) eccitasse con sollecitazioni il passaggio ad adorare i Dei stranieri (4); che se una Città avesse ciò fatto, fosse rasa, ed ucciso ogni abitante, tutte le greggi, e dato alle fiamme quan-

---

(1) *Non habebunt Sacerdotes, et Levitæ, et omnes, qui de eadem Tribu sunt, partem, et hæreditatem, cum reliquo Israel, quia sacrificia Domini, et oblationes ejus comedent.* Deut. 18 v. 1.

(2) Deut. 6 *v.* 10.

(3) *Audi, Israel, Dominus, Deus noster, Dominus unus est.* Deut. 6 v. 4.

(4) Deut. 13 *v.* 6 *e seguent.*

to vi fosse d'ornato (1), nè vi si ergesse mai iù edificio ; e che una fosse la Città Santa, uno il Tempio, uno l' Altare, poichè Iddio era uno, ed una la genia Ebrea (2).

La morale non alligna ne' cuori feroci: essa vive in quelli che la nobile pietà, e la tenera benevolenza anima, e governa. Mosè quindi si rivolse a formare i cuori de' suoi, e prescrisse che si rispettasse, ed accogliesse lo straniero soccorrendolo, ricordandosi che erano stati essi stessi stranieri in Egitto (3); e che Iddio farebbe vedove le mogli, ed i figli pupilli se avessero mai nocciuto ai pupilli, ed alle vedove (4)

Per serbare quel rispetto all' autorità, che così potentemente influisce nella morale de' po-

(1) *Deut.* 13. *v.* 12.

(2) *Ioseph antiq. judaic.*

(3) *Si habitaverit advena in terra vestra, et moratus fuerit inter vos non exprobabitis eum. Sed sit inter vos quasi indigena: et diligetis eum quasi vosmetipsos, fuistis enim et vos advenæ in terra Ægipti*. Levit. 19 v. 33. 34 f. Exod. 21 22.

(4) *Viduæ et pupillo ne nocebis. Si læseris eos clamabunt ad me, et ego exaudiam eos, percutiamque gladio et erunt uxores vestrae viduae, et filii pupilli*. Deut. 10 v. 18.

poli, Mosè impose che non si maledicesse Iddio (1) nè il Principe (2); si rispettassero i Giudici (3); si venerassero i vecchi (4).

Volle allontanarli da tutte le genti per preservarli nelle loro costumanze, per evitarne la corruzione, e per ispirarli uno spirito nazionale, quindi gli proibì ritenere qualunque uso dell'Egitto, o prenderne dai Cananei, le cui terre andavano ad occupare (5): interdì ogni confederazione o lega con i stranieri (6), ogni

---

(1) *Qui maledixerit Deo, et blasphemaverit nomen Domini moriatur.* Levit. 24 v. 15, e 16.

(2) *Diis non detrahes, et principi populi tui non maledices.* Exod. 22 v. 28.

(3) *Et facies quodcumque dixerint, qui praesunt loco, quem elegerit Dominus et docuerint te. Iuxta legem ejus: sequerisq. sententiam eorum, nec declinabis ad dexteram, neque ad sinistram.*

Qui autem superbierit, nolens obedire Sacerdotis imperio, qui eo tempore ministrat Domino Deo tuo, et decreto judicis, morietur homo ille, et auferes malum de Israel. Deut. 17 v. 10 11 12.

(4) *Coram cano capite consurge, et honora eum.* Levit. 19 v. 32.

(5) *Levit.* 18 *v.* 3.

(6) *Non inibis cum eis faedus, nec misereberis eorum.* Deut. 7 v. 2.

promiscuità di connubio (1). Sconsigliò intanto ogni odio (2), ogni ricordo di oltraggio ricevuto, ogni desio di vendetta (3): esortò a non essere nè accusatore, nè vociferatore fra le turbe del popolo, ed a non insorgere contro la vita del suo prossimo (4), specialmente col mendacio (5) o colla calunnia (6); a non insultare il sordo maldicendolo, nè il cieco mettendogli innanzi ai piedi un intoppo (7), nè rendere al padrone il servo, che avesse cercato confugio (8).

Prescrisse, che falciando la messe, e raccogliendo la vendemmia, si lasciassero delle

(1) *Nec sociabis cum eis conjugia.* Deut. 7. v. 3.

(2) *Non oderis fratrem tuum in corde tuo, sed publice argue eum, ne habeas super illum peccatum.* Levit. 19 v. 17.

(3) *Non quaeras ultionem, nec memor eris injuriae civium tuorum.* Levit. 19 v. 18.

(4) *Non eris criminator, nec susurro in populo. Non stabis contra sanguinem proximi tui.* Levitic. 19 v. 16.

(5) *Mendacium fugies.* Exod. 23 v. 7.

(6) *Ne facies calumniam proximo tuo.* Levit. 19 v. 13.

(7) *Non maledices surdo, nec coram caeco pones offendiculum, sed timebis Deum tuum.*

(8) *Non trades servum Domino suo, qui ad te confugerit.* Deut. 23 v. 15.

spighe, e de' racemi ai poveri, ed ai viandanti (1); che non si negasse imprestito di danaro, derrata, o altro al prossimo (2); che non si fosse severo e duro in esigerlo, essendo povero il debitore (3); che ognuno rimenasse al fratello, o al vicino il bove, o l' asino erranti, o la veste trovata per terra (4); che si desse a

(1) *Cum messueris segetes terrae tuae, non tondebis usque ad solum superficiem terrae, nec remanentes spicas colliges. Nec in vinea tua racemos, et grana decidentia congregabis, sed pauperibus, et peregrinis carpenda dimittes.* Levitic. 19 v. 9 10. Deut. 24 1. 19, a 21.

(2) *Non faenerabis fratri tuo ad usuram pecuniam, nec fruges, nec quamlibet aliam rem, sed alieno; fratri autem tuo absque usura id quod indiget, commodabis: ut benedicat tibi Dominus Deus tuus in omni opere tuo in terra.* Deut. 24 v. 19 20.

(3) *Si pecuniam mutuam dederis populo meo pauperi, qui habitat tecum non urgebis enim quasi exactor.*

Si pignus a proximo tuo acceperis vestimentum, ante solis occasum reddes ei. Ipsum est enim solum quo operitur indumentum carnis ejus, nec habet aliud in quo dormiat. Exod. 22 v. 25 e 26.

(4) *Non videbis bovem fratris tui, aut ovem errantem, et praeteribis, sed reduces fratri tuo.* Deut. 22 v. 1.

tutti fuoco, acqua, e cibo; che s'indicasse allo straniero la strada; e che questi riguardi di benevolenza non si trasandassero neppure in tempo di guerra; quindi proibì il devastare, o metter fuoco alle campagne inimiche, lo spogliare i cadaveri, o farli altra contumelia, il vessare i prigionieri, e farli ingiuria, specialmente se femine.

Slargò queste beneficenze anche sugli animali, ordinando, che trovatosi un nido o sull'albero, o a terra se ne prendessero i figli implumi, e si lasciasse la madre (1); che non si ligasse la bocca del bove ruminante (2), non si togliesse il vitello alla vacca prima dell'ottavo giorno per offrirlo in olocausto a Dio, affinchè godesse del figlio almeno per quei sette giorni (3).

---

(1) *Si ambulans per viam, in arbore, vel in terra nidum avis inveneris, et matrem pullis, vel ovis desuper incumbantem non tenebis eam cum filiis; sed abire patieris, captos tenens filios, ut bene sit tibi, et longo vivas tempore.* Deut. 22 v. 6, e 7.

(2) *Non ligabis os bovis terentis in area fruges tuas.* Deut. 25 v. 4.

(3) *Primogenitus bovis, septem diebus sit cum matre sua, die octava offeres illum Domino.* Exod. 22 v. 20.

Ordinò tre feste l'anno, una che chiamò degli *Azimi*, l'altra delle *Settimane*, e la terza de' *Tabernacoli* da celebrarsi nella Città Santa, perchè si rinnovellasse e stringesse la scambievole benevolenza fra i banchetti, e l'allegria (1).

Le leggi di temperanza l'accompagnavano fin ne' sagrificj: proibite l'ecatombe, e le votive offerte dell' intiere primavere: sozza l'ubbriachezza: odiosa la ingordigia: gli abiti prescritti, nè di lino, nè di lana: i funerali modesti. Al nascer de' figli proibiti i banchetti, occasione di ebrietà; ma imposta ogni cura di educarli nella scienza delle leggi, e nell' istoria degli Avi, per riconoscerne le pregevoli opere, ed avviarli sulle loro orme.

Colla purità de' costumi volle Mosè render gli Ebrei anche mondi dalle sozzure del corpo. La schiavitù che avvilisce, la povertà del loro stato, e la lepra che quasi sempre gli covriva di piaghe, gli rendeva lordi, sozzi, schifosi: per ripararvi Mosè corse all'estremo

(1) *In sacram urbem, et templum ter in annum conventus fiat Hæbreorum ex universa eorum ditione, ut Deo pro acceptis beneficiis gratias agant, et per comessationes et convivia mutuum benevolentiam alant.* Deut. 16. *Joseph in Apionem lib.* 2.

dell' altro lato . Egli ordinò una mondezza straordinaria , chiamò in soccorso la religione, ed Iddio toccò col fuoco del Cielo gl' impuri che ardirono accostarsi alla sua arca, e Mosè indicò a tutti esempj spaventevoli della mondezza violata.

L' impurità era di tre sorte : di *natura*, di *malattia* , o di *azzardo* ; il feto era impuro sino alla *circoncisione* ; l' infermo sino alla *guarigione*; gli altri sino alla *purificazione*.

Si addiveniva impuro , o per se stesso, o per mezzo di altri : in sei modi per se stesso; in sette per mezzo di altri. I sei primi erano lo sgravo, la lepra, il flusso del seme, il flusso periodico, il flusso perenne , e 'l congresso conjugale. I sette modi per mezzo di altri avvenivano quando si fossero toccati gl' individui affetti dalle malattie sopraindicate, le loro vesti, le loro sedie, i rettili, e gli animali immondi de' quali era proibito mangiarne, i loro cadaveri, e quelli degli animali puri, ma morti naturalmente; i cadaveri umani, le tombe, gli ossami. Se si fosse entrato nella casa del morto , o si fossero toccate l' acque di espiazione per le quali altri si era già purificato.

La diligenza maggiore era nella purgazio-

ne della lepra. Questo morbo minacciava, ed annichiliva l'intere Tribù, per cui ne era affidata la cura ai leviti; ed acciocchè fosse regolare, e perfetta per tutti, essi ne aveano trascritta la norma nel XIV capitolo del Levitico. Vi sono dettagliate le precauzioni che bisognava prender nella guerra, nella Città, sulle vesti, circa il contatto cogli uomini, e circa i sacrificj. Soprattutto vi si esigeva la doppia abluzione degli abiti, e del corpo.

Un Giudeo dichiarato leproso da un giudizio di Leviti non si presentava che a testa nuda, colla fronte velata, le vesti lacerate, proclamando un' impurità che portava sopra tuttocciò che se gli attaccava, sino a che non riceverebbe la sua doppia purificazione. La legge da quel momento prescriveva ubbidire in tutto ai Sacerdoti, i quali n' intraprendevano la cura.

Si contraevano anche delle impurità mangiando degli animali impuri, o toccandoli solamente. Animali impuri erano quelli che fra i pesci mancavano di ali, e di squame, e fra i quadrupedi quelli che non ruminavano, e non aveano l' unghia del piede aperta; fra gli uccelli, il Corvo, la Civetta, l' Avoltojo, ed

altri indicati nel Capitolo XI. del Levitico, ove dell' impurità degli animali si parla.

Si avverta intanto, che le due qualità caratteristiche dell'impurità doveano essere assolutamente unite. Per tal ragione non si mangiava la Lepre, perchè se rumina non è bifida, e non il porco, perchè se bifido non rumina. Gli animali poi che mancavano di amendue queste qualità erano in abominazione: il solo loro tatto rendeva impuri i Giudei.

Nel campo abbisognava una nettezza maggiore, e Mosè proibì di entrarvi i lebbrosi o i polluti, e ne allontanò i maschi, e le donne che potessero contaminarlo (1).

Tutte queste impurità intanto che si contraevano ad ogn'istante, finivano o colla *gran Lavanda*, che era una immersione generale del corpo, o con una abluzione, o con una aspersione (2). In tal modo Mosè volle obbligare il suo popolo ad esser sempre mondo, e lavato: e poichè le donne potevano meglio obbligarli a questa nettezza, dichiarò esse quasi sempre in impurità, per costringerle a tener sempre il corpo lavato, e le vesti monde.

(1) *Num. V. v. 2.*
(2) *Exodo XIX. v. 10., Exodo XII. v. 7.*

La prima potestà degli Ebrei era la paterna: non s' implorava l' autorità altrui per punire i figli. Giuda inflisse la pena di morte alla figlia Tamar. Essi educavano i maschi sulla Bibbia: sino a 10 anni imparavano a leggere, e ad intendere il Penthateuco. Dopo gli facevano leggere il Misna. A 13 anni ed un giorno appartenevano alla Legge, ed erano tenuti ad osservarne i precetti. A 15 anni se gli spiegavano tutte le difficoltà. A 18 anni se gli dava moglie. A 20 se li permetteva negoziare. Con una mano così sviluppavansi i talenti, e s' imparavano de' precetti morali, e coll' altra s' innestavano all' utile della società (1).

Restava ai padri un gran potere ancora. Essi benedicevano o maledicevano i figli. Noè maledisse l' irrispettoso Cam. Isaach benedisse Giacob, Giacob Efraim nipote. Questa benedizione era accompagnata da quella di Dio: tutte le beneficenze al benedetto, al maledetto tutt' i disastri. Dippiù la benedizione era

(1) *Genes*. 17. v. 10. 34. v. 4.
Exod. 4. v. 10.
Deut. 4. v. 9.
Prov. 13. v. 24.
Eccles. 7. v. 21.

l' anello della successione. Il benedetto diventava il primogenito, e 'l Patriarca della famiglia. Esau si doleva di questo, quando per fallacia misteriosa fu benedetto Giacob in sua vece. In somma l' impero paterno durava sino all' ultima linea della sua vita. Il figlio, dopo Dio, riconosceva nel padre il suo signore.

Le donne furono poste da Mosè sotto la totale dipendenza de' mariti: illimitata la potestà patria, illimitata quella de' mariti. La moglie lo chiamava mio signore (1). Ella gli preparava il pane, il cibo, e lo serviva a tavola (2). Guardava le pecore del marito; così Rachele quelle di Giacobbe (3). Andava a prender l' acqua ai pozzi (4). Maimonide sostiene, che la moglie lavava il viso, le mani, ed i piedi del marito, e davagli da bere (5). Infine lavorava la lana per le vesti del marito.

Gli Ebrei diffidavano molto della pudicizia delle mogli, e Mosè per accrescere i mezzi di sicurezza ai mariti, diè loro il *giudizio della gelosia.* Se avessero proibito alla moglie

(1) *Genes.* 18. *v.* 12.

(2) *Genes.* 27. *v.* 9. 14. *v.* 17.

(3) *Genes.* 24. *v.* 15.

(4) *Genes. ibid.* (5) 3. *del Misna*.

di aver dimestichezza con alcuno, e l' avessero vietato chiudersi con esso in camera, e ad onta del divieto avesse ella continuata questa familiarità: o che la suocera, la cognata, la figliastra, un congiunto, un testimonio, uno schiavo avesse dichiarato il delitto, il marito intimava alla moglie la prova dell'*acqua amara*. Egli la conduceva ove si ritiravano i leprosi. Quivi un Sacerdote versava in un vaso dell' acqua santa, e della polve del Tabernacolo, e mentre la donna offriva una misura d' orzo, egli le faceva richiamar sopra di se le più orribili maledizioni, ed infondeva nel vaso l' acqua amara. Infelice! se era rea ella moriva: se innocente tornava a casa ad aspettar fra dieci mesi un figlio (1).

Ma se l' Ebreo non era solo geloso, e pur credeva che la sposa non gli avesse arrecato il fior di sua pudicizia, ne dimandava il ripudio; e se i di lei genitori non presentavano il macchiato velo conjugale prova della vinta castità, era lapidata innanzi la casa paterna. Poteva pure accusarla quale adultera, ed allora non più bastava un testimone, un indice, ma n' erano

(1) *Numer. c. V.*

necessarj due, e doveansi adoprare le forme giudiziarie come per gli altri misfatti. L' adultera era punita di morte: ma era lapidata se già promessa moglie ad altri, e viva bruciata se figlia di un Levita.

Il marito intanto, secondo il dritto universale di quei tempi, non era accusabile, e prendeva la dote della moglie condannata, o che si fosse negata all' esperimento dell' acqua amara: il matrimonio era nullo, e 'l ripudio forzato; ma non avea dritto alla prova della gelosia, se anche esso fosse colpevole di segrete infedeltà.

I concubiti incestuosi erano puniti di morte (1). Questa pena non ne allontanava gli Ebrei: essi vi cadevano in giro.

L' ingiurie, i danni, i furti, erano espiati con multe: il reo d' una guanciata pagava *un sicle*, ma se a man rovescia 400, e tanti ne pagava chi avesse strappato l' orecchia, lacero il mantello, o sputato sul viso di altrui (2).

Fra l' ingiurie verbali era gravissima ad una donna l' essere chiamata sterile. Ciascuno si augurava che il promesso Messia venisse nella sua

(1) *Lev.* 18. *v.* 6.

(2) *Misna.*

discendenza. L'uscirne di speranza era una degradazione. Era perciò punita di morte la donna, che accorrendo ove il marito rissasse, avesse in soccorso strappate le parti generative dell' avversario (1). Ella metteva in periglio di sterilità la linea di quell' Ebreo.

La riparazione del furto era indispensabile: se il ladro era povero il Magistrato lo vendeva servo, e di quel prezzo pagava il furto.

Se il ladro però usava violenza nella notte, potevasi impunemente uccidere; nel giorno era vietato con pena di morte (2). Erode punì di schiavitù i ladri effrattori delle mura, ma vendendoli agli stranieri; schiavitù che non finiva giammai, dovechè presso gli Ebrei arrivava l'anno Sabatico che rimetteva i servi alla libertà.

L'omicidio era fra i misfatti atrocissimi. La legge era inesorabile. *Si versi il sangue di colui che ha versato il sangue del suo simile*; ed in odio della sua nequizia la legge permetteva la privata vendetta: il più stretto congiunto dell' ucciso erane il vindice. Se ritrovavasi sulla campagna il cadavere d' un assassi-

(1) *Deut.* 25 *v.* 11. (2) *Esod.* 22 *v.* 2.

nato da mano ignota, tutte le popolazioni del vicinato erano in accusa; si misuravano finalmente le loro distanze dal punto dell' uccisione, e la più vicina offriva in sagrificio una giovenca giurando ch' era innocente. Se un uomo cadeva vittima de' colpi di molti colluttanti, nell' incertezza di chi avesse vibrato il colpo di morte, niuno era punito capitalmente; come non discendevasi all' ultimo supplicio se qualche colpo faceva abortire una donna di feto imperfetto: era necessaria la certezza del misfatto, del reo, e della legge: ogni piccolo dubbio salvava l' imputato, e metteva l' accusatore al taglione. In questo Codice la parte più interessante era la circospezione colla quale pronunciavasi la pena di morte. L' istesso condannato non aveva a desiderar dippiù.

Il reo di morte era tradotto al Sinedrio: egli cominciava per avere l' avvantaggio di 23 voti, e di questi ne abbisognavano due terzi per l' inflizione della pena. Se l' accusato veniva condannato, i giudici si ritiravano, e meditavano nella solitudine per ventiquattr' ore sulla decisione profferita: al dimane si riunivano, e quelli che dal voto di morte volevano passare a quello della vita il potevano:

era proibito il contrario. Questo secondo giudizio era a prò del condannato. Ma se la prima condanna era confirmata, allora incominciavasi ad eseguire. E poichè sino all' estremo dubitavasi, così due araldi che precedevano il reo, proclamavano il nome dell' imputato, e 'l misfatto per cui era stato condannato, aggiungendo, che se qualche Ebreo avesse potuto produrre ancora difese di quell' infelice, si facesse innanzi, e sarebbe ascoltato. Se avveniva che qualcheduno si presentasse per esporre novelle difese, il condannato ritornava alla prigione, e si esaminava quello che diceva il nuovo difensore. Seldeno rapporta che un reo fu cinque volte riportato al carcere. Esaurito anche questo mezzo di salvezza, si menava il condannato alla morte, ma vicino al patibolo se gli faceva per ottima pietà tracannare una bevanda, che l' alienasse di mente, ammortendo tutt' i suoi sensi: se gli toglieva così tutto l' orrore del supplizio. Egli istupidito non sentiva la morte. La giustizia aveva la sua vittima, ma l' umanità vedeva rispettati i suoi dritti.

Sono degni di ricordanza finalmente la Scomunica, l' Irco Emissario, ed il Giubileo.

Ecco un cenno del primo Codice de' Po-

poli. Esso dovrebbe essere il modello di tutti gli altri. In questo la scienza delle leggi non era un deposito degli Archivj, nè la privativa de' Grandi, non un peso de' poveri, non un ornamento de' ricchi; ma era la guida di tutt'i cuori, è la cognizione di tutti gli Ebrei. L'intero popolo si univa ogni Sabato per sentir leggere la legge, ed impararne tutte le parole.

Le basi di questo Codice erano la venerazione di Dio creatore, la benevolenza fra gli uomini, la risponsabilità delle sue azioni a questo Dio giudice. I precetti erano la purità de' corpi, la morale pubblica, la dipendenza dall'autorità costituita*, la pietà e soccorso al povero, l'unità e lega fra essi, l'allontanamento dagli stranieri, e dai loro usi.

Gli Ebrei subirono le più terribili vicende: le loro leggi restarono intatte. Con esse furono conquistatori, e coloni; vissero sotto la Theocrazia, il governo militare de' condottieri, il regime pacifico de' giudici, e sotto la dominazione dei re. Vinti, dispersi sulla superficie della Terra, vivono con quelle leggi stesse. Quale elogio alla perfezione di queste più adatto e più vero!

SUL GIUBILEO.

Mosè impose agli Ebrei, che dopo aver preso possesso delle Terre di Canaan, dovessero intermettere ogni travaglio al settimo dì, al settimo anno, ed al cinquantesimo, cioè nell'anno che seguiva sette settimane di anni (1) ed a nome del Altissimo promise loro, che in ogni anno sesto, e quarantanovesimo avrebbero raccolto per tre anni (2). Prescrisse pure che in questo anno tornassero agli antichi padroni tutt'i campi e possessioni, in modo che le prime divisioni fatte tra le tribù si serbassero di generazione in generazione, e così colle determinate possessioni si conservasse la prima distinzione di Tribù, e fosse nota quella di Giuda da cui doveasi aspettare il Messia (3). Doveansi rimettere tutt' i delitti, ricevere tutti gli esuli, manomettere tutt'i servi, e le serve, perchè era l' anno della *remis-*

---

(1) *Levitic.* 25 2. *e seg. Sabatizes Sabatum Domini.*

(2) *Levitic. ibid.* 21, *e* 22.

(3) *Genes.* 49 10.

sione. Si promulgava un anno innanzi a suono di tromba (1).

Mosè, dicesi, volle dare un' epoca cronologica, ed in effetti essi contavano da ogni settimo anno all' altro anno settimo, e chiamansi anni *Sabatini*.

Questo modo però di calcolare cominciò al 47 anno dall'uscita dall' Egitto, quando Giosuè pervenne nella terra promessa, e divise tutto il terreno conquistato sopra i Cananei (2), fra le sue Tribù. Finì quando caduto il Gran Tempio, e verificate le profezie, vinti, fatti schiavi, ed espatriati, non ebbero più possesso di terre. Cornelio a Lapide (3) credè, che l' ultimo Giubileo fu alla nascita di Cristo, o fosse stato il vigesimo nono.

Altri credè, che Mosè avesse dato luogo a questo Giubileo per volere soccorrere i poveri, che alla loro età potevano riacquistare l' eredità degli Avi. Forse sarà più conseguente il pensare, che quell' ottimo Legislatore vo-

---

(1) *Levit. ibid.*

(2) *Josuè* 14.

(3) *Commu. in Cap.* 15 *Levitic.*

lesse serbare l' uguaglianza de' beni fra le famiglie per aver l' uguaglianza de' dritti fra tutti. I Greci aveano delle leggi sulle doti, dirette a non raddoppiare l' eredità sul capo d' un solo, e disquilibrare i dritti colla potenza de' ricchi.

SULLA SCOMUNICA.

La scomunica era in uso presso gli Ebrei, molto innanzi i tempi di Mosè. Ella consisteva in allontanare un uomo dalla società di tutti al segno che non formava più numero fra essi, e dovea sedere quattro cubiti lontano dagli altri, eccetto dalle mogli, e da' figli. Quest' anatema potea inferirsi da ogni individuo Ebreo, o da tre uniti, o dal congresso di ventitrè. Questo numero formava un Tribunale. Non potea pronunziarsi, che per una di 24 cause. Non durava più di 30 giorni, e per i contumaci più di 60. Chi avea scomunicato potea solo assolvere; e se taluno fosse morto sotto quest' anatema si lapidava la sua sepoltura. Le cause della scomunica erano le contumelie fatte ai maestri, o se morti ai loro nomi; ai Magistrati la disubbidienza ai giudicati. Era degno

di tal pena colui, che vendeva il suo fondo al Gentile; chi si offriva testimonio presso Israeliti contro i Tribunali Gentili; chi essendo Sacerdote sagrificante non serbava la porzione ai compagni; chi facesse cadere un cieco; chi svogliatamente si prestasse ad apprendere, e simili; come può leggersi presso Seldeno (1) ove sarà pregio dell' opra leggere la lunga forma dell' anatema che è un complesso di terribili maledizioni. Eccone un brano.

Ira Domini, et turbo violentus cadat super caput impiorum. Angeli perditionis in eum incurrant. Maledictus sit in omnibus, ad quæ se devertat; in terrore exeat anima ejus; ex ancina moriatur: non exeat, non redeat ei spiritus. Phtisi, febre, furedine, siccitate, gladio, mucrone, ictero feriatur: neque ante exitium ejus toleretur.

---

(1) *Cap.* 8 *lib.* 4. *De jur. nat. atq.* 7 *Ebreor.*

IRCO EMISSARIO.

I figliuoli d'Israele presentavano al Sacerdote due becchi per l'espiazione de'loro peccati. E prima sagrificava un giovenco per purgar se, e la sua casa, dopo, mettendo i due becchi innanzi al Signore all' entrata del Tabernacolo, gettava le sorti sopra di essi, una pel Signore, l'altra per *Azazel* (1). Sagrificava il primo al Signore, e dopo avere purgato il Tabernacolo, se, la sua casa, ed Israele, metteva le sue due mani sul capo del becco vivo, e faceva sopra esso confessione delle iniquità di tutt'i figli d'Israele, di tutt'i loro misfatti, di tutt'i loro peccati, mettendoli sul capo del becco, e lo mandava nel deserto. Quel becco portava sopra se tutte le loro iniquità in terre solitarie, lasciandolo andare in libertà pel deserto. Così Israele era purificato in ciascun anno (2).

---

(1) *Levitico cap. XVI. versione del Diodati.*
(2) *Levitico XVI. per intero.*

NOTA IV.ª

Codice degli Egiziani.

Noi enumerammo cinque Re Legislatori, secondo Diodoro, ma l'Egitto formava già una Nazione civilizzata sotto i Faraoni, e conosciamo dalla Bibbia il carcere de' ladri, e di coloro che attentavano alla pudicizia delle altrui mogli, come il giudizio della calunnia, e 'l trionfo dell' innocenza (1). Il tempo che ha distrutte le sue superbe piramidi, non ha rispettate le sue memorie. Raccogliamo dunque quello che i Greci viaggiatori in Egitto ci salvarono.

La Terra di Egitto era divisa in tre parti. La prima ai Sacerdoti pe' sagrifizj, e per la pompa de' dì festivi; la seconda ai Re pel loro mantenimento, e per premiare i buoni; la terza ai Militi: *Absurdum enim foret salutem omnium committere iis, qui nihil in patria, pro qua dimicarent, cari, et pretiosi haberent* (2).

(1) *Ester.*

(2) *Diod. Sic. Lib. I. c.* 73.

Il popolo era diviso ancora in tre classi, in pastori, agricoltori, ed artieri: le due prime custodivano le greggi, e coltivavano le terre de' Sacerdoti, del Re, e de' militi, e ne ricevevano lo stipendio: la terza viveva del suo ingegno.

Perchè intanto l' intiera popolazione fosse in salvo dal mal talento de' facinorosi, si avvisarono gli Egizj di accuratamente scegliere i loro Giudici.

La Città del sole (*Eliopoli*), Tebe, Menfi, ciascuna sceglieva fra gli ottimi suoi concittadini dieci, per sapienza, e per morale già conspicui. Questi trenta eligevano un altro individuo che era il Presidente, il quale sospendeva al suo collo una catena di oro da cui pendeva il simulacro della verità.

Sedeano costoro, avendo innanzi otto Codici, i quali contenevano tutte le Leggi Egiziane. L' accusatore dovea esporre in iscritto il fatto criminoso, i suoi accidenti, e la quantità del danno. L' accusato riceveva questo libello solennemente, e dovea rispondervi in iscritto ancora; ma in uno de' tre modi. *Se non fecisse*; *vel faciendo non deliquisse*;

vel delinquendo minus pœnæ commeruisse. La parte accusatrice avea il dritto di replicare, e l' accusato di ripigliare, ma sempre per iscritto, e comunicandosi le carte. Un giudizio era per essi una discussione del vero, non una lotta di forze; un placido esame di fatti, e di argomenti, non un combattimento di frodi, e di sorprese. Non avvocati, non orazioni, non artifizj, non lagrime. I trenta Giudici leggevano le proposte, e risposte dell' accusatore, e dell' accusato, e pronunziavano la sentenza. Il Presidente sorgeva, ed accostava il simulacro della verità a quello de' due, che era dichiarato vincitore. Questo augusto Consesso o diè origine, o fu il modello dell' Areopago. Alle sue porte non ardiva mai comparir la calunnia: ella vi trovava la sua perdita nel taglione.

I Persiani aveano ne' giudizj penali la *compensazione*: si toglieva alla pena delle ree azioni tanto, quanto si avea meritato di premio coll' opere pregiate (1). Una quasi simile legge o esisteva in Egitto, o ve l' apportò Cambise, quando ne fece la conquista. I di-

(1) *Brisson. de principat. Persar.*

sertori, o coloro, che in qualunque modo demeritavano della nobile milizia punivansi coll'ultima infamia, la quale reputavasi fra loro peggiore della morte; ma se vi erano discesi per fatti turpi, potevano risalire in onore per gesta di valore, e di coraggio.

Gli Egiziani aveano il censo; ciascuno dovea dare il suo nome, ed indicare ad un Magistrato quale fosse il suo istituto di vita, e donde traesse la sua sussistenza. Chi mentiva o viveva d'ingiusto guadagno incorreva nella pena di morte (1).

Gli Egizj furono gli autori del giuramento giudiziario. Se un debitore impudente abusava della buona fede del suo creditore, che nell'imprestito non si era provveduto di scritture, o testimonj, era costretto a giurare. O riverente al giuramento pagava, o infame dallo spergiuro, restava alla generale esecrazione, ed alla vendetta divina abbandonato.

Dagli Egizj cominciano sempre i loro ra-

(1) *Egyptiis universis injunctum erat, ut nomina apud Magistratus profiterentur, indicantes simul quo proventu, et vitæ genere victum sibi quisque compararet. Mentitus, aut injustum agitans quæstum mortis pœnam incurrebat. Diod. Sicul. lib.* 1 *n.* 77.

gionamenti, e querimonie i debitori arrestati. Tutt'i loro opuscoli reclamano l' equità delle loro leggi. Queste aveano limitata l' usura al duplo, e vietavano costantemente che si incatenassero quelle mani, delle quali si usava in guerra. *Et usuras de facultatibus dumtaxat obæratorum exigere, sed corpus ducere nullo modo concedebat: bona illorum arbitratus esse qui vel labore comparassent, vel per donationem a possessore legittimo accepissent, sed corpora civitatis . . . . . quibus ad congrua belli pacisque munia utantur* (1).

Il popolo viveva in poligamia, tranne i Sacerdoti, che si congiungevano con una donna sola e questa vergine. La religione fu quella delle Genti, ed il popolo discese in una puerile superstizione. Cambise volle minorarla, e ne fu vittima. I Ginnosofisti Capi di questo culto ne ridevano fra' loro misteri, come de' loro auspicj gli Auguri in Roma ridevano.

Il Nilo fecondatore periodico di quelle terre, e l' opportunità del suo sito fra il mar Rosso, e 'l Mediterraneo ne resero per

(1) *Diod. Sicul.*

secoli il centro del commercio dell' Europa, e dell'Asia. Grandi Città, nobili scienze, belle arti, immense ricchezze, cielo ridente, suolo ferace, tutto cospirava a renderne felici gli abitanti. Ma la scoverta del Capo di Buona Speranze gli tolse il commercio, e la sciabla Maomettana ha fatto tal governo di quei felici luoghi, che un viaggiatore non so se debba più temere l' incontro d' un Coccodrillo, o d' un feroce Beduino.

NOTA V.ª

Codice di Dragone.

Gli Ateniesi contavano già per loro Legislatori Trittolemo, e Cecrope; e Teseo avea alzata l'àra della misericordia per i supplicanti di Argo, quando, cresciuta la popolazione, furono conosciute monche, ed inopportune quelle leggi alle quali essi ubbidivano sotto il nome di *Leggi Reali* (1). Tutta l'Attica era divisa in partiti, e le nuove conoscenze aveano apportato nuove industrie, bisogni, e vizj; tutto era arbitrario presso Giudici che decidevano della vita, e della fortuna di tutti. Il solo Dragone era generalmente rispettato per la morale, e prudenza, e fu creduto capace di distendere una legislazione che riformasse i costumi, e punisse i delitti. Egli n' intraprese l'incarico, e formò un Codice col quale pensò regolare il cittadino dalla nascita, stabilendo i modi di nutrirlo, ed allevarlo (2) sino all' ul-

(1) *Senoph. Econ. p.* 836. *Meurs. in Them. Attic.* 636.

(2) *Eschin. in Timar. p.* 261.

tima ora della sua vita, mettendo ordine anche ai suoi funerali; e ligando queste vedute particolari all' oggetto principale, egli sperò formare degli uomini virtuosi, ma non fece, che de' malcontenti. Le sue leggi svegliarono tanti susurri che fu obbligato a ritirarsi nell' isola d'Egina, ove morì poco dopo.

Egli pose nelle sue leggi l' impronta del suo carattere, che fu sempre d'una severa probità. Egli eguagliò l' ozioso all' assassino, ed impose pena di morte ad entrambi; e domandato perchè fosse corso a tanto rigore, rispose, che le più piccole trasgressioni gli sembravano degne di morte, e che non avea potuto trovar pene più gravi per i misfatti più atroci (1). Sembra, che la sua anima forte, e virtuosa con trasporto non era capace di alcuna indulgenza per vizj, che aveva in abominio, nè per debolezze, delle quali egli trionfava senza pena. Ma assai giusto per voler punito il misfatto, non fu abbastanza filosofo per riflettere che comandava ad uomini. Le sue leggi scritte col sangue (secondo l' oratore Demade) ebbero la sorte delle cose vio-

(1) *Plut. in Sol. p.* 27.

lenti. Esse furono da principio raddolcite, in seguito neglette, infine odiate. La virtù s' ispira, non si comanda, e le pene non la resero mai amabile agli occhi di chi le soffriva, e di chi le vedeva.

Si è raccolto tuttocciò che resta di queste leggi in un' opera intitolata *La vecchia giurisprudenza di Dragone*, ed appena esse arrivano ad undici (1).

1.ª Che non si potessero portar via i beni degli altri.

2.ª Che fosse reo di furto chiunque menasse le bestie da soma oltre del cammino che avrebbero dovuto eseguire, conformemente alla convenzione col locatore.

3.ª Che fosse posto a morte ogni individuo ozioso.

4.ª Che si punissero di morte tutte le persone convinte di un furto, e che fosse punito come se fosse un sacrilego ed omicida co-

(1) *Jurisprudentia vetus Dragonis, et Solonis Leges, Pradulfo Pratejo Augustobuloniate collectore interprete. Lugduni apud Guillelmum Rovilium* 1558 *in* 8. — *trovasi anche nel tesoro di Everardo Ottone.*

lui, che rubasse in un giardino delle erbe, o frutti di scorza molle.

5.ª Che fosse permesso uccidere un omicida, o di tradurlo al Giudice.

6.ª Che non fosse permesso accusare di omicidio coloro che fossero in esilio, quando anche ritornassero nel domicilio donde erano stati esiliati.

7.ª Che non si dovesse esiliare, o far morire colui, che senza intenzione di mal fare avesse ucciso un uomo, esercitandosi nei Giuochi pubblici sui gran cammini o nella guerra; o che avesse posto a morte nella propria casa un giovine favorito o dalla moglie, o dalla figlia, o dalla concubina che gli aveva procreati de' figli.

8. Che non fosse punibile chi per difendersi avesse ucciso il suo nimico nel tempo che l' insultava, o che lo attaccava con violenza.

9. Che se taluno fosse stato violentemente ucciso, i congiunti avessero dritto di arrestare i rei, o durante il giudizio di contumacia, o sino a che li conducessero al carcere; che gli fosse stato permesso di arrestarne sino al terzo (*se i rei eran molti*), essendosi vietato passar oltre.

10. Che gli omicidi dovessero privarsi del dritto dell' acqua, delle libazioni dai vasi sacri, e del tempio della giustizia.

11. Tuttocciò che avesse dato causa o occasione ad un omicidio fosse punito severamente o che fosse un uomo o un animale, o una cosa inanimata.

NOTA VI.ª

Codice di Solone .

Dopo 47. anni dalla morte di Dragone surse in fama Solone. Le dissenzioni degli Ateniesi, la guerra esterna, e la costui probità concorsero ad alzarlo alla somma degli affari. Fu creato Arconte, e fu incaricato di riordinare le leggi. Egli cominciò per abolire quelle di Dragone, eccetto le sole che riguardavano gli omicidj. Divise intanto la Cittadinanza in quattro classi, ed annotò nella prima quelli che raccoglievano dalle loro terre 500 midinni di aridi, e di liquidi, e gli obbligò a contribuire al pubblico Erario un talento. Nella seconda quelli che introitavano 300 misure, i quali pagavano mezzo talento; e questa classe formava l'ordine de' Cavalieri, perchè ciascuno individuo poteva tenere a suo uso un cavallo. Nella terza furono annoverati i proprietarj di 200 misure, e che versavano nella pubblica cassa 10 mine. Nella quarta quelli che nulla possedendo, pagavano nulla. Questi soli furono esclusi dalle Magistrature. (1) Creò l'Areopago, o come al-

(1) *Pollux lib.* 8 *C.* 10.

tri, ne accrebbe il potere e l' autorità. Ne scelse i membri fra gli Arconti. All' Areopago diè la cognizione degli omicidj premeditati; al Palladione il giudizio degli omicidj fortuiti, e casuali; ed al Delfinione il pronunziare dei misfatti, che gli autori sostenevano aver avuto santo dritto, e ragione di commettere. Giudicavano di tutte le accuse mille giudici nominati Demarchi. A ciascun mattino, arrivando costoro, tiravasi a sorte il nome del Tribunale ove ciascuno anderebbe a sedere, ignorando così anche i Demarchi di quali cause sarebbero Giudici. Ingegnosa maniera di togliere ogni tempo e speranza alla seduzione, e preoccupazione (1).

Dopo aver posto ordine alle cose giudiziarie ed amministrative, dicesi che pubblicasse la legge che infliggeva l'infamia a colui che negli ondeggiamenti popolari restasse indolente. Questa venne in pregio e lode presso tutti, perchè si credè giusto e nobile l' obbligare i buoni a prender parte alle cose pubbliche (2).

Punì l' ingiurie contro l' ombre de' morti,

---

(1) *Scoliastes Aristoph. ad nebulas.*

(2) *Plut. in Solon. Aul. Gel. lib.* 11 *c.* 12.

e le villanie pronunciate nei sacrifizj, nei luoghi di giustizia, nelle Curie, e ne' pubblici spettacoli. La pena era di cinque Drachme, tre all'offeso, e due all'Erario. Pose de' saggi regolamenti alle festività, ed ai lutti. Ne prescrisse le vesti, e gli ornati; ed impose al *mondo muliebre* la semplicità, e la temperanza.

Prese da Amasi la legge che i figli non fossero tenuti ad alimentare i genitori se questi avessero negletto farli apprendere un arte, o gli avessero generati con una cortegiana.

Diè la pubblica accusa contro gli oziosi, come rapporta Laerzio, ma assegnò alla terza recidiva quella infamia maggiore che Dragone stabilì alla primiera.

Confirmò il dritto all'Areopago d'invigilare sulla morale di tutti.

Confirmò il dritto dei mariti di uccidere l'adultero sorpreso; ma prescrisse che il rapitore fosse multato di 100 drachme, ed il lenone di venti. Plutarco trovò assurda questa varietà di pena, ma Solone non confondeva l'adulterio, con quello del semplice atto, il quale può violare il pudore, e restar integra la pudicizia d'una moglie.

Ed infatti l'adultera era esposta a tutti

gl' insulti, e villanie che piacesse ad altri arrecarle. Le era vietato l' adornarsi, il metter piede nei sacri tempj, perchè non contaminasse le matrone che vi avesse rinvenute; si permetteva a chiunque lacerarle le vesti, farle a pezzi gli ornamenti, ed arrecarle tutt' i possibili oltraggi, tranne che mutilarla o uccidere (1).

Dichiarò infame il marito che ritenesse la moglie sorpresa in adulterio; e Plutarco facendo onta a' suoi costumi, il fece autore di quella schifosissima legge per la quale, proibendo ai servi i sozzi amori, fu arguito che li permettesse agli uomini ingenui, macchiando tutta la Grecia di una rea, e turpe voluttà cui la sola corruzione potè dar esistenza.

Fissò i premj agli Atleti: le regole de' pubblici pranzi: proibì l' asportazione delle frutta, spezialmente de' fichi: regolò la caccia de' Lupi, la comunione de' pozzi, l'agricoltura, la piantagione degli alberi, i confini, l' armi, e fino i danni de' quadrupedi. Son queste le leggi che Plutarco raccolse nella vita di Solone; ma l' egregio Meursio, istancabile ricercatore delle

(1) *Eschin. orat. in Thimarcum.*

cose Greche ne raccolse altre dodici, che non sarà forse disaggradevole leggerle quì sotto aggiunte (1).

I° Solone dichiarò infame lo scialacquatore del patrimonio degli Avi.

II.° Infame il bordelliere.

III° Dispose l'educazione pubblica dei figli di coloro che erano morti in battaglia sino alla pubertà. Allora, donate loro delle armi, si rimandavano alla casa materna.

IV. Vietò, che la vedova sposasse il tutore de' suoi figli, o che il tutore fosse mai l'erede de' suoi pupilli.

V. Che il facitor degli anelli a suggello, dopo la vendita, ne spezzasse subito le forme.

VI. Comandò che si crepassero ambo gli occhi a colui, che avesse renduto cieco chi aveva un occhio solo.

VII. I ladri erano rei di morte.

VIII. E di morte volle punito l' Arconte che si permettesse l' ubbriachezza.

IX. Diede al genitore il dritto della morte sopra i figli; sebbene Pirh. *Lib.3. c.* 24, contrastà questa legge colle seguenti parole:

(1) *Themis Attica t. V. Thes. Græc. antiquit.*

Huic legi obstat Dionisius Halicarnasseus (1); *nam qui respubblicas Græcorum constituerunt ut ex legibus Solonis, Pittacique, ac Charondæ legibus accepi, quorum magna celebratur sapientia, pœnas in filios, si parentibus immorigeros se exhibeant, minime graves statuerunt: aedibus eos expellere, exheredare etiam: ac nihil ultra permittentes.*

X. Inibì ai vili, ed ai disertori della milizia accostarsi al Foro, coronarsi, o mettere il piè ne' pubblici tempj.

IX. Obbligò i Giudici al giuramento di sentire ambe le parti.

XII. Non ammise a Magistratura o consulta un giovinetto abbenchè sembrasse prudentissimo (2). L' età matura il senno; e ben n' abbisogna chi debbe pronunciar dell' onore e della vita altrui.

XIII. E finalmente stabilì, che si infliggessero al popolo i supplicj *tardi*; ai Magistrati *pronti* (3): *nam de illis existimabat quo-*

---

(1) *Lib.* 2 *Antiqu. Rom.*

(2) *Fungus lib. de senect. apud Stobeum ser.* 112.

(3) *Demostenes orat.* 2 *in Aristogitonem.*

vis tempore supplicium sumi posse: hos moram ultionis non permittere.

Massimo Tirio intanto (1) osserva, che nè Dragone, nè Solone promulgarono alcuna legge circa gli Dei, perchè non pensarono che potesse esistere un uomo di tanta empietà bruttato, che osasse rivolgere i suoi attentati verso il Cielo; così nulla disposero per i parricidi, credendo che natura non potesse produrre un tanto mostro.

Sono queste le leggi che ci avvanzano del Gran Codice di Solone; ma il giovine che amerà vederle riordinate e miste a tutte le altre che di Grecia ci restano, non avrà che a scorrere l'opera dell' illustre Meursio intitolata *Themis Attica*, pubblicata nel Tomo quinto della Collezione di Gronovio. Plutarco ne ha fatta l' analisi nella vita di Solone.

---

(1) *Disertat.* 39. *Demosthenes ibidem.*

NOTA VII.ª

Codice di Licurgo.

Licurgo discendente di Ercole, e nativo di Sparta, o che le discordie della patria, o che il costume di quella età lo movessero, diessi a visitare le coste dell' Asia. Fu allora che gli vennero in mano le poesie di Omero. Le lodi degli Eroi, le massime di morale, ed i consigli di politica, che vi lesse, empirono il suo cuore; quindi voglioso semprepiù di apprendere i costumi, e le leggi de' Popoli, continuò i suoi viaggi. Intanto Sparta, lacerata da interne turbolenze, vivea avvolta da lungo tempo in tntti i mali della discordia armata. Popolo, e Patrizj si agitavano, e malmenavansi a gara. Il solo Licurgo faceva sperare la calma. Tutti l'invocarono, ed egli ritornò: aveva per se il rispetto, che si accordava alla sua nascita, ed alle sue virtù: aveva il suo genio, i suoi lumi, e quel coraggio, che sforza la volontà, e quello spirito di conciliazione, che l' attira. Egli in fine pose la sua intrapresa sotto l' ombra della religione, facendo, che la

Pizia esclamasse dal tripode: *Tu formerai la più eccellente delle legislazioni politiche*. Con questi ajuti Licurgo volle alzare i suoi all' eroismo; spogliarli delle passioni comuni, infiammarli di nobili sentimenti, e renderli superiori a tutti gli altri. Cominciò per formare i corpi: proibì le nozze pria degli anni di robustezza, ed ordinò che si gettassero nel baratro i fanciulli mal organizati. L' uomo di Licurgo, formato per la guerra, per la gloria, per la virtù straordinaria, non doveva cadere, che in pochi delitti, e la parte penale del Codice di Licurgo fu ben corta. Egli tolse a tutti la proprietà delle cose, e ne formò un patrimonio comune. Le vesti, il cibo, l'armi, tutto somministravasi dal pubblico erario: sparve così il bisogno, il furto e la rapina: lo scrocco, la frode non ardirono penetrare fra loro. Proscritto l' oro, e l' argento, metalli di corruzione, andò via l' avarizia madre fecondissima di usure, di falsità, e di mille atrocissime nequizie. Spogliò le donne del loro pudore, obbligandole a camminare colle vesti aperte ai fianchi, a comparire nude sul teatro, e tolse così la metà dell' incanto della loro corruttrice bellezza; ed obbligando i vecchi, e gl' infecondi a

procurare alle mogli de' congressi con i più validi giovani, ne distrusse l' altra metà. Qual forza restava alla beltà, se le fu tolto l'impero sull' immaginazione, e sui desiderj de' giovani? e quali pene doveva assegnare ai delitti, de' quali aveva inaridite le sorgenti? come prevedere ratti, adulterj, stupri, violenze, se l' amore era spogliato dalle sue fiamme, e se la gelosia o non esisteva, o mancava di furore?

In una vita comunale i Cittadini erano fratelli, gl' interessi eguali, i voti l'istessi, i sentimenti i medesimi, quindi mai discordia, mai odio, mai vendetta. Gli Spartani non conoscevano, che la gara del valore, e della virtù. Questo spirito pubblico, che esecrava i vili, detestava ugualmente gli spergiuri, i traditori, gli assassini, tutti quelli che macchiavansi d' infami azioni. Le madri, punivano ne' figli la vergogna della viltà. Come sorgere fra loro misfatto, se la censura degli Efori era titolo di onore più che esercizio di autorità in mezzo ad un popolo che non aveva sentimenti, che per le virtù più sublimi? Ma la corruzione de' costumi è la insensibile opra del tempo. Gli uomini si stancano de' loro usi,

e pria che se ne avveggano ne contraggono altri, ma Licurgo per allontanarne l'avvenimento, proibì agli stranieri l'ingresso nella Laconia, eccettocchè in alcuni giorni (1), ed agli Spartani l'uscirne, tranne che per cause importanti (2). Interdisse il commercio, e la navigazione (3) e credè arrestar così la corruzione in su i confini.

Or questo codice, che un uomo straordinario designò, e che il concorso di molti fortunati accidenti fece abbracciare, questo codice a' dì nostri sarebbe un fanciullesco delirio. Licurgo fece di dieci mila uomini una famiglia. Si potrebbe far l'istesso di milioni d'individui, che ora compongono un Regno? abbisognerebbe rovesciare i nostri usi, e i nostri rapporti colle genti: sarebbe un mettere il fuoco alle nostre case per la speranza di riedificarle più belle. Le leggi di Licurgo sono come le meteori boreali, belle, incantanti, perchè lontane.

---

(1) *Aristoph. in av. v.* 1014.

(2) *Plat. in Protog.*

(3) *Plut. instit. Lacon.*

NOTA VIII.ª

Storia de' Codici Militari.

Il tempo distrugge l'antiche memorie, e le tradizioni delle lontane nazioni restano ravvolte tra le favole de' tempi eroici. Noi quindi non ne conosciamo le leggi e le arti della pace, e della guerra, ad onta che i primi nomi che passarono alle successive generazioni fossero quelli degli Armigeri, e de' Condottieri dell' armate Nembrot, Nino, Sesostri, Bacco, Cadmo, Cecrope, e Teseo.

Questi Capi intanto de' Popoli ebbero sicuramente a prendere de' provvedimenti per mettere ordine, e tenere ubbidienti le turbe che li seguivano, e queste erano già schiere all' assedio di Tebe, e di Troja, distinte per patria, per duci, per armi. Già la legge di subordinazione rendeva il Generale Sovrano, ed Agamennone Re de' Re duramente l'esercitava fin sopra Achille: il traditore era punito di morte come Palamede, ed i vinti addivenivano prigionieri, e schiavi de' vincitori. Se intanto Erodoto e Diodoro di Sicilia nulla rapportano di quei tempi sul come si le-

vassero, dividessero, e regolassero gli eserciti, tutti però accertano, che il Generale ne aveva lo scettro, e ne premiava il valore, o ne puniva gli eccessi. Agamennone pronunciò la condanna di Palamede, e delegò il giudizio della gran lite sull' armi di Achille ad un Consiglio di Guerra.

A se Tantalides onus invidiamque removit,
Argolicosque duces mediis consistere castris,
Jussit, et arbitrium litis transfusit in omnes (1).

All' età di Ciro i Persi avean già data tanta cura alla milizia, che n' avevano una pubblica educazione. I giovinetti divisi per età, e per gradi esercitati, formavano quella cavalleria che, dilatando di volta in volta i limiti dell' impero, ne sostenne per lungo tempo lo splendore, ma che poi le delizie, ed il lusso di Susa degradò al segno, che impaurita a Maratona da uno squadrone di Ateniesi, si rifuggì alle navi.

Questa milizia ebbe sicuramente una di-

(1) *Ovid. Metaph. Lib.* XII. *v.* 626.

sciplina, ed il Re che n' era sempre il Generale, ed il rigido custode a suo talento variava le pene. Artaserse condannò un transfuga a girare il campo con una bagascia sul capo. Questo stesso puniva i militari con far loro strappare le vesti, e flagellare, o con farli strappare i capelli. Serse obbligò i Babilonesi a vivere ignominiosamente fra le meretrici ed i suoni (1). Ciro li punì di morte.

Mosè che conduceva gli Ebrei a traverso il deserto, come un armata guidasi in atto di battaglia, sparse nella sua legislazione civile moltissime leggi militari sulla formazione e nettezza del campo ove erano attendati, sulla divisione delle schiere, e sull'ordine, non che sulla pronta ubbidienza. Egli prescrisse il dovere di offrir la pace pria d'ogni attacco; stabilì le leggi sul bottino, sulla schiavitù, sulla sepoltura de' morti, sulla devastazione de' campi, sul danneggiare i nemici, sull'educazione militare, e su i premj de' valorosi.

Negli Stati de' Greci le pene militari formavano parte della legislazione. Licurgo diè al Re Spartano il comando, e la potestà necessaria

---

(1) *Alex. ab Alexand. genial. die 2 v. 15.*

sulla truppa (1). Caronda prescrisse, che i Turj disertori fossero vestiti da donne, e che sedessero per tre giorni in piazza come oggetto d' ignominia, e di disprezzo (2).

Solone si occupò della milizia, ed Atene ebbe anche leggi sull' armate navali.

I Germani che viveano di costumi (ma i costumi erano leggi) appiccavano agli alberi i traditori, ed i rifuggiti al nemico, e sommergevano i vili nel loto della vasta palude. É dubbio però chi fosse stato il Giudice di queste pene. Secondo Tacito, i Germani insofferenti del comando d' un uguale, piegavano la loro fierezza innanzi ad un Sacerdote, che interpetre di Dio, gliene comunicava i voleri. Cesare però narra, che al primo apparecchio della guerra sceglievano i Generali che comandassero nelle battaglie, e che avessero sopra i soldati il dritto della vita, e della morte (3).

Lipsio però (4) che tanto ricercò sull' antichità della sua patria, portò parere che il pri-

---

(1) *Senof. Laced. Respub.*

(2) *Diod. Bibliot. Hist. Lib. XII. num.* 16.

(3) *Cesar. Comment. lib.* 6. *c.* 41.

(4) *In Coment. ad lib. de moribus Ger.*

mo parlasse de' Magistrati della pace, e 'l secondo di quelli della guerra.

Roma ispirata dal suo genio creò la legione (1), e riformò le sue armi, e la sua disciplina fin sull' esempio de' vinti nimici (2). Sotto i Re, rispettò in essi i suoi Generali. Questi Capi del Governo in Città erano i Giudici nel Campo. Mezio Fufezio forsi fu il primo esempio della loro autorità, quantunque socio, e non suddito di Roma. Questa autorità però cadeva all' entrare in Città. Tullo Ostilio non pronunciò di Orazio, e creò i Decemviri perchè il delitto avvenne al di quà del pomerio.

I Consoli succedettero ai Re, e ad uno Stato già stabilito, quindi ogni soldato continuò ad essere cittadino, e l' armata ad essere occupata in vicine guerre. Avvenne talvolta, che levato l' esercito in un giorno, all' indimani partì da Roma, al mezzogiorno battè i nemici, ed alla sera ritornò ne' suoi lari. Tranne dunque le leggi per l' esercizio della gioventù, e quelle per la militar disciplina, dovè fin mancare l' occasione di farne. Ma quando il Senato sul bel pretesto dell' assedio di Vejo, statuì uno sti-

(1) *Veget. de re milit.*

(2) *Montesq. grandeur, et decad. des Rom. cap. 2*

pendio al soldato, e creò la prima armata permanente; quando, conquistata l' Italia, le legioni marciarono oltre l' Alpi, ed oltre il mare, allora cominciò ad avvenire che i soldati commettessero delitti militari e comuni, ed allora fu stabilita sopra certe norme una giurisdizione su i soldati.

Il Magistrato Supremo, tostocchè il Senato avea decisa la guerra, deponeva la toga, e prendeva il paludamento. Uno stendardo rosso, o cilestre innalzato sul Campidoglio annunziava ai cittadini il bisogno de' soldati. La gioventù correva allora a gara a dare il suo nome. Il Console creava i Centurioni, i Tribuni, il Maestro de' Cavalieri, e formate le legioni marciava al nemico. Da questo momento cominciava l' autorità del Generale ch' era assoluta. Da essa non si accordava appello, nè provocazione al popolo (1). Invano il giovine Manlio rifuggissi a Ro-

(1) *Militiæ ab eo, qui imperabit provocatio ne esto, quodque is, qui bellum gerit, imperassit jus ratumque esto. Cic. 3. de legib.*

Aliud ad parendum terrorem exercitui, aliud populo esse propositum, siquidem ab Imperatoris imperio nulla erat provocatio. — Rosinus antiq. Romanorum lib. x. cap. 35.

ma reclamando dal severo paterno giudizio. Il suo delitto era militare.

Di più, niun Magistrato potea punir di morte, o di frusta un Romano. Le leggi Porcia, e Valeria violate da Cicerone gli procurano le accuse di Clodio, il volontario esilio, e la confisca de' di lui beni. Queste leggi intanto zittivano nel campo (1).

Oltre queste due leggi generali vi erano alcune specie di pene ignominiose, che stabilite dal costume de' maggiori, davano la scelta al giudice. Non mancarono però de' capitani, che l' esasperarono a lor talento sull' urgenza d' un esempio, o d' un fallo estraordinario.

Regolarmente i sediziosi legati ad un palo, eran privati di vita dai Littori, i disertori eran flagellati. Si toglievan l' aste, o i cavalli agl' infingardi: si cacciavano i vili a dormire fuori il vallo, o si obbligavano a prender cibo all' inpiedi, a cavar fosse, a pascersi di pane

(1) *Non enim ut in urbe lex Porcia Cives Romanos a magistratuum virgis, et securibus sic etiam in castris vindicavit. Aliam enim disciplinam militarem esse voluerunt, aliam urbanam. Idem-Ibidem.*

di orzo, o a comparir discinti, o ad avere in pubblico punta la vena (1). Era però in potestà de' capi il variar queste pene. Avidio Cassio, a frenare le diserzioni di molti, ad altri tagliò la mano, ad altri spezzò le tibie, o i garretti, dicendo esser maggiore esempio viver così marcati dal delitto, che ucciderli ad un tratto (2). Pubblio Scipione crocifisse i trasfugi: l'Africano li gittò alle bestie voraci; e Paolo Emilio agli Elefanti (3).

Una tal giurisdizione non era già limitata, e ristretta ai soli delitti militari, ma comprendeva benanche tutti gli attentati commessi fuori il vallo, ed in danno de' pacifici cittadini. Il Console Genuzio condannò a morte un' intiera

(1) *Alex. genial. dier. lib.* 2 *c.* 13.
Lipsius de antiqu. milit. Roman.
Rosin. de antiqu. Rom. lib. x. c. 25.
Sigonius de antiquo jure.

(2) *Idem multis desertoribus manus excidit, aliis crura incidit, et poplites, dicens majus exemplum viventis miserabiliter criminosi, quam occisi semel. Volcatius in vita Avidii Cassii.*

(3) *Liv.* 3. *dec. lib. X.*
Valerius Maximus lib. 2. *c.* 2.
Lucius Florus lib. LI.

legione rea di aver usate le più orribili sanguinose violenze ai Regini (1). Sertorio fece tagliare a pezzi sino all' ultimo d' una Coorte per l' oscenità de' costumi, e per le rapine consumate (2). Tiberio punì colla morte un pretoriano ladro di un pavone. E Pescennio Nigro pronunciò la pena di non aver più foco, e di non mangiare comestibili cotti contro alcuni manipolari che avean rubato un gallodindia (3). Polibio in fine, che dell' antica milizia meglio di Vegezio e Frontino scrisse, racconta ch' era punito militarmente non solo chi commettesse furto nel campo, ma anche colui che facesse falsa testimonianza, che nel fior degli anni permettesse che si abusasse del suo corpo, o che per tre volte ricadesse nell' istessa colpa (4). Innumerevoli sono ancora i fatti sparsi nella

(1) *Plutar. vita Sertorii.*

(2) *Svetonius in vita Tiberii cap.* 60.

(3) *Elio Spartiano.*

(4) *Fuste autem percutitur, et is qui forte aliquid abstulit e castris, et qui falsum testimonium dixit, et qui in flore ætatis corpore suo deprehenditur abusus: itemque qui ter ob eamdem culpam mulctatus fuerit. Hæc tria ut crimina puniunt. Polybius juxta interp. Iusti Lipsii dial. demilit. antiq.*

Storia Romana de' misfatti comuni commessi da' soldati, e vendicati dal Tribunale di milizia.

Chi intanto costituiva questo Tribunale? Ne' primi tempi i Re, in appresso i Consoli con quell'assoluta autorità che la ragione della guerra richiedeva, e che per buoni esempi, più che per concesso dritto se gli permetteva. Si cominciò poi ad accordare ai Tribuni d'imporre multe, di prender pegni da' soldati, o farli percuotere coi pieghevoli bastoni di vite. Egual dritto si arrogarono i Prefetti sui socj (1).

Se però l'accusato era dell'ordine della cavalleria, il Tribuno dovea convocare un Consiglio di Centurioni, e Primipili e conoscer di lui (2). Ecco forse l'origine de' Consigli di Guerra.

---

(1) *Tribunus jus habet, potensque est mulctandi, pignoris capiendi, et verberandi. Idem in socios Prefecti.* Polybius ibid.

(2) *Si nihil tale factum redit in circitorem culpa, statimque advocato consilio a Tribuno caussa cognoscitur, et si damnatus fuerit, fustuarium subit.* Polyb.

Il Supremo Duce però avea dritto di conoscere da se stesso i gravi attentati, anche inaudito il reo. Torquato condannò a morte il figlio senza ascoltarlo (1). Papirio Cursore condannò il Pretore di Preneste, ed Attilio Regolo il Tribuno Nannio. Metello con miglior rito diè luogo a Turpilio a difendersi, e poi pur di morte il percosse (2); e questo dritto di morte solo al Supremo Duce appartenevasi (3).

Augusto riformò questa facoltà quando prese il comando decennale delle sue provincie. Egli prepose alle lontane proconsoli, ed alle suburbiche i propretori, o i suoi legati. A costoro diè l' onor della clamide, gli cinse di spada, e conferì loro il dritto di pronunciar

(1) *Lex dedit Ducibus facultatem interficiendi eos qui non obbediunt, aut signa deserunt idque causa indicta.* Dionysius lib. 2.

(2) *Jussus a Metello caussam dicere postquam se se parum expurgat condemnatus, verberatus, atque capite pœnas solvit. Sallustius in Iugurt.*

(3) *Et præsenti duorum militum supplicio paullulum repressi sunt. Iussitat in medio castrorum præfectus bono magis exemplo, quam concesso jure Tacit. lib. 1 fram. et Lipsius in Comment. Soli enim jus plectendi militis, qui exercitus rector.*

la morte di un soldato (1). A poco a poco questa facoltà fu concessa ai Proconsoli, ed a tutti i Governatori delle Provincie che tenevano il comando delle legioni ivi stanzionate (2). E quì giova osservare che già era stabilito il perfetto privilegio del foro militare per materia, e per persona, poichè i soldati si rimettevano al giudizio dei loro Comandanti per ogni delitto, ed in tempo di pace. Apparisce dalla legge 22. *ff. de accusationibus*, e dalla legge 4. *de re militari*, entrambe ai digesti; e senza replica si rileva dall' ultima satira di Giovenale:

Legibus antiquis castrorum, et more Camilli
Servato, miles ne vallum litiget extra,
Et procul e signis; justissima Centurionum

(1) *A se porro designatis præter nomen propratorum hoc etiam tribuit: Ut militarem habitum gestarent, gladiumque et jus capite plectendi militis haberent.* . *Dion. Cassii lib. LIII.*

(2) *De militibus ita servatur, ut ad eum demittantur si quid deliquerint, sub quo militabunt. Is autem qui exercitum accipit etiam jus animadvertendi in milites caligatos habet. Venulejus Saturninus lib.* 1 *de offic. procons. L.* 9 *ff. de custodia reorum.*

Cognitio est igitur de milite: nec mihi deerit
Ultio (1).

Quì un soldato millantasi poter difformare con percosse il volto d' un cittadino, e si pregia che non altri che il Centurione può giudicarlo. Anzi riporta tal competenza ai tempi di Camillo, cioè all' assedio di Vejo, quando la prima volta, resa la milizia permanente, i soldati formarono un ordine distinto nella cittadinanza. Il loro stato esigeva leggi di disciplina; il riguardo gli accordò ancora privilegj.

Ma per quanto questi fossero accresciuti allorchè i soldati addivennero satelliti di Silla, e Cesare, ed indi arrogandosi il dritto di nominare l' Imperadore, presentarono il loro Generale sopra centomila scudi all' approvazione del Senato, collocandolo spesso su quel Trono, che era ancor grondante del sangue che essi stessi aveano versato, mai però uguagliarono quelli de' Pretoriani del Sacro Palazzo. Questi abbenchè suddivisi in varie attribuzioni, pure possono al nostro uopo distinguersi in *Palatini*, e *Comitatensi*, e questi parte *cavalieri*, e parte *fanti*. Presiedevano ad essi, come

(1) *Satyr.* 16. *v.* 16, *et seq.*

una volta il Prefetto del Pretorio, e poi i maestri de' soldati chiamati anche Comiti (1). Ciascun di essi, o che militasse nel Sacro Palazzo, o che già godesse di quella *vacazione* che una *missione emerita* accordava, era immune dagl' impieghi sordidi, e personali (2). Non ricevitore, esattore, *turmario*, *termonario* (3), non incaricato di strade (4), non soggetto a servizio di mare (5) godeva della desiata quiete, e di un nobile ozio (6). Questa

---

(1) *L.* 9 10 11 *lib. VI Cod. Theod. tit. de re militari.*

L. ult. de Comit. rei milit. Cod. Theod.

L. 1 *de Præfectis prætorii. Cod. Theod.*

(2) *L.* 4 6 10 *de privil. eorum qui in S. Palatio militarent. Lib. VI. tit.* 56 *Cod. Theod.*

(3) Tutte specie di minute percezioni tenute così a vile che dicevansi *injuriæ* fin nella legge, come è da vedersi presso *Du-Cange nelle rispettive voci. Leg.* 3 *et* 6 *dicti tit.*

(4) *Immunis a procuratione cursus clabularis. Leg.* 23 *in cursu publ. Cod. Teod.*

(5) *A nominatione ad navicularium munus. Leg.* 14 *de naviculariis ibid.*

(6) *Leg.* 4 *de his qui in S. P. milit. ob spectatum laborem otio donati.*

immunità era comune ai figli (1). Era ugualmente esente dalla contribuzione de' cavalli (2), dalle cariche gravose della curia, e del municipio (3). Era ascritto fra senatori (4); nella distribuzione de' governi delle provincie, o delle dignità Palatine era esso preferito (5), e de' doni de' Principi, e della sua parsimonia formavasi il peculio castrense (6). Si rilasciava ad esso la successione de' soldati intestati, e senza eredi (7). Il privilegio del foro militare comprendeva la moglie, i figli, i servi (8), e ad essi in fine era permesso usar del cocchio per la città al par de' primi dignitarj (9).

In mezzo a tanti onori l' albagia de' maestri di cavalleria corse fino a volere spesso de·

(1) *Leg.* 1 *et* 3 *Cod. Theod. dicti tit.*

(2) *Leg.* 2 *ibid.*

(3) *Leg.* 1 *et* 3 *ibid.*

(4) *Leg.* 7 *ibid.*

(5) *Leg.* 13 *ibid.*

(6) *Leg. ult. ibid.*

(7) *Leg. unic. de bonis milit. Cod. Theod.*

(8) *Leg.* 3 *de re milit. ibid.*

(9) A questi univansi tutte l' esenzioni, e privilegj della milizia fuori del sacro Palazzo.

cidere anche i piati civili de' militari, tenendo per certo, che la sola qualità personale decideva della competenza su tutte le controversie ove fosse un militare, ma gl' Imperadori ne frenarono l' abuso, e la loro giurisdizione restò rispettata, ed intatta su tutt' i delitti (1). Quando Odoacre sedè Re sul Trono de' Cesari, divise le Terre a suoi, e spense l' impero di Occidente, allora surse un novello ordine di cose. Le nostre Provincie coverte, e desertate da un gentame Vandalo-Goto, passarono non molto dopo in potestà de'Longobardi. Costoro indipendenti, e sol compagni di guerra a colui che, eleggendo lor Generale, nominavano Re, si divisero le Città, e fatta di quasi ognuna di esse una Signoria, che rilevava dai Duchi, o dal Re, divietarono l' onor della milizia ai vinti avviliti (2). Essi armati con pochi militi, o uomini liberi, formavano una di quelle moltissime tangenti che costituivano al

(1) *Costantium non permisisse magistro equitum civile negotium contingi. . Ammian. Marcell. Lib xxi cap.* 16 Corrisponde la legge. 2 *Cod. de offic. milit. in judic.*

(2) *Sismondi Hist. des repub. du moyen age chap.* 1.

bisogno l' armata del Re (1). Quei barbari pensaron togliere fino il modo, o l' occasion di riprodursi quel valore che essi avean prima corrotto, e poi domato.

La loro milizia intanto era così da beneficj, ed onoranze accerchiata e luminosa, che bene spesso concedevasi impunità ai suoi impudenti misfatti, o eran giudicabili per un giudizio di Dio (2).

A questi tempi Napoli, Gaeta, ed Amalfi avevano una milizia a se. Un Duce, un Ippato, Magistrato politico in pace, e Duce Supremo in guerra governava il popolo, e la milizia. Ma quale era questa? Quella de' vecchi tempi: la cittadinanza intiera adatta a portar l' armi.

Ma a poco a poco le campagne, che le spade de' conquistatori, la moria, e la fame aveano spopolate, si ricoprirono di villaggi, e gli stranieri, fra' i quali le terre erano state originariamente divise, addivennero italiani, s' in-

(1) *Sicut cæteri liberi homines cum comite suo in exercitum pergant.* Editto di Ludovico Pio dell' anno 815 presso Baluzio.

(2) Muratori, dissert. 8 11.

titolarono Gentiluomini, e Signori di quel territorio, e crearono anch' essi Vassi, Vassalli, e Castellani. Costoro ad assicurare lo stato alzarono torri, cinsero di mura le città. Per difendersi dagl' invidi ambiziosi vicini, o dall' armi Regie ciascuno si formò una milizia. Si arrollarono anche avventurieri che dal soldo furon chiamati *soldati* (1), e così cominciò per Italia tutta a serpeggiare un certo genio di armi, che diè occasione a quei tanti avvenimenti che ne cangiarono i rapporti, ed i governi (2).

Ma già in questi tempi gli Angli prima, indi i Franchi avean preso a creare una milizia nobile, le cui avventure tanto dilettevolmente han rómoreggiato in prosa, ed in rima. I militi del Sacro Palazzo avean ricevuto dalle mani de' Cesari il cingolo militare, e da quel punto eransi tenuti in dignità: si volle rinnovellarne il costume. Un Principe, un Vescovo, un Abate con un religioso solenne apparato, ed invocato Iddio, cingeva d' una

(1) Muratori dissert. 26.

(2) Sismondi Hist. *des repub. du moyen age chap.* 2.

benedetta spada il valoroso giovine, che addiveniva Cavaliere. — Una tale usanza tanto venne in pregio, che non solo Europa ne fu piena, ma si fe un cerimoniale espresso pel Delfino (1); ed i Re, e gl' Imperatori corsero a Roma per esser creati Cavalieri dal Papa (2).

(1) Du-Cange rapporta questo cerimoniale voce *Militare*.

(2) La creazione de' Cavalieri ordinariamente eseguivasi nel seguente modo. Il giovine sorgeva col sole, e si mandava nel bagno; vestiva nuove vesti di bisso, e di oro tessute. Un corteggio lo guidava al tempio; ed ivi adempito ai Sagramenti della Penitenza, e dell' Eucaristia restava tutta la notte ad implorare da Dio propizia assistenza al grande atto. All' indimani fra i solenni della Religione, ed in mezzo all' accorso popolo il Re, o il Duca prendeva dall' ara una spada giá benedetta, e ne cingeva i lombi del candidato creato Cavaliere; ed obbligato così per giuramento ad opre di onore acquistava il privilegio che niuno li sedesse a fianco se non Cavaliere anch' esso; che egli potesse sedere a mensa con i Baroni ed usare d' un suggello proprio. Solo il suo figlio potea meritare di esser creato Cavaliere, ed al Cavaliere solo dovea darsi il comando dell' armata. Questi assumevano subito l' onorato titolo di *Miles*, e

Concorsero a magnificare, ed a sublimare i privilegj di questa milizia di nobili la fondazione che fece Amalfi dell' ordine de' Cavalieri Ospedalieri, e quella dell' ordine de' Templarj, e de' Teutonici; infine le Crociate, che dando origine a questi varj ordini equestri, eccitarono tutt' i giovani, cui scaldasse il cuore bella fiamma di gloria. Gli avventurieri volontarj che seguirono le spedizioni Inglesi, Francesi, Alemanne, e che fecero in Soria effettivamente opere degne d' eterna ricordanza, furono così innumerevoli, che ben potrebbe dirsi che in quella età non v' era altro mestiere che quello dell' armi. I Nobili Signori, o Templari, o Ospedalieri, o Teutonici, riempirono Gerusalemme, ed Europa. I Nobili ancora creati Cavalieri, o Avventurieri eccitavano gl' ignobili a cucire una croce sul petto, e ad intraprender fatti che li potessero alzare a militi. Se l' armi ebbero un' epoca in cui sole comandarono i

---

Pietro II. ne formò una pompa sollennissima nella *sua incoronazione*. Eduardo Brisseo, cerimoniale Romano *lib.* 1 *sect* 5. 7.

Du-Cange, *voce* Militare

Cronaca di questo Regno dell' anno 1322.

popoli, ed occuparono gli spiriti di tutti, questa sicuramente fu dessa. Tutta Europa era guerriera: i soli vili restavano alle arti. Ma questa è pure l'epoca in cui non si saprebbe dettagliare la giurisdizione militare. Per certo però niuno portava le mani sopra la milizia de' Cavalieri creati, o degli ordini equestri. Essi erano intangibili, e non piegavano, che innanzi ai loro Gran Maestri (1).

Europa bruciava del fuoco religioso che spingeva tutti a Terra Santa, quando a noi

(1) I Templari cominciarono da nove crociati che verso l'anno 1118 giurarono in mano del Patriarca di Gerusalemme di purgar dagli assassini il cammino de' pellegrini, e presero tal nome dalla casa che ebbero da Balduino II. nel tempio di Salomone. L'ordine Teutonico fu istituito da quei valorosi Alemanni, che seguirono volontarj Federico, verso l'anno 1191, e che si obbligarono servire a cavallo alla difesa di Terra Santa, e all'ospizio de' Pellegrini. Ma innanzi a questi due ordini militari Amalfi avea già creato quello di S.Giovanni di Gerusalemme che colla spada accoglieva, assisteva, e difendeva i poveri devoti pellegrini, onde prese anche il nome d' Ospidaliere. La dignità di questi ordini è arrivata sino a' dì nostri.

vennero conquistatori i Normanni. Partì da noi quel Boemondo che regnò nella vinta Antiochia, e quel Tancredi, che ha eternato la tromba di Tasso. La loro dinastia fu presto spenta in Costanza che portò la corona alla casa di Svevia.

Da questi principj nacque la Costituzione di Ruggiero, che uguagliando i militari ai Conti e Baroni, prescrisse, che una Corte di Pari decidesse d' ogni loro azione civile, o penale (1), ed a serbarne il decoro proibì che potesse ascendere all' onor de' militari colui, che o non fosse di stirpe militare, o non ne avesse ricevuta licenza dal Re (2). Federico portò oltre la dignità di costoro, e vietò, che i villici, gli angarj, o altro basso uomo potesse accusare un milite, ma che fussero ammessi a quest' atto, o i militi eguali, o i burgensi di buona ed onesta reputazione ed in numero stabilito (3), e volle che fosse troncata la mano a quell' ignobile che avesse percosso un militare (4).

---

(1) *Constit. ut universis.*

(2) *Constit. Constit. præsenti Reg.*

(3) *Constit. Fred. prosequentes benivol.*

(4) *Constit. Fred. Ut dignitatem gradus.*

Oltre queste benevoli dispozioni, eravi una competenza, ed un foro militare, che Federico in una Costituzione dichiara inalterabile (1), e chiama il procedimento *Rito esercitale*.

La razza Angioina che successe, rendè brillante viemaggiormente la professione delle armi (2). *Fu veramente sotto costoro, e per gli ordini di Cavalleria la milizia tenuta in sommo pregio, onde la nobiltà di Napoli seguendo questi generosi costumi stese l'ali della sua fama per ogni parte della terra abitata* (3).

Ma, o fosse il sistema feudale, che obbligava i Baroni ad accompagnare alla guerra il Re co' loro soldati, o che i Drappelli de' Capitani di ventura somministrassero al

(1) *Constit. Fred. Hostici exceptione.*

(2) La Corte di Carlo II. fu quella della vera gloria bellica. De' dieci Principi Reali che procreò, il primo meritò il Regno d'Ungheria, il secondo un impero in Terra Santa, il terzo la Contea di Durazzo: mai padre vide più generosi figli. In quei tempi i Tornei e le spedizioni militari così si alternavano fra loro, che quella gioventù era sempre fra l'armi.

(3) Giannone Storia civile *t.* 3 *lib.* 20 *cap.* 4.

bisogno un' armata , noi non avemmo un Regio esercito permanente. I due Caldora , Sforza , Braccio , o le truppe Sanseverinesche ed Ursine fecero le nostre interne ed esterne guerre. Quindi è da credere , che queste truppe per costumanza avita fossero da' loro capi premiate, o punite.

Il Duca di Medina fu il primo che stabilisse il Consiglio di Guerra per gli delitti de' militari, ed un togato per le loro civili vertenze. Le Prammatiche stabilirono fissamente , oltre la franchigia de' dazj, il privilegio del Foro , e ne estesero la competenza alle mogli , ai figli , ed ai familiari , rinnovando il costume Romano (1).

Nel 1789 finalmente fu scritto per noi il primo Codice militare riguardante truppa di terra , e di mare in guerra , ed in pace. Vi furon confirmati i Consigli di guerra , ma per li delitti militari. Fu creata l' udienza di Guerra, composta da' Togati , e preseduta da un Tenente-Generale per li delitti comuni. Questa

(1) Può esaminarsi il lib. 7.° del Codice di De Sariis , ove l' autore ha raccolte tutte le leggi patrie della ragion militare.

pronunziava pure su i piati civili. È osservabile, che per questo Codice il privilegio militare non cedeva mai, ed un soldato tirava il complice pagano. La competenza di questo Tribunale si estendeva sopra tutti coloro, che per nascita, per arti, o per servizio avessero un punto di contatto con la milizia. I servi salariati vi furono espressamente distinti.

Nell' occupazione degli stranieri avemmo il loro Codice militare, ma riordinato il nostro regno ricevemmo uno *Statuto Militare* il quale, dando Stato alla milizia, le accordò una giurisdizione, e fissando le forme di procedura, e la gradazione delle pene a quasi presso a quelle de' pagani, stabilì i confini de' reati de' militari e de' pagani. Infine questo è il Codice che noi abbiamo, e che tutte abbraccia le leggi di pena, e di disciplina, i misfatti, ed i delitti, l' accusa, ed i giudizj de' soldati.

CAP. II.°

Cenni sui Codici Romani e Napolitani.

I popoli che Ruggiero Normanno unì sotto la sua dominazione, e che formano tuttavia il Regno napoletano, vissero colle proprie leggi quando furono Marsi, Frentani, Campani, Sanniti, Lucani, Bruzj, Salentini; ma pria vinti, poi socj, infine cittadini di Roma ne divisero la gloria, e le leggi. Quelle delle XII. Tavole, e tutte le altre, che raccolte posteriormente formarono il corpo del dritto Romano, passarono a noi dopo la guerra sociale. Le armate del Settentrione atterrarono il Trono Imperiale, e vennero fra noi. Esse apportarono una nuova legislazione: sebbene avessero accordato l' uso delle antiche leggi, pure appoco appoco il Codice de' conquistatori addivenne quello de' popoli soggiogati.

Federico II. di Svevia sentì il bisogno d'un Codice novello, e fece scriverlo dal Capuano Pietro delle Vigne. In esso furono raccolte poche Costituzioni di Ruggiero, e de' due Gu-

glielmi; ma gli Angioini vi aggiunsero i loro Capitoli, e Riti; gli Aragonesi le loro prammatiche, le quali si moltiplicarono eccessivamente nel sussequente lungo Vice-regnato. Questo informe ammasso, opera di secoli, e delle variate costumanze, e sistemi di governi prestava alla contesa forense amplissimo campo, offrendo sempre qualche appoggio alle più strane controversie, ed alle più ardite opinioni; quindi la giurisprudenza ondeggiante, i giudicati incerti. Carlo III. nome a noi caro, che vivrà colle sue grandi opere alla memoria de' nostri più tardi nipoti, volle, che avessimo infine un Codice patrio. Egli scelse una commissione di giureconsulti perchè colla penna del chiarissimo professor di legge Gioseffo Pascale Cirillo se ne formasse il progetto, e ben tosto ne comparve la prima parte; ma non si passò oltre. Le vicende politiche di Europa intanto nel Maggio 1808 ci apportarono il Codice Civile de' Francesi, cui fu unito il Codice Criminale scritto fra noi; ma al 1813 questo ancora diè luogo al Codice penale di Francia.

Finalmente nel 1815 il Re creò delle commissioni di egregii togati. Costoro compirono il piano di un' intiera legislazione. Essi presen-

tarono i progetti dei Codici Civile, Penale, e del Commercio; non mancò anche uno Statuto militare. Riveduti dalla Gran Cancelleria, ed approvati dal Re, costituiscono ora la patria Napoletana legislazione. Ogni antico dritto è abolito.

Forse piacerà a' giovani allievi conoscer più da vicino i vecchi Codici, de' quali accennammo i nomi. I sommi scrittori sul dritto fanno spesso menzione di essi, e la conoscenza delle antiche leggi spiana la via all' intelligenza delle nuove. Incominciamo da quelle delle XII. Tavole.

I Romani viveano col ricordo di alcune leggi Regie, e coi provvedimenti che il Senato, ed i Consoli prendevano al momento, quando stanchi di tollerare il superbo dispotismo de' Patrizj, reclamarono ad un Codice. C. Terenzio Arsa Tribuno della plebe fu il primo che propose la legge di crearsi i quinquemviri per compilarlo, ma non fu eseguito che nell' anno trecentesimo essendo Consoli Spurio Tarpejo, ed A. Terminio. Partirono allora Spurio Postumio, Sesto Sulpicio, ed A. Manlio su tre galee magnificamente ornate a dimostranza della Grandezza di Roma. O che restarono in Taranto contenti dell' istruzioni, che si ebbero da' Collegj Pittagorici, o che pervennero effettivamente nella

Grecia, al loro ritorno furono creati i famosi Decemviri, e questi sulla loro raccolta formarono il piano delle XII. Tavole. Quest' opera fu applaudita. Il popolo fu allegro di leggervi temperate le usure (1), aboliti i privilegj (2), posto a misfatto il tradire un cliente (3), e dato ad esso il profferir sentenza ne' giudizj capitali (4). I capi di famiglia furono contenti di vedervi stabilita la loro patria potestà (5), e l' illimitato arbitrio sul loro patrimonio (6). I mariti si compiacquero trovarvi confirmata la loro autorità (7); i patrizj di vedervi riconosciuta l' eminenza della loro nobiltà (8). Tutti poi

(1) *Si qui uniciario fœnore amplius fœnerassit quadruplione luito.*

(2) *Privilegia ne irroganto.*

(3) *Patronus si clienti fraudem faxit sacer esto.*

(4) *De capite civis nisi per maximum Comitium ne ferunto.*

(5) *Endo liberis justis . . . vitæ, necis, venundandique potestas ei esto.*

(6) *Paterfamilias uti ligassit super pecunia, tuteleque suæ rei ita jus esto.*

(7) *Si vir mulieri repudium mittere volet, caussam dicito.*

(8) *Patribus cum plebe ... connubii jus nec esto.*

che erano appaurati dalla creduta possanza delle malie, della perfidia degl' incendiarj, de' venefici, de' falsi testimonj, ed avevano in orrore la malvagità degli omicidi, de' giudici corrotti, e de' traditori, tutti si compiacquero che la legge gli avesse assegnata la pena di morte. Questo Codice corrispondeva ai costumi, ai governi, ed alla morale di quei tempi. La patria potestà, l' autorità maritale, la libera disposizione de' beni, eran le basi di tutte le legislazioni Egizie, Greche, ed Etrusche.

Sembra però, che questo Codice fosse crudele e sproporzionato per le pene (1), giacchè non istabilì che la morte, il taglione, o la multa, e fra le morti il vivocomburio, e la precipitazione dalla rupe Tarpeja (2). Ma tranne l' orror di queste pene, fu il primo Codice che abbracciasse in un piano regolare l' ordine de' giudizj, i doveri de' magistrati, la garentia delle proprietà, i dritti d' un padre,

---

(1) *Montesquieu liv. VI. Chap. XV.*

(2) *Si falsum testimonium dicassit saxo dejicitur qui ædem, aut acervum frumenti juxta domum positum sciens prudens dolo malo incenderit, vinctus, verberatus igni necator.*

la legittimità delle successioni , l'autorità de' possessi, la riparazione de' danni, e de' delitti, non che i provvedimenti agrarj e suntuarj.

Se intanto a' nostri occhi sembra monco ed imperfetto, si avverta, che la corruzione, e la discordia non aveano ancora tutte inventate le frodi, ed i misfatti. I dotti Romani ne fecero la loro delizia e vanto, e quando anche surse quel cumulo di leggi l'une sulle altre ammassate, quelle delle XII. Tavole furono la sorgente, e la base di tutta la giurisprudenza (1), ed i nostri giureconsulti le hanno dato tutta la loro venerazione, ed applauso (2).

---

(1) I giovanetti Romani mettevano a memoria le leggi delle XII. Tavole come se formassero un carme utile e dilettevole.

Cic. Lib. II. de legib., e con più energica lode al *lib. I. de Oratore* le paragona ad un'intera Biblioteca. *Fremant omnes licet dicam, quod sentio, bibliothecas mehercule omnium philosophorum unus mihi videtur XII. Tabul. libellus, si quis legum fontes, et capita viderit, et auctoritatis pondere, et utilitatis ubertate superare.*

(2) *Nunc quoque in hoc immenso aliarum super alias acervatarum legum cumulo fons omnis publici, privatique est juris. Tit. Livius Decad.* 1 *lib.*3.

Da tempo in tempo a queste leggi se ne aggiunsero delle altre, come la Fabia *de plagiarii*, la Pompea *de parricidiis*: ma quando il governo cominciò ad addivenire militare Silla pubblicò le sue leggi *de sicariis*, *et de falsis*: Cesare *de lesa majestate*, *de vi publica et privata*, *et de repetundis*: Ottaviano *de adulteriis*, *de annona fraudata*, *de peculatu*, *sacrilegio*, *de residuis*, *de ambitu*, e così cominciò una legislazione novella, che crescendo progressivamente pei rescritti de' Cesari, e pe' responsi de' giureconsulti formò tanti volumi da caricarne cameli. Teodosio il primo le diè forma ed ordine di Codice. Giustiniano ne fece eseguire un compendio. Volle però, che escluse l' antiche leggi, la nuova raccolta non oltrepassasse i tempi di Adriano. Ecco le pandette, ed il Codice Giustinianeo. Or diamo un guardo rapido su tutta questa seconda legislazione Romana.

Il Codice Romano tiene, dopo quello degli Ebrei, il primo luogo. Tutto concorse a renderlo prestante sopra d'ogni altro: continuazione de' secoli, ripetite esperienze, classici giureconsulti, costumi e leggi di quei cento popoli vinti, infine una nobile filosofia morale, che fioren-

do da' tempi de' Curj , e de' Fabrizj non cessò mai di riscaldare i cuori de' saggi di Roma anche in mezzo alla maggior corruzione ; anzi gli stessi riformatori dello Stato non miravano che al giusto ed onesto quando creavano leggi. Quelle di Cornelio Silla , di Pompeo , di Giulio Cesare , e di Ottaviano sono prudentissime ed assennate .

I pregi di questa legislazione sono molti.

1.° La pubblica accusa permessa , ed incoraggiata con cariche , e con allettamento di lucro poichè era il primo passo alla magistratura, e l' accusatore guadagnava la quarta parte sulle multe o confische de' beni del condannato. Ella era la prima guardia della morale pubblica . Ciascuno temeva il suo accusatore in tutti.

2.° La pubblica morale era rispettata ; e garentita. I figli non potevano accusare i genitori , nè i fratelli le sorelle. Non potevano questi fra loro essere testimonii (1). Natura esigeva la loro scambievole benevolenza , e soccorso ; anzi la legge perdonava i sforzi anche rei d'un

(1) *Leg.* 4 *e* 5 *de testibus*.

padre per la salvezza del figlio (1). Metteva a pena la frode (2): rendeva sacri i depositi (3): puniva gli spergiuri (4).

3.° L'ordine pubblico era custodito precipuamente. L'irriverenza al magistrato era gran misfatto; anche reo, non poteva accusarsi che *post depositum officium* (5). I tempj, il senato, il foro, i teatri, i bagni, anche il carcere (6) erano sotto la garantia della legge. Quei sacrileghi, che ardiscono profanare la religione, insultare le prime autorità, i luoghi pubblici, han fatto un gran passo per addivenire scellerati. Le monete adulterate: (7) le frodi dell'annona, (8) le nequizie de' pubblici funzionarj (9) erano rigidamente puniti.

---

(1) *Ignoscendum ei qui qualiter qualiter voluit sanguinem suum redemptum.*

(2) *Leg.* 3 *p.* 1. *ff. de stellionatu.*

(3) *Leg. Si pignora ff. de furtis.*

(4) *Leg.* 13 *e* 28 *ff. de jurejurando.*

(5) *Leg.* 48 *ff. de jud.*

(6) *Leg.* 6. *et seq. ff. de pœnis.*

(7) *C. et ff. de falsa moneta ad leg. Juliam.*

(8) *C. et ff. de annona.*

(9) *C. et ff. de repetundis.*

Un popolo guerriero, nutrito nelle battaglie, e che intrattenevasi per diletto ne' spettacoli gladiatorj, faceva ben temere che nelle fluttuazioni de' Comizj, negli ondeggiamenti delle fazioni non macchiasse la città di sangue, e morti: quindi punito anche l'asportatore di armi nel disegno di uccidere come omicida (1). Renduto per morale, e per costume sacro, ed infrangibile il giuramento, la legge frenava le stoltezze della plebe, e l'orgoglio de' patrizj; e per difendere i patrimonii dagli stellioni, dai ladri, dai rapinatori, dagl' incendj (2), ed i contratti, i testamenti, e tutte le carte dai taciti falsatori (3), assegnò a tutti una pena.

Per ritenere le mani degli omicidi prescrisse pena capitale anche alla sola volontà di uccidere; lasciata non pertanto ai giudici una gradazione di pene a proporzione del dolo, e degli affetti che vi concorressero (4). Erasi portato all'orrore il parricidio (5) e 'l veneficio.

(1) *L. 1 ff. ad leg. Cor. de sic.*

(2) *Cod. et. ff. de dolo malo, de falsis, de rapina, de naufragio, incendio, et ruina.*

(3) *C. et ff. ad leg. Corn. de falsis.*

(4) *Leg. 28 de pœnis.*

(5) *ad leg. Pomp. de parric.*

4.° Quello che in questo Codice debbe tenersi in maggior pregio è l'avere stabiliti i principj generali del dritto penale, che come tratti dal seno della vera filosofia morale, formano le massime della giustizia universale.

Il dolo base del delitto (1): il dolo, e 'l danno misure delle pene (2): ne' misfatti atroci è misfatto uguale l'ardir di volerlo (3), e darci mano (4).

Il coadjuvare col consiglio, o coll' opera all' altrui fallo è fallo uguale (5). Ma l'età più tenera, e più cadente (6), il sesso men forte (7),

(1) *Leg. 7. ff ad L. Corn. de sic.*

(2) *Leg. ult. ff. ad l. Cor. de sic.*

(3) *Leg. Quisquis Cod. ad leg. Jul. Majestat.*

(4) *Leg. 54 ff. de furt.*
Leg. 7 ff. ad leg. Pomp. de parric.
Leg. unic. vers. et qui eos auxilium Cod. de rapt. virg.
Leg. 1 ff. ad leg. Corn. de sicar.
Leg. 1 ff. de receptat.

(5) *Leg. 28 ff. de pœnis.*

(6) *Leg. fere 108 de regulis juris.*
Leg. 2 ff. de term. mot. leg. 3 l. ignoscitur ff. de S. C. Silan.

(7) *Leg. 38 ff. ad leg. Jul. de adult.*

sentimenti di natura (1), gli affetti eccitati, scusano i colpevoli (2). Imputati al fato gli accidenti, e gli errori (3). Sentita pietà del giustissimo dolore (4) e di tutt' i conati per salvarsi (5).

La carcere custodia, non pena; e non obbligato ad entrarvi chi avesse potuto offrire un mallevadore (6).

Dato un termine ai giudizj. Non deve un uomo passar la vita tremando innanzi ad un accusatore (7).

Accordati tutt'i mezzi alla difesa: mentre da un lato era alzata in pregio l'accusa, come il tirocinio de'giovani oratori, e la guardia della pubblica morale; dall'altro l'accusato era circondato dal favor delle leggi, e dei patroni. L'ambizione di alcuni per conciliarsi l'aura popolare avea già promulgate le leggi Valeria e

---

(1) *Leg.* 41 *ff. de pœnis*
(2) *Leg.* 11. *de pœnis.*
(3) *Leg.* 1 *e Leg.* 5 *ff. ad leg. Cor. de sic.*
(4) *Leg.* 5 *Gracchus C. ad leg. Jul.*
(5) *Leg.* 1 *ff. de transactio.*
(6) *Leg.* 6 *et* 12 *Cod. de appellat.*
(7) *Matthei tit.* 19 *cap. V.*

Porcia, per le quali fu accordato l' appello al popolo nei giudizj capitali, e fu vietata la pena di morte, e di fustigazione. Già ognuno avea imparato a replicare le orgogliose parole *Civis Romanus sum*. Le case ove sagrificavasi ai Dei Penati erano sacri asili, ed il precone di un Pretore dovea arrestarsi alla soglia per citarvi un imputato. Tutt' i chiamati in giudizio aveano la libertà di comparire, o ritirarsi fuori i confini dello stato, come fece Milone, e dopo Cicerone. Il favor degli augurj, o qualunque mossa sul Gianicolo interrompea il giudizio. Ricusa dei giudici, ripulse dei testimonj quasi illimitate, contraddizione di testimonj e di avvocati, veste lurida, capelli e barba negletti, circolo dei Principi dello Stato ad oggetto di raccomandar l' accusato ai giudici, tutto era permesso, e conceduto alla difesa. Ma non debbesi dissimulare che le pene furono feroci. Le vestali sepolte vive, gli uomini gettati dalla rupe Tarpeja, o vivi bruciati, o esposti alle fiere, la flagellazione, il crurifraggio, e l' orribile sacco de' parricidi, erano pene degne degl' Irochesi, o dei Caraibi: l' inustione sulla fronte, i tagli di mano, l' infamia risentivano più di fierezza, che di provvedimento.

6.° Queste pene erano altronde odiosissime, perchè mettevano tanto intervallo fra l'ignobile, ed il patrizio, quanto avvene fra la vita, e la morte. Il plebeo era trascinato all' estremo supplizio per quel misfatto pel quale il cavaliere, o 'l senatore erano appena relegati (1).

7.° Erano ingiuste quando confiscando il patrimonio del padre reo, lasciavano gl' innocenti figli nudi sulla strada: quando l' infamia della reità d' un individuo tiravasi sulla fronte dell' intera famiglia.

8.° Erano inumane pei servi, de' quali i Romani abusavano. Il dritto della vittoria o della compra non gli autorizzava a quegli atti di barbarie, di cui sono frequenti, ed orribili le memorie.

I Goti, i Longobardi, distrutto l' impero di Occidente, alzarono fra noi il loro regno. Guerrieri, indipendenti, e ricchi solo di greggi, e di armenti arrecarono varj Codici, che Luitbergio e Cangiani hanno raccolti. In essi il Governo non prendeva parte ai giudizii criminali, che per soddisfare il dolore degli offesi,

(1) *Leg.* 38 *ff. de poenis*.

e raccogliere delle multe. La donna che univasi all' altrui marito mettevasi in potestà della moglie offesa, perchè ne prendesse vendetta. L'omicida davasi in ischiavitù alla famiglia dell' ucciso. Ciascuno difensore del suo onore era fuori d' ogni pena uccidendo la moglie, o la figlia in adulterio. L' accusato, e l' accusatore sostenevano i loro dritti colla spada, ed in isteccato chiuso. I ricchi, impuniti sempre, erano contenti di pagare ad ogni loro misfatto qualche bue, o un branco di agnelli. Questi popoli bellicosi erano divisi in due classi, l' una serviva, l' altra comandava, rispettando nel Re il Generale dell' armata. Or la legge penale era scritta per la prima; la seconda o l' eludeva, o la sprezzava, e 'l Duca Rotari, che volle in Benevento rialzarne l' autorità, non fece che accrescer le multe a favore del fisco. I costumi eran perduti, e la giustizia taceva innanzi l' uso applaudito de' *giudizj di Dio*. L' istituzione intanto di questi giudizj di Dio ebbe origine non solo dal carattere fiero di quei popoli, ma dall' urgenza di un male maggiore. Per natura, e per esercizio robusti, per povertà, e per costumi parchi, eglino aveano in orrore lo spergiurare; aveano a vile il dissimulare, ed il mentire. Quin-

di la loro franchezza di modi, e la loro candidezza di cuore diedero luogo fra i loro vecchi avi alle *pruove negative*. Un accusatore presentava i suoi testimoni, e domandava la pena dell' accusato. Costui veniva innanzi al giudice, giurando essere innocente, mentre un numero di congiunti giurava ancora che egli diceva il vero; e questo dicevasi prova negativa, ed obbligava il giudice a rimandarlo assoluto. I malvagi abusarono moltissimo di tanta credulità, e giurando, che le carte che essi contraffacevano erano veri testamenti, o contratti spogliavano i veri eredi, e mettevano in soqquadro i buoni. Tutti alzarono le grida contro le prove negative, e come un vecchio costume portava che dividessero colla spada le loro contese, (1) così l' accusatore smentito dal facile spergiuro, chiese ragione dall' armi. Su questa veduta Gondeband Re de Borgognoni autorizzò l' uso del duello (2); e tal costume si rendè comune a tutti quei popoli. La difficoltà di aver vendetta dalla legge o dai giudici, persuase a tutti di procurarla colle proprie mani: non po-

---

(1) Vellejo Patercolo. Lib. II. cap. 118.

(2) Cap. 45 delle leggi dei Borgognoni.

tendo vietarlo a quegli uomini bellicosi, e feroci, i Re crederono prudenza di regolarne l'esecuzione (1). Queste leggi risentivano del loro carattere, e della condizione de' vincitori. Un Franco pagava 45 soldi se uccidesse un Romano, ed un Romano ne pagava 200 se uccidesse un Franco (2).

Gravina le chiama leggi ferine, e vergognose (3).

Dopo queste leggi surse il Codice di Federico. Egli unì un' assemblea generale di Baroni, di Ecclesiastici, e di Burgensi in Melfi, e li consegnò la sua raccolta di Costituzioni. Questa, avendo la base intieramente nel Codice Romano, che già insegnavasi nelle cattedre d' Italia, ritenne molto dello spirito e della costumanza del secolo in cui fu scritta. In essa erano permessi, e regolati i duelli giu-

---

(1) *Montesquieu lib.* 28. *Exprit des loix.*

(2) Legge Salica tit. 44 §. 1.

(3) *Belluinas, ac ferinas, immanesque Longobardorum leges . . . . pudendæ leges, sive potius barbarici ingenii libidines.*

De ortu et progressu juris. lib. 1 *cap.* 139.

diziarj (1): era assegnato un soldo ai Campioni per battersi in difesa de' poveri (2): garentito il sentimento di onore, che allora animava i Cavalieri erranti; quindi accordato all' offeso di vendicar per se stesso l'oltraggio (3): data morte a chi facesse violenza anche alle meretrici (4): assegnata una pena a chi non soccorresse una donna acclamante (5). La difesa del bel sesso si estese anche a moderare l' antica pena di morte per l' adulterio al solo troncamento del naso (6).

L'orgoglio dei Cavalieri di Palestina dettò la costituzione, che accordava a' Baroni, ai Conti, ed ai Militi, l' esser giudicati dai Pari (7).

Non mancarono però delle disposizioni vigorose per frenare i malfattori. Morte ai ladri

(1) *Constt. Nullus. Summo periculo. Consuetudinem pravam.*

(2) *Lege præsenti.*

(3) *Pacis cultum, juris gentium.*

(4) *Capitalem pœnam. Omnes nostri regiminis.*

(5) *Quicumque.*

(6) *Legum asperitatem.*

(7) *Ut universis.*

del naufragio e dell' incendio (1) : morte a' falsarj (2), morte a' venefici, agli omicidi (3) : troncamento di mani agli spergiuri (4) ; e per ricondurre i buoni costumi, dichiarati infami i giocatori, ed i bordellieri (5).

Le costituzioni ad onta de' piccoli nei, saran sempre superiori al loro secolo, e 'l primo Codice dopo il Romano.

Carlo d' Angiò vinse gli Svevi, e montò sul trono che i Normanni aveano alzato nelle due Sicilie che il Faro divide, e ritenendo la legislazione Romana, e le Costituzioni Fredericiane pubblicò di volta in volta alcuni *capitoli*, divisando riordinare le cose del regno dalle precedenti guerre, come i due segnati da Trani, dopo la vittoria di Tagliacozzi. Egli sempre occupato delle cose d' Italia, affannato dal doloroso vespro Siciliano, e dalla prigionia del figlio, non rivolse mai il pensiere ad un corso regolare di leggi. Provvide al bisogno, e più

(1) *Rapinas eorum.*

(2) *Qui literas. Reges. Adulterinam monetam.*

(3) *Mala et noxia medicamenta. Terminum vitæ.*

(4) *Eos qui scienter.*

(5) *Omnes dissoluti.*

che tutto diè qualche occupazione all' ordine de' giudizj . Il suo successore dal campo di S. Martino (campo Tenese) annunciò i suoi tre primi graziosi capitoli ; accordò coll' uno molte immunità alle chiese , ed ai preti ; col secondo parecchi privilegii ai Baroni; e col terzo abolì molte gravezze che soffrivano i burgensi. Egli bramava l'amore de' sudditi , e l' ottenne. Promulgò dopo colla penna del celebre Bartolomeo di Capua moltissimi altri capitoli . Inteso alle cose criminali diè norme per l' inquisizione, per le prove, per l' uso della tortura , e delle confessioni , che si estorquevano . Pose pena all'asportazione dell' armi , diede provvedimenti per gli omicidi , ed i forgiudicati , e quasi per tutt' i delitti. Egli ebbe molte virtù , e fu a tutti caro. Iddio lo circondò di dodici figli tutti illustri , esso vivente , o per santità , o per conquiste , o per sapienza ; e saggio fu bene Roberto che ne raccolse la successione.

Questo Principe amò e protesse le scienze. Boccaccio fu lungo tempo alla sua Corte : vi arrivò anche Petrarca ; ma fra le amene muse non postergò le cure del Re. Scrisse de' capitoli , e l' ottimo Duca di Calabria suo primogenito nel vicariato che tenne , viaggiando Ro

berto per Provenza, Firenze, Genova, e Roma, ne dettò altri dodici. Questi uniti a' primi formarono non un Codice, ma un appendice alle costituzioni di Federico II. ed al dritto Giustinianeo. Sono marcabili però le quattro *lettere arbitrarie*, che Roberto concedette ai Baroni. Con queste furono investiti d' un ampia giurisdizione criminale sopra i loro vassalli, e lor fu concesso il dritto della grazia, e della transazione.

In mezzo a tanti ordinamenti le formole penali sembrarono ancora imperfette, e Giovanna II. vi applicò l' animo. Ella promulgò una lunga ordinanza, colla quale prescrisse i doveri dell' inquisitore, e dei giusdicenti nel raccogliere le prove, e nel darle valore. Lasciando all' arbitrio del giudice il calcolo del dolo, e delle testimonianze, volle che stabilmente si eseguissero i suoi *Riti* di procedura.

Parea che la legislazione criminale Napoletana avesse anche oltrepassati i segni del bisogno; ma gli Aragonesi, ed il vice-regnato Spagnuolo aggiunse una massa immensa di prammatiche. Quelle che risguardano i delitti sono infinite; sarebbe difficile, e svenevol cosa tentarne anche un sol cenno: forse tornerà

utile, e grato ai giovani conoscerne alcune specialità.

Le prammatiche in odio e pena de' moltiplici malfattori inventarono le *prove privilegiate*, le quali invalide per tutti gli altri misfatti, erano bastevoli per i ladroni, i monetarj, i banditi, e simili (1).

Queste posero in uso le *sanatorie*. Un processo già nullo per legge addiveniva regolare, e legittimo con una disposizione posteriore.

Il procedimento *ad horas*, *ed a foggia di guerra* cominciò a praticarsi per esse. In un delitto atroce il reo arrestato dovea fra due ore produrre sue difese. L'avvocato s'istruiva del processo fra due ore. Si perorava, si giudicava, infine si trascinava il condannato al patibolo fra poche altre ore. Vi è una classe de' rei (dicevasi) che bisogna sull'istante spegnere: un salutare spavento persuaderà i malvagi a non rinovellarne l' esempio.

La tortura *tamquam cadaver*, le *convalide* in tortura avean luogo a tempo delle prammatiche. Ma per esse è chiaro che in quell'età

---

(1) *Pramm. de exulibus*, *et de nummolariis*.

i delitti erano romorosi, i rei andacissimi. Le leggi severe han sovente l'urgenza che le giustifica. Van del pari grandi misfatti, pene gravissime.

Questo enorme ammasso di tante leggi, molte delle quali erano state o corrette, o dilucidate, o abolite dall' ultime, fu derogato dai Codici del 1808, e del 1819. È vano far motto del primo, che tutti conoscono; del secondo formeremo la nostra diligente occupazione. Non fia intanto discaro leggere in una nota un cenno sul Codice di Pietro Leopoldo d'Austria Gran Duca di Toscana. Questo fu il primo a dar l'esempio de' Codici novelli. Egli amato dai popoli che governò, avrebbe meritato il primo luogo fra gli ottimi Principi di quell'età, se Carlo III. non avesse chiamati a se intorno i voti di tutt' i Napoletani e gli sguardi dell' Europa.

NOTA SUL SECONDO CAPITOLO

Codice Leopoldino.

Alla metà del secolo decimo ottavo Europa da un capo all' altro reclamava alla riforma delle leggi penali. Le tragiche scene, che a nome della giustizia si eseguirono in Francia, ripetute per mille penne fecero finalmente conoscere, che la legislazione penale era imperfetta. Il virtuoso e facondo Presidente Servant, facendo correre le lagrime di tutti sul destino del vecchio Calas, de le Brun, di Voconce, e di molti altri, si fè animo di ammonire i giudici (1), e di reclamare l' autorità del suo Re (2). I bell' ingegni di Europa si unirono nelle due Accademie di Berna, e di Chalons sur Marne, e mille produssero sentimenti, e piani di leggi penali. Già ad una bocca si esecravano le vecchie pratiche nate nella barbarie de' tempi, e tutti facevan voti per mettervi nuovo ordine, quando Pietro Leopoldo d' Austria

(1) *Discours sur l' amministration de la justice criminelle.*

(2) *Reflexions sur nos loix à l' occasion d' un evenement important.*

padre più che Gran Duca della Toscana diè il primo esempio d'un novello Codice. Egli persuaso che un edificio riattato non può mai perfettamente purgarsi de' suoi intrinseci originarj difetti, depennò con una mano tutte le antiche leggi, e segnò coll' altra il suo novello Codice de' 30 Novembre 1786.

Egli volle al suo fianco la giustizia, ma chiamò dall'altro lato l' umanità. Consultò l' esperienza del foro, diè un guardo ai costumi del suo popolo, ed alzandosi sul trono fu il primo che proclamasse l' abolizione della tortura, che l' uso de' secoli avea stabilmente piantata nei fori penali, ad onta della ragione che l' avea sempre e dovunque detestata. Fece abbattere i patiboli abolendo la pena di morte, poichè bastava rendere il malvagio impotente. Proibì le confische, rendè personale l' infamia della pena, ed altamente vietò i bolli, e la mutilazione delle membra. Egli non volle che si spegnesse, o mutilasse il reo, perchè potea anche nel corso d' una pena perpetua dar ripruove di miglioramento, ed ottenere di tornare fra le braccia de' suoi a chiudervi nel pentimento una vita corretta. Questa grazia non era intanto accordata che dopo l' esperimento di 30 anni.

Le pene che adottò furono *multe*, *staffilate in privato*, *carcere*, *esilio*, *confino*, *gogna*, *frusta*, *ergastolo* per le donne, *pubblici lavori* per gli uomini. Le due ultime erano divise in sette gradi, cioè in tre anni, cinque, sette, dieci, quindici, venti, perpetue, ma le donne dovean travagliare, e gli uomini servire. La frusta era la pena dell' odioso lenocinio contro i mariti, i genitori, i fratelli, i tutori, che promovessero, e vivessero delle prostituzioni delle loro donne. Le multe che volle frequenti, dispose che si usassero per riparazione de' danni, de' furti, e degli altri mali, che i rei contumaci, o poveri aveano causati. Legislatori filosofi di tutte le antiche età, voi imponeste delle pene per atterrire i facinorosi, e per consolare gli offesi. Pietro Leopoldo fece più; l' indennizzò delle loro perdite: voi voleste punite le colpe, egli ne fece sparire le tracce: voi gli accordaste una vendetta legale, egli inaridì le sorgenti del loro dolore.

Un offeso è caldo d' ira, un accusato agogna salvarsi, perchè obbligarli ad uno spergiuro? Pel primo può esser freno la pena della calunnia, pel secondo non può adottarsi mezzo onesto che l' obblighi a dire una verità

che lo perde. I testimonii ordinariamente non han ragione di mentire. Abolì quindi Leopoldo il giuramento dell'offeso, dell'incolpato, e de' testimonii. Sovente questo religioso atto era profanato, e serviva di manto alle più scellerate menzogne.

La difficoltà delle prove spesso procura l'impunità ai delitti più atroci, o più frequenti, fu perciò che gli uomini del foro inventarono le *prove privilegiate*, e così per evitare una colpa si cadde in un'altra. Se il denunciante, se il correo, se l'infame non erano ammessi a testificare, come potevan meritar fede ne' giudizj capitali? Leopoldo ne vietò l'uso; e statuendo che si dovesse una pena al solo convinto, e confesso lasciò la facoltà ai giudici di pronunciare sugli indizii, ma infliggendo una pena sempre minore, e proporzionata prudentemente alla quantità delle prove.

Questo dritto fu esteso sul dolo, e sulle prove; ma per raddolcire, non per esasperare le pene scritte; anzi perchè non si facesse abuso, fu imposto ai giudici che profferendo una pena arbitraria, fossero obbligati a spiegarne la ragione e ad esprimerla succintamente nella stessa sentenza. E perchè questa facoltà arbi-

trale avesse delle norme, fu prescritto, che le sentenze approvate dai tribunali superiori fossero trascritte in una tabella, e conservate per esempio. Formavasi così un'opinione costante che il voto de' successivi Giudici confermava, e cangiata in regola limitava l'arbitrio, e rendeva i giudicati uniformi.

In tutt'i delitti intanto che attaccavano la proprietà, la quantità del danno fu la misura della pena; negli altri il danno ed il dolo; ma per la calunnia, l'orrore del fatto. Questa furia di averno che funesta, ed avvelena dovunque arriva il suo fiato, che delude le leggi, occieca i giudici e calpesta l'impotente innocenza, questa meritava che si avesse una pena inalterabile misurata dalla sua intrinseca nequizia, e le fu inflitta la frusta, e l'esilio dalla Toscana, quando anche la pena del reato calunniosamente apposto fosse stata minore. Volle punire severamente il reo; volle che il popolo ne vedesse il sanguinoso supplicio, e come erba velenosa volle purgarne il suo Stato. Ne' veneficii, infanticidii, ed in tutti gli omicidii qualificati erano considerati in egual dolo gli ausiliatori, i mandanti, e gli assisten-

ti: non si potea tingere il dito in questi fatti scellerati senza dividerne la malvagità.

I furti semplici, li stellionati, li scrocchi furono puniti con multe, e queste regolate secondo la quantità del danno. L'ingiurie coverte colle palinodie. Pochi misfatti, e gli atrocissimi ebbero i lavori perpetui. Fu dato freno agli usurieri, agl'ingordi commercianti, e furono puniti i fallimenti e le falsità: le seduzioni, e le violenze alle donne erano ugualmente punite, ma più mitemente se erano riparate, o rimesse.

Finalmente avendo disciolti tutt' i tribunali di rigore speciale, il legislatore Toscano prescrisse, che una fosse la legge, ed uno il rito per tutte le accuse; dispose un avvocato pei poveri e fece il più, scelse degli ottimi magistrati.

I sostenitori della severità delle pene, veggano nel *Contoreso* di quest' uomo straordinario di quanto mancò la lista de' rei negli anni successivi. Le feroci, e frequenti pene de' Giapponesi inferociscono i costumi. La legge penale è un precetto di virtù, e chi vorrà amarla se presenterassi armata e scuotendo ferri, e mannaje?

CAP. III.°

Dell' oggetto, e delle basi de' Codici penali.

I beni che la società offre all' uomo sono molti, e gratissimi. La tutela della vita, il dominio delle proprietà sono fra i primi: i sentimenti di onore, e di scambievole amorevolezza sono beni anch' essi; ma la sicurezza di goderli tranquillamente è il maggior bene. Forse vi fu tempo, che gli sparsi villaggi mancando di bisogni, e sceveri di vizii vissero felici, ma questa età passò rapidamente come i sogni degli uomini onesti, e ben tosto i beni della società furono avvelenati; e gli uomini ebbero a dolersi della mala assortita unione. Fu forza allora invocare l'ajuto delle leggi penali, con le quali si avvisarono di contenere gli attentati de' malvagi, e di ripararne i danni.

Per ottenere un tal prezioso intento era necessaria un' autorità suprema, un ordine pubblico, ed un Codice scritto. Il potere arbitrario d' un magistrato sarebbe stato anch' esso un delitto, e de' delitti causa maggiore. Faceva uopo

di norme invariabili, e di uno stabile rito, perchè tutt'i giudizj avessero l'istesse forme, e l'odio furibondo dell'accusatore non accoppasse l'accusato, o le costui destrezze non eludessero la legge. La calunnia, e l'impunità sono due mostri: l'uno esecrabile, pericoloso l'altro. Quella distrugge la società; questa la perturba.

Intanto l'età de' Patriarchi non ebbe leggi: tutti vissero sugli esempj ed i costumi degli avi (1). Ma quando le famiglie presero ad abitare insieme, e sursero i villaggi pria, poi le borgate, si cominciarono a promulgare delle leggi, ma semplici e poche, e tutte ebbero per base: *Non fate agli altri quello, che volete che gli altri a voi non facciano.*

Nel progresso delle generazioni si moltiplicarono gli uomini ed i bisogni, i vizj ed i delitti, e con essi le leggi: si alzarono i legislatori e furono scritti i Codici. Ma se fu facil cosa ai giureconsulti di Roma dettare un editto perpetuo, era ben difficile far lo stesso delle cose penali. Le mutazioni di religione, le vicen-

---

(1) *Diu priores legibus fuisse mores, et mores fuisse exempla primas fuisse leges*. Joan. Bapt. Vico de constantia Philosophiæ c. 15.

de dello Stato, le variazioni delle costumanze imposero di volta in volta delle riforme, le quali però non ne cangiarono le basi, che posavano eternamente sul giusto, e sull' onesto universale. Noi ne indicheremo alcune, e passeremo ad accennare quelle del Codice nostro.

1.° È giusto, ed onesto, che le leggi siano chiare. Una legge che non esprimesse nitidamente il dettame del Legislatore, sarebbe o inutile, o insidiosa. O essa resterebbe oscura, e fora inoperosa per tutti: O la diciferarebbero i giudici, e sarebbe ondeggiante sotto le loro varie vedute, e rapporti. L' ambiguità nasce o dalla verbosità, o dalla brevità della legge. I giureconsulti Romani evitarono entrambi questi vizii: avvisatamente nitidi usarono quei modi, che rendevano di facile intelligenza i loro responsi.

Di questa oscurità di legge abusò Guglielmo il Conquistatore. Egli montando sul trono di S. Eduardo ne abolì le leggi, e pubblicò un corso di Capitolari scritto in lingua Normannica, che nè i Galli, nè i Britanni intendevano. Al primo istante fu doloroso esser giudicato con leggi non intelligibili, ma fu poi intollerabile vedersi condannato dai giudici che

leggevano in quel Codice le pene, che sovente la feroce politica d' un conquistatore indicava colla punta della sua spada insanguinata. L' oscurità infine di queste ordinanze, così affliggeva i patrimonj, e le persone Inglesi, che Guglielmo Rufo ricuperò tutta l' affezione del popolo promettendo solo l' abolizione di esse (1).

2.° Nulla di più disragionevole, ed odioso quanto i privilegj! La legge è una linea sul capo di tutti. Chiunque l' oltrepassa la vioda egualmente. Il Codice Romano avea questa macchia. I decurioni nelle colonie, e ne' municipii, i nobili in Roma, non che i loro figli soffrivano sempre una pena minore di quelle, che pativano gl' ignobili. Gli autori della sedizione e del tumulto avendo sommosso il Popolo, *pro qualitate dignitatis*, o si sospendevano alle forche, o si esponevano alle fiere, o si deportavano in un' isola (2). Corrispondono a questo principio tutte le leggi ove di distinzione fassi parola (3). In somma chi avea da

---

(1) *Polyd. Lib.* 9.

(2) *Leg.* 31. *ff. de pœnis.*

(3) *Leg* 9. 15. 21. 31. 43. *ff. de pœnis*; e nel *Cod. leg.* 5. 8. 13. *de pœnis.*

fortuna ricevuto il non chiesto, nè meritato dono di discendere da una lunga linea d' illustri e ricchi avi, godeva anche la prerogativa di evitare le pene capitali o aspere.

La ragione che produce Valerio Massimo (1) per l' enorme disparità fra le pene de' servi, e de' liberi è falsa. Egli crede che i servi calcolassero la gravezza delle pene sul grado del dolore, ed i liberi sul grado del rossore. Il servo ugualmente che il libero sente i varii gradi del dolore; e se fra i servi fatti, che degradati da' vizii eransi venduti volontariamente, vi era chi della pena non arrossisse, i servi nati, e prigionieri, che il destino aveva a tal ridotti, risentivano ancora tutta l' abjezione della servitù. Terenzio, Tirone, Fedro, Igino, Vetruvio erano servi, ma qual patrizio Romano sdegnava sederli a fianco? Fra questi servi sceglievansi i precettori di tutta la gioventù patrizia: fra questi coltivavasi la medicina, ed essi erano i Castaldi di quei latifondi, che abbracciavano intiere provincie. I Romani più giusti delle loro politiche istituzioni, facevano di questi servi il loro ornamento, pregio, e sostegno; e

(1) *Lib.* 9. *c.* 10.

per toglierli da quello stato vile inventarono i libertini, ed i liberti.

3.° Le leggi debbono parimenti aver riguardo al secolo in cui sono pubblicate, allo stato della nazione, ed alla forma del governo. I nostri padri perseguitarono, e punirono severamente gli usurieri. La ragion del commercio ha ora fatto depennare dal Codice questo reato. Il duello apparteneva alla classe degli omicidii: dopo 30 anni di guerre i militari lo contano fra le partite *di onore*. La stregoneria era una voce de' furbi: ora anche il nostro volgo la disprezza. Chi sarebbe così stolto che proponesse adottarsi le leggi *de ambitu* di Roma? Ivi l' aura popolare, l'ondeggiamento de' comizii, o i compri voti distribuivano le grandi cariche fra i candidati. Presso noi l'occhio attento del Re sceglie fra i sudditi quelli che per meriti provati ne sono più degni. Là potea inframischiarsi il delitto; quì no 'l può mai.

La caccia de' servi in Sparta, quell'illimitata autorità *ciile* de' Romani, quel senatoconsulto Sillaniano non possono aver più luogo fra noi, perchè cessò la condizione servile.

Quel tribunale degl' ingrati di Atene, quel soccorso all'amabile debil sesso, e quei tan-

ti regolamenti per l' esecuzione de' giudizii di Dio sarebbero inutili, essendo cangiate le costumanze, e guazzando noi fatalmente in una avanzata corruzione.

4.° Sarebbe pregevol opera, se tutte le leggi mirassero all' origine dei delitti. L' assegnare una pena al misfatto è di un giudice qualunque; ma stabilire una specie di pena, che più vigorosamente l' estirpi, o un ordine di cose, che possa meglio prevenirlo, è l' opera di un gran filosofo, e di un saggio legislatore. Tullo riempì di spavento, e di orrore gli Albani, ed i Romani, facendo lacerar da'cavalli spronati in opposti punti il corpo del traditore Fufezio. Arrestò il misfatto, e rimise sul camin della gloria i fuggitivi atterriti quel Generale, che raggiungendoli a spron battuto, finse credere che si eran mossi per occupar la collina, donde potessero agevolar la vittoria; e lodandone il pensiero ne arrestò i passi. Il primo è un datore di pene; il secondo un creatore di virtù: quello veglia sul delitto per punirlo; questo guarda l' uomo per allontanarlo dal fallo: l' uno odiosamente distrugge; l' altro amabilmente ripara.

Ora il legislatore, che amasse divider la

gloria di quest' ultimo, dovrebbe alzarsi alla sorgente di ciascun misfatto, e deviarla, o inaridirla. Se egli riconoscesse, che l' indigenza e l' ozio menano al latrocinio, dovrebbe obbligare il neghittoso all' esercizio delle arti, ed offerire al povero mezzi di sussistenza: ed il ladro, che ardisse nullamanco stender la mano all' altrui proprietà, dovrebbe rifare il danno nella pena de' travagli forzati. Togliete la causa, l' effetto fia tolto. Un legislatore, che si aspettasse corretti i costumi, e frenati i delitti dalle pene, rassembrerebbe quel medico, il quale avendo fatto fuggire dai letti del contagio tutti gl' infermi a colpi di bastone, menasse vanto di avere rianimata la salute del popolo. Il bastone ha fatto fuggir pel momento, e da quel solo luogo gl' infermi, ma essi sono per terra sulla soglia gementi, e moribondi più che prima. I siti adatti all' insidie, e famosi per furti sono sovente infamati dal patibolo, e dai teschi recisi, che vi restono a spavento dei rei; ma i rei son dietro la collina: dopo corto tempo tornano al furto. Non distrugge i ladroni chi ne strangola qualcheduno. Ne impicciolirà il numero solo chi toglierà loro la rea causa de' furti, l' oziosa indigenza.

5.° Un Codice non deve aver legge, che ai principii di ragion naturale si opponga. Gli uomini fra le due leggi ubbidiranno sempre a quella, che la natura impresse nel loro cuore. Sarà sempre violata quella che imponesse ad una madre di rivelare l' asilo del figlio abbenchè reo. La società chiamerà funesta la voce di un fratello, che accuserà l'altro, o gli sorgerà contro testimonio in un reato capitale, e 'l circonderà d' infamia, e di orrore, ancorchè vi fosse legge che il lodasse.

6.° Prima base de' Codici è la morale de' popoli; ma questa s' inspira, non si comanda. Se però gli esempj creano i costumi, le pene possono allontanarli dalla corruzione.

Le leggi senza i costumi sono come i vecchi palizzati, che ogni torrente o slarga o atterra. I costumi senza le leggi sono come dighe colossali al cui piè freme, ma si spezza il flutto dell' oceano.

7.° Le leggi debbono essere dettami, precetti, e non casi. I giureconsulti rispondendo ai casi particolari avrebbero dovuto pronunziar sentenze, non leggi. I loro responsi invilupparono le leggi, introdussero la funesta arte d' interpetrare. Infelice quel popolo la cui legisla-

zione abbisogna d'interpetri! E più infelice se le interpetrazioni terran luogo di leggi! Allora i giudizii fluttueranno incerti fra le varietà de' tempi, e delle opinioni: allora sorgerà quel *jus controversum*, arma de' bell' ingegni, ma prova evidente, che la legge sia dubbia, o oscura. L' uomo saggio si accosta tremando a questo laberinto; l' ignorante vi porta arrogantemente il piede: ciascuno calcolerà scegliendo il suo camino, ma il caso guiderà entrambi, ed infine non la legge, ma l' arbitrio avrà deciso de' dritti, e de' doveri. Quella legge è ottima, che nulla lascia all' arbitrio del giudice, come è ottimo quel giudice, che nulla lascia al suo arbitrio (1).

Sono queste le vere e prime basi de' Codici penali; e su di queste basi è stato scritto il Codice in vigore.

1.° Ristretta sul capo del reo la pena, e l' infamia del misfatto (2), si è finalmente af-

---

(1) *Bacone Aphoris.* 46 *lib.* 8 *de aug. scient. Regulas sibi certas (quantum fieri potest) proponere, easque pubblice affigere debent. Etenim optima lex est, quæ minimum relinquit arbitrio judicis, optimus judex qui minimum sibi.*

(2) *Art.* 1. *Cod. Pen.*

francata dall' antico torto l' innocenza de' figli, e de' congiunti. Non confisca, non macchia, o condanna agli eredi.

2.° I misfatti sono tutti pubblici, poichè attentano il pubblico ordine, le cui fila sono in mano del Governo; a questo dunque ne spetta la persecuzione (1). Esso l' esercita per mezzo del Procurator Regio. I misfatti però che attaccano l' onestà, e 'l decoro delle famiglie sono privati. I mariti, i padri han sacro dritto, o di mostrare nella viva accusa che non sanno acquietarsi all' onta ricevuta, o d' involvere nel silenzio le domestiche vergogne, per non lasciarne eterni monumenti nella condanna degli adulteri, o de' rapitori violenti (2).

3.° La pena è nella legge, e non più nella libertà de' giudici; ma poichè de' momentosi accidenti discostano i fatti particolari dalle generali teorie della legge, così sono stati stabiliti alcuni stadii ne' cui limiti l' equità del

(1) *Art.* 2 delle disposizioni preliminari del Codice di Procedura.

(2) *Art.* 40 *Cod. di proc.*

giudice meglio libri, e proporzioni il genere, e 'l grado della pena (1).

4.° La legge avverte, corregge, o punisce. L'ordinanze di polizia eseguono la prima parte. Le sentenze del giudice correzionale adempiono la seconda. Le decisioni delle G.C. la terza (2). Il Codice adunque è diretto a sbarbare i vizii; a purificare la morale; a togliere di mezzo i rei.

5.° La riparazione del danno è un primo oggetto. La reclamano la ragione, e la giustizia; e 'l Codice impone la restituzione del mal tolto, il risarcimento del danno, degl'interessi, e delle spese (3).

6.° La tenera, e l'età cadente spezzano il rigor delle pene. Ma innanzi alla legge non esiste disuguaglianza di ceto, o condizione di stato: la pena li uguaglia, e li ravvolge tutti (4).

7.° Il reato esige la libera volontà del colpevole. Se manca, o è in coazione non esi-

---

(1) *Art.* 9 *e* 26 *Cod. pen.*

(2) *Art.* 2 *Cod. pen.*

(3) *Art.* 47 *Cod. pen.*

(4) *Art.* 64 *e* 68 *Cod. pen.*

ste il reato; se per gradi eccitata, è per gradi scusabile (1).

8.° È giusto il presumere, che i minori non apportino nè misfatti un perfetto discernimento; inoltre non debbe mai disperarsi del loro migliore sviluppo; quindi mai pena nè perpetua, nè infamante (2). Non si recide che il tronco sicuramente inaridito.

9.° La volontà pronunciata con atti decisi, e prossimi forma un misfatto: il colpevole avrà tutto fatto dal suo canto per la perfetta consumazione. Devesi una pena alla sua nequizia ancorchè non soddisfatta: fu il fato, non egli, che portò a voto l' attentato (3).

10.° Distinto il tardo pentimento dopo il misfatto da quello utilissimo che arresta il reo a mezzo corso del delitto, è lasciato a questo il premio dell' impunità. Può vacillare una virtù, ma se per se stessa si rialza, è degna di lode, e di ricompensa (4).

11.° Chi comanda, eccita, serve, o assi-

---

(1) *Art.* 61, 62, 377, 378, *Cod. pen.*
(2) *Art.* 64 *e* 66 *Cod. pen.*
(3) *Art.* 69 *e* 70 *Cod. pen.*
(4) *Art.* 71 *e* 73 *Cod. pen.*

ste attivamente al misfatto ne divide il dolo: egli n' è l' autore se la sua cooperazione era necessaria per consumarlo (1).

12. Sono comuni a' correi le qualità del misfatto; restano contro l' individuo le qualità personali (2).

13. I poteri, e l' autorità debbono essere circoscritte. Ogni abuso è un atto arbitrario, un attentato alla legge (3). Ma il carattere eminente de' magistrati debbe essere in rispetto presso il popolo. Ogni autorità cessa di esserla presso chi la disprezza (4).

14. Rispettata la natura ne' suoi dritti, e ne' suoi doveri. Nulla pena a chi rispinga, anche con la morte, i violenti aggressori della sua vita, o delle sue sostanze (5). Fra l' aggressione, e la difesa non v' ha tempo, nè luogo per invocare la legge, o per adire il magistrato: il fato più che il consiglio dell' uomo decide del momento.

15. Natura forma nell' uomo de' teneri sen-

(1) *Art.* 74 *e* 75 *Cod. pen.*
(2) *Art.* 76 *e* 77 *Cod. pen.*
(3) *Cap.* 4 *tit.* 4 *Cod. pen.*
(4) *Cap.* 2 *tit.* 4 *Cod. pen.*
(5) *Art.* 373, 374 *Cod. pen.*

timenti, che la violenza non spunta, e che non vince nè lontananza, nè vecchiaja. Sarebbe stolta, o inumana la legge, che volesse sviarne, o spezzarne la forza. Quale autorità potrebbe indurre una madre ad arrestare il figlio, od a richiederne la pena? Chi non fremerebbe vedendo obbligato un padre, un avo, un fratello a sorgere denunciante, o testimonio capitale contro il fratello, il nipote, il figlio? Metter diffidenza ed odio ne' primi anelli della società fora un avvelenare il fonte nella sua prima sorgente; uno spargere l'immoralità sulle basi delle virtù sociali; quindi saggiamente nulla pena a colui, che o tace il vero, o mentisce in pro dell' ascendente, discendente, conjuge, fratello, o sorella (1); o leggerissima pena se usasse inonesti mezzi per salvarlo da un giudizio criminale (2). Natura imperiosamente comanda che questi si amino fra loro, ed è empia non che vana cosa l'opporsi alla sua voce.

16. Nei misfatti contro le proprietà il calcolo del valore è necessario: nel reo appa-

---

(1) *Art.* 146 *Cod. pen.*

(2) *Art.* 203 *Cod. pen.*

lesa il grado dell' ingordigia, nell' offeso la quantità del danno (1).

17. La società creò a se dell' opinioni tanto più sacre, quanto che antiche e costanti. Fra queste occupa il primo luogo quella dell' onore, alla cui implacabil divinità s' immolarono sovente vittime di sangue. Tiensi da molti, che le macchie sull' onore si detergono perfettamente dalla mano che prima l' impresse, quindi ne' misfatti che attaccano l' onore è rimessa la pena, se il reo sposi la fanciulla violata. La successiva riparazione è riguardata come necessaria all' onor dell' innocente famiglia, ed alla prevenzione de' facili mali maggiori.

18. L' omicidio è uno de' misfatti più atroci, ma niuno altro è più divisibile in classi. Dal parricidio premeditato si discende all' omicidio a difesa. Al primo la morte sembra poco: è doloroso, che l' assoluzione non lavi perfettamente il secondo, dacchè è in ira di Dio chi anche involontariamente si tinge del sangue

---

(1) Teorie delle monete false, de' furti, e delle frodi, *Cod. pen.*

del suo simile. Il Codice gli ha tutti distinti in quattro classi: *qualificati*, *volontarj*, *scusabili*, *ed impuniti*. La persona, il mezzo, e la ragion del misfatto sono la misura di tutti.

19. Era lunga età, che ragione reclamava contro la pena di morte pei furti: quale immenso intervallo fra la morte, e la proprietà! La tutela del commercio sulle grandi strade, la sicurezza degli abitanti della campagna, la repressione de' frequenti ladri non equivaleranno giammai la potentissima causa de' furti, la povertà. È inumana cosa alzar sul patibolo chi fu spinto dalla irresistibile violenza del bisogno; quindi non più morte, ma ferri proporzionati alle qualifiche. Se però accompagnerà il furto l'omicidio consumato, o mancato, allora la nequizia del ladro debbe aspettarsi alla morte, e morte è uguale alla scellerata ragione dell' omicidio.

20. Date *costumi*, e *non leggi*, gridava l'austero Romano: punite i piccoli delitti severamente, ed avrete inaridite le sorgenti de' grandi misfatti. Chi toglie le piccole barbe alle piante crescenti le salva dall' imboschire. Chi sedulamente corregge i vizii, obbliga alla vir-

tà, e se qualche giovine ricalcitrante non piegherà alla voce, ed alle coercizioni del primo giudice, sarà almeno guardato ne' suoi passi, e 'l suo debaccare fia prevenuto, o spezzato. Il Codice nostro ha seguito mirabilmente questo piano. Sottopone agli occhi del Magistrato tutte l' età: comincia dal formare la morale, assegnando gradatamente delle pene ai vizii, ed ai sregolamenti de' costumi: veglia nell' interno delle famiglie per tenervi stretti i ligami di natura, per ricordarvi a tutti li scambievoli doveri: accompagna ognuno sulle piazze, negli stabilimenti pubblici, nelle private officine, nelle chiese, negli spettacoli, ove assoggetta a pena le violazioni de' regolamenti dell' ordine pubblico: esige la sicurezza degli ufficj, la tranquillità del pubblico corso, la calma, e la decenza di ciascuno nella sua bottega, o officina: garantisce le persone dall' ingiurie, dagl' insulti, dagli attacchi, dalle percosse; le proprietà dalle frodi, dai piccoli furti, dai danni; l' onore dall' insidie, dagli attentati, dagli scandali, e da ogni specie di attacco che offenda il pudore, la reputazione, la candidezza. Non vi è colpa che manchi di riprensione, non fallo che resti impunito.

Note sul Capitolo Terzo.

NOTA I.ª

Sulle leggi transitorie:

È vero che Mario (1) diceva che lo strepito dell'armi gl' impediva udir le leggi, ma giammai mischiò forme di giustizia negli espedienti che la ragion della guerra gli suggeriva. I primi, che profanarono questa gran divinità, che sola è il centro della società umana, furono i Lacedemoni, i quali assediarono per quattro anni Platea, i cui cittadini essendo da novantatre anni confederati cogli Ateniesi ne vollero tener le parti anche in quella guerra. Ma gli assediati ridotti alla penuria di ogni cosa, e mancando di speranza si posero in mano dei Lacedemoni i quali ricevettero sotto la loro fede 200 Plateensi, e 25 Ateniesi, avanzo della guarnigione; e fatti venire da Lacedemone cinque giudici, ordinarono che

(1) *Plutarc. apoph. pag.* 202

questi ne pronunciassero. I giudici non compilarono processo, non diedero tempo a difesa, non formarono accusa; ma con baldanza da vincitori fecero a tutti l' interrogazione: *se in quella guerra avessero renduto beneficio veruno a' Lacedemoni, o a' loro confederati.* I Plateensi sbalorditi a così inaspettata inchiesta dimandarono di rispondere a lungo; fu loro accordato, e sebbene avessero detto cose gravi per giustizia, e per equità, pure i giudici senza aver cangiata sembianza tornarono alla prima interrogazione, alla quale nulla essi rispondendo fu sentenziato, che fossero tutti passati a fil di spada; le donne ridotte in servitù; la città rovinata dai fondamenti; ed il territorio pubblicato, e dato a' Tebani (1). Questo giudizio farà sempre orrore. I vincitori nel dritto della vittoria potean fare de' vinti tuttociò che credessero utile alla loro intrapresa; ma perchè chiamare giustizia a sedere fra la vendetta, e gli odii? Quali modi intanto serbò questa giustizia? Niuno. Uccise deridendo i vinti, e diè l' esempio di quelle tante lugubri tragedie che rendettero

(1) *Thucid. de bello Pelopon. lib* 3.

spaventevole la guerra del Peloponneso. Non potran mai allontanarsi da questi eccessi tutti quei tribunali, che attaccati al carro della guerra credesi che possano assicurare la vittoria.

Essi però non fecero mai parte di un codice: passaggieri come la guerra, cessano di esistere al primo apparir della pace. Nessun codice Toscano rapporta le leggi di Dino Compagni (1). Nate fra l' ire delle fazioni furono abolite al secondo giorno della calma. Ma avvengon talvolta de' casi, ne' quali la ragion di stato esige espedienti straordinarii. È indispensabile che si ricorra a de' provvedimenti fortissimi. Sotto il Vice-Regnato le nostre campagne erano inondate da torme di banditi, non eravi più pubblico ordine, non sicurezza privata: la violenza signoreggiava ne' borghi, e nelle città l' autorità pubblica

(1) » E fecesi leggi, che si chiamarono or-
» dini della giustizia contro ai potenti, che facessono oltraggi a' popolani; e che l' uno conforto
» fosse tenuto per l'altro, e che i malefici si potessono provare per due testimonj di pubblica vo-
» ce, e fama. *Cronaca di Dino Compagni sul* » *principio.*

mancava di energia, e le leggi zittivano. In tanto soqquadro prese le redini del governo il Marchese del Carpio, e colla prammatica trigesima *de exulibus* ordinò, che si arrestassero i genitori, le famiglie, non che gli stretti congiunti di coloro, che fra tre giorni non si presentassero, e prescrisse la galea a tutti quegli operai, che andassero sulle montagne con una provigione di viveri maggiore di quella che potesse bastare a lui solo, e per un giorno. Questa legge per questo capo fu transitoria. Niun altro Viceré ne rinnovò la sanzione, e niun giudice n'eseguì di poi il rigore. Il Codice di un popolo riguarda gli andamenti ordinarii delle cose. È dato alla prudenza del governo di ricorrere a mezzi straordinarii quando il bisogno il richiede. I Romani crearono magistrati straordinarii per la soppressione de' Baccanali, e pel giudizio di Milone. E presso noi i due famigerati ladroni Tincheo, ed Angelo del Duca, che avean desolate le provincie, guidando alle più orribili violenze numerose masnade, furono tradotti al patibolo *per notorium*. La ragione del momento dispensa dalla legge.

NOTA II.ª

Le leggi dovrebbero aver mira all' origine de' misfatti.

Perchè le leggi penali sono così poco efficaci a reprimere, o impedire i misfatti? Sono secoli che i sotterranei echeggiano de' lunghi lamenti de' rei ivi gettati. La vita di un condannato ai metalli era amareggiata da violenti sofferenze. Le catene delle galee, o de' bagni, i dolorosi esilii, le mannaje, le ruote, le forche, e quell' orribile gruppo di cruciati, e di angosce, che la ferocia de' tempi, e lo zelo trasportato de' legislatori inventarono, e prescrissero, non hanno ancora, dopo mille età, fatto cessare i delitti, perchè? Perchè *vitia donec homines*: mentre vivranno uomini esisteranno reati. Ecco una dichiarazione di naturale malvagità negli uomini; e quello ch' è funesto, ecco una dichiarazione dell'inutilità delle pene. Perchè, potrebbe dire un sottoposto al supplicio, perchè tanto inasprire il flagello contro me, se la natura mi modellò al delitto? Se la mia pena non riparerà i

danni del commesso misfatto, e non sarà esempio agli altri, perchè distruggermi? Oh! quali vituperevoli conseguenze risulterebbero da questa sentenza! Cominciamo dal difendere Tacito, che non scrisse già queste parole come una teoria di morale, ma come una discolpa alle scelleranze de' Cesari.

Petilio Cereale vinse i Treviri, ed i Lingoni già sollevati, li chiamò alla Tribuna, ed a loro fra le molte cose ragionando, disse » Voi » bene spesso posti al comando delle nostre » legioni, al governo di questa, o di altre Pro- » vincie, niente vedevate separato o vietato; » godendo voi del pari de' Principi buoni an- » corchè lontani, e sentendo meno de' cattivi, » poichè più nuocciono a chi gli è appresso. » Come si comporta la sterilità della terra, e » la pioggia soverchia, e gli altri acciden- » ti di natura, così dovete voi tollerare la » prodigalità, o l'avarizia di chi domina. *Vi saranno vizj fin che vi siano uomini, ma ne anco questi continui; essendo ricompensati dal l' intermedio de' migliori.* Ecco il ragionamento di Cereale presso Tacito (1). Egli

(1) *Lib. 4 dell' istor. num. 73, ex Canini.*

sentiva che i Germani non aveano a lodarsi de'Romani, i quali ne aveano fatto aspro strazio più che reggimento, e volendo sgravarne il torto, si gettò a dire, che bisognava sofferire i malvagi, come la sterilità delle terre, e le piogge dirotte. Egli però non scrisse che tutte le terre siano sterili, tutte le piogge dirotte, e rei tutti gli uomini; ma soggiunse, che i mali debbonsi controbilanciare con l' intermedio de' beni, val quanto dire, che come evvi una varietà di accidenti di natura tristi, ed utili, che abbisogna mettere in compenso, evvi così una varietà di scellerati, e di uomini virtuosi, che abbisogna tollerare, e godere nel loro giro. Ecco il vero senso di Tacito, il quale non dà nè ragione nè lume alla quistione. Mille concimi inventati dagli agricoltori, hanno obbligato le terre sterili a fertilizzarsi; le capanne, i tetti, i canali, hanno spezzato, o deviato i danni delle grandi piogge, e dei torrenti. Perchè intanto le pene scelte come mezzi a liberarci dai ribaldi, non frenano, e non han mai frenati i facinorosi? Perchè non mai si è salito alle sorgenti dei delitti. Si è cercato alzare argini, e palizzi nel corso del fiume, e non si è mai tentato disseccarne le scaturigini.

Quanti ladri hanno lasciato i delitti sulle forche! Quanti sono stati gettati nelle lautumie, e nelle galee! Ed il numero de' furti è sempre lo stesso. Quanti omicidi hanno popolati gli ergastoli, o montarono il palco di morte! E gli omicidii non diminuirono giammai. Chi vuol punire il reo, chi vuol prender vendetta dell'attentato, arresti, incateni, assoggettisca alla fame, alla nudità, agli spasimi, alla disperazione i delinquenti, ne uccida la maggior parte o di strazio, o per decreto. Ma chi vuole spezzare il cammino al delitto; che ne distrugga la causale.

Un giovine dissoluto preso di amore per una fanciulla, che non lo riamava, o che i costei genitori tenevano indegno del loro parentado, la rapisce dal seno materno, e violentemente la deflora. Quale era la pena? O si accordava al delitto quello che si era negato alle onorate inchieste, o si obbligava ad una dote. Nella prima parte il reo trionfava, ed avea del malfatto mercè; nella seconda, o ricco, o povero ch' ei fosse, ne ridea egualmente. Se intanto una legge (1) invariabilmente eseguita,

(1) *C. de raptu virgin.*

ordinasse, che chiunque o rapisca, o violenti una donna non potesse mai più sotto qualunque motivo, o pretesto prenderla in moglie, allora la ragion del misfatto sarebbe al misfatto barriera. Il giovine non oserebbe commettere un fallo, che gli toglierebbe la speranza del bene che agogna: e la fanciulla non si lascerebbe mai più rapire, o deturpare nella certezza che la legge la priverebbe dell'amante e la pubblica opinione di ogni altro sposo.

Se un giovine faccendiere ambizioso avesse riempito di falsità ogni sua carta di merito, non potrebbe esser più efficacemente punito, che inibendoli ogni carica. La pena l'obbligherebbe a tenere il camino della virtù: ei si guarderebbe di cadere in falli che l'allontanerebbero dalla meta a cui mira.

Che tutt' i furti si rimpiazzino col ritratto de' lavori de' ladri ne' pubblici travagli, ai quali dovrebbero esser sempre condannati; ed allora il ladro non vorrà dare i guadagni penosi di molti anni pel furto commesso.

Ma le comitive de' ladroni non avran vita per indennizzare i gran furti? Ma un ladro potrà essere sgomentato da un travaglio per-

petto, e limitarsi ad un piccolo furto. In molti misfatti non basta la sola pena, ma bisogna circondarla ancora di altri antivedimenti. Un nato miserevole è facilmente ozioso, un ozioso è sicuramente ladro. Si cominci dal prendere attentissima cura di costoro, che nati ai misfatti, non sentendo nè ligami alla società che gli abbandona all' indigenza, nè doveri di morale che niuno l' insegna, vivono ne' reati per indole, per bisogno, e per costume. Perchè non si ascoltano una volta le voci onorate di tanti commendevoli scrittori, che a lunga lena han replicato, che il sindaco, i parrochi prendano nota di costoro, che gli dividano fra gli artieri, che ne puniscano l' ozio, che non gli perdan d'occhio un istante? Questo verrebbe a loro bene: cangerebbero le serpi in api, i facinorosi in padri di famiglia, e ne benedirebbero, anzichè maledirne la esistenza. Tutti vi guadagnerebbero: i possidenti non avrebbero insidiatori delle loro proprietà: gli artieri avrebbero un non dispendioso ajuto ai loro lavori; i giovanetti una sussistenza, ed un arte: il villaggio mancherebbe di delitti, e di rei.

Gli uomini neghittosi o indolenti ai mali

dell' umanità incontrano difficoltà per tutto ; ma quì dovran tacere. Sorge in Napoli un Orfanotrofio , spettacolo di Romana magnificenza agli stranieri che vi arrivano , monumento e gloria di Carlo III. Egli il consagrò all'*Ospizio di tutt' i poveri del Regno:* vi chiamò tutte l' arti , vi stabilì delle rette amministrazioni , e forse sarebbe stato pago il suo grandioso reale disegno di scacciare da' suoi dominii l' obbrobriosa indigenza , se le sventure amministrative non avessero danneggiato questo sacro asilo degl' infelici. Esso non bastava più a sostenere il gran peso , ma come mandar via i veri orfani , o come rigettare sulle strade nudi , ed affamati quei giovanetti , che erano già sul camino dell'arti? Fu allora stabilito che si distribuissero nella maggior parte presso l' officine de' manifatturieri della Città. Colla veste de' reclusi essi vi lavoravano tutto il giorno , e rientravano alla sera. L' artegiano somministrava il vitto a quel fanciullo , che cominciava a servire all' arte , qualche compenso a chi eseguiva qualche lavoro , un soldo a chi con lui divideva la manifattura. Tutti furono contenti: i giovinetti appresero l'arti : gli artegiani ebbero un lavoratore a poco costo , che amo-

rosamente istruito, gli fu come figlio grato, ed ubbidiente. Questo vasto stabilimento di vera beneficenza è ora sotto le cure dell'ottimo cav. sig. D. Antonio Sancio. Chi ama conoscer da vicino come è facile cangiare in operose quelle mani, che indigenza avea destinate ai furti, render docili quei giovinetti che la miseria avea fatti bruti, imparare i doveri a quelli che non ne conoscevano alcuno, entri in questo albergo dei poveri, e vedrà qual considerevole numero di meschinelli, raccolti nudi dalle strade, è stato già cangiato in artieri onesti, e diligenti. La vigilanza e pietà del cav. Sancio ha trionfato di tutte le difficoltà, che gli abusi invecchiati, il tempo, il numero de' reclusi e l'angustie delle finanze gli opponovano. — Egli ha messo ordine a tutto, l'istruzione è curata, i costumi formati, ed il Regno è salvo dai delitti di più migliaja di sciagurati, che non potevan viver che di delitto.

Con quanta maggiore facilità potrebbe questo stesso eseguirsi nelle piccole terre, ove gli orfani, e gli oziosi sono pochi: ove la voce del sindaco, e del parroco è pienamente rispettata? Ma quivi mancano gli artieri. Ma man-

cano le grandi arti dell' agricoltura, e della pastorizia? Qual faccenda più agevole al parroco, ed al sindaco, che addire de' giovanetti ai coloni? O primi magistrati della società, voi non sentite l'importanza delle vostre cariche. Voi non appartenete al solo villaggio cui presiedete, voi siete una parte della nazione. Dall' ombra delle vostre tiglie può alzarsi un drago che desoli la provincia; e possono le vostre cure allevare una generazione, che passi le sue virtù alle generazioni future. Sentite una volta i nobili doveri, ai quali natura, e la sorte vi ha chiamati; togliete gli oziosi, e voi avrete fatta la guerra al delitto.

Ma riordiniamo i nostri pensieri. Perchè le pene fruttino il maggior possibile bene alla società, sarebbe a desiderarsi, che colpissero il delitto piucchè il delinquente: per ottenerlo sarebbe uopo rimontare alla sorgente, ed ivi portare il ferro, ed il fuoco: Così l' agricoltore incide solo il pedale, ed i gran rami s'inaridiscono. Accennammo francamente le nostre idee pei misfatti che eccita la violenza dell' amore, e del furto: noi però non potremmo proporre gl' istessi per gli omicidii, che hanno moltiplici, e diversissime causali;

ma fia facile classificarli, e trovarne a poco presso l'origine. Se per esempio si dividessero in

Omicidii per furti
Omicidii per rissa
Omicidii per vendetta.

Allora chi dubiterebbe, che la prevenzione pei furti preverrebbe i primi, che tolta la sciagurata asportazione di armi s' impedirebbero i secondi, e che conciliando, o affogando gli odii nascenti si chiuderebbe la via ai terzi? Oh! se le autorità municipali fossero al loro posto, e curatamente vegliassero perchè non sorgessero dissidii, o nati appena si affaccendassero ad estinguerli, come si minuirebbe la lista degli omicidii premeditati, che sovente nel furor dell' odio sono più feroci de' doni di Medea, e delle cene di Tieste: quell' infocati diverbii, quei colpi di mano, gli urti di scambievole insolenza, le gare accanite, sono come le scintille, che compresse al momento vanno estinte; ma lasciate al proprio fermento così per gradi si dilatano, che quando men si aspetta divampano, debaccano, e tutto intorno invariabilmente incendiano.

Noi qui non distendiamo i nostri pensieri sulla prevenzione de' delitti, che quantun-

que abbia occupato i più bell'ingegni, e non siavi scrittor di cose capitali, che non vi abbia tinta la penna, pure è sempre restato ne'suoi primi tentativi, e ne' medesimi confini. Noi annunciammo l'osservazione, che le pene ora mai non danno il bene pel quale l'uomo l'inventò: esse non vincono i vizj, non attraversano i delitti, ed i rei o dalle proprie pene, o fra quelle degli altri passano tranquillamente a nuovi misfatti. Noi conchiudiamo, che essendo inutile questo sistema di pene dovrebbesi o totalmente cangiare, o regolarizzarne la direzione in modo da trarne il possibile miglior partito. Indicammo alcuni esempii: se noi demmo al vero, che Iddio invii finalmente quel nobile ingegno, cui ha riserbato inventare pel bene dell'umanità una specie di pene, che obblighi il delitto a retrocedere, e che metta la sua forza in rianimare la virtù. La pena ripara un danno, migliora un reo, interessa alcuni: la virtù sola sparge prosperità, felicita molti, fa il bene di tutti.

CAP. IV.

Della misura de' reati.

Donde i legislatori presero ragione per dichiarare un reato atroce, o lieve? Qual norma ebbero i giudici per diffinire un aggiunto aggravante, o scusabile?

Dracone trovava nella sua bilancia di peso uguale tutt' i misfatti, perchè era uguale l'audacia di tutt'i rei nel violare la legge; ma il suo sistema fu insoffribile, e la filosofia chiamò Solone a rettificarne l'assurdo. Chi vorrebbe replicar con gli Stoici che lo sgozzare un gallo fosse lo stesso che soffocare un padre? (1) La retta ragione esecrerà sempre un sacrilego, che spoglierà l'are, ed i tempii, e compassio-

---

(1) *Omnia peccata esse paria, omne scelus esse nefarium; nec minus delinquere eum qui gallum gallinaceum, cum opus non fuerit, quam cum qui patrem suffocaverit. Cic. pro Murena.*

nerà quello che porterà via le brassiche per saziarne i figli affamati (1).

I delitti non sono uguali, ed abbisogna una regola per conoscerne la differenza, e classificarli. I Greci opinarono che la bilancia della giustizia dovesse librare o il grado del dolo, o il grado del danno, o amendue insieme. Tutt' i giudicati del famoso Areopago ebbero alternativamente questa misura. Fu salva la fanciulla del filtri perchè non avea disegno di uccidere. Cefalo fu spinto in esilio, e non a morte, perchè ebbe colpa, e non volontà nel ferire la moglie Procri. Fu creduta degna di commiserazione la donna di Smirne, se sotto la violenza del dolore per la uccisione de' buoni figli del primo marito, trucidò i figli del secondo. La di lei volontà era stata vivamente trascinata alla vendetta dall'impeto di giustissima ira. Furono giudicati rei il fanciullo, che prendeva il diletto di crepar gli occhi delle coturnici, e

(1) . . . . . . *ut peccat idemque*
Qui teneros caules alieni fregerit horti
Et qui nocturnus Deorum sacra legerit: adsit
Regula, peccatis pœnas quæ irroget æquas.
Nec scutica dignum horribili sectere flagello.
Horat. Satyr. I. lib. 1.

l' areopagita, che diè morte al passerino, che fuggendo dagli artigli del nibbio prese asilo nel di lui seno. Si mirò al loro reo talento abbenchè mancasse il danno; e punì di morte Dedalo omicida per invidia dell' ingegnoso nipote. Così variando ora sul grado del dolo, ora del danno, l' Areopago variò l' estenzione delle pene, e nel difetto di entrambi rimandò liberi gli accusati.

I giureconsulti Romani presero a misurare i reati dal *dolo*. Per essi il solo dolo valeva un fatto in tutti i delitti, che attaccavano la vita (1); quindi l' asportazione del pugnale *hominis occidendi causa* valeva un omicidio consumato, ed Adriano rescrisse che fosse punito di omicidio chi volendo uccidere arrivasse solo a ferire (2).

In tutt' i delitti pubblici si punivano i vani tentativi coll' istessa pena de' misfatti consumati.

Punivansi similmente le malie, che mancando sempre di effetto non erano, che ride-

---

(1) *In lege cornelia dolus pro facto accipitur* Leg. 7. ff. ad leg. cor. de sic.

(2) *Leg. 1. ff. ad leg. Corn. de Sic.*

voli conati di una stupida scelleratezza (1).

In effetti la sentenza di Paolo che il proposito, e non l'evento dovesse punirsi (2), era la sentenza di tutti. Potrebbe sembrar dunque che i Romani, nulla calcolando l'effetto, prendessero la misura de' reati dalla sola rea volontà.

Ma nella legge Cornelia *de sicariis* fu prescritta una pena a chi somministrasse *non malo animo*, *sed malo exemplo* il pocolo amatorio, o di concepimento (3): e più chiaramente Paolo (4) rispose, che coloro, che avessero data la bevanda di aborto, o di amore, abbenchè non lo facessero dolosamente, nullamanco perchè era di tristo esempio, se plebei fossero deportati ai metalli, e se nobili fossero relegati in un isola, confiscata parte de' beni. Quì non è calcolata la volontà, ma il successo. Del pari in tutt' i quasi delitti della legge Aquilia non

---

(1) *Leg. Corn. de Sic.*

(2) *Lib.* 5. *Sentent.* 23. §. 1. *Consilium uniuscujusque, non factum puniendum.*

(3) *Leg.* 3 *ff. ibid.*

(4) *Leg.* 38 *ff. de pœnis* §. 5.

si metteva mente al dolo , ma al danno : ed altrove la mancanza, e la modicità del danno rendeva nulla la falsità, ed il furto lieve (1).

Queste misure di dolo, e di danno, che i legislatori aveano tenute, furono inalterabili sino ai tempi di Paolo. Allora i giudizii pubblici addivennero straordinarii, ed i giudici presero a misurar da per se stessi le pene. Ulpiano narra, che a tempi suoi colui, che giudicava, aveasi la potestà di pronunciare o la più rigida o la più mite sentenza, purchè non oltrepassasse i confini dell' indulgenza, o del rigore (2). Marciano consiglia ai giudici di tal profferir sentenza, quale la natura del fatto esigesse, senza metter gloria nella severità, o nella mitezza (3).

---

(1) *Est enim quaedam veritatis imitatio ita levis, ut infra legum animadversionem sit. Matthei cap.* 1. *de falso testamentario* §. 1.

(2) *Hodie licet ei, qui extra ordinem de crimine cognoscit, quam vult sententiam ferre vel graviorem, vel leviorem, ita tamen ut in utroque modo rationem non excedat. leg.* 13 *ff. de poenis.*

(3) *Respiciendum est ne quis aut durius, aut*

Ridotta così arbitraria la misura delle pene Claudio Saturnino propose sette norme opportune a regolar questo arbitrio, cioè la *causa*, la *persona*, il *luogo*, il *tempo*, la *qualità*, la *quantità*, l' *evento* (1).

Dalla *causa del delitto* giusta, o ingiusta, ragionevole, o stolta, il giudice poteva prender guida a moderar la pena, o ad assolvere l' accusato: così nell' ingiurie era reo chi avesse avuto animo di svillaneggiare; era innocente il maestro che avesse voluto correggere.

Mettevasi in considerazione *la persona* del reo, se domestico, se figlio, se vedova: la persona dell' offeso, se genitore, se impubere, se maggiore (2).

---

remissius constituatur quam causa deposcit. Nec enim vel severitatis, aut clementiæ gloria affectanda est, sed perpenso judicio prout quaeque res expostulat, statuendum est. leg. 11 de poenis.

(1) *Leg. aut facta ff. de poenis.*

(2) *Persona dupliciter spectatur ejus qui fecit, et ejus qui passus est. Aliter enim puniuntur ex*

Ed era finalmente degno di osservazione se la persona dell' accusato fosse stata *recidiva* (1).

Il luogo cangiava in sacrilegio il furto, e faceva punire di morte quel delitto, che altrove avea minor pena (2).

Il tempo distingueva l' emansore dal fuggitivo, il ladro notturno, dal diurno (3).

La qualità, e la *quantità* separavano la rissa dalla grassazione, l' espilazione dal furto, ed il furto dall' abigeato. Nella prima si pesava la maggiore, o minore atrocità del reato: nella seconda quanto il misfatto distava dalla legge.

Finalmente l' *evento* mostrava se il misfat-

---

eisdem facinoribus servi quam liberi : et aliter quid in dominum, parentemve ausus est, quam qui in extraneum, in magistrum, vel in privatum . . . Ætatis quoque ratio habeatur . *leg.* 16 *ff. de poenis* §. 3.

(1) *Consuetudo enim peccandi auget peccatum, et poenam*. Leg. 28 *de poenis*, e leg. 7 *Cod. de poenis*.

(2) *Leg.* 16 *ff. de panis.*

(3) *Ibidem*.

to fosse volontario, o causale, e se il pocolo abortivo avea dato luogo al solo aborto, o anche alla morte.

L'istesso Saturnino osservò che talvolta abbisognava esser severo per ritenere la frequenza de' misfatti (1). Sovente faceva uopo incrudelire nelle pene per salvare le cose necessarie alla sussistenza, come in Africa gl'incendiarii delle messi, nella Misia i recisori della viti, nell' Egitto gli spezzatori de' canali.

La misura che il foro Napoletano prese ad usare quando ebbe una legge patria fu l'istessa. Le Costituzioni di Federico che, tratte dalle leggi Romane, non ebbero di più, che le costumanze del tempo, lasciarono ai giudici l'arbitrio di calcolare ora il dolo, ora il danno, ora gli aggiunti di Saturnino. Era questa la teoria del foro, che la ragione, e l'uso de' secoli aveano resa sacra, ma il tempo, e l'ignoranza ve n'aggiunse un altra che per molte età ha regolati i giudizii penali, la *transazione delle pruove*. Il reato era punito con maggiore, o minor pena secondo che ne

(1) *Quoties nimium multis personis grassantibus exemplo opus sit, ibidem.*

fosse stata minore, o maggiore la prova. — Spesso un assassino era tradotto ai ferri per un decennio, mentre conducevasi al palco di morte il ladro di pochi carlini (1), perchè questo o convinto, o confesso, e quello per malizia, o fortuna leggiermente indiziato. Quale strana misura!

Intanto questo errore era nato da un errore più grave. Gli uomini del foro si diedero a credere che per le leggi Romane non potevansi condannare, che i confessi, o i convinti; e poichè avveniva sovente che bisognava rimandare impuniti i rei più nequitosi, che si nascondevano fra le tenebre della notte, o fra le solitudini delle campagne, così fu ideato di render confessi gl' indiziati collo spasimo della tortura. Furono allora pubblicate molte opere sugl' indizii, i quali vennero divisi in indizii *ad inquirere*, indizii *a cattura*, ed indizii *a tortura*; e gli Avvocati fiscali, calcolando arbitrariamente quest' indizii, si diedero a fare istanza perchè gl' imputati fossero torturati *duobus* o *quatuor funicolis*

(1) Capitolo *ad hoc*, *pramm. de exul.*

adhibitis , o *tamquam cadavera* , e quest' atto fu detto *purgazione d' indizii* .

Tutt' i tribunali , ove le leggi Romane aveano impero , tutti adottarono avidamente questo novello sistema . I carnefici alzarono gli aculei al lato de' patiboli . Quali orribili sceue si apersero agli occhi di tutta l' Europa ! Gli annali forensi di ciascuna nazione sono macchiati del sangue d' innocenti, che i cruciati della tortura avean renduti confessi di colpe non mai commesse .

Da tutti i lati surse concorde il grido della filosofia , e dell' umanità , ed allora avvenne che restando nel processo l' istesse formole della tortura , i tribunali presero a transiggere gl' indizii , e fu trovata cosa saggia , e pietosa il fare che un ladrone bagnato di sangue perchè non confesso, nè convinto , ma gravato solamente da una *semiprova* fosse condannato a qualche anno di servizio nelle galee — Lasciando agli altri il fare osservazioni su di un sistema , che giovava sempre ai malfattori , e che talvolta noceva agl' innocenti, noi rimarcheremo solo che l' arbitraria transazione delle prove addivenne la misura delle pene .

Finalmente i nuovi Codici depennarono

questi usi. I reati furono pesati nella bilancia del legislatore, e fu a ciascuno statuita la pena. Nella nostra legislazione fu prescritto che il dolo costituiva l' azion criminosa (1): fu calcolato ora il danno, come ne' furti, nelle frodi (2), ora l' evento come ne' discorsi incendiarii (3), ora il tempo (4), ora il luogo (5), or la persona (6), or la causa (7), ora il mezzo (8): in somma la legge, e non più il giudice proporziona la pena. Quella legislazione penale è la migliore, nella quale il giudice ha il minimo potere (9).

Ma non poteva la legge antivedere minutamente tutt' i gradi d' imputabilità nell' istesso fatto: sempre possono offerirsi de' giusti motivi a temperare in qualche parte la pena.

---

(1) *Art.* 61 *Cod. pen.*
(2) *Art.* 409, 431.
(3) *Art.* 240.
(4) *Art.* 411.
(5) *Art.* 174, 412.
(6) *Art.* 348, 349, 410.
(7) *Art.* 97, 99.
(8) *Art.* 350, 413.
(9) *Bacone de augum. scientiarum — aphoris.*

Sotto questo solo aspetto essa ha divise le pene temporanee in gradi , e mentre assegna al fallo un grado , concede al giudiee il poter diminuirlo sino al primo anno .

Ecco assennatamente conciliato l' arbitrio prudente , che ne' giudizii penali è indispensabile , e la misura delle pene che debbe esser sempre nella legge e non nella fantasia del giudicante .

NOTE SUL CAPITOLO QUARTO.

NOTA I.

Sulla misura delle pene.

Il Marchese Beccaria nel proporre la riforma delle leggi penali prese a sostenere, » che la vera misura de' delitti sia *il danno*, » che questi fanno alla nazione, e non il » *dolo* o l' intenzione del reo. Questo dipen- » de dalle impressioni cagionate dagli oggetti » presenti, e dalla disposizione precedente » dell' anima, le quali variano presso tutti » gli uomini, ed in ciascuno di essi, secon- » do la successione rapida delle idee, delle » passioni, e delle circostanze. Sarebbe dun- » que allora necessario compilare un Codice » particolare per ciascun cittadino, e leggi » nuove per ciascun delitto. Sovente un bene » intenzionato dà occasione ad orribili misfat- » ti, e produce bei fatti un male intenziona- » to ». Ma se piace a questo valentuomo credere impossibile mettere ad assiomi l' impeto, e la forza degli affetti, che, uguali sempre, non variano che solo a riguardo

dello stato del cuore ove germogliano, come potrebbe prender misura dal danno, che, sempre indipendente dall' uomo, tiene interamente alla fortuna, ed ai suoi accidenti? Inoltre qual occhio discenderà nelle latebre del cuore per conoscervi se il reo voleva, o no quel danno? Un bell' ingegno ha tessuta la vita di un disavventurato, che comunque moveva un braccio, o un piede gettava per terra uomini uccisi, senzachè però anche il severo Cassio potesse farli portare la più piccola pena (1).

Finalmente, tranne pochi misfatti di prima classe, che toccano ed interessano essenzialmente lo Stato, tutti gli altri fanno il danno de' privati, che colpiscono. Nell' infinita varietà delle condizioni delle famiglie, la misura del danno non potrebbe avere regole certe, variando anche esso sul rapporto delle proprietà, della morale, della domestica economia, della probità, o nequizia de' costumi de' danneggiati.

Il chiarissimo Cav. Filangieri portò parere, che il legislatore dovesse misurar le

(1) *L' Omicida irreprensibile.*

pene dalla qualità del delitto, e dalla quantità del dolo.

Il delitto nel suo sistema è la violazione di un patto sociale: il dolo è la ragion del delitto, e quindi va dicendo, che la legge dovrebbe proporzionare le pene, secondochè il reato abbia influenza sull' ordine pubblico, ed il dolo sia o massimo, o medio, o infimo (1). Questa opinione, che il ragguardevole scrittore così esprime, equivale alle misure del *dolo*, e del *danno*. La maggiore, o minore influenza, che il delitto ha sull' ordine socialo è per sicuro il maggiore, o minor danno, che un misfatto produce sul pubblico regime, o sulla ragion de' privati. I tre gradi del *dolo* sono le tre *cause*, *o forti*, *o lievi*, *o perfide*, che spingono la volontà al reato. Chi non riconosce che questo è il sistema delle leggi Romane?

Nuovo ed ardito è quello del Sig. Conte Barbacovi, il quale alzandosi sull' antiche, e nuove istituzioni, accusa tutt' i popoli, e tutt' i secoli per avere profferite le pene sulla mag-

---

(1) *Scienza della Legislazione lib.* 3 *cap.* 33.

gioranza dei voti. Egli opina, che il giudizio di un accusato è dato al corpo intiero de' giudici, e che il voto di ciascuno è una frazione del tutto. Se i voti (egli scrive) si contano e non si pesano; se non vi è ragione perchè la voce di un giudice non sia calcolata, debbe accordarsi alla maggioranza solo una preponderanza, ed autorità; ma se in un tribunale di otto membri cinque pronunciassero una pena, dovrebbero sottrarsi da questa tre ottavi per le voci dei tre giudici che dissentirono. Allora ciascuno voto avrebbe parte alla decisione, e nella disparità, che sempre mostra un' incertezza, sarebbe giustamente temperata la pena (1).

Ecco una nuova misura delle pene: il numero de' suffragii favorevoli.

L' egregio Renazzi adottando per base il dolo, ed il danno, aggiunge la facinorosità, e corruzione del reo. Egli ben vede. Il danno, e 'l dolo sono le fondamenta dell' imputabilità, ed ogni reato o leggiero, o atroce obbliga l' autore a risponderne; ma per poi

(1) *Della pluralità de' suffragj ne' giudizj civili e criminali.* *Part.* 2 *cap.* 3.

conoscere se questo danno, e dolo meritino lieve, o grave punizione, debbesi prendere in guida la morale dell' accusato. I Romani rigettavano l'accuse anche dubbie, che si osavano produrre contro Catone; condannavano a voci uniformi l' immorale Vezio.

Ma dopo che il Sig. Pastoret in un' opera diligentissima indicò tutt' i rapporti pei quali fa d' uopo misurare le pene (1), ei pare, che non fosse dato ad altri il portarvi migliori osservazioni: Ciò non ostante noi ci facciamo animo di mettere in mezzo una nostra opinione. Il solo vero, ed unico principio da veder chiare le quantità del reato, ed in conseguenza la misura della pena è la *causa del delitto*. Edipo uccide Lajo, ma per difesa; Eteocle uccide Polinice, ma per odio figlio di ambizione. Nel primo non esiste il parricidio: il secondo ne commette uno di esecrabile ricordanza. Agamennone consegna all' ara l' innocente Ifigenia. Pirro ravvolta una mano nelle trecce di Polissena la trascina sulla tomba di Achille, e l' immola all' ombra del padre. La religione, il destino di Grecia, e

(1) *Des loix penales*.

la scaltrezza di Calcante e di Ulisse strappano dalle mani del padre desolato la figlia infelice. Un abuso di vittoria confonde la pietà filiale e la stolta ferocia, e Pirro uccide una giovinetta innocente. Chi de' due è più reo? Che si scorrano tutti gli annali de' delitti, che si guardino dal lato della causale, e salterà agli occhi la misura di essi.

La causa, donde muove un reo, può esser empia, ingiusta, turpe, se avrà origine dalla malvagità; lieve, o scusabile, se nascerà dall'impeto degli affetti; innocente, se vien prescritta dalla forza della necessità. Il perfetto esame di questa causa guiderà alla giusta misura della quantità dei misfatti. Quegli, cui fu causa a delinquere o mattia, o ignoranza, o balordaggine, o errore, o caso non contrae obbligazione. La causa del reato è fuori della sua volontà. Se ira infiamma l'omicida, il percussore; se l'amore trasporta i genitori, i fratelli; se il bisogno caccia sulla strada un affamato a strappare un pane al primo viandante, chi fia che non iscuserà in essi la violenza dello sdegno, la naturale benevoglienza, ed i dritti della vita, come cause potentissime ad agitare la volontà, ed il sen-

no? L' odio feroce, la stolta bravura, il vizioso ozio indigente, l' insaziabile ingordigia dell' oro, faranno sempre conoscere la perversità degli omicidii qualificati, la nequizia de' furti, e gli eccessi de' corrotti magistrati.

Posto a paralello il *dolo*, il *danno*, e la *causa*, il primo quasi sempre si nasconde nel fondo del cuore, il secondo sovente manca, o è inapprezzabile, la terza esiste sempre nell' azioni criminose, e per se stessa si appalesa; il dolo quindi è una misura incerta, il danno è uno scandaglio ingannevole, ma la causa unisce la gradazione del dolo, il risultamento del danno, ed aggiunge il grado di malvagità del reo. La causa rendeva odiosa la perfidia di Sesto; la causa scusava L. Mundo. Ambo violarono due fanciulle pudiche, ma il primo colla spada in alto; il secondo con un ardito inganno; l' uno libertino insultava la virtù; amante l' altro cercava ingegnosamente temperare l' ardore delle sue fiamme.

NOTA II.ª

Sulla transazione delle prove.

Al libero criterio morale sul dolo, e sulle pene, che i giudici Romani esercitavano, il tempo aggiunse la transazione delle prove. Il giureconsulto Paolo diceva, ch' ei non sapeva convincersi che sulla fede delle scritture, e de' testimonii: *Convinci autem nonnisi scripturis aut testibus potest* (1), e questa opinione era quella delle nazioni. Eliodoro nella sua dilettevolissima favola Etiopica fa dire all' innocente Cariclea: *Omnis causa, quæ in judicium venit, Rex duobus maximis, et præcipuis argumentis niti consuevit, scilicet probationibus, quæ scriptis continentur, et testium confirmationibus* (2).

Questa opinione intanto diè forse a credere che ne' giudizii penali gl' indizii non appartenessero alla classe delle prove convincenti; e da questo errore dovè nascere il grave danno, che i più atroci misfatti, mancando

(1) *Paulus 6 sententiar. titul. 5.*
(2) *Heliod. Æthiopic. lib. X.*

quasi sempre di testimonii presenti, restassero impuniti. Un tal sistema intanto che cessò sotto la dominazione de' barbari, fu riprodotto al ritorno delle leggi Romane; ed i primi che insegnarono l'intelligenza di queste ne diffusero la teoria. Allora avvenne che se i malvagi sapevano sfuggire gli sguardi di due testimonii, o valevano ad imporre loro silenzio, avevano assicurata l'impunità. Questa certezza dovè mettere sotto il pugnale de' malfattori anche i testimonii de' loro falli: era utilissimo per essi farli zittire per sempre. L'impunità alletta ai delitti, e per ottenerla ben volentieri se ne commettono degli altri. Qual dovè essere intanto lo stato degli onesti in mezzo a questi lupi? Fu necessità pensare ad un qualche provvedimento: ma dove ricercarlo? Gli uomini del foro di quell'età, che guardavano con attonita maraviglia la legislazione Romana, e che credevano stolta superbia il cercare altrove sapienza, e giustizia, diedero in mal punto coi piedi in due di quelle leggi (1), e vi lessero che gli accusati

(1) *Leg. repeti ff. de quaest. Repeti quaestionem posse Divi fratres rescripserunt.*

Leg. unius ff. ibid. Reus evidentioribus argumentis oppressus repeti in quaestione potest.

negativi doveano essere esposti all' esperimento della tortura per *purgare gl' indizii*, che gli gravavano, e per punirli, dovean renderli confessi.

Niuno ardì insorgere contro questa sentenza, che campeggiò lungo tratto nel foro penale. Il tempo, e l' umanità solo valsero a diminuirne i danni. Si erano alzati gli aculei per evitare l' impunità de' rei semplicemente indiziati; si prese a dar pena agl' indizii, e gli aculei appoco appoco si atterrarono. Si cominciò a tener per fermo, che gl' indizii mostrassero la maggiore, o minore probabilità dell' accusa, e che la pena divisibile anche essa in parti, potesse essere rapportata non più alla gravezza del misfatto, ma alla quantità degl' indizii.

Questo sistema piacque a tutt' i giureconsulti di Europa, e dovunque le sorti de' popoli reggevausi col Codice Romano fu rapidamente diffuso, ed abbracciato. Fu chiamato *transazione di prove, e di pene*. Gli Avvocati Fiscali della Rota Romana sino al 1746 vollero opporsi, sostenendo nelle loro allegazioni, che non si potevano pronunciare pene straordinarie sulle prove indiziarie, e che

doveasi tenere in uso la tortura (1): ma l'opinione contraria riportò i voti di tutt' i tribunali. Sembrò che la novella giurisprudenza unisse la giustizia, e l'umanità. Ma donde trassero quei primi che le leggi Romane prescrivevano la tortura nelle prove indiziarie? Donde, che gl' indizii non bastassero alla condanna? Il Pretore Plauzio Silvano fu creduto reo, ed arrestato ai soli indizii del letto in disordine, e delle schegge della finestra, e da questo fu arguito che aveva lottato con la moglie, e che quella infelice trascinata da esso, aveva cercato attaccarsi al letto, e che tirata sulla finestra aveva procurato afferrarsi colle mani, e coll' unghie all' imposte, dalle quali strappandola il furibondo marito, l'aveva infine precipitata nel sottostante giardino.

Furono assoluti i fratelli Clelii pel solo indizio di essere stati rinvenuti dormienti nella camera contingua a quella ove giaceva trucidato il padre. Il Senato osservò ch' era impossibile moralmente chiudere gli occhi al sonno accanto al cadavere paterno. Mille giudicati

---

(1) *Brigante prat. crim. tit.* 15 §. 1. *della condanna*.

rapportati da Livio, e da Tacito, e mille e cento immaginati da Seneca il Retore nelle sue *controversie* offrono una chiarissima dimostrazione, che gl' indizii si calcolavano, e non si transiggevano.

Ma perchè obbliare le seguenti due sapientissime leggi (1): *Sciant cuncti accusatores eam se rem deferre in publicam notionem debere, quae munita sit idoneis testibus, vel instructa apertissimis documentis vel indiciis ad probationem indubitatis, et luce clarioribus expedita*. L' altra: *Observare curabis* (2) *ne quis homicidiarum, veneficorum, maleficorum, adulterorum itemque (eorum qui manifestam violentiam commiserunt) argumentis convinctus, testibus superatus, voce etiam propria vitium, scelusque confessus audiatur appellans*. E non dispiaccia qui avvertire, che il legislatore non usa la parola *convinto* che ne' soli indizii; ed è ciò acconciamente, e sensatamente detto. I testimonii possono essere de' sedotti, o degli occulti malevoli; la confessione può facilmente

(1) *C. de probat. L.* 25.

(2) *C. quor. appellat. non recip. L.* 2.

essere estorta, ma gli argomenti, figli della ragione, o i fenomeni certi dell'invariabile natura assicurano l'animo del giudice. Dieci testimonii che giurassero, che il colpo feritore fosse partito da un punto orizzontale, saranno sempre distrutti dal solo argomento che la ferita è nel suo corso obliqua senza aver dato in alcun corpo duro. I dieci testimonii possono pronunciare un racconto premeditato, o erroneo, ma non potranno mai smentire la natura delle cose: i projetti segnano la linea per la quale l'impulsione li guida.

Ma quando anche gl'indizii non avessero fatto prova presso i Romani, chi mai ideò, che dovesse adoperarsi la tortura per cangiarli in confessione? Le varie specie degli aculei furono crudeli pratiche de' feroci padroni per contenere i servi, de'quali temevano il numero, la forza, e la vendetta. Degradati questi dalla classe degli uomini, furono su i loro capi unite tutte le più disragionevoli barbarie. Perchè vinto in battaglia, o nato da una serva si era servo: perchè servo non più uomo: perchè non appartenente alla genia umana si era fuori di ogni protezione di legge, di ogni favore di società. Il padrone egualmente faceva flagellare, o cro-

cifiggere il suo servo, o lo getteva alle morene a sua fantasia. Non bastava: nè misfatti avvenuti nell' interno delle case i servi erano testimonii necessarii: si producevano, ma perchè loro si desse fede, doveano essere interrogati pendenti dalla tortura.

I codici Teodosiano, e Giustinianeo non contengon legge che ordinasse la tortura che contro i soli servi. Così tiene Cujacio (1). Così Rosini (2): intanto abbenchè in quell' epoca la servitù fosse stata già abolita, pure gli uomini del foro presero ad adoperarla contro tutti gl' indiziati, e questo sistema perdurò per secoli ad onta che tutti ad una voce gridassero contro la tortura, e tutti ripetessero, che in essa mentiva e chi avea forza a tollerarne i cruciati, e chi ne mancava.

Non dee dissimularsi che l' uso degli aculei presso noi non fu mai spento all' intutto, abbenchè il pietoso Carlo II. d' Angiò (3) avesse vietato ai Regii uffiziali di più esercitarlo. Siane prova la Costituzione del 1738

---

(1) *In paratit. de quaest.*

(2) *Antiquit. Roman. C.* 21.

(3) *Nel cap. tormentis insuper.*

dell' ottimo Carlo III. colla quale fu prescritto che fosse abolita, poichè » aborriva il suo Real animo simili crudeltà, e maniere irrego-» lari, le quali invece di contribuire al do-» vuto corso della giustizia, cagionavano op-» pressione, e gravezza ai suoi fedelissimi ed » amati vassalli.

Intanto questi Reali divieti replicati, ed il grido della filosofia che indicava molte ombre d' innocenti sacrificati alla stolta ferocia della tortura, accreditarono sempre più la transazione delle prove. Gli accusati stessi, ed i giudici convennero, che tra la transazione, e l' aculeo era saggia cosa scegliere il minor de' mali, come attesta un uom del tribunale non ha guari trapassato (1).

(1) *Moro lib.* 3. *Cap.* 23 *Num.°* 24.

NOTA III.

Areopago.

La parola Areopago è così sacra ne' libri di legislazione penale, che io credo che tornerebbe a vergogna di un giovine studioso l'ignorarne il significato, l' origine, l' istoria. Questo augusto tribunale, al quale non dubitarono affidar loro ragioni i Dei in contesa, e nel quale la Dea del sapere sedè arbitra delle voci pari de' giudicanti, fu di tanta celebrità in tutt' i secoli, che forse non evvi scrittore che non ne abbia fatta menzione, ed elogio. Spero quindi che non ispiacerà leggerne qui raccolto quanto ne scrissero i dotti.

Nel mezzo della città di Atene sorgeva una collina, ove a tempo di Teseo andarono ad accamparsi le Amazoni; e nell' incursione del gran Re vi si attendarono i Persi. Su di essa elevavasi l' edificio, che i Greci chiamarono *Areopago*, quasi *Villa Martis* (1), perchè le donne guerriere vi avevano offerti sagrificii

(1) *Eschilus in Eumenidibus*
Meursius Areopagus.

a Marte; o perchè questo Iddio vi fu giudicato il primo due volte, e due volte condannato e come adultero, e come omicida (1).

La sala dell' Areopago era coverta da un tetto di loto, che vedevasi ancora nell' età di Vetruvio (2) per pompa di antichità. Da un lato sorgeva un' ara, che grato Oreste innalzò a Minerva, ed in mezzo due masse di argento, sulle quali sedevano l' accusatore, e 'l reo: l' una dicevasi dell' *Impudenza*, l' altra dell' *Ignominia* (3), cui incontro ergevansi le rispettive are, che l' antico Epimenide avea formate (4). Credevasi che Oreste vi avesse anche costrutto al fianco il tempio dell' Èrinni, o delle Dee severe, dopo che cessarono di agitarlo; o perchè negli occulti omicidii coadjuvassero i giudici ad investigare il vero contro i malfattori; o per ricevere il tremendo giuramento de' testimonii (5). Nell' Areopago e-

(1) *Pausanias in Atticis*
Aristides in Panatenaica
Oecumenius in Act. c. 17.

(2) *Vitruvius lib. 2. c. 1.*

(3) *Pausanias in Atticis.*

(4) *Clemens in Protreptico.*

(5) *Ulpianus Commentar. Orat. in Midiam.*

sistevano pure l' are di Plutone, di Mercurio, e della Terra. Nel recinto vedevasi la tomba dello sciaguratissimo Edipo (1), ed in una colonna incise alcune leggi (2).

Gli eruditi hanno faticosamente ricercato fra le dense tenebre dell' antichità gl' institutori dell' Areopago; ma quale disperato intraprendimento! Forse non erra chi preso in guida Plutarco ne fa primo autore Solone, dachè Dracone che visse poco prima non ne fece motto alcuno (3). Ma perchè non acquietarsi a Demostene che confessa ignorarlo? *O che fossero stati Eroi, o Dei i primi, che ordinarono l' Areopago, essi non insultarono la sventura, che anzi, per quanto fu onestamente in lor potere, sollevarono gli sventurati?* (4). Se dunque non potrassi mostrar-

---

(1) *Pausanias ibid.*

(2) *Lysias in Orat. de caede Eratostenis.*

(3) *Plurimi, uti dixi, a Solone constitutum Areopagi Senatum, sunt auctores; quibus adstipulari videtur quod Draco nusquam dicat, aut nominat Areopagitas: sed ubique cum Ephetis agat de rebus capitalibus (Plutarc. vita Solon.).*

(4) *Demosthen. orat. in Aristocratem.*

ne autore Cecrope primo Re di Atene, si tenga solo per certo, che l' instituzione ne fu antichissima; e che anche sul cominciare la sua fama si estese al di là de' confini della Grecia. Alla uccisione di Codro gli Spartani si rifuggirono nell' Areopago (1). Regnante Egeo, Dedalo che per maligna invidia avea ucciso l' ingegnoso suo nipote Talone fu condannato dall' Areopago (2): E vi fu condannato al perpetuo esilio Cefalo uccisore di Procride figlia del Re Eritteo (3), e questi regnò ottocento anni innanzi Solone. Chi intanto potrà di buona fede sostenere, che Plutarco errasse in cosa di tanto illustre, e rumorosa celebrità? Cessiamo dall' inutili, e difficilissime ricerche.

I Romani vinsero i Greci, poichè i difensori di Maratona, e di Salamina, gli animosi inimici della razza di Dario erano estinti, e le sanguinose guerre di Sicilia, e del Peloponneso aveano distrutte le milizie, e la fortuna de' Greci. Pericle non ebbe successori, e tutto piegò innanzi alla politica di Filippo.

---

(1) *Pausanias in Achaicis.*
(2) *Apollodorus lib.* 3.
(3) *idem ibid.*

Epaminonda, e Pelopida brillarono come baleni, che fanno un solco nell' aria, e si dileguano; ed Arato, e Filoppomene crearono, e sostennero colla sola loro vita l'onore, e le vittorie della lega Acaica. Quando i Romani arrivarano in Grecia, essa non avea dell' antica gloria, che le scienze, e le arti. La occupò Postumio, non la vinse: la spogliò, non la distrusse. I gran monumenti di Fidia, di Prassitele, le sorprendenti pitture di Parrasio, di Zeusi, di Protogene, il famoso metallo di Corinto passarono ad ornare i fori, e le basiliche di Roma. Il senato volle che ne fossero cangiate le prische istituzioni, ed addivenne, che i tempii furono chiusi, i ginnasii squallidi, i teatri senza declamatori, ed i fori muti (1). Il distruggimento di tante illustri cose era vergognoso non che dannevole al vincitore. Posteriormente sembrò meglio riportar tutto all' antico ordine, proteggervi l' arti, e le scienze, ed inviarvi la gioventù Romana per apprenderle, e trapiantarle nella superba città, che coltivando superiormente l' armi, e la guerra, avea sino a quel tempo a' servi abbandonate,

---

(1) *Atheneus lib. 5. cap. II.*

come seconde cure , le scienze, e le arti (1). Rinacque allora l' Areopago. Esisteva sotto Claudio. È famoso nella storia Ecclesiastica il Dionigi Areopagita dell' Apostolo Paolo; ma da quel tempo l' istoria non ne fa più parola, e l'oblio il ricuopre di sue ali. Forse fu abolito quando Vespasiano, riducendo tutta l'Acaja in Provincia, l' obbligò ad un tributo, ed alle leggi Romane (2). Ma per quanti secoli perdurò questo immortale consesso? È incerto. Sicuramente però non ebbe modello, e mancò d' imitatori. L'istituzioni fondate sulle virtù, ed al vero bene dirette sono eterne.

Non voto compro, non aura popolare, o stupido dritto ereditario sceglievano un Areopagita. Saliva a tanta carica chi insigne per sapienza, per nobiltà di natali, per abbondanza di ricchezze, e per l' applaudito esercizio di somme cariche, avea per tutto mostrate le virtù del suo cuore, la rettitudine del suo animo, la fermezza del suo caratte-

(1) *Cicero ad familiares. Epist.* 1 *lib.* 13.

(2) *Svetonius, vita Vespas. c.* 18. *Pausania in Achaicis.*

re (1). Era tanta la dignità delle loro persone, che tenevasi per punibile irriverenza dare in risa alla loro presenza (2); dippiù sebbene sembra, che fosse stato permesso appellare al popolo dalle loro decisioni, pure tanto era la venerazione per questo sapientissimo, e giustissimo consesso, che mai fuvvi alcuno fra tanti condannati, che di loro sentenze provocasse (3). Gli stranieri amarono portare al suo giudizio le loro contese; così i Messenii prima di cominciare quell' orrenda guerra che poi arse fra essi e gli Spartani vollero giudici gli Areopagiti (4), e Dolabella proconsole dell' Asia vi mandò la donna di Smirne (5).

Essi fregiati di virtù non abbisognavano

---

(1) *Maximus in prologo in Dionisium Areopagitam.*
Michael Syngelus in Encomio Dionisii Areopagitae
Isocrates in Areopagitica.

(2) *Eschines in Thimarcum.*

(3) *Aristides in Panathenaica.*

(4) *Pausanias in Messenica.*

(5) *A. Gellius lib. 12. c. 7.*

del distintivo, che Atene accordava a coloro, ai quali decretava una corona, (1), e la gravità de' costumi, e de' portamenti non doveva interrompersi neppure coll' occuparsi talvolta a scrivere Commedie (2). Essi perpetui nella carica, come costanti nella probità, non ne discendevano che per qualche delitto. Questo però non avvenne mai, poichè se talvolta un indegno vi s' intruse, o la unione e contatto di tanti esemplari personaggi, o l' onor della carica, così cangiò il suo cuore che ei addivenne un altro. Il riflesso, e 'l bene delle virtù vicine rende sovente virtuoso anche l' iniquo. Evvi chi crede, che il numero degli Areopagiti fosse di nove (3), ma in ciascun anno vi passavano i nove Arconti, che uscivan di carica, (4), e 'l superbo vincitore Romano vi volle anch' esso aver talvolta seggio, ed onore (5). Era ben dif-

---

(1) *Eschines Orat. in Ctesiphontem.*
(2) *Plutarcus de gloria Atheniensium.*
(3) *Nicepharus Cellissus histor: Eccles lib.* 2. c. 20.
(4) *Pollux lib.* 8. *c.* 10.
(5) *Cic. pro L. Cornel: Balbo.*

ficile che si serbasse fra tanti quella severità di costumi, ch' esser dovea modello a tutti. Allora cominciarono a svilirne il decoro Gilione, che sedette ne' banchetti di Frine (1), ed il voluttuoso Demetrio, discendente del Falereo. Costoro ritrovando intollerabili le già inopportune austerità rimprocciavano ai compagni concussioni e stupri (2); anzi Demetrio il Comico, ardì metter tutti in ridicolo pubblicando una commedia cui era titolo l' *Areopagita.*

Il loro numero portato da alcuni a trentuno (3), arrivò talvolta a cinquantuno (4). Il dotto Meursio intanto lo estende oltre i settecento, prendendo in guida il giudizio di Socrate, che Diogene rapporta essersi eseguito nell' Areopago con 280. calcoli di morte sopra quelli di assoluzione.

Questo tribunale, destinato ai gravissimi affari, radunavasi ne' soli tre ultimi giorni del

(1) *Atheneus lib.* 13.
(2) *Atheneus lib.* 4.
(3) *Scoliastes ad Eumenidas.*
(4) *Maximus in Dionis : Areopag.*

mese, di poi ne' cinque, finalmente in ciascun giorno (1).

Univansi gli Areopagiti prima sulla collina di Marte; ma come era penoso il montarvi, passarono nel Portico Regio (2). Quivi di notte, a cielo scoverto, sedevano taciti ad ascoltare non gli oratori, ma la ragione delle discolpe (3).

Quando tutto era pronto il precone intimava silenzio al popolo, e si tiravano a sorte le cause da trattarsi. Niuno valea più che altri. Si sorteggiavano pure i giudici a tale, che nè le parti, nè essi potessero antivedere quali cause si anderebbero a decidere (4). Non fiori di eloquenza, non discorsi limati, non orazioni pompose: era vietato ogni artificio; gli accusati istessi doveano recitare le loro difese, che forse altri avea scritte, ma senza proemio, o commozione di affetti. S' introdusse posteriormente, che si scegliesse a sorte un

---

(1) *Pollux lib.* 8. *c.* 10.
(2) *Lucianus in bis accusato.*
(3) *Lucianus in Hermo.*
(4) *Lucianus in bis accusato.*

difensore fra i dieci addetti all'Areopago, e se gli pagava una *dramma* (1).

Le parti offerivano all' Eumenidi un porco, un ariete, ed un toro; ed assise su queste carni sacre pronunciavano il giuramento della calunnia. Tutto finito, i giudici taciturni gettavano in due urne i loro calcoli. La maggioranza decideva. I calcoli erano o perforati, o intieri, o bianchi, o neri (2).

L' Areopago giudicava degli omicidii, delle ferite, degli incendii, e veleni, purchè da essi fosse seguita la morte (3). Conobbe pure de' transfugi, e de' ladri. Esso giudicò i ladri della patera di oro di Ercole (4). Ma più che tutto ebbe la vigilanza, e censura de' costumi. In ciascun anno eseguiva un censo individuale del domicilio, dell' arte, e dei mezzi di sostentamento di qualunque cittadino. In ogni istante gli Areopagiti penetravano nelle interne pareti della casa per eccitare la virtù assopita de' genitori, per ripren-

(1) *Harpocration. Aristophanes ad Vespas.*

(2) *Ulpianus in Tymocratem.*

(3) *Demostenes in Aristrocratem.*

(4) *Cicero divin. lib.* 1.

dere la vita licenziosa de' figli. L' Areopago promoveva con premii le virtù occulte, come fece per Menedemo, Asclepiade, e Cleante; e disponeva di tuttociò, che gli avi non aveano stabilito (1) in riguardo alla religione, per cui il popolo vi guidò l' apostolo Paolo (2). Avea cura delle strade, e degli edifizii: vegliava precisamente su tutt' i magistrati, perchè non si allontanassero dall' osservanza delle leggi (3). Negli affari straordinarii tutto si riportava al senato Areopagitico. Esso stàbilì il soldo ai soldati di mare in otto *Dramme*. La sua autorità talvolta ritenne l' uomo che il popolo avea con leggerezza assoluto, e 'l rimandò condannato (4).

Ma tanta saggezza, ed autorevole potere furono attaccati da Efialte, e da Pericle. L' Areopago era una barriera alla loro ambizione; gli era necessario scemarne la potestà. Essi avean depravato il popolo accordando

(1) *Plutarcus de Euripide.*
(2) *Actor. Apost. c. 17.*
(3) *Andocides Orat. de mysteriis.*
(4) *Philostratus vita Eschinis.*

compiacenza, e prezzo alla plebe fin se volesse intervenire al teatro, uguagliando l'interesse per la creazione delle leggi, e per la intimazione della guerra a quello di assistere ai giudizii, o agli spettacoli. Avevano corrotti i costumi fino a chiamare in Atene le più belle cortigiane della Grecia. La plebe quindi non sofferì più la severità di un magistrato, ch'era addivenuto straniero alle sue nuove costumanze, ed ai suoi piaceri (1), e così fu facile persuaderle il fallace progetto di restringere l' autorità dell' Areopago, e distruggere le lodatissime istituzioni de' loro avi (2); e questa epoca rincrescevole alla morale fu nell' anno 1. dell' olimpiade 80. Fu conservata questa illustre assemblea, ma per i soli giudizii capitali (3). Questa sola attribuzione non limitava il poter di Pericle, non ingelosiva la dominazione de' pochi, non attraversava lo Stato popolare, e quell' austera burbanzia e rigidezza non fe-

(1) *Plutarcus vita Periclis.*
(2) *Diodorus Siculus lib.* 16.
(3) *Demostenes in Aristocratem.*

riva più i gentili modi, e le piacevoli, voluttuose pratiche, che il canto, la danza, i profumi, la cetra, la poesia, la ricchezza, gli ozii, e gli esempii aveano introdotti in Atene.

Tutti gli antichi popoli aveano in uso magnificare l' origine delle loro cose: e poichè la mitologia ricordava che i Dei, i quali così spesso erano discesi dal cielo a dimorar fra gli uomini e mischiarsi nelle loro cene, avean preso a proteggere le nazioni, o le città, perciò i Greci a glorificare il loro Areopago fecero discendervi dodici Dei per giudicar di Marte accusato da Nettuno di aver ucciso il suo figlio Halirrhotio, e Marte vi fu condannato (1). Vi si assisero poi gli Ateniesi, e si scissero in pari voçi sull' accusa dell' Eumenidi contro Oreste uccisore della madre Clitennestra. Ma la Dea della Sapienza discese fra essi, ed aggiunse il calcolo in favor dell' imputato (2). Questo giudicato, detto *il calcolo di Minerva*, passò in legge, e le parità fu-

---

(1) *Aristides in Panathenaica.*
(2) *Aristides in Minervam.*

rono da quel tempo sempre risolute a pro dell' accusato (1).

Igino raccolse nel capitolo 272. tutt' i giudicati dell' Areopago, ma questa opera è monca, ed intercisa, e non ne ha conservati che pochi. Noi l' indicheremo, poichè famosi van per le bocche di tutti.

Cefalo sorgendo dal letto innanzi l' alba correva alla caccia. La giovine moglie gelosa tacitamente il seguiva, e mentre pei ravvolgimenti del bosco cercava indagare ove il marito si portasse, costui la credè una damma, vibrò il suo dardo e l' uccise. Il Re Eritteo di lui padre accusò Cefalo: l' Areopago il condannò all' esilio per sei età (2). È pregevole quì marcare, che gli areopagiti pronunciarono la pena di sei età per raddolcire la spaventevole, e disperata parola *Vita durante*.

Dedalo aveva preso ad istruire Talone figlio della sua sorella Perdice in quell'arte di cui egli stesso maravigliosamente creava le re-

(1) *idem*, *ibid.*

(2) *Hellanicus apud Scholiastem. Euripidis in Orestem.*

gole, e gl'istrumenti: ma questo giovinetto, raccogliendo da terra la mascella di un serpente, segò con esso un piccol legno, ed inventò la sega. Dedalo vide con invidia la felice perspicacia: temè che non ne fosse oscurata la sua fama, ed insidiosamente gli diè morte. Tradotto all'Areopago fu condannato, e si rifuggì presso Minos in Creta (1).

Pisistrato, abbenchè avesse già occupata la signoria di Atene, pure accusato di uccisione, modestamente comparve a dir sua difesa (2).

Vi ottenne libertà la fanciulla, che per confirmarsi l'affetto del suo volubile amante, gli avea fatto bere un pocolo amatorio. Sciagurata! Ella il voleva vivo, e suo, ma quel filtro l'attossicò. La sua ignoranza, e'l suo voto mostrarono la sua innocenza (3).

La donna venefica condannata a morte, non ebbe tolta la vita, che dopo di essersi infantata. L'Areopago volle salvo l'innocente feto, e tutti poi ne adottarono l'esempio (4).

---

(1) *Apollodorus lib. III.*

(2) *Plutarcus in Solone.*

(3) *Aristoteles Ethices l. 1. c. 17.*

(4) *Ælianus Variar histor. lib. 5. c. 18.*

La terza donna fu quella di Smirne, che Gneo Dolabella Proconsole dell' Asia inviò al giudizio degli Areopagiti. Ella aveva avvelenato il figliastro, o'l marito, perchè le avevano ucciso il figlio innocentissimo, e di ottima speranza del primo marito. L' Areopago prese in considerazione la violenza del suo dolore (1), e la rimandò coll' ordine di ritornar dopo cento anni.

I Greci vietavano ai servi, ed alle donne l' apprendere l' arte ostetricia. Agnadice presa la vesta da uomo, s'instruì, e cominciò ad assistere ai parti laboriosi. I medici l' accusarono come un seduttore delle donne, ma costei, abbassata la tunica innanzi all'Areopago, mostrò la sua innocenza, e la tirannia de' mariti, che abbandonavano le mogli in quelle mortali angosce. Agnadice fu assoluta, e fu fatta legge, che l' ingenue apprendessero questa arte (2).

La quinta donna fu Frine, ma questa scovrendosi il seno, riportò il trionfo della bellezza; e fu allora, che l' Areopago diffidando di se, volle che il bujo della

---

(1) *Aulus Gellius lib.* 12. *c.* 17.

(2) *Valerius Maximus lib.* 8. *c.* 1.

notte nascondesse innanzi a loro le sembianze degli accusati.

Fu giudicato reo, e mandato in esilio colui, che avea esortato un assassino di uccidere il padre di un sacerdote, abbenchè quegli fosse restato salvo dall' insidie (1).

Fu condannato il giovinetto che metteva suo diletto nel cavar gli occhi delle cotornici. Era degno di pena quell' animo fiero a ragione degli atroci misfatti che faceva temere nella sua gioventù (2).

E più famoso fu il giudizio portato su quell' Areopagita compagno, che uccise il passero, che fuggendo dal nibbio volò quasi in confugio nel suo seno. Egli mostrò una cruda durezza di cuore indegna di un giudice, e fu depennato dal ruolo de' magistrati (3).

---

(1) *Demostenes in Cononem.*

(2) *Quintilianus lib.* 5. *c.* 9.

(3) *Photius Excerptis Palladi.*

CAP. V.

Del calcolo dell' imputabilità.

L' *imputazione* nelle cose penali è il carico che dassi ad un uomo di un reato commesso.

Dicesi *imputabile* ogni atto, di cui la legge abbia renduto risponsabile l' autore, e chiamasi *calcolo d'imputabilità* l'esamina del quanto debba esser punito quest' atto. La legge dichiara che l' omicidio è imputabile. Il pubblico, ed il privato accusatore ne fanno imputazione al reo, ed il giudice bilanciandone la imputabilità, ne determina la pena.

Avendo intanto prescritto la legge quale atto debbe punirsi, non resta al giudice, ed all' avvocato, che disaminare quanto sia imputabile ad un incolpato l' azione che gli si accagiona.

Affinchè poi questa discussione sia misuratamente fatta, e non si profferisca una pena mal conveniente alla qualità ed al grado del reato, la legge, i filosofi, e gli uomini del foro han-

no dettate alcune regole generali, delle quali noi qui accenneremo le principali.

L' imputabilità sorge dalla concorrenza dell' intelletto e della volontà. Ove il primo non fosse chiaro, o la seconda non libera l' *imputazione* non avrebbe luogo. Edipo che diè la mano di sposo alla madre Giocasta: Epialte, che atterrito dalle spade, che i Persiani gli tenevano sul petto, loro additò il cammino, donde discesero alla stragge dei trecento di Sparta, non furono imputabili, perchè il primo ignorava che colei gli fosse madre, ed il secondo era stato in coazione (1). Se poi altri conosca la nequizia dell' azione, sia in sua perfetta libertà, e non pertanto la commette, la sua imputabilità è piena, ed egli è un malfattore. Atreo che preparò a Tieste l' orribile cena fu un empio: Cacco, che artifiziosamente trasse nel suo speco le vacche di Ercole fu un ladro. Essi conoscevano la reità de' loro fatti, e li commisero.

---

(1) Gli Anfizioni giudicarono di Epialte, e nol punirono di morte, *nam vix ullum sic constantem inveniri, qui, proposita morte, citius alienæ, quam suæ salutis rationem ducat. Herodat.*

Sarebbe sazievole cosa l' intrattenersi sull' intelletto dubbio, sulle azioni fatte nella collisione de' doveri, o sulla maggiore o minore probabilità dei danni. La reità dell' azioni sottoposte a pene non può dar più luogo a' dubbii: la legge ha definito quali azioni sian punibili. Inoltre è ben difficile, che altri arrivi ad un bivio di opposti doveri, o s' inviluppi in calcolo di probabili in mezzo alla società che offrono sempre, e dovunque de' pronti soccorsi. E se un ingegnoso uomo vorrà immaginare de' casi straordinariissimi, allora ch' egli ricordi che la legge riguarda quel che suole accadere (1), e che gli Olandesi, i quali erranti sul vasto Oceano di accordo si mangiarono fra loro per fame, sono fuori legge; e che i fatti, che il codice non prevede, non possono dedursi in giudizio. Noi quì trattiamo di azioni proibite, delle quali la legge ha dichiarata la reità, ed al giudice restano le quistioni di fatto, e della quantità della pena ne' confini prescritti. Può

---

(1) *Ex his, quæ forte uno aliquo casu accidere possunt, jura non costituuntur. Nam ad ea potius aptari jus quæ et frequenter, et facile, quam quæ perraro eveniunt. leg.* 4 *et* 5 *ff. de legibus.*

solo mettersi in esame I. Se era in potere dell' accusato l' astenersi dall' atto reo. II. Quale animo ebbe commettendolo. III. Se vi prese parte l' avversa fortuna. IV. Quanto v' influì la veemenza degli affetti.

I. Il dotto scrittore della moralità delle azioni degli uomini dà per primo assioma dell' imputabilità, che ciascuno debba rispondere di quell' azione, che è in lui commettere, o non commettere (1). La necessità (2), la coazione, la demenza, che tolgono questa facoltà non soggiacciono ad imputazione (3). Ercole furioso,

---

(1) *Primarium axioma in moralibus est habendum, quod in illis actionibus rationem posci queat homo, quæ ut fiant, vel non fiant penes ipsum est. Puffend. lib.* 1 *C.* 6 §. 5.

(2) *Pittacus tantam necessitatis vim esse dicebat, ut nec dii ipsi reluctari possint.*

Laert lib. 1 *cap.* 1.

(3) *Art.* 61 *cod. pen.* Non esiste reato quando colui, che l' ha commesso era nello stato di demenza.

Art. 62 *cod. pen.* Non esiste reato quando colui, che l' ha commesso vi è stato costretto da una forza, cui non ha potuto resistere.

Art. 373 *cod. pen.* Non vi è reato quando

il quale getta il suo piccolo Ilo per aria: Ifigenia, che mette in ordine l'ara, le bende, ed il pugnale per immolare il fratello Oreste: ed Ulisse, che accieca Polifemo saran sempre oggetti di pietà, e non di pena. Il primo era forsennato; era forzata la seconda; il terzo non poteva altramenti salvarsi.

II. Il secondo assioma d'imputabilità è nel doversi ponderar la causa donde l'accusato si mosse. Dedalo uccise il nipote Talone, Marte Alirrhotio figlio di Nettuno: ambo versarono il sangue d'un uomo, ma il primo volle toglier di vita un giovine, il cui ingegno faceva ombra alla sua gloria; il secondo prese vendetta della figlia violata. Quale immensa distanza tra l'imputabilità dell'uno, e dell'altro? Baldassarre depredò il tempio di Salomone, e profanatore di sacri vasi, volle che servissero alla splendida pomba della sua mensa: altri tacitamente li sottraeva per farne denaro. Erano amendue sacrilegi, ma la pena dovea ben esser diversa. Paolo interrogato, rispose, che non dovea esser imputabile del fur-

---

l'omicidio, le ferite, le percosse sono comandate dalla necessità attuale della legittima difesa di se stesso, o d'altrui.

to quello che spezzando l'altrui porta dirompesse nella casa per ingiuriarne gl' individui, abbenchè in quel frattempo altri avesse portato via qualche oggetto, poichè la volontà, ed il proposito diffiniscono il reato (1). Il nostro codice prescrive questa stessa regola d' imputabilità, distinguendo l'*empio fine di far onta alla religione*, *dal solo fine di lucro* (2).

III. Non di rado avvenir suole, che fortuna ravvolga in delitto l' uomo, che meno il voleva. Alla fortuna allora, e non all' uomo debbesi il misfatto imputare. Demofoonte torna in Atene vincitor di Diomede; il suo cavallo impaziente urta, calpesta, ed uccide un uomo. Accusato nel Palladione è assoluto (3) Creso non prende pena di Adrasto, che gli uccide il figlio Ati nella foresta, perchè costui imprudentemente avvanzando va incontro al dardo,

---

(1) *Qui injuriæ causa januam effregit, quamvis inde per alios res amotæ sint non tenetur furto; nam maleficia voluntas et propositum delinquentis distinquit. Leg.* 53 *ff. de furtis.*

(2) *Art.* 92 *a* 96, 97 *a* 99.

(3) *Ærodius. Rerum judicat lib.* 8 *de Sicar. cap.* 2.

che Adrasto avea scagliato alla fiera (1). A retto vedere i cuori di costoro erano innocenti: Fu sventura, non scelleranza, che uccise quei due (2).

Ma ne' casi, che fortuna o errore inaspettatamente macchia di reità, è giustizia che s'indaghi la qualità dell'azione donde ebbe principio il delitto.

Se l'uomo versava in cose oneste, e permesse, egli non debbe rispondere di qualunque male sopravvenga; ma se trattava cose inoneste o vietate non saprebbe alcun discolparlo, quantunque il reato, che ne siegua oltrepassasse la sua intenzione.

Chi fassi in mezzo a cose ree già comincia ad essere imputabile di ogni tristo accidente, che fortuna possa tramestarvi.

IV. Offre gran campo alla variazione dell'imputabilità la veemenza degli affetti. Tutti i legislatori han riconosciuto il grave impero, che questi esercitano sul cuore dell'uomo. La ragione, l'educazione insegnano a temperarne la

---

(1) *Herodotus.*

(2) *At bene si quæras fortunæ crimen in illo*
Non scelus invenies: quod enim scelus error habebit?
Ovid. metamorph. lib 3.

forza, e talvolta a bene usarne (1), ma pur sovente si furiosamente si sollevano, che quasi a viva forza trascinano alle colpe. È giusto, che gli uomini agitati dall' impeto di questi affetti abbiano ne' loro falli l' equità de' giudicanti; ma quanta? ma quale? Ecco le norme generali che noi possiamo dare. 1.° Gli affetti sono della natura. Essa ne' nostri cuori gl' inspira, e tutti partono dal primo vivissimo affetto, che nomasi *amor di se*. Noi naturalmente ci sdegniamo contro colui, che ci oltraggia, ed ardentemente bramiamo quello, che a noi piace. Or questi sentimenti, pei quali abbiamo una decisa tendenza, han prodotti nella corruzione della società novelli affetti. Dall' amor di se è nata l' affannosa ambizione, ed il pallido timore: dall' ira l' odio voglioso di vendetta.

Precipuamente adunque si distinguono i primi dai secondi affetti: la veemenza di quelli è della natura, la violenza di questi è della corruzione; son quelli compagni della vita, e sovente eccitatori di virtù, questi generati nel-

---

(1) *Nulli sunt tam feri, et sui juris affectus, ut non disciplina perdomentur, quodcumque sibi imperavit animus, obtinuit. Senec. epist.* 116.

la depravazione, si alimentano di vizii, e di delitti.

2.° Gli affetti o tacciono nel fondo del cuore, o moderatamente ne destano i moti. Abbisogna una causa esterna, che li metta in tempesta. Or questa non debbe essere nè ingiusta, nè turpe. Non merita scusa chi volontario o per lieve ragione lascia i freni alle sue passioni.

3.° Come le tempeste sono passaggiere, ed i venti si calmano, così l'impeto degli affetti cede al tempo, e la ragione ritorna serena. Può giustizia mettere in bilancia quel primo avvampamento, che riempie il cuore, ed il corpo invade, e convelle; ma svolgerà disdegnosamente i suoi occhi da chi volesse scusare il suo misfatto sul tumulto degli affetti del giorno innanzi. Nel nostro codice queste regole sono indicate nell'articolo che accorda la scusa a colui, che riceve una provocazione, e sul momento (1).

Un giudice calcolatore sembra, che dovesse usare della latitudine, che la legge gli concede a proporzione che gli affetti si allontanano dalla prima effervescenza.

---

(1) *Art.* 377, *e* 388. *cod. pen.*

4.° Gli affetti cangiano le sembianze delle colpe agli occhi degli uomini, che agitano. Un gentiluomo crede un male il dissimulare la vendetta di una offesa di onore. Un bisognevole conta per suo bene spogliare il primo, che gli cada fra i piedi (1).

Fra questi l' equità esser debbe maggiore verso chi crede allontanare da se un male, che per colui, che cerca un bene. Il male rende penosa la vita, ma però può aspettarsi per ottenere onestamente quel bene, che manca.

5.° Gli affetti non sono tutti assolutamente impetuosi. L' ira è talvolta indomabile (2), e la resistenza le accresce forza. Forse l' odio può dissarmarsi, ed il tempo sicuramente lo vince. L' ambizione è un veleno, di cui il cuore non sa mai depurarsi; ma lacera il petto ove cade:

---

(1) *Deinde cum affectuum alii excitantur specie boni, alii specie mali, ut stimulant ad acquirendum aliquod bonum, aut declinandum malum, id discriminis inter eos observatur, quod illi parum, aut nihil excusationis efferant, hi autem plus veniæ habebunt, quo infestius naturæ humanæ minatur malum quod ipsos excitaverat. Puffend. lib.* 1 *cap.* 4 §. 7.

(2) *Ira nescit regi. Seneca de Ira lib.* 1.

la ragione però non n' è grandemente annebbiata. L'amor di propagarsi ha le sue fiamme, ma l'orror di essere spento desta furore. Non avrebbe mai letto nel cuore degli uomini quel giudice, che calcolasse uguale la forza di tutti gli affetti.

Il nostro codice non concede scusa, che all'ira nata dal dolore (1), all' amor di se (2), al sentimento di onore (3), alla tenera benevolenza di famiglia (4). Questi affetti sono violentissimi.

6.° Non ultima considerazione è quella di riconoscere i cuori, ne' quali questi affetti imperversano. Una guanciata in pubblico luogo oltraggia, e concita tutto il risentimento di un nobil uomo; addolora appena la gota di un villanzone. Milone è atrocemente offeso da Clodio, che con arma nuda l' insiegue, e l'obbliga a fuggir come un vile, ed a cercar confugio in una bottega, sotto gli occhi del popolo congregato in Comizio, e nel momento,

---

(1) *Art.* 377. *cod. pen.*
(2) *Art.* 373 374. *cod. pen.*
(3) *Art.* 387 388. *cod. pen.*
(4) *Art.* 146 203. *cod. pen.*

che candidato bramava non demeritar della carica, che ambiva. Tutti insultavano Tersite, ed egli non sapeva menarne querela. È ben diversa la coltura dell' animo, e l' istituto di vita dell' operajo, e del proprietario, del volgo, e de' gentiluomini (1).

7.° Finalmente l' età, il sesso, il luogo, il tempo, ed infinite altre circostanze presentano al calcolo del giudice una variazione d'imputabilità, che apprender debbe dalla sperienza, più che dai precetti; dal suo cuore, più che dagli scrittori. Noi ritorneremo su questo proposito in prosieguo.

Può un uomo essere anche imputabile delle azioni altrui. Egli potrebbe esserne causa, consigliere operoso, assistente attivo; la sua voce, i suoi mezzi possono eccitare al misfatto, o agevolarlo. Il ladro è incoraggiato al furto da colui, che si offre comprarlo, come il bandito da chi gli accorda un asilo. Ma quali sono le regole per misurare i varii gradi di questa complicità?

---

(1) *Vulgus non ita natum est ut pudori obsequatur, sed ut metui, nec ut abstineat a pravis ob turpitudinem, sed ob supplicia. Aristot. Ethic. lib.* 10 *cap. ult.*

La prima quistione che si offre è se abbiasi efficacemente influito all'altrui reato. Secondo la legge Romana restringevasi nel solo colpevole tutta l'imputazione, se da per se stesso correva già al delitto: non è calcolabile l' urto al sasso, che rotola pel pendio.

Sa d'implausibile rigidezza il ricercare negli altri la causa, che l'autor del fallo avea nel suo cuore (1).

Il secondo necessario esame è lo scandagliare se colui, che influì nell' altrui misfatto fu tratto da imprudenza, o dalla voglia che il misfatto avvenisse. Tuttogiorno degl' indiscreti, o dissaccorti partecipano de'propositi oltraggiosi, che accidentalmente ascoltarono, e donde prendon poi principio gravi odii, risse violentissime. Costoro han sicuramente influito nei criminosi eccessi, che seguirono, ma i di loro animi n' erano alieni.

Se intanto la cooperazione del complice è certa, ed egli vi dà mano per facilitare la reazione, allora non resterà a calcolarsi che il grado di questa influenza. La regola del nostro codi-

(1) *Leg.* 11 §. *Atilicinus ff. de injur.*

ce è la più retta, ed assennata. *Se l' influenza fu tale, che senza di essa il reato non sarebbe stato commesso*, è imputabile quanto l' atto dell' autor principale (1). Milone non uccise Clodio di sua mano, ma ordinò ai suoi gladiatori, e servi di dargli morte. Chi metterebbe in minor reità Milone che comanda il delitto? La legge Romana ancora metteva in egual lance l' esecutore, e la causa (2). Se l' influenza non fu che una *cooperazione*, la pena debbe essere di uno, o due gradi minor di quella del reo. Nel vero il grado di malvagità è maggiore in quello, che ferma il viandante, e lo spoglia, che assale l' inimico, e l' uccide, che nel complice, il quale somministra l' armi, gl' istrumenti, l' asilo, che *assiste il colpevole ne' fatti i quali avranno preparato, facilitato, o consumato il reato* (3). Ogni misfatto, oltre il timore della pene, offre agli occhi di colui che va ad eseguirlo, un cimento. L' ingiustizia, e la turpitudine dell' atto

(1) *Art.* 75. *cod. pen.*

(2) *leg.* 15 *ff. ad leg. Corn. de sic. Nil interest occidat quis, an causam mortis praebeat.*

(3) *Art.* 74 *num.* 4. *cod. pen.*

destano anche ne' cuori degli uomini deperditi un disordine ed un palpito che il solo abito ai misfatti sa vincere. Una legge dei Vicerè condannava a morte tutti coloro che armati ed in comitiva rubavano in una casa di campagna abitata, ma concedeva ai giudici la facoltà di temperare la pena per colui che fosse restato alla porta (1). É sempre meno malvagio chi non ardisce esser presente al misfatto.

Questa *cooperazione* infine, che costituisce la seconda classe di complicità ha varii gradi d'imputabilità, perchè diversamente influisce nell'azioni degli altri. La legge ha perciò lasciato all' arbitrio de' giudici la latitudine di due gradi (2).

Chi intanto darà la scala delle pene per questo calcolo d'imputabilità la legge, o la filosofia de' giudici? La *legge*, grideranno a cento bocche i novelli scrittori; il *giudice*, risponderanno gli antichi. È giusto il voto de' primi; la ragione il chiede, e l'animo vi si acquieta; ma può questo eseguirsi? La legge prescrive quali azioni siano imputabili, e asse-

(1) *Pram.* 15. *de exulib.*
(2) *Artic.* 75. *Cod. pen.*

gna ad esse una pena, ma non evvi a memoria di uomo legge, che avesse fatta l'intiera scala de' varii gradi d'imputabilità dell'istesso reato o raddolcendone, o esasperandone la penalità. È impossibile antivedere quella moltiplice gradazione di dolo; immaginare quell'immensa varietà di accidenti, che or movendo, or accompagnando l'azione rea, la rendono or più or meno punibile. Chi potrebbe enumerare l'infinite differenze dell'ingiurie verbali, e reali? Chi i molti casi de' furti, che ad ogni picciolo aggiunto cangiano di gravezza o di natura? Chi tutti quelli degli omicidii dall'involontario al parricidio? La legge debbe essere contenta di provvedere alle norme generali; le speciali appartengono al sensato arbitrio de'giudici.

Sarebbe però intollerabile, che il giudice solo decidesse a sua fantasia, e che si avesse la potestà illimitata or di accordare una minorante, or di negarla. È lodevol cosa che la legge segni una qualche traccia, di cui egli non possa oltrepassare i confini. È questa (come vedemmo) una delle basi del nostro Codice. In esso è diffinito il reato, e gli è proporzionata la pena; ma vi è conceduto al giudice la latitudine di un grado, e talvolta di due, perchè

a suo senno ne adoperi quella parte, che meglio giudicherà corrispondere al reato.

I Romani abbondarono di sentenze, ch'eran guide ai giudici nel calcolo del dolo. *Non debbesi metter vanto nella severità o nell'indulgenza* (1). *Ne' piccioli falli pieghino i giudici alla pietà* (2). *Si scemi la pena de' delitti antichi* (3). *L'ira del provocato è scusabile* (4); *il giusto dolore esige commiserazione* (5). *Debbesi perdono a chi difende la sua o la vità de' suoi* (6). *L'età discolpa i fanciulli, la sventura i dementi* (7), e mille altre simili.

Queste sentenze intanto non possono anch'esse non essere generali, e quindi nell'applicazione debbesi concedere ai giudici una latitudine ancora. *Non si ammette accusa de' piccioli furti domestici* (8). Ma qual sarà il

---

(1) *Leg.* 2. *ff. de poenis.*
(2) *D. leg. ibid.*
(3) *Leg.* 25 *ff. ibid.*
(4) *Leg.* 24 *ff. de' bonis libertor.*
(5) *Leg.* 4. *Cod. ad leg. Juli: de adultd.*
(6) *Leg.* 1. *D. ad SC. Turp.*
(7) *Leg.* 12. *ff. ad Leg. Corn. de' Sicar.*
(8) *Leg. II. para* 1. *ff. de poenis.*

picciol furto? Quello, che la prudenza del giudice fisserà. *Rende atroce la ferita la grandezza, e talvolta il luogo.* (1). Qual sarà questa grandezza, e qual è il luogo? Quello che crederà il giudice. Fu senza fallo da questa veduta mosso il legislatore Toscano, che nel suo Codice pose a cura de' giudicanti misurare la pena, e talvolta anche il grado.

Nò, a guardar dritto, e mettendo le mani alle cose, il calcolo dell' imputabilità non può togliersi al giudice. La legge darà principii, assiomi di morale, di prudenza, di equità, difinizioni di reati, generi di pene, ma il giudice ne debbe essere l' interpetre, l' arbitro, e l' applicatore.

(1) *Leg. 7. C. de injur.*

CAP. VI.

Delle azioni criminose non imputabili, perchè o mancanti di dolo, o di sanzione.

1. In quell' età, in cui il giovinetto è solo moto e sviluppo, manca d' intelletto che istruisca la sua volontà, e di riflessione, che lo determini a questa più che a quell' azione. La sua ragione appena spunta, ma non regge i suoi passi, come l' alba annunzia, ma non forma la luce del giorno. Egli quindi, incapace di dolo, è d' imputabilità incapace.

Oltre l' infanzia restano altri anni d' innocenza: ma avvicinandosi alla pubertà, gli affetti cominciano a riscaldare il cuore del giovine, e la ragione a suggerirli ch' è delitto l' abbandonarsi al loro trasporto. In effetti addiventa dissimulatore, cerca nascondere alcuni atti, o sorpreso n' arrossisce e teme. In questo tempo comincia la sua imputabilità; variando però questo momento a seconda dell' indole, dell' ingegno, dell' educazione, dello sviluppo, la legge ha fissato il primo stadio, ha lasciato l' altro al calcolo del Giudice. Sino à nove anni non evvi dolo, non pena; sino

ai quattordici è del pari essente da ogni condanna, se siasi però giudicato che il giovinetto mancò di discernimento (1).

L' Areopago diè il primo esempio di questo giudizio sull' intelligenza de'giovincelli. Sorgeva in un tempio la statua di Diana che avea le chiome cinte da una aurea corona; distaccatasi da questa una fronda, un fanciullo la raccolse, e portò via. Accusato di sacrilegio fu menato all' Areopago. Parea che l' innocenza degli anni dovesse scusarlo, ma quei giudici, fatti esporre varii giocarelli dilettevoli a quell' età, vi tramezzarono la fronda di oro, e vollero che il fanciullo scegliesse fra quelli. Sventuratamente egli stese la mano

(1) *Art.* 64. *C. P.* » I fanciulli minori di » anni nove sono esenti da ogni pena.

» Ne sono egualmente esenti i minori di an» ni qnattordici compiuti, quando si decida che » abbiano agito senza discernimento.

» Il giudice però nel caso di misfatto o de» litto debbe consegnarli, o dee inviarli in un » luogo pubblico da stabilirsi dal Governo, per » esservi ritenuti ed educati per quel numero di » anni che la sentenza determini, ma che non » potrà oltrepassare il tempo in cui diventeranno » maggiori.

alla fronda, e credutosi già capace di discernimento, fu condannato (1).

2. Non sono imputabili i misfatti de' dementi, e de' furiosi. L'infelicità del loro fato li discolpa (2).

I dementi sono o nati, o fatti. Nascono degli uomini solo vegetanti; imbecilli di corpo non usano di ragione, e senzachè, il crescer degli anni in nulla rischiari il loro intelletto, vivono muti ed al ventre, e muojono senza doglia, e senza nome. Altri poi presi da qualche violenta infermità, o dalla vecchiaja, perdono l'uso delle facoltà intellettuali. Queste inaridite una volta non rinverdiscono mai più. Ma o nati, o fatti, i fatui sono sempre esenti dalla pena che non varrebbe a correggere essi, non a dare esempio agli altri.

Non ragionar di lor, ma guarda, e passa (3).

---

(1) *Elianus histor. variar. lib.* 2.

(2) *Infans. vel furiosus si hominem occidrrint lege cornelia non tementur, cum alterum innocentia consilii tuetur, alterum fati infelicitas excusat. leg.* 12. *ff. ad leg. Corn. de sicar.*

(3) *Dant. Infer. canto* 3.

Sono del pari scemi di mente i furiosi. Con questo nome la legge indica i matti, i quali sono o melanconici, o furiosi. Per melanconico quì non s' intende quel miserevole che tutto ingombro, ed invaso dal dolore di una grave sventura prende ad odiare la gioja della società, lo strepito del giorno, e corre nel cupo silenzio della solitudine e della notte a pascersi delle immagini più lugubri de'mali, così Young attristato per la morte della diletta Narcisa spargeva nelle notti i suoi versi dolenti. Così un iniziato nell' antro di Trofonio accigliato, sbalordito, non apriva mai più il labbro al riso (1). Costoro aveano l' animo immerso negli affanni, ma lucida la mente. Ma quando la forza del cordoglio obbliga ad una fissazione d' idee, la mente si aliena, e la tristezza addiviene mattia. Giovanna di Castiglia, madre di Carlo V., ed erede de' vasti Regni di Ferdinando, e d' Isabella fu così colpita dalla morte del suo leggiadro ed amatissimo sposo Filippo d' Austria, che alzatane la tomba nella sua camera tanto per giorni, e notti vi pianse intorno, che fissatovi il pen-

(1) *Schol. Aristoph in nub. v.* 108.

siere, perdè la ragione. Di questa follia parla la legge, e questa scioglie ogn' impulabilità.

Molto più non rispondono di loro azioni i furibondi. La loro mente stravolta, e straordinariamente agitata irrita, e convelle il corpo. Le loro azioni sono impeti, i loro fatti violenze, le loro parole stoltezze. Tale fu Ajace figlio di Talamone quando per la successione delle armi di Achille, fu posposto ad Ulisse, le cui gesta eran solo fraudi, e giunterie notturne in paragone della sua illustre gloria militare. Per la rabbia diè in furore, e rotando la spada in mezzo di una greggia si compiaceva farne scempio, credendo che fossero Greci. In questo stato chi l' avrebbe chiamato reo?

I legislatori di ogni età han conclamato all' impunità di questi infelici uomini degradati. Il nostro Codice ne ha seguiti i dettami: » *Non esiste reato quando colui che lo ha* » *commesso era nello stato di demenza*, *o* » *di furore nel tempo in cui l' azione fu e-* » *seguita* (1).

---

(1) *Artic.* 61. *C. P.*

3. Sembrerà a taluno, che nel Codice fossero omessi i *casi fortuiti*, *d' ignoranza*, *e di errore*, e come di altre simili omissioni vassi susurrando, così pensiamo opportuno avvertire, che i compilatori limitati ad un corso di leggi precettive, non si occuparono ne' di diffinizioni, ne di norme generali. Essi prescrissero divieti, e pene, e non curarono d' istituire gli uomini del foro; presupposero che questi fossero già versati nei dettami della legislazione universale, e formati abbastanza ai principii del dritto criminale de' giureconsulti Romani, i quali così dal seno della filosofia, dell' esperienza, e de' rapporti dell' uomo gli trassero, che 18 secoli non son bastati per distruggerne l' autorità, e l' impero. Federico II. di Napoli, Carlo V. gli trasfusero intieramente nelle Costituzioni, e nella Carolina. Caterina delle Russie, e Leopoldo adattarono ai loro sudditi nuove leggi, ma ritennero le regole Romane; ed ora che tutta quasi Europa ha formati Codici nuovi, non ha potuto variar da quelle norme applaudite perchè giuste, salde perchè vere, sacre perchè il saper di tante età l' ha confirmate.

Dippiù i compilatori hanno sparsi nel

Codice moltissimi precetti, che valgono di ragione a quelli, che sembrano omessi: per esempio, essi hanno scritto, che il fanciullo, e'l demente sono fuori accusa, perchè mancano d'intelletto, e di volontà, che costituiscono il dolo: questo stesso debbe intendersi de' casi fortuiti, dell'ignoranza, e dell'errore, poichè in essi manca similmente la volontà e l'intelletto.

Sarebbe un puerile, ed intollerabil assurdo tenere il parer contrario; un rovesciare la pietra angolare delle leggi, un sorgere stoltamente contro tutte le legislazioni de' popoli, i pensamenti de' filosofi morali, e le dottrine de' giureconsulti. Tutti, e sempre han fatto parola de' casi fortuiti, d'ignoranza, e di errore (1), ed insegnarono le stesse massime. Speriamo quindi, che niuno troverà male, che

---

(1) *Platone de legib. lib.* 12.
Matthei de criminib. cap. 1. *n.* 2.
Cujac. ad lib. 9. *cod. de leg. Corn. de sicar.*
Puffend. de jure naturae, et gent. lib. 8. *cap.* 3. §. 32.

noi all' innocenza della fanciullezza e della demenza aggiungiamo quelle del caso, dell' ignoranza, e dell' errore.

Noi crediamo, che l' errore, l' ignoranza, ed il caso abbiano i confini comuni, e che debbansi pesare nell' istessa bilancia, poichè a tutti manca il dolo. Colui che crede se stesso superiore all' errore, all' ignoranza, ed al caso, colui solo scagli la prima pietra contro Ossilo, che giocando al disco col fratello Termio impensatamente l' uccise; contro i giovani, che furon causa della morte di un padre, che arrivato alla tomba che essi per gioco aveano alzata al suo figlio, per dolore diessi morte; o finalmente contro Edipo, che vinta la Sfinge fu dato marito alla madre Giocasta. L' errore di Ossilo, lo sbarco casuale del vecchio, l' ignoranza di Edipo difenderanno sempre la loro innocenza.

Il caso però debbe essere incerto, come è la fortuna, imprevedibile come la tempesta della state, fuggitivo come il baleno: l' umana prudenza non debbe meritarne rimprovero, come niuna lode fu data a chi raccolse il metallo di Corinto, o a chi colorì la bava del cane

di Jadaliso, che non gli artisti, ma il caso compose, e dipinse.

Il codice Ebreo non solo non assegnava pena agli omicidii casuali, ma accordava agl' imputati il confugio presso le città Saute, frenando così l' impeto, e 'l dritto del vendicator del sangue (1). E se i Greci li cacciavano in esilio per un anno, era o perchè credevano essere in odio al cielo colui che gli Dei aveaa lasciato macchiarsi del sangue di un uomo, o perchè ponessero per l' avvenire maggiore avvertenza nelle loro azioni (2).

La sola ignoranza di fatto discolpa: questa è sempre palesata dal pianto, e dalla disperazione di quello che vedesi inaspettatamente autor di un misfatto. Nella guerra civile di Cinna e Pompeo, un soldato nella mischia uccide l' inimico, corre a togliergli l' elmo, e riconosce il fratello: piange, urla, si desola, monta sul rogo, e muore accanto al cadavere fraterno. Qual prova più evidente della sua ignoranza?

---

(1) *Num. cap.* 35.
Deuter. cap. 19.
Josue. cap. 20. *v.* 1.

(2) *Petit. ad jus Atticum lib.* 7. *tit.* 1.

Praeteritae veniam dabit ignorantia culpae (1).

Ella però cangiasi in frode se finta, se supina merita appena scusa.

L' errore non debbe essere trascurataggine: è quasi volontario, quando l' imprudenza n' è causa.

IV. Manca ai coatti la libertà del volere. Le loro facoltà intellettuali sono chiare, ma non libere, ed un affannoso timore per la vita, o per l' onore li forza, ed astringe a metter mano ad un misfatto. Lucrezia addivenne adultera: Giulio di Scozia seguì i ladroni, ma entrambi erano immeritevoli di pena, perchè nello stato di coazione.

Il timore impertanto debbe esser tale, che non lasci speranza a salvezza: o morte, o misfatto. In questo terribile bivio l' uomo non è soccorso da alcuno, e la potente voce della natura non può indicargli, che il cammino del suo minor male. Se in quel momento tutti l'abbandonano, chi avrebbe poi dritto di accusarlo?

V. Fin quì de' misfatti impuniti per difetto di dolo: passiamo a quelli, ne'quali esi-

---

(1) *Ovid: Epist.* 19.

ste il dolo, ma la legge non ne fa imputazione all'autore. Sono tali le uccisioni de' fuorgiudicati, de' disertori al nemico, de' ladri notturni, e degli aggressori violenti. Non è già che la legge ne comandi la stragge, ma non sa esiger pene per la morte di colui che essa ha dichiarato meritarla.

I due primi sono in aperta ostilità collo Stato, i due ultimi con i privati: quelli non hanno dritto alla protezione delle leggi, che pria violano, e poi osano combattere: questi son meritevolmente vittima di una guerra ingiusta che dichiarano agli altri.

La parola fuorgiudicato è nostra. Un reo capitale, che citato dal giudice non si presentava nel giro de' giorni stabilito dalle leggi, era condannato a morte con un giudizio contumaciale. Egli era *giudicato fuori della legge*. Le nostre costituzioni or lo chiamarono *bandito* (1) dal banno che lo dichiarava fuorgiudicato, ed ora *esule* dalla vita che menava fuggitivo dalla patria.

La Prammatica I. *de exulibus* prescrisse,

---

(1) *Constit. Grandis utilitas.*

che dopo la decisione di condanna potesse uc-
ciderlo chiunque volesse.

Il nostro codice accorda l'impunità agl' individui della forza pubblica, che uccidessero un reo contumace condannato a morte, purchè presenti *una qualche resistenza*, *anche presunta* (1). Perchè uccidere chi nella rinnovazione del giudizio potrebbe o dimostrar sua innocenza, o meritar pena minore? Nell' antico ordine de' giudizii dopo la fuorgiudica non restava che la riconoscenza della persona; ma nella procedura presente, all' arresto del condannato, addivien nullo e come non fatto il giudizio precedente, e si esamina l' accusa nelle forme ordinarie (2).

VII. Ciascuno ha i suoi doveri verso il Re, e lo Stato. La nazione è un aggregato di famiglie collegate al comun bene: è reo chi non il cura, o gli nega l' opera della sua mano: è

(1) *Art.* 372 *Cod. pen.*

Non vi è reato quando l' omicidio le ferite, o le percosse sono ordinate dalla legge, e comandate dall' autorità legittima.

(2) *Art.* 473 *Cod. di proc.*

Art. 475 *Cod. di proc.*

scellerato chi lo tradisce, e passa all' inimico: ma è un mostro chi può, misto a' nemici correre a distruggere gli altari del suo Dio, le tombe de' suoi avi, e spargere il lutto, ed il fuoco sulle case de' suoi fratelli. Se il dritto delle genti permette uccidere l' inimico aggressore, qual legge potrebbe punire l' uccisore del transfuga che torna armato fra le linee de' nimici? Fu tale in Roma Coriolano, ed all' età de' padri nostri furono di simile obbrobrio macchiati il Conte Bonnival, ed il Marchese Riperde. Il primo da Vienna passò in Costantinopoli, il secondo da Madrid in Marocco: ambo *renegati* ebbero soldi, e comando delle truppe Musulmane, ma ambo vissero laccrati da' rimorsi, e morirono disperati. Le nostre leggi parimenti puniscono di morte i tranfugi; non che quei militari che per azioni altamente vietate presumonsi disertori al nimico (1).

VIII. Il ladri notturni sono per presunzione armati, e pronti ad uccidere. Essi assalgono il viandante: in quell' istante è vano invocare l' ajuto degli uomini, ed è dubbioso

---

(1) *Art.* 474, 475, 476, 477, *e* 488 *dello statuto militare*.

se il ladro voglia solo la borsa. Formasi un conflitto di doveri, e quello che riguarda noi stessi è maggiore sicuramente di quello, che dobbiamo agli altri. Inoltre l'assalito è un innocente, l'assalitore è già reo: questo è incoraggiato dalla notte, quello n'è atterrito: l'uno è lupo che a favor delle tenebre insidia, e sorprende la sua preda, l'altro è un miserevole a metà già perduto: il ladro vuole il delitto, ed il provoca, il viandante vi è inaspettatamente astretto. Se costui quindi uccide il ladro la legge, che tacque al suo cimento, non sa assegnargli una pena.

Il dritto di natura (1), gli usi de' popoli (2), il Codice Romano (3), le leggi de' Bar-

---

(1) *Grot. de jure bel. ac pac. lib.* 1 *cap.III.* §. 1, *et lib.* 2 *cap.* 1 §. XI.

(2) *Lex Hebraa Exod.* 22 *v.* 2.

Lex Solonis apud Demost. adversus Timocratem.

Lex Platonis lib. 9 *de legib.*

(3) *Lex XII Tabular. Si nox furtum faxit, sin aliquis occisit jure cæsus esto.*

Leg. 1 *et* 2 *C. quando licet unic. vindic.*

Leg. 4 *Cod. ad leg. Corn. de sicar.*

Leg. 9 *ff. ad leg. Corn. de sicar.*

bari (1), le Costituzioni Federiciane (2), il nostro Codice (3) uniformemente han proclamato l'impunità dell' uccisione del ladro notturno.

IX. Per più veementi ragioni non è imputabile la morte dell'aggressore violento. Non ladro, ma assassino attacca indubitatamente la vita. La propria tutela è il primo dritto dell'uomo. Ogni abuso non pertanto ne diminuisce la giustizia. L' aggressore debbe essere ingiusto, non provocato: l'aggressione violenta e non aspettata: l' aggresso impossibilitato a diversamente salvarsi.

Se taluno avesse ragione a credere che non si vuole attentare alla sua vita; se egli avesse irritato l' inimico; se prevenuto, avesse preparate le armi; se poteva evitarne lo scontro; se fosse passato il periglio o per gente accorsa, o per essersi l' aggressore rimasto dall'assalto, egli non potrà, uccidendo, reclamare all' impunità.

---

(1) *Lex Wisigoth. lib.* 7 *tit.* 2 *cap.* 16 *Frisionum tit.* 5.

Burgundin. additam. 1 *tit.* 16.

(2) *Constit. Terminum vitæ.*

(3) *Art.* 374 *cod. pen.*

X. Se intanto non a noi, ma ai nostri è minacciata la vita ne' termini designati, egual ci sorge diritto di rispingere la violenza colla violenza. I nostri sono quasi noi stessi. I ligami stretti, teneri, sacri onde siamo avvinti in famiglia, rendono comuni le offese, i dolori, i perigli, ed i doveri. La prima delle leggi è quella di natura, e ben ne addiverrebbe esecrabile violatore, chi si tenesse tacito, ed immobile mentre un assassino gli trucidasse innanzi i genitori, o i fratelli (1).

XI. Inoltre la natura pose fra gli uomini una tal cognazione, e amorevolezza, ch' il nostro cuore prende sempre parte alle offese, che altri riceve, ed ha in odio l'offensore. Lo spettacolo dell' uomo ferito, od estinto ci commove fortemente all' ira contro colui che ferì, od uccise. Natura ci formò difensori di ogni uomo, e moltopiù se concittadino, se amico, o compagno di arti, o di viaggio. La società aggiunge nuovi nodi per questi. Saggia quindi la legge estende i confini della propria difesa oltre quello de' congiunti. Il salvatore di un uomo ingiustamente posto in periglio della

(1) *Artic.* 373, 378 *Cod. pen.*

vita sarà sempre caro agli occhi dell'umanità, rispettabile a quelli della legge (1). Un che ingiustamente attacca la vita di un altro è un leone, una tigre, colle quali fiere non può sperarsi mai nè società nè sicurezza. È giusto liberarsene. Questo principio animò la legge Egiziana, la quale puniva di morte colui, che trovando un uomo sul suo cammino in pericolo di essere ucciso, non alzava la sua mano in ajuto; o mancando de' mezzi a salvarlo, non ne denunciava l'omicida (2). É tale il ligame che stringe gli uomini onesti in società, che sembra spezzarlo colui che, potendo, non difende l'altro uomo (3), ma ci tornerà a proposito di far più lunghe parole di queste difese, quando nella seconda parte avremo a trattar degli omicidii.

XII. La natura formò i conjugii, e la potestà patria. La natura sparse di verecondia le fronti delle verginelle; ma la società ne accreb-

---

(1) *Artic.* 373. *Cod. pen.*

(2) *Diod., Sic. Biblioth. lib.* 1.

(3) *Qui non defendit, nec obsistit, si potest, injuriæ, tam est in vitio quam si parentes, aut amicos, aut patriam deserat. Cic.*

be i doveri mettendo in pregio le nobili idee dell'onore. Questa prodigiosa parola, che produsse gli eroi ed i trionfi, i grandi artisti ed i capi di opera, questa parola rese i conjugii sacri, e volle le vergini inviolate. Un adultero violento, un violento defloratore di fanciulle attacca l'onore degl'individui, e delle famiglie. Gli offesi perdono la vita civile, la riputazione di concittadini: il danno è perenne, il dolor vivo e giustissimo; quindi la natura, e la legge, uguagliando l'onore alla vita, mettono al pari chi uccide difendendo la vita, e chi l'onore.

Note sul sesto Capitolo.

NOTA I.ª

Sull' imputabilità de' minori.

Perchè si abbia un'idea chiara, e distinta sulla non imputabilità de' fanciulli è giovevole riportarsi alla divisione che ne usavano i Romani. Erano *infanti* i pargoletti sino ai sette anni (1). Erano *pueri*, o *impuberi* i maschi sino ai 14 anni, le donne sino ai 12 (2). Addivenivano dopo quest' epoca *puberi* o *minori*. Dicevasi finalmente maggiore a 25 anni (3). Nell' infanzia ignoravasi tutto, fin la parola. Nella puerizia l' innocenza de' costumi uguagliava quella del cuore. L' esperienza avea dimostrato che la forza, e gli affetti si sviluppano in entrando nell' adolescenza; ed era a questa età, che cominciava il giovine a risponder di se; riserbata però la pienezza del-

(1) *Leg. Si infanti C. de jure delib.*

(2) *Instit. prim. tit.*

(3) *Leg. indecoram C. quando tutor vel curator esse desinit.*

l' imputabilità all' età maggiore. I minori eran sempre scusabili (1).

Secondo questa divisione di età, gl' infanti non erano imputabili. Ancorchè dalle loro mani fosse nato il misfatto, non pertanto li garentiva l' innocenza della mente (2).

Potrebbesi fissare l' istessa regola anche per gl' impuberi, poichè Paolo (3) credeva che il misfatto di falso non capiva nell' intelletto di quella età: Ulpiano (4) opinava che un impubere non avesse potuto mai commettere reato capitale; e Costantino (5) rescrisse, che gl' impuberi, ancorchè conscii della moneta falsa, non subissero alcuna pena, poichè la loro età ignorava quello che vedeva.

Il giudicato che ricorda Marciano (6),

(1) *Leg. Si ex causa L. nunc videndum.*
Leg. 37 § *auxilium ff. de minor.*
Leg. 38 §. *fratres ff. ad L. Jul. de adult.*
Leg. 11 §. *imperbes ff. de S.C. Silan.*
Leg. Fere ff. de regulis jur.

(2) *Leg. Infans ff. ad L. Corn. de Sic.*

(3) *Leg.* 22 *ff. ad Leg. Corn. de falsis.*

(4) *Leg.* 23 *ff. de ædilit. edicto.*

(4) *Leg.* 1 *C. de falsa mon.*

(6) *Leg.* 14 *ff. de S.C. Silan.*

non fu una regola di dritto, ma una delle solite acerbità sulla classe de' servi. Un valletto prossimo alla pubertà dormiva appiè del padrone, il quale, corrente la notte, fu ucciso. Il senato-consulto Sillaniano salvava dalla morte i servi impuberi, come incapaci di una cospirazione; ma nel fatto questo giovinetto sembrava aver dovuto partecipar dell' assassinio. Se non avea potuto soccorrere il padrone, perchè di poi malignamente zittiva? Questo silenzio il fece arguire complice, ed il legato Trebio Germano pronunciò la sua morte.

Da questo giudicato forse il foro prese a distinguere i lontani, ed i prossimi alla pubertà, ed all' età maggiore. Ma come fissare questo punto nello stadio dell' imputabilità? Chi avvertirà il giudice del momento in cui il giovinetto è addivenuto capace di dolo? Ecco il cimento. Ne' giovincelli spesso son moti d' indole quelli che marcansi come voti di ragione. Un giudice saggio non debbe precipitar sue idee. L' inganno sarebbe alto misfatto di tradita umanità. Egli metterà studiosamente in disamina la natura del fatto, le sue circostanze, l' indole, il costume dell' accusato, le parole, i gesti,

il tutto insieme : egli non andrà per congruenze : il suo calcolo debbe avere l'evidenza della certezza.

Il giudicato di cui scrive Matthei è più ancora illodabile (1). Un giovinetto prese a simulare il Macellajo : nello scherzo uccise il compagno : per conoscerne il dolo i giudici gli offrirono un pomo, ed una moneta di oro: egli stese la mano a questa, ed i giudici lo consegnarono al carnefice. Per amor dell' umanità molti affermarono, che questo giudizio fosse favoloso. Noi lo desideriamo. Con migliore accorgimento il Parlamento di Parigi dichiarò reo di morte l' impubere a dieci anni, che mettendosi in agguato attese al varco la fanciulla che odiava, la uccise, e ne nascose il cadavere (2). Questo giovinetto spiegò nel fatto tutto il consiglio di un uomo maggiore, e tutta la nequizia di un malvagio.

Ma resti l' autorità di questi giudicati presso gli autori. Non vi sarà mai onesto uomo

---

(1) *Prolegom. cap.* 2 *num.* 2. *de criminib.*

(2) *Ærod. rer. jud. lib.* 9 *cap.* 12 *de peculatu.*

che vorrà applaudirli. La condanna di un fanciullo è sevizia del reo, non consuolo dell' offeso. Forse non mancherà chi vorrà chiamarla non vanto di severa giustizia, ma eccesso di esaltata ferocia. La giustizia non debbe mai eccitare orrore. Degno di ricordanza è l'oracolo renduto ai Cefiensi, che erano fortemente agitati dai continuati aborti delle loro mogli. Pareva che gli Dei avessero decisa la loro distruzione. Essi avevano per sentenza lapidati, e lasciati insepolti alcuni fanciulli, i quali trastullandosi innanzi al tempio di Diana avevano ravvolto al collo della statua della Dea una fune, e trascinandola per terra andavan dicendo: *ora si strozza la buona Dea*. Fu allora creduto che questa sentenza disumana avesse sdegnati gli Dei, e che ne prendessero vendetta. Fu consultato l' oracolo, e questi rispose, che gli Dei si placherebbero se si desse sepoltura a quell' ossa, e s' istituissero anniversarii di onore a quegl' innocenti uccisi (1). In quell' età l' ignoranza, l' imprudenza, la semplicità possono guidare ai falli: accordiamo, che anche la malizia nascente possa me-

(1) *Ærod. rer. judic. ibid. Cap.* 11.

nare ai misfatti, ma non vi sarà mai quella conoscenza del reato, e quella volontà di commetterlo, che solo interessano la società, e debbono reprimersi. Conveniamo intanto che sia commendevole la sentenza del Mattei (1), che nella prima età si risponde delle *commissioni*, e non delle *omissioni*. Queste dipendono dalla diligente attenzione, che non è mai colla leggerezza de' giovinetti.

Federico, che transfuse quasi tutta la legislazione Romana nelle sue Costituzioni, lasciò ai giudici l'arbitrio di conoscere quando un impubere cominciasse ad essere reo degno di pena (2), se non che vi aggiunse una rigidissima sentenza, che la *malizia supplisse all'età*. De Rosa rapporta che alcuni giudici ne usarono sino all'ultimo supplicio, e fecero sospendere alle forche un fanciullo, che accorso nella Parocchia di tutt' i Santi al borgo di S. Antonio per accompagnare il SS. Viatico, si procurò un lume di cera, e poi, misto fra la turba, torse cammino, e disparve (3). Il do-

(1) *Proleg. C.* 2 *num.* 3.

(2) *Constit. Minorum jura.*

(3) *De Rosa prat. crim.*

vuto rispetto alla religione ingannò quei vecchi sulla filosofia della legge.

Ragionevolmente il codice del 1808 abolì questo arbitrio de' giudici, e dichiarò che l' età minore di nove anni fosse esclusiva del dolo (1).

Il codice francese adottato presso noi al 1.° luglio 1812 diè ai giudici il diffinire se l' impubere reo fosse punibile, e ne slargò il periodo sino ai 16 anni (2).

Finalmente il codice nostro in vigore apportò la distinzione, che allontana, o tronca tutte le questioni. » I fanciulli minori di an» ni nove sono esenti da ogni pena. Ne sono » esenti ugualmente i minori di anni quattor» dici compiuti, quando si decida che abbia» no agito senza discernimento (3).

---

(1) *Art.* 10, *e* 67.
(2) *Art.* 66.
(3) *Art.* 64.

NOTA II.ª

Su i misfatti per errore, per ignoranza, e per accidente.

Non dissimuliamo, che moltissimi scrittori scrutinando con severa diligenza il cuore umano vi han letto l' ignoranza vincibile, ed invincibile, accidentale, ed essenziale, volontaria, ed involontaria (1). Questi dettagli sono esattissimi agli occhi del filosofo morale, ma pel giudice penale basta il difetto del dolo perchè l' imputazione svanisca.

È reo chi scientemente va al reato, non chi vi è tratto dall' ignoranza, che ha la benda sugli occhi; dalla fatalità, cui non vale contro nè potere, nè ragione; o dall' errore che confonde in egual modo lo stolto, ed il saggio.

Non dassi ignoranza di dritto: puossi

(1) *Puffendorf. lib.* 1 *cap.* 5 *de jur. nat.*
Matthei proleg. cap. 1 *de crim.*
Renazzi lib. 1. *cap.* 8 *element. juris crim.*

ignorare però lo statuto. L'uomo anche della plebe, che non legge fogli pubblici, ed affissi, che vive su i monti, o nella solitudine della campagna, non può ignorare che il furto, l'omicidio, la violenza sia misfatto: lo apprese nascendo dai genitori, dai compagni, dal carcere che vide, dai condannati che compassionò, in fine dall' onesta ragione, che gli faceva odiare, e rispingere gli altrui attentati. Ma può bene ignorare le nuove ordinanze, che per modi governativi il supremo imperante va di volta in volta pubblicando. Inoltre può ignorare il grado di pena che sovente è cangiato. Sotto il Viceregnato furono emanate 90 Prammatiche sull' asportazione delle armi, variando sempre la pena. Addì nostri la pena correzionale di questo reato è stata alzata sino alla morte. Questo enorme aumento potrebbe ignorarsi. Vincenzo Marsiglia orefice di Aversa radeva, e tondeva le monete: sorpreso fu condannato a morte. Egli fu disperato, attestando agli uomini, ed a Dio, che non aveva mai immaginato, che si punisse di morte la tonsione delle monete, le quali nel momento del misfatto eran sue, e che rimettendole

in commercio non recavano danno ad alcuno. Se ei l'avesse conosciuto forse non avrebbe ardito macchiarsi di quel fallo. Un giudice dovrebbe curatamente indagare su questa specie d' ignoranza. Gli Ebrei leggevano il loro Codice ad ogni settimo giorno : la conoscenza della legge influisce nella morale di un popolo.

NOTA III.

Dei misfatti de' dementi.

I dementi, ed i matti erano a cura delle famiglie presso i Greci (1), ed i Romani (2).

Presso di questi l' esser condotto ad *agnatos*, *et Gentiles* significava aver dato di volta; in effetti la legge delle dodici tavole prescriveva. *Si furiosus*, *aut prodigus existat est ei custos*, *nec escit*, *agnatorum*, *gentiliumque in eo pecuniave ejus potestas esto*. Dei mentecatti non si prendeva alcuna pena. Senza la guida della ragione, non usando di volontà, e spesso male agitati dalla loro insania eran tenuti automi non uomini, bestie che facean danni, non delitti (3).

Adriano uscendo dalla cena di un amico in Tarracona fu investito da un servo con una spada nuda: essendo certo, che colui era un

(1) *Plato lib. 2. de legib.*
(2) *Leg. 14. ff. de offic. Praesidis.*
(3) *Leg. 5. ff. ad leg. Aquiliam*
Leg. 3. ff. de injur.

matto, pacatamente impose ai suoi di averne maggior custodia, ed ai medici miglior cura (1).

Se intanto le leggi Romane caddero in obblio, le barbare anche esse dichiararono non imputabili i furiosi; nè le nostre leggi patrie si allontanarono dai loro dettami (2): ma taluni severi ingegni mossero la quistione se debbasi punire chi, commesso il misfatto durante la mattia, venga poi in perfetta sanità, ed in lucidi intervalli? E se consumato il reato nella sanità possa prendersene pena durante la susseguente follia? Queste dispute ebbero incominciamento dal rescritto di Marco, e di Commodo (3) a Scapula

---

(1) *Ælius Spartianus in vita Adriani.*

(2) *Const. terminum vitae.*

(3) *Leg.* 14. *ff. de officio praesidis.*

Si tibi liquide compertum est, Aelium Priscum in eo furore esse, ut continua mentis alienatione omni intellectu careat; nec subest ulla suspicio, matrem ab eo simulatione dementiæ occisam, potes de modo paenae ejus dissimulare, cum satis furore ipso puniatur. Si vero, ut plerumque adsolet, intervallis quibusdam sensu saniore, num forte eo momento

Tertillo. Avvenne che Elio Prisco caduto in furore uccise la madre. Gl' Imperadori ingiunsero al Preside, che se colui fosse stato veramente forsennato doveasi tenere per bastevolmente punito dallo stesso furore, ma che se avesse ne' lucidi intervalli osato commettere tanta scelleraggine, non doveasi conceder grazia al morbo, e per l'immanità del fatto era giusto abbandonarlo al supplicio. Sull' autorità di questa legge fu detto che faceva uopo toglier da mezzo gli uomini rei, e che la pena sarebbe stata maggiormente esemplare data anche ad un insensato (1). Quale argomento fallace! Non è reo chi viola la legge fra gli eccessi della follia: egli non conosce quello che fa, nè usa di ragione per volerlo: è un sassolino, che il turbine impetuoso alza ne'suoi vortici, e spinge e raggira per l' aria.

---

scelus admiserit, nec morbo ejus danda est venia diligenter explorabis; et si quid tale compereris, consules nos, ut estimemus, immanitatem facinoris si cum posset videri sentire, commiserit, supplicio afficiendus sit.

(1)

Il giudice debbe sempre prender considerazione del tempo, in cui fu commessso il misfatto. Con qual norma di giustizia potrebbesi pronunciar pena per chi non conobbe e non volle l'atto reo nel momento che il commise? Quale esempio dal supplizio di un dementato? Tutti gli uomini onesti ne inorridirebbero, ne fremerebbero i malvagi. La follia è un morbo; l'infelice che ne' è colpito desta pietà; e ciascuno accompagnando colle sue lacrime il condannato esecrerebbe il giudice, e la sentenza.

Mi dirassi se il reato avvenne ne' lucidi intervalli, è giustizia che sia punito almeno quando il delinquente calmato il furore, tornasse in una uguale serenità. Egli usava di sue facoltà intellettuali quando commise il fallo; la pena gli arriverebbe quando del pari usasse di sua ragione. Questo ragionamento ha molta apparescenza, ma non è conseguente.

I lucidi intervalli della mattia sono momentanei, fuggitivi. É un impossibile fissarne la durata. Essi inoltre sempre macchiati da una qualche aberrazione di mente, come le valli non mancan mai di nebbia anche nei belli gior-

ni di primavera. Non si sarebbe mai certo, che il momento della pena, fosse quello della calma. Dippiù sarebbe quasi un insidiare la vita di un miserevole quel vegliare per conoscere l' istante, che in lui si calmi la violenza del morbo per subito abbandonarlo al carnefice. Giustizia abborre da questi modi immani. Nè si meni innanzi il tristo esempio dell' impunità; poichè non vi sarà mai delinquente, che possa lusingarsene, non essendo in suo potere l' ammattire quando gli giovi. Ma se egli il fingerà? I medici ne istruiranno i giudici, e sarà trascinato alla pena (1).

In entrambi i casi, o mancherebbe il fondamento dell' imputazione, o la ragion della pena secondo Matthei (2), il quale confutando tali questioni, si attiene alla legge, che generalmente mette i folli sotto lo scudo dell' impunità *furiosus fati infelicitate excusatur* (3).

---

(1) *Matthei prolegom de crimin. lib. I. cap.* 2. *n.* 5. *a* 9.

(2) *Matthei proleg. cap.* 2.

(3) *L. infans. ff. ad leg. Corn. de sicar.*

I Giureconsulti Romani uguagliavano i matti agli assenti (1), e come era vietato far giudizio di chi era lontano, e non poteva rispondere alle accuse, così non potevasi accusare un folle che era ben lontano da se stesso, e non valeva a dar sue risposte (2).

(1) *Leg. sed si unius. ff. de injuriis: et leg. Julianus ff. de divort. et leg. ubi non voce §. si furiosus ff. de regulis jur.*

(2) *Leg. absentem ff. de paenis.*

NOTA IV.ª

Sull' homo sacer *degli antichi popoli.*

La costumanza di votare agli Dei infernali qualche malvagio era antichissima quando cominciarono ad averla in pratica anche i Romani. Ella era fra le leggi Regie, e tra quelle delle XII Tavole. Romolo nella legge de' clienti, e de' padroni scrisse.

Patronus si clienti fraudem faxit sacer esto.

Numa Pompilio: *Si quis alium faxit ipsos Iovi sacer esto* (1); e Servio Tullio. *Si parentem puer verberit, ast olle plorassit parentes, puer diveis parentum sacer esto* (2).

Il nome di *uomo sacro* era di doppio significato. Erano sacri il Pontefice Massimo, ed il Tribuno della plebe, perchè inviolabili, ed addiveniva *sacro* chi avesse violate le loro persone, o che il popolo avesse dichiarato tale per qualche atroce misfatto: *Homo sacer*

---

(1) *Dionis. Alicarn. Leg. Rom. Numa Pomp. VII.*

(2) *Fest. voce Plorare.*

est is quem populus judicavit ob maleficium, neque fas est eos immolari, sed qui occidit parricidii non damnatur. Nam lege tribunitia prima cavetur si quis eum, qui eo plebiscito sacer sit, occiderit, parricida ne sit (1). Questa legge fu formata nella creazione de' Tribuni, e fu dichiarato sacro colui che attentasse alle loro persone (2). Intanto, benchè credessero che non si potevano violare le cose consacrate agli Dei, pure opinarono, che non fosse sacrilegio uccidere l'uomo votato, poichè sciolto dai rapporti della terra, non formava più parte del consorzio umano (3).

Nel furor delle guerre civili Silla inventò la *proscrizione delle teste*, detta così, perchè essa ordinava di uccidersi la persona pro-

(1) *Festus voce sacer.*

(2) *Dionis. Alicarn. lib. 4 antiq. Roman.*

(3) *Cum omnia sacra tamquam Diis debita violare nefas foret, hominem tamen sacrum, et Deo devotum morti afficere nefas non putarunt, tamquam illius anima Diis devota amplius humani commercii non sit. Alex. ab Alex. Dier. Genital.*

scritta ovunque si trovasse, e rilasciavasi il prezzo fissato nella lista a chi ne portasse la testa. Le liste erano affisse sulle piazze. Al primo giorno Silla pubblicò la proscrizione di quaranta Senatori, e di mille seicento Cavalieri; e due giorni dopo di altri quaranta Senatori, oltre di un numero infinito de' più ricchi cittadini, ed ogni testa valeva all' assassino il guiderdone di due talenti. Furono allora veduti figli snaturati domandar questo premio per l'uccisione de' padri, avendo ancora tinte le mani del lor sangue. Lucio Catilina avea giorni prima ucciso il fratello per occuparne i beni. Ottenne da Silla, di cui era satellite, di mettere fra i proscritti il nome del fratello, ed in mercè gli portò il capo di Marco Mario, che corse a troncar di sua mano.

In questa desolazione generale C. Metello domandò arditamente a Silla in pieno Senato, quando metterebbe termine alle miserie de'suoi concittadini, o che dicesse almeno chi voleva salvare, per toglierli da quell'incertezza peggiore della morte. Silla freddamente rispose, che non *si era ancora determinato*; nè si determinò, che quando ebbe saziato il suo cuore di sangue, e di richezze i suoi. Fu egual-

mente nefanda la proscrizione dell' ultimo Triumvirato. Fra le sue illustri vittime fuvvi quell' Arpinate, che senza sangue, e senz' armi salvò e governò Roma. Il suo capo fu pagato 8000 lire sterline. Vi perirono 300 Senatori, e più di 2000 Cavalieri.

I Greci ebbero anch' essi una specie di proscrizione. Un araldo pubblicava, che chiunque portasse la testa di un proscritto avrebbe una determinata ricompenza: e perchè l' esecutore fosse certo, e sapesse dove riceverne il prezzo, questo si depositava pubblicamente sull' altare d' un tempio. Quando gli Ateniesi posero cento talenti di taglia al capo di Serse, li depositarono in un tempio.

Potea chiamarsi pure *Homo sacer* presso gli Ateniesi, quello che accusato davanti l'Areopago d' un assassinio premeditato disperava della sua causa, e pria che i giudici andassero ai voti partiva per un esilio volontario. (1) Si confiscavano i suoi beni, e la sua persona restava sicura, purchè egli non ricomparisse

---

(1) *Demost. in Aristarc. p.* 763. *Polluce lib.* 8 *c.* 2 §. 59.

sulle terre degli Ateniesi o nelle Città, ove la Grecia celebrava le sue feste solenni. In questo caso era permesso a ciascuno di tradurlo in giudizio, o di dargli morte. Un tale provvedimento era stato dettato dall' idea, che un assassino non doveva respirare l' istess' aria, che avea respirato colui al quale avea tolta la vita (1).

Questa proscrizione sotto forme variate, e sotto il nome di *ban* e *for-ban dell' Impero* forma un articolo del dritto pubblico di Alemagna. S' incorre nella pena del semplice *ban* quando l' Imperatore, o uno de' Supremi Tribunali dell' Impero indirizza un mandato a qualcheduno coll' ordine di soddisfarvi, sotto pena di essere dichiarato proscritto *ipso facto*; e si cade nella pena del *for-ban*, quando persistendo l' intimato in una pertinace disubbidienza, l' Imperatore fa pubblicare contro di esso una seconda significazione di *ban*.

La formola antica degl'Imperadori per mettere alcuno al *ban* dell' Impero, era concepita in termini, ed imprecazioni terribili » Noi

---

(1) *Polluce ibid. p.*780. *Herald. animad. in jus attic. p.* 300.

» dichiariamo tua moglie per vedova avvera-
» ta, i tuoi figli legittimi per orfani: Noi ag-
» giudichiamo i tuoi feudi a quei Signori,
» dai quali rilevano, i tuoi beni, e le tue
» successioni ai tuoi figli, il tuo corpo, e la
» tua carne agli animali delle foreste, ed agli
» uccelli nell' aria, ed ai pesci nell' acque.
» Noi permettiamo a tutto il genere umano di
» attentare alla tua persona sopra tutte le gran-
» di strade: tu non avrai nè pace, nè scor-
» ta in tutt' i luoghi, ne' quali si accorda ai
» più miserabili, e noi ti mandiamo a nome
» del diavolo ai quattro angoli del mondo (1).

Non arrivarono a noi queste formole, ma Federico Svevo, erede de' Normanni in Sicilia, ed imperatore di Alemagna confermò il giudizio contumaciale (2), nel quale, riputandosi l' accusato come confesso, era pronunziata la sua condanna. Dopo questa, l' esecuzione ne era lasciata a chiunque del popolo, *more majorum*. Ecco le parole della Costituzione.

Nulla sibi appellationis seu supplicationis remedia forjudicatus superesse cognoscat:

---

(1) *Dizion. De Felice art. Ban.*

(2) *Constit. Pœnam eorum.*

quoad omnia fere pro mortuo habeatur, et hostis publicus reputetur, sic ut ab omnibus offendatur impune. Adeo quod si ipsum occiderit aliquis, nullam perinde calumniam vereatur, sed præmium a gratia Serenitatis nostræ expectetur.

Dopo che il Tribunale avea sentito un escusatore sulla prima citazione *ad capitula*, progrediva a pronunziare la condanna; e quando l'infelice, che ne restava colpito cadeva nelle prigioni, sottoponevasi alla ricognizione del *quidam homo*; e poichè si presupponeva per la contumacia confesso del misfatto, così gli si accordava solo di dire *il perchè non dovesse eseguirsi la condanna di forgiudica*. Dopo questa discussione il reo passava alla pena.

Questo giudizio finalmente non feriva che i soli rei de' misfatti capitali, e portava seco la confisca.

I novelli codici slargando il giudizio contumaciale sopra tutt' i misfatti, sospendono il procedimento pei misfatti non capitali quando si è giunto all' annotazione de' nomi degli accusati nell'albo de' rei assenti; e continuano pei capitali sino alla condanna di morte, colla dichiarazione di *pubblico inimico*. Cassano di poi tutto il

procedimento in caso di arresto, e ricominciano il giudizio, il quale potrebbe portare anche ad una *libertà assoluta* (1). Intanto potranno essere impunemente uccisi, se nel momento dell' arresto opporranno una resistenza leggiera, ed anche presunta. Sarà dato un premio di ducati 50 ai capienti, e sarà doppio se il reo si trovasse già dichiarato *pubblico inimico.*

(1) *Art.* 475 *Cod. di proc.*

NOTA V.ª

Sul transfuga .

Il transfuga , è quel militare , che passa all' inimico . Una viltà , o qualche sventura può formare un *disertore* , che abbandona le bandiere: una leggerezza , un *emansore* , che vi ritorna dopo il termine accordatogli ; ma la più obbrobriosa , e rea perfidia costituisce un *transfuga* . Scherniti anche dai nimici , presso i quali eransi rifuggiti , i Romani perdevano il dritto di Postliminio (1).

Il transfuga distinguevasi ugualmente dal prigioniero : questo gettava le armi , e davasi in balìa dell' inimico, ma pel dritto delle genti avea salva la vita. Il transfuga era ricevuto per pietà , ma non l' accompagnava alcun diritto. Brissonio ci ha procurate le formole dell' accoglienza che ad essi facevasi , e Virgilio ricorda le parole de' Trojani usate con Sinone.

Quisquis es , amissos hinc jam obliviscere Grajos.
Noster eris .

---

(1) *Leg.* 19 *ff. de captiv. et postlim.*

Sono famosi i finti transfugi Zopiro , e Sinone, che per meritare la fiducia de' Babilonesi, e de' Trojani, si presentarono ad essi mutilati, e grondanti sangue; spargendo lamenti orribili e tremende esecrazioni contra gli autori della loro sventura. Creduli quelli piansero al loro pianto, e non mai forse pronunciarono con più sincera commiserazione *noster eris*. Ma stolti! dimenticarono che al nemico non debbe mai darsi fede! Essi ne furono spietatamente traditi: l'uno aprì le porte di Babilonia ai Persiani, l'altro quelle di Troja ai Greci. I transfugi erano quindi tenuti con vigilanza presso coloro, che avevano loro accordato l'asilo, ed erano sempre puniti di morte da quelli, dalle di cui linee eran fuggiti. Nella guerra del Peloponneso alcuni soldati Ateniesi si rifuggirono in Decelea presso gli Spartani. Fu allora proclamata la legge. *Transfugæ capite puniuntor* (1). Livio rapporta (2) che un Generale Romano fece loro troncar le mani, e spezzare i garretti, *majus esse exemplum miserabiliter viventis*

(1) *Petit in leg. Attic. lib.* 8 *tit.* 4.
(2) *Lib.* 26 *c.* 17.

criminosi, *quam occisi*. Valerio Massimo (1) narra che un altro Generale segnò la stessa sentenza. *Omnium qui ex præsidiis Romanorum ad hostes transfugerant*, *captique erant*, *manus abscidit*, *ut trunca præ se brachia gestantes metum defectionis reliquis injicerent*. Ma tranne questi casi, i transfugi erano o bruciati vivi, o precipitati dalla rupe Tarpeja, o esposti alle fiere nell'anfiteatro (2). Il loro misfatto considerato, e per la mancanza di disciplina militare, e per la sua intrinseca perfidia, era tenuto per gravissimo. Abbenchè fortuna arrida talvolta ai malvagi, pure a noi non tramanda l'istoria il nome di alcuno fra essi fuggito alla pena.

Questi principii di dritto universale animarono il responso di Paolo: *transfugam*, *qui malo consilio proditionis animo patriam reliquit hostium numero habendum esse*; e l'altro di Marciano: *Licet transfugas ubicumque inventi sunt quasi hostes occidere.*

Nelle restituzioni de' prigionieri mai eran compresi i transfugi. Si sarebbe violata l'ospitalità promessa.

(1) *Lib.* 2 *c.* 7 §. 2.

(2) *Leg.* 3 *et* 7 *ff. de re milit.*

Sarebbe inutile la ricerca del come presso gli altri popoli punivasi questo misfatto. Chi poteva dissimulare, o scusare il tradimento? Anche i popoli selvaggi l'han contato fra gli empii reati; e l' han marcato d' infamia, e punito con morte (1).

(1) *Tac. de morib. Germ. C.* 12.

NOTA VI.ª

Sul ladro notturno.

La proprietà è il secondo bene dell'uomo, di cui la natura, e le leggi permettono la difesa. Essa non è paragonabile alla vita; ma il favore che sempre debbesi all'innocenza, e l'odio che naturalmente colpisce il delinquente uguagliano talvolta la loro sorte: *Inter vitam, et rem est inequalitas, quæ favore innocentis, et raptoris odio compensatur* (1).

Da questo principio trasse Mosè la sua legge (2): *Si effringens fur domum, sive suffodiens fuerit inventus, et accepto ulnere mortuus, percussor non erit reus sanguinis, quod si* ORTO SOLE *hoc fecerit, homicidium perpetravit, et ipse morietur.*

Dracone non dubitò di adottar questa legge, e Solone la ritenne. Egli credè che la notte accrescesse la nequizia del ladro: *Si luce furtum, cujus aestimatio sit supra quin-*

---

(1) *Grotius lib. 2 cap. 2. de jur. B. et P.*

(2) *Exod. 22 v. 2.*

quaginta drachmas , faxit ad undecemviros rapitor : si nox furtum faxit , si im aliquis occisit, jure cæsus esto (1).

Era questo un principio di legislazione universale, quindi fu inserito nelle XII. Tavole : *Si nox furtum faxit , si im aliquis occidit jure cæsus esto* (2).

Presso i Visigoti (3) : *Fur qui per diem defensare se voluerit, si fuerit occisus, mors ejus nullatenus requiratur . Fur nocturnus captus in furto dum res furtivas secum portare conatur si fuerit occisus mors ejus nullo modo vindicetur .*

Un Capitolare di Carlo Magno (4) ripete le parole della legge Ebrea : *Si effregerit fur domum, si effodiens fuerit inventus, et accepto vulnere mortuus fuerit , percussor non erit reus sanguinis , quod si orto sole id fecerit, homicidium perpetravit , et ipse morietur .*

---

(1) *Plutar. vita Solon.*
Petit. in Leg. Attic. tit. 5 *lib.* 7.

(2) *Gravina de orig. jur.*

(3) *Lindenbrogio lib.* 7 *tit.* 2 *cap.* 15 *e* 16.

(4) *Idem Capit. Franc. tit.* 6 *cap.* 9.

L'istessa legge si rinviene presso il Codice de' Bajuvari (1), non che presso i Borgognoni (2).

Mentre da un lato unanimamente si proclama la morte di un ladro notturno, evvi pure fra i Gius-naturalisti chi dubita se ciò si debba alla difesa della proprietà, o della vita, e se l' assalitore debba tenersi qual assassino o qual ladro. Grozio (3), e Gronovio suo annotatore opinano, che se costasse altronde che il ladro non era armato, e che l' assalito non fu mai in pericolo di vita, e non pertanto avesse ucciso, egli dovrebbe esser tenuto di omicidio.

Errico Coccejo (4) va nel parere contrario, e fermamente sostiene la difesa della proprietà, scrivendo, che la legge accorda il dritto di uccidere il ladro; che la condizione della notte è una qualità richiesta nel ladro, e non nell' assassino: e che finalmente l' asportazione delle armi è una presunzione *juris*, *et de jure*, contro la quale non può ammettersi prova esclusiva.

---

(1) *Idem Bajuvariorum tit.* 8 *cap.* 5.

(2) *Idem Burgundinorum tit.* 16. *cap.* 12.

(3) *Grotius lib.* 2 *c.* 1 §. 12 *de jur. B. et P.*

(4) *Errico Coccejo Comm. ad* §. 12 *lib.* 2 *cap.* 1.

Alle ragioni di questa sentenza si aggiungono quelle di Puffendorf (1), il quale sente, che sia dritto di ciascuno il ricuperare ciò che gli si rubba, e che cresca la potestà di riprendere il suo, anche occidendo il ladro, in proporzione che venga meno la speranza di riaverlo. Le antiche leggi citate in sul principio chiaramente prescrivono la tutela delle cose.

Nè deve muovere l'asportazione dell'armi nel ladro diurno, quasi un argomento, che la legge vuol difesa la vita, giacchè la difficoltà di ricuperar le cose rubate di notte cessa nel giorno, essendo facile il soccorso di un che arrivi, o accorra. Al chiaro sole il coraggio del dirubato, che a gran voce acclama è maggiore di quello del ladro, che teme esser riconosciuto sorpreso, e punito.

Se quindi la legge esige l'arma nel giorno per dichiarare impune l'omicidio del ladro, non la riguarda come un pericolo della vita dell'assalito, ma come una difficoltà maggiore al ricupero della cosa involata. Il ladro vuol difendere, e ritenere il furto anche colle arme.

---

(1) *Puffendorf de jure naturæ lib.* 2 *cap.* 5 §. 18.

Gli opinanti intanto che il ladro notturno possa uccidersi come un assassino in prova citano il responso di Cajo, col quale richiedesi l'acclamazione (1). *Lex duodecim Tabularum furem noctu deprehensum occidere permittit, ut tamen id ipsum cum clamore testificetur; interdiu autem deprehensum ita permittit occidere si is se telo defendat, ut tamen æque cum clamore testificetur*. Ma grazie alle belle osservazioni del Noodt (2), le parole *cum clamore* sono un' aggiunzione del giureconsulto; poichè Cicerone (3) ricorda *duodecim Tabulis permitti furem nocturnum quoquomodo occidere*: ed Ulpiano nel confronto delle leggi Mosaiche, e Romane (4) scrisse anch' esso: *legem duodecim Tabularum cædem nocturni furis permittere omnimodo*. Or come potrebbe adeguare colla necessità dell' acclamazione l'*omnimodo*, e 'l *quoquo modo*? Inoltre Noodt perspicacemente riflette che Cajo, e Triboniano si avvisarono

(1) *Leg. IV.* §. 1 *ff. ad legem aquiliam.*

(2) *Observationum lib.* 1. *C.* 15.

(3) *Pro Milone lib.* 3.

(4) *Tit.* 7.

di opporre questo clamore non in riguardo al dritto di uccidere, ma per formare una prova alla restituzione del furto. Quel gridare sull' istante al ladro, che porta via il vasellame d' argento, la borsa, o altra cosa, soddisfaceva alle mire della legge Aquilia, che desiderava un cenno di prova per accordare la restituzione di un furto, il quale non avesse, che la sola assertiva d'un sedicente dirubato.

Ma questo dritto sul ladro per riprenderne il furto potrebbe estendersi sul ladroncello delle brassiche, e de' porri? La ragione de' doveri è più ampia di quella del dritto, scrive bellamente Noodt (1): *Latius patet officiorum quam juris regula. Multa, quæ pietas, humanitas, liberalitas, fides, justitia exigunt quæ extra publicas tabulas sunt.*

Accordando però, che nella presente quistione debba tenersi moltissima considerazione della picciolezza del furto, si avverte che questa qualità potrebbe essere il patrimonio intiero di una famiglia, come lo sciame di api presso Quintiliano (2), che il patrizio stoltamente or-

(1) *Probab. juris civ. lib.* 1. *C.* 9.

(2) *Declamat. XIII.*

goglioso avvelenò (1). *Ante omnia*, esclamava il padron delle api, *non debetis expectare ubi pauper magna perdiderim, sed quantulum est quod abstulerit mihi ille, minus est quod reliquit*.

Federico (2) confermando gli statuti antichi, prescrive l' impunità per colui che avesse ucciso il ladro notturno *cum clamore*, *et quem aliter comprehendere non valebat*.

Ora il Codice concede l' impunità per uccisione del ladro notturno se vi concorra la violenza (3). La legge definisce questo caso: *necessità attuale di legittima difesa*.

---

(1) *Declamat. X.*

(2) *Constit. Terminum vitae.*

(3) *Art. 374 Cod. pen.*

C A P. VII.°

Di alcuni reati, la di cui imputabilità è dubbia.

I. Gl' idealisti terranno sempre, che un sordo-muto è un uomo-machina: coloro che vi han dimestichezza per opposto porteran parere, che un sordo-muto è quale ogni altro uomo, cui solo la natura tolse l' udito, ed il linguaggio, ma diede in compenso un gesto espressivo. Quella monca loquela, riprenderanno i primi, l' impossibile comunicazione d' idee fra un sordo-muto, e gli altri uomini lo privano sempre d' uno sviluppo, senza il quale non dassi istruzione. Gli animali che vivono a popolo, come le api, le formiche, i castori, per quei piccoli modi d' intendersi fra loro fan prodigii. Cosa aspettarsi da un sordo-muto, che surto in mezzo a mille oggetti ignoti non sa, nè vale a formarsene conoscenza? No, diranno i secondi, ad un sordo-muto il vivo, ed arguto gestire tien luogo di loquela. Egli apre a tutti i suoi sensi, anche arrivando straniero. Natura compensa in un senso la mancanza d' un

altro. L' uso gl' insegna le pratiche di tutti gli altri uomini. Spettatore delle pene de' rei impara a conoscere i delitti. — Tutt' i metafisici dimostrando la formazione delle idee per opera de' sensi vi presenteranno il giovine selvaggio della gran selva della Lituania, il sordo-muto di Filibien, per provare che la carenza de' sensi li priva d' idee; e che senza idee sono quali bruti. Dall' altro lato gli uomini di esperienza mischiandosi fra i sordi-muti vi narreranno con quanta facilità questi si associano con tutti, dispiegano i loro talenti ne' giuochi ingegnosi, dipingono mirabilmente, e si diffondono per le allegre società, fra partite di caccia, di campagna, e di piaceri.

Ma fuggiamo gli estremi: un sordo-muto non è tronco: egli apprende facilmente le arti, e fra queste la pittura; ma debbe incontrar molte difficoltà per astrarre le idee. Se il consorzio degli altri uomini non l' obbligasse a molti bisogni, e non lo scuotesse con infinita varietà di accidenti, de' quali è spettatore, resterebbe forse eguale ad un selvaggio.

Bisogna però convenire, che ad onta de' vantaggi che gli offre la società, la quale lo circonda, ei risente irreparabili danni per la mancanza

dell' udito. Egli è privo di un' infinità d' idee, che pel mezzo di questo senso si acquistano; anzi potrebbe ancora arguirsi da questo difetto una dissonanza, e guasto sulla qualità, e forza degli altri sensi. É tale la connessione ed il risultamento delle varie parti organizzanti un corpo, che se avvenga, che una sola fra loro fosse o mancante, o infievolita, debbono risentirne danno tutte le altre. Molto più è degno di osservazione il difetto della loquela. Questa, che forma il vero distintivo dell' uomo, il nodo primo della società, e che sviluppa le nostre idee, ed apprende a raziocinare; questa, che rende comuni i pensamenti, e le invenzioni di tutti gli uomini, e di tutte l'età, questa manca al sordo-muto. Se l'udito vale un senso fra i cinque, la loquela vale tutti e cinque uniti insieme, poichè questa si forma dal risultamento di tutti: e le idee, che i sensi fan percepire non son rettificate, o poste in uso, che per mezzo della parola. Con questi due gravi difetti il sordo-muto debbe necessariamente restar molto indietro all' intelligenza di coloro, che sentono, e parlano. Ma vi potrebbe essere una misura esatta per fissare il punto fin dove possa arrivare la sua istru-

zione? Se non evvi chi valga a stabilire il grado, ove possa giungere il felice sviluppo di un uomo che usa di tutt'i suoi sensi perfetti, chi potrebbe veder chiaramente sin dove potesse pervenire quello di un sordo-muto nelle privazioni che soffre? Puossi però sensatamente distinguere un sordo-muto negletto ed abbandonato a se stesso, da un sordo-muto istruito, ed educato. Il primo abitando in un villaggio non ha che l'idea de' suoi soli bisogni e li soddisfa come bruto. L'allievo dell' abate l' Epèe, o dell' abate Sicard dirozzato, e pieno di gentilezze entra nella società, e con i suoi gesti parlanti così comunica i suoi pensieri, che forse gli fa torto chi il creda meno d' un altro uomo.

Ma se osiamo decidere de' sordi-muti così francamente, possiamo del pari tradurli innanzi ad un Tribunale, accusarli di un misfatto, e domandarne la pena? Ed a termini di quale legge sarà egli accusato? La conosce forse? Ne ha mai saputa la sanzione? E dovendo essere, come necessità di rito esige, interrogato, chi saprà interrogarlo? Chi ne saprà perfettamente raccogliere le risposte? Avrà confessata, avrà negata, avrà scusata l'azione che gli s' im-

puta? Si potranno indovinare i nomi degl' individui che indicherà a sua difesa? Quali barriere insormontabili! Il giudice non potrà percepire il vero grado di dolo che offre il reato di un sordo-muto; non potrà ugualmente arguire il grado di sua semplicità, non raccogliere le sue difese.

Ei pare che la legislazione Romana mettesse ad una linea gl' infanti, i furiosi, i muti, e come a quelli, così a questi assegnasse un curatore (1). Vietava loro la potestà di donare, manomettere (2): e per antico dritto era nullo il testamento del muto, ancorchè avesse saputo scrivere, e del sordo, sebbene avesse l'uso

---

(1) *Quo exemplo et mutus qui nihil intelligere potest per curatorem adjuvatur. Leg.* 95 *ff. S. C. Trebell.*

(2) *Leg. Si mutus ff. qui test. facere poss. Surdo et muto quia non semper hujusmodi vitia sibi concurrunt, sancimus, si quis utroque morbo laboret ut neque audire, neque loqui possit, et hoc ex ipsa natura habeat, neque testamentum facere, neque codicillos, neque fideicommissum relinquere, neque mortis causa donationem celebrari concedatur neque libertatem.*

della parola (1). La loro debolezza faceva sempre temere che altri li accalappiasse (2). Eran ripulsati dai giudizii; non prodotti, nè intesi come testimonii, e non ammessi ne' Comizii (3).

Pertanto eran per legge obbligati a prender cura di essi i congiunti. Cesare scrisse coerede di Augusto Quinto Pedio nipote di Quinto Pedio personaggio consolare, e trionfale, ma infelicemente natura l'aveva prodotto sordo-muto: Messala che gli apparte-

---

(1) *Ante Costitutionem Justiniani mutus aut surdus non poterat facere testamentum, nihilque excipiatur. Hoc scribunt sine exceptione ulla jurisconsulti. Quid igitur si mutus poterit scribere testamentum? Quid si surdus loquendi facultatem habet? Iure antiquo non licebat. Duaremus Vol. 2.° in tit. Qui testamentum fac. pos. Alciat. instit. Com. 23. de curat.*

(2) *Surdus quoque inter imbecillos numerandus est, aut inter eos, qui sub eodem tecto non sunt, quia ut illi per spatium ita hic per morbum nihil audit L. 2 ff. de curat. furios. Leg. 3 ff. de pœnis.*

(3) *Strichius disert. 4. de jure surdorum et mutorum. num. 21 22, et 35.*

neva per lo lato dell' ava , ed Ottaviano per lo lato del padre, lo presero ad istituire, e l' applicarono alla pittura (1). Non mancano de' severi ingegni, i quali incontrando nelle leggi Romane, che era ai muti permesso di vendere, comprare; dare e prendere in fitto, non che trattare tutt' i negozii che formansi col solo consenso (2), contrarre nozze (3), ereditare (4), e nominar procuratori, han portato parere, che quei giureconsulti divisarono, che i sordi-muti fossero capaci dell' esercizio di tutt' i dritti civili, e traendo ragione dalla pena che il S.C. Sillaniano (5) prescriveva al servo-muto, il quale avesse omesso di soccorrere il padrone, han pensato che i Romani riconobbero l' imputabilità de' sordi-muti.

Potrebbe contro costoro addursi, che in tutte queste leggi fassi menzione di quelli, che

---

(1) *Plinius tom.* 2 *p.* 683 *ediz. Arduini.*

(2) *Leg.* 48 *ff. de obligat.*
Paul. lib. 5 *senten.*

(3) *Leg. mutus ff. de jure dotium.*

(4) *Leg. mutum ff. de adquir. hæredit.*

(5) *Leg.* 3 *ff. ad S. C. Sillan.*

erano solamente muti, o solamente sordi, e che la severità del senato-consulto Sillaniano contro i servi non fu mai tratta fuori i confini della condizione servile. Nè la legge, nè la politica di Roma posero mai analogia fra il servo, e l'ultimo del popolo. Forse non cadrebbe in fallo chi si facesse a dire, che nelle leggi Romane non avvene alcuna che avesse dichiarata l'imputabilità de' sordi-muti. Anton Mattei divide questo parere, spiegando che tali leggi furono scritte per i soli muti, o soli sordi; e quando discende a parlar de' sordi-muti, non indica un responso o un rescritto, come altrove pur sempre suole, ma produce una sua opinione. Conviene che questi mal formati dalla natura poco discernono la differenza delle oneste, e delle turpi cose, ma severo li esenta appena dalle punizioni più gravi (1). Boemero li affranca

(1) *Matthei cap. 2 Proleg. num. 12. Si tamen surdus simul, et mutus quis natus sit, aut et surdus tantum natus, quia a teneris destitutus fuit eo sensu, quo præcipue proficimus, gravioris pœnæ gratia fieri possit, tamquam parum intelligenti honestorum, turpiumque discrimina.*

solo dalla morte (1). Michalorio (2), ed una turba di uomini del foro han menata innanzi una opinione grossolana e ridevole. Per essi o un sordo-muto usa dell' intelletto, o ne manca: al primo devesi tutta la pena, al secondo niuna. I sordi-muti han certamente una intelligenza, ma sfuggirà sempre a tutte le ricerche di un giudice sagace quanto ne sia lo sviluppo. L'apprender le arti è una imitazione, per la quale bastan gli occhi. Il ricercare un mezzo a sostener la vita è un bisogno, e natura l' inspira ad ogni animante. Il versarsi nella società è un abito, e l'esempio degli altri ne mostra i modi. Ma può un sordo-muto conoscere del pari l' onestà, e la turpitudine delle azioni; ciò che vieta la legge, e ciò che permette? E quando anche egli formasse de'giudizii sulle idee, che gli offrono i sensi de' quali gode, sapremo noi se questi siano conseguenti, e retti? Abbiam de' mezzi onde avvertirlo de'suoi errori, e della sua imputabilità? Se

---

(1) *Boemerus Institut. Crim. sect.* 2 *cap.* 1 §. 22 *nota* 1. — *Confessio delicti ab hujusmodi subjectis per interpretem facta, numquam ita comparata est, ut ad pœnam capitalem descendere liceat.*

(2) *De cæco, surdo, et muto cap.* 35.

poi mancasse perfettamente d' intelletto, egli debbe essere impunito non perchè sordo-muto, ma perchè balordo, e scempiato.

In mezzo a questo vaneggiar del foro le nostre leggi patrie non presero alcun provvedimento su questa classe di uomini miserevoli. Non avvene alcuna che li riguardi; nè abbiamo rinvenuto nelle numerose compilazioni delle decisioni de' nostri antichi Magistrati un giudicato, donde congetturare le loro opinioni (1). Luigi XIV nell' ordinanza del 1670 fece parola de' sordi-muti accusati, ma, tranne l' assistenza d' un curatore in tutti gli atti del giudizio, li lasciò poi confusi nella classe di tutti gli altri rei.

Mentre che il foro inviluppavasi in queste incertezze, i filosofi rivolsero finalmente i loro sguardi ai sordi-muti. Il Benedettino Spa-

(1) Non bisogna obbliare, che qualche scrittore della scuola Napolitana portò avviso che i sordi-muti fossero punibili tutte le volte che violando una delle leggi di natura, mettessero mano ad un atto di cui dovevan sentire in loro stessi la reità; ma che era giustizia lasciarli impuniti nella disubbidienza agli Statuti. Per questi poteva presumersi l' ignoranza, non mai per quelle.

gnuolo D. Pietro Ponce de Leon loro insegnò il primo l'arte di esprimere le proprie idee . Appena ne fu sparsa la fama per Europa , che molti vi posero studio , ed aggiungendo ai primi nuovi esperimenti , furono in corto tempo aperte molte scuole di sordi-muti ed inventati nuovi sistemi . L'Epèe , Sicard sono nomi illustri , che la riconoscenza , e l'ammirazione han dati all'immortalità. Un sordo-muto già comincia a risponder con parole alle domande per segni. Forse un giorno avverrà che i grandi cultori dell'arte medica indicheranno un nuovo mezzo di udire (1) . Non evvi difficoltà innanzi l'ingegno dell'uomo.

(1) Nel codice romano evvi la legge 10 *de test.* che ricorda aver Celso opinato che accostandosi la bocca sul cranio del sordo-muto costui ne sentisse la voce. *Sancimus quosdam jurisperitos et hoc subtilius cogitasse et nullum esse exposuisse , qui penitus non exaudiat , si quis supra cerebrum illius loquatur , secundum quod jubente Celso placuit .* Strichio *cap.* 1 *de jure sensuum dissert.* 4 afforza questa opinione di Celso col parere di Costantino Valerio *lib.* 1 *Anatom. cap.* 5 che crede esistere nel cervello il principio dell'udito , e che , essendo porosi il cranio , e la cute che il ricuopre , possa facilmente penetrarvi la voce.

Approssimato così il sordo-muto alla classe degli uomini, pareva che gli scrittori delle cose penali avessero potuto dar precetti, ed insegnamenti più certi sulla loro imputabilità, ma giova rapportare l' opinione di tre ultimi applauditi giureconsulti, per osservare che i grandi dubbii non sono peranco chiarificati.

Renazzi divisa che i sordi-muti sian privi di attenzione, e di memoria, quindi incerto della loro imputabilità, mette la quistione fra le più oscure, e difficili (1).

Cremani è in esitanza se possano essi concepire le idee astratte della giustizia, della virtù, del vizio, e del delitto; e forma perciò voti, che una legge statuisse i gradi della loro imputabilità, togliendo ai giudici la potestà di decidere a fantasia (2).

---

(1) *Renazzi Element. juris crim. lib.* 1 *cap.*7 *num.* 5 *de surdis et mutis. Utrum ejus doli, qui requiritur ad contrahenda delicta, sint natura capaces ac proinde delinquendi, delicatior quam vulgo existimatur, quæstio est obscura, ac difficilior*

(2) *De jure crim. lib.* 1 *cap.* 2 *num.* 26.

Il sig. Boucher d' Argis reclama anch' egli una legge, che determinasse la sorte de' sordi-muti nella società, ed innanzi ad una Corte. Le sentenze de' giurisperiti, e de' filosofi sono vacillanti, ed opposte: sarebbe pregio della cosa, che il legislatore ne disciogliesse i nodi (1).

Su questa disavventurata classe di uomini si è più a lungo intrattenuta la penna de' medici legali. Da Zacchia al vivente Foderè non ve n' è forse stato un solo che li avesse obbliati. Zacchia ne' suoi consigli fu incerto. Egli pria paragonò i sordi-muti ai dementi (2), e di poi inorridito per l' incesto d' una sorda-muta col padre, portò parere che fosse questa imputabile, e degna di pena. Fu però sempre costante nel distinguere i sordi-muti intelligenti da' quasi mentecatti (3). Ma chi aveva assicurato Zacchia che quella fanciulla conoscesse la grande turpitudine di quel congiugnimento? Nè la legge, nè l' uomo avevan potuto istruirla della

(1) *Brissot de Warville Bibliot. Philos. tom.* 10 *pag.* 334.

(2) *Quæst. medic. legal. lib.* 2 *Tit.* 1 *quæst.* 8.

(3) *Ibid. Tom.* 3. *Cont.* 50.

nequizia di quel reato. Fu scellerato il padre che abusò di quella commozione che facilmente eccitò in un corpo tutto abbandonato alle forze della natura.

Foderè va più innanzi, e mentre ricorda i mirabili successi della scuola de' sordi-muti di Parigi, va dicendo che l'*arte non rimpiazza la natura* (1); e finalmente incerto anch' esso propone che quando anche si trattasse di un allievo dell' Abate Sicard, si disaminasse pria se abbia mostrato discernimento nel consumare il reato.

E se i grandi conoscitori del meccanismo dell'uomo in mezzo a cento, e mille esperimenti son tuttavia dubbiosi, saremo noi facili a negare, o ammettere l' imputabilità de' sordi-muti? Aspettiamo dalle continuazioni delle ricerche de' dotti maggior chiarezza;

Che più tempo abbisogna a tanta lite.

II. I severi ingegni han ricercato se i dormienti potessero rispondere delle azioni criminose, che nel sonno commettessero; non spiacerà quindi conoscere che i giureconsulti

(1) Trattato di *medic. leg. Part.* 1. *Cap.* 4. *Sez.* 4.

Romani tennero per la negativa. Paolo scrisse che, il dormiente è simile all'infante : essi non intendono quel che fanno, perchè in ambi la ragione è senza forza (1). Ulpiano non metteva a pena un dormiente , poichè il sonno è un naturale bisogno del corpo umano (2) . Un dormiente adunque non era imputabile se nel sonno delinqueva . Ma fu detto dall' illustre Mattei che se manca in lui il dolo , potrebbe esser tenuto di colpa , come la balia , che ritenendo il bambino nel suo letto , rotolandosi il soffoca (3).

L' erudito Tiraquello è andato nella stessa sentenza, ma per diversi principii. *Il sonno è una immagine della gelida morte*: *è morto chi è immerso nella quiete del sonno*: *il sonno , e la morte non si distinguono che pel tempo*; ma i morti non possono nè meritare , nè demeritare: dunque egualmente i dormienti non debbono ricevere nè lode nè pena.

Una tal quistione sarebbe perfettamente

---

(1) *Leg.* 1 §. 3 *ff. de adquir. vel amit. poss.*

(2) *Leg.* 27 *Si servus* §. 9. *Si fornacarius ff. ad leg. aquil.*

(3) *Matthei prolegom. de Crimin.*

ombratile, se la storia non ci avesse avvertito, che i sonnambuli hanno talvolta uccisi degli uomini. L'istesso Tiraquello (1) rapporta, che un Inglese in Parigi si alzò nella notte, uscì armato, passò la Senna, arrivò al tempio di S. Benedetto, ed ivi diè morte ad un giovinetto; si ritirò quindi in casa, si rimise in letto, e continuò il suo sonno. Sarà dunque util cosa intrattenerci ma leggiermente su di essa.

La esistenza de' nottambuli è una certezza. Questa malattia fu nota agli antichi, e ne fu afflitto lo stesso Galeno, che ne fa parola. Tiberio che dicevasi veder tutto anche fra le tenebre era forse un sonnambulo anch'esso. Il diligente Muratori (2) raccoglie le opinioni di varii sensati scrittori ed unisce i fatti più discussi. Ne aggiungeremo anche noi un altro per indicarne la frequenza. I montanari di Montella hanno in uso sorprendere i nidi de' Corbi che questi augelli vanno a costruirsi ne' seni delle rupi le più squarciate, e sulle vette le più inaccessibili all' uomo. Un bifolco ne vidde uno, e tutto il giorno si affannò per mettervi le mani, ma inutilmente: il periglio

(1) *De pœnis temp. aut remit. causa quinta.*

(2) Capo 7 della forza della fantasia.

era evidente, e scoraggiato si ritirò a casa: destandosi il dimani sentì pigolar degli uccelli sotto il letto: stese la mano, tirò fuori un cesto, e trovò in esso de' piccoli corbi. Egli era nottambulo, e dormendo era salito su quel burrone alpestre ove desto non avea potuto pervenire.

Il pensiero gli rinnovò la paura: sentì gelarsi il cuore immaginando il cimento passato: gli sopravvenne una febbre, e dopo qualche tempo morì.

L' egregio Bibliotecario dietro l' enunciazione di varii famosi scrittori, che narrano diverse istorie di nottambuli, esaminando se essi eseguano le loro azioni ad occhi aperti vedendo e conoscendo gli oggetti, tien fermo, che una delle qualità de' sonnambuli è di tener bene strette le palpebre, e di nulla vedere. La loro anima è ravvolta nel bujo del sonno. Galeno in effetti si destò urtando in un sasso, e la maggior parte urta nelle porte, o inciampa nelle scale. La loro speditezza è solo nei luoghi, che per uso giornaliero sono ad essi noti.

Ma o che abbian chiusi, o aperti gli occhi, sono essi liberi autori delle azioni che

commettono ? È una malattia , o un uso volontario quel girandolare ed uscir per le strade ?

I racconti del Muratori , e le osservazioni degli autori che cita , non lascian dubbio , che una effervescenza di sangue agita , e muove i sonnambuli . Inoltre questa infermità cede all' avvicinarsi della vecchiaja , in modo che è chiaro di avervi pure la sua parte la vivacità degli animi giovanili . Non si rammenta alcun vecchio nottambulo. Se dunque è una malattia , che naturalmente si forma e si riproduce in quel bollore di sentimenti , che la fresca età in tutti accresce ed esalta , è allora necessario convenire cogli altri, che non sia il nottambulo imputabile . Manca perfettamente il dolo .

Ma se per replicati atti il sonnambulo conosca che sotto l' impeto di questo morbo assalta , percuote , conturba chiunque sventuratamente incontri , potrà allora esser tenuto dei reati che commetterà ? Anton Mattei opina , che gli si debba mettere a colpa se , conoscendo il suo stato , non abbia fatto alcun passo per ripararvi : *Aliter puniatur culpæ nomine , quia sciens vitium , solus dormire*

debuit, aut ancipiti claustro firmare cubile suum (1).

Quale però sarà questa pena? L' istesso autore conchiude, che tutti gli uomini del foro son concorsi nel parere di doversi assegnare una pena straordinaria, per la regola generale che a coloro a' quali può imputarsi una colpa debbasi una mite punizione: *Hoc genus hominum, quibus culpa imputari potest, impune ferri non debet, nec tamen ordinaria pœna afficiendi sunt, sed mitius extra ordinem puniendi, ut doctores concordibus suffragiis scribunt* (2). A noi sembra severissimo questo parere. Qual colpa si va scrutinando in un infermo di una malattia straordinaria, e i cui accidenti irregolari, imprevedibili niegansi ad ogni medela? Il nottambulo è in un aperto cimento di spezzarsi il corpo, e di uccidersi, o precipitandosi ne' fossi, o urtando fra i sassi. Non è forse chiusa la porta ch' egli apre, non è spento ogni lume sulle strade ch' egli attraversa? Ed intanto dalla forza del suo morbo è trascinato ad eseguire

(1) *Matthei prolegom. cap.* 2 *n.* 13.

(2) *Matthei ibid.*

quanto gli si aggira nell' immaginazione . Tutto dipende dalla natura del suo morbo , e dalle circostanze del momento . Niente resta a libertà del nottambulo . Almeno non dovrebbesi formare una regola generale di colpa. Un giudice filosofo dovrebbe ricercarla in ogni fatto .

III. Offre egualmente ragioni di esitare la imputabilità del perfetto ubbriaco . L' ebbrezza ha tre gradi : il primo riscalda , e rallegra il cuore del bevitore, quindi liberi modi , abbondanti parole , molta indiscrezione , poca prudenza ; ma esiste ancora chiara la ragione , e libera la volontà. I Toscani chiamano *brillo* colui ch' è in questo stato . È poi ebbro colui , che oltrepassando i modi soliti , abbia tanto tracannato di vino , che ne sia già affetto visibilmente il corpo. Il volto si macchia di un rosso straordinario , le labbra addivengono livide, la lingua incespicante , convulse le mani , ed il corpo vacillante su i piedi. Allora è già formato il secondo grado di ubbriachezza . Tutte le potenze dell' anima ne sono percosse : le passioni violentemente agitate ; e l' uomo smanioso , intollerante , pronto all' ira , corre facilmente al misfatto . Su

questi due stati gli scrittori delle cose penali formaron la distinzione di ebbro, e di ebbrioso. Così per gli uni che per gli altri Pittaco di Mitilene volea una doppia pena; e la loro imputabilità non potrà mettersi in quistione. Sicuramente ve n'è una: l'ubbriachezza è volontaria. A suo luogo n'esamineremo il grado. Quando Alessandro nell'allegrezza del banchetto uccise l'amico Clito era appena nel primo grado di ebbrezza. La sua imputabilità non poteva scusarsi. Beozio avvinazzato ferì Eunone che aveva invitato a cena. Egli era dal vino così preso, ed ingombro che non risentì i sacri doveri dell'amicizia, e dell'ospitalità: tutto era preparato alla gioja; ma la sua ubbriachezza tutto rivolse in lutto: era già nel secondo grado (1).

Oltre questi due gradi di ubbriachezza evvene pure un terzo. Sileno che i poeti descrivono ce ne offre un'immagine. Egli illividito, spossato, barcolla; non si regge sulle gambe; sbalordito, ansante, manca fin di forza per pronunziare una parola intiera: ora ride, or piange; non intende, non conosce, non pensa,

(1) *Ærodius rerum judic. ad leg. Cor. de sic.*

non vuole ; egli è lo schermo de' Satiri che l' accerchiano, lo dileggiano , e fanno festa. In questa ubbriachezza erano immersi quelli che gli Ateniesi mostravano ai giovinetti figli per fargliene concepire odio , e vergogna. Se alcuno in tale stato commettesse un misfatto , sarebbe forse imputabile? La quistione sembra doversi risolvere per la negativa . La di lui anima immersa in un letargo non usa delle facoltà intellettuali: disceso alla classe de' bruti vegeta stupidamente . Il dotto Redi nel suo giojoso ditirambo questi tre stati descrive, e cominciando egli

Da una festa baldanzosa
Fra gli scherzi , e fra le risa

Passa alla tempesta .

Quali strani capogiri
D' improvviso mi fan guerra ;
Parmi proprio, che la terra
Sotto i piè mi si raggiri.

E finisce coll' annichilamento delle forze fisiche e morali .

Ma i Satiri che avean bevuto a isonne
Si sdrajaron sull' erbette
Tutti cotti come monne.

Nè questa idea è nuova. Lucio Apulejo (1) diceva, che la prima tazza davasi alla sete, la seconda all' ilarità, la terza all' insania.

Se questo terzo grado di ebbrezza invadesse un uomo insolito ad avvinazzarsi, chi alzerebbe la mano a punirlo? Le facoltà morali sono in lui totalmente ingombre, ed oppresse.

(1) *Floridorum lib.* 3.

Note sul Cap. VII.

NOTA I.ª

Sull' istruzione de' sordi-muti.

Sembrerà strano a chi vi porti riflessione, come nè presso i Greci, nè a tempo de' Romani, nè per sedici secoli successivi siavi stato ingegno alcuno, che avesse tentata l' istruzione de' sordi-muti, mentre che si è ardito lottar colla natura in mille apertamente disperate imprese. Le maraviglie cesseranno, quando si rammenti che i due genii di Grecia, i quali han tenuto scettro sulle scienze e sui talenti per così lunga stagione, Aristotile, ed Ippocrate dettarono, che i sordi-muti non eran capaci di migliorarsi. Il primo scrisse (1): *Quelli che per nascita sono muti, sono anche sordi, essi possono dar voci, ma non possono pronunziar parola alcuna*. Il secondo (2), che i *muti per nascita non possono parlare*,

(1) Storia degli animali lib. 4. Cap. 9.
(2) Vol. 1 §. 19.

ma solamente profferire una sola specie di voci .

Le scuole dettavano questa dottrina , ed i dotti non ardivano portarvi esame . Il Benedettino Spagnuolo D.Pietro Ponce de Leon fu il primo , che verso il 1550 inventò un metodo da insegnare a parlare ai sordi-muti . Egli stesso fu così sorpreso del felice successo delle lezioni, che dichiarò la sua scienza divina ispirazione, e donò i guadagnati salarii al culto divino . Le sue opere si perderono, ma i suoi discepoli ne continuarono il sistema . Appena questo benemerito uomo diede il primo passo , che tutt' i bell' ingegni di Europa vi diressero gli sguardi .

Nel secolo XVII comparvero moltissimi insigni uomini , che presero a scrivere de' sordi-muti . Fra essi furono illustri Giovan Paolo Bonet Aragonese che nel 1620 diè alla luce un nuovo metodo da istruire i sordi-muti ; Giovanni Wallis Inglese autore del trattato *de loquela* nel 1672 , e Corrado Ammon Svizzero stabilito in Olanda , che pubblicò il *surdus loquens* nel 1692 , ed una dissertazione sulla loquela nel 1700 .

Questi tre si dicono i primi inventori , e

scrittori dell' arte di far parlare i muti. Dopo di essi Giovanni Rodriquez Pereyra Spagnuolo passò a Parigi, e vi fondò una scuola. Incontro a lui ne aprì un' altra di pietà il famoso Abbate l'Epèe. Erano contrarii anche di sistema: il primo usava il sistema *dactilogo*, cioè indicava, o formava colle dita le lettere. L' Epèe nel 1784 pubblicò il sistema di comunicare i pensieri coi gesti. Quanto più questa utile arte era rimasta sotterra, tanto meno fu lenta a dar fiori, e frutta. Da queste prime scuole ne nacquero in pochi anni tante altre che puossi ben dire, che ogni università di studii in Europa ne comprenda una. Il sig. Abate Cozzolini dirige quella di Napoli, ed i suoi allievi già pronunziano le parole distintamente, ed intrecciano discorsi con chiunque. La cura, e la destrezza, che questo egregio professore mette nel suo ministero sono mirabili. Quando l' allievo sordomuto incontra difficoltà alla pronunzia, egli pazientemente accostando le sue labbra sul braccio del giovinetto pronunzia replicate volte la parola, e così lo avverte in quali modi debba muover le labbra a ciascuna sillaba. Questo sistema supera tutte le difficultà, formando del tatto quasi il senso dell' udito. Tempo verrà, ed

anche in questo lato l' ingegno vincerà, e scoprirà la natura. Forse i nostri nipoti non avran più sordi-muti.

Intanto per rivendicar la gloria degl' ingegni italiani è piacevol cosa ricordare, che Giovanni Bonifacio di Vicenza già nel 1616 avea pubblicato il suo libro *dell' arte de'cenni*; nel quale è spesso poeta, più spesso filosofo, ma sempre istruttivo. Il posteriore sistema dell' Abbate l' Epèe fu sicuramente tratto dalle idee del Bonifacio.

Non sarà egualmente aggradevole alle anime sensibili, il conoscere che Flaminio Cartario (1) sentendo la difficultà di sottoporre un sordo-muto ad un regolare procedimento, inventò un indice pratico de' gesti, che propose doversi apprendere dai Cancellieri, ed in quei modi interrogare un sordo muto, renderlo confesso, e sospenderlo alla forca — *lacrimasne teneatis amici?* Quale malaugurata cura! Fondare una scuola per facilitare le condanne di uomini, che potrebbero non meritarle, o che almeno a mille titoli dovrebbero eccitare la no-

---

(1) *In tract. de execut. senten. c. 7 num.* 1 §. 6 *a* 52.

stra pietà! Quanto sono le vostre anime superiori allo stolto ingegno di costui, o Pietro Ponce de Leon, Giovanni Rodriquez Pereyra, o Wallis, Ammon, o Epèe! Egli si affatica per rinvenire un mezzo onde aggravare lo sfortunio de' sordi-muti, voi v' ingegnaste a scoprire il modo da istruirli, e render loro quel bene che natura aveva ad essi negato. Possa Iddio riprodurre incessantemente uomini come voi, e disperdere i germi dei Cartarii!

NOTA II.

Sopra i sonnambuli.

Il sig. Foderè tolse a dimostrare che i sonnambuli meritano esser puniti pei misfatti, che nel sonno commettono, perchè produconsi dai pensieri del giorno. Hanno essi disegnato l' atto criminoso quando erano desti; l' eseguono dormendo per impulsione di quel reo volere, che profondamente era loro infisso nel cuore: E sebbene ei facciasi a credere sulle relazioni del Dott. Pozzi medico di Benedetto XIV. e su i fatti raccolti dal Muratori, che il sonnambulismo sia un morbo, non pertanto dichiara punibili i sonnambuli, perchè non abbian prese le opportune prevenzioni per impedire gli effetti della loro infermità (1). Ma una tale opinione non bene adegua le profonde cognizioni dell' illustre scrittore, il quale da per se stesso prevede che sarebbe a molti sembrata rigida, e cruda. A noi pare più fondata la contraria sentenza del suo traduttore e comentatore sig. Miglietta egregio Professor di Storia Me-

(1) *Med. leg. part.* 1. *Cap.* 4 *sez.* 4.

dica nell' Università degli Studii, il quale con belli modi di dire, e con dotte stampe incessantemente istruisce i suoi allievi, e fa chiaro il suo nome. Egli osserva, che mentre il sonno occupa il corpo, il cervello è quasi assopito, ed il principio pensante ripiegato in se stesso rivolge, combina, astrae, accoppia, e separa inconsideratamente le idee della veglia; e se avvenga, che l'anima nel sonno determini il corpo a qualche movimento, questo viene eseguito con tanta libertà, e tanto consiglio, quanto possono darne le facoltà fisicamente assopite. Nè oppongasi la connessione delle loro operazioni, poichè questa è regolata dall' abitudine.

È vero che l' universale degli uomini tiene che i sogni sono i pensieri del giorno, e sovente avviene che gli uomini di armi sognano battaglie, e i cacciatori boschi e fiere, ma è pur vero che alle immaginazioni ignee e vive, come specialmente son quelle de' giovinetti, e degl' infermi, non di rado si presentano larve, mostri, dirupi orribili, fantasmi, strani oggetti, e accidenti terribili, dei quali non ebbero mai nè cognizione, nè idee, nè timore. Non è quindi difficil cosa,

che nella fantasia del nottambulo affetto dal morbo si destino involontarie immagini, che così ne muovono il corpo, che vada in azioni che non voleva prima di addormentarsi, e che dopo il sonno detesta.

Ma quando fosse anche evidentemente chiaro, che i pensieri del giorno cangiati in sogni nella notte, producessero gli atti rei del nottambulo, resterebbero ancora grandi difficultà. Non è in potestà del sonnambulo il prevedere in quale notte sarà invasato dalla forza della sua infermità. I sonnambuli non van tutte le notti per le strade. Inoltre non è possibile investigare fin dove corse il pensiero del giorno; e se un secondo pensiero avesse con nobile pentimento distrutto il primo.

In fine avendo il nottambulo nel sonno delinquito, non rimane imputabile che del solo pensiero il quale fu suo: il fatto fu l'opera dell'infermità; e chi potrebbe assegnar punizione al pensiero?

CAP. VIII.

Dei misfatti che la legge non punisce rispettando i sentimenti di natura, o per vedute di pubblico bene.

1.° Una legge che si opponesse ai dettami di natura, sarebbe violata al secondo giorno: ma sarebbe insoffribile al primo istante, se ne scuotesse le fondamenta. Natura allevò il tenero figlio intorno alle ginocchia de' genitori, e tale ispirò fra essi soavissimo amore, e formò stretto vincolo, che non è dato nè anche alla forza del tempo spezzarlo. Questo tenero sentimento, e questo ligame unirono le famiglie, e di mano in mano tutta l'umana società. Or questa dolce amorevolezza, che forma il primo anello della catena sociale sarebbe distrutto da un giudizio penale, che desterebbe ed alimenterebbe l'animosità, ed il livore fra individui, pei quali è dovere la scambievole benevolenza. Sarebbe abbominevole quella legge, che secondando la passaggiera ira di un padre facesse trascinare ai ferri un figlio

che gli avesse sottratto qualche denaro. Il padre stesso, calmato lo sdegno, odierebbe il primo quella legge che gli accordò un tal potere; ed ogni uomo onesto avrebbe lui in orrore per averne fatto uso. Saggiamente quindi il nostro Codice (1) prescrisse » per le sot» trazioni, e pe' danni qualunque alle proprie» tà commessi fra i discendenti, e gli ascen» denti, o affini nell' istessa linea, tra conju» gi, e da' vedovi sulle cose appartenenti al » conjuge trapassato non vi è azione penale, » ma la sola azione civile pel rifacimento de' » danni. La stessa regola sarà osservata se i » danni sieno stati commessi tra collaterali in » secondo grado, e tra gli affini dello stesso » grado, purchè questi collaterali, o affini » convivano insieme.

Gli stretti rapporti di tutti costoro, le circostanze delle amorose coabitazioni dettaron questa legge, che rispettando i sensi di natura salva la religione del fraterno consorzio. L' infamia dell' accusato cadrebbe sopra l' accusatore; e la legge in contraddizione colla natura, e colla società nutrirebbe semi di discor-

(1) *Art.* 455 *Cod. pen.*

dia tra quegl' individui, che l' amore unì in famiglia ed in lega di mutua difesa, e che la società cinse di convenevolezza, e di onore. La legge non pertanto lascia la libertà d' un giudizio civile.

2. Nel cupo d' una tenebrosa notte jemale, mentre una pioggia dirotta, accompagnata da fulmini, e baleni ne accresce l' orrore, un giovine fuggitivo innanzi le armi della giustizia si presenta alla porta della sua abitazione, e chiamando la madre quanto più sommessamente il può, tremante di freddo, e di spavento ne invoca l' ajuto. La madre l' ascolta, si precipita quasi nuda dal letto, apre la porta, abbraccia il figlio, e cingendolo colle sue braccia, e coprendolo con i suoi panni, cerca anche col fiato riscaldarne le membra gelate. Il loro incontro è dolce; i loro abbracci sono stretti, le loro parole interrotte, ed i cuori d' entrambi palpitanti di tenerezza, provano i più soavi sentimenti. Natura li guarda, sparge di dolcezze i loro moti, e trionfa. Ma infelici! Ecco alla porta la forza pubblica, che ricerca quel figlio reo. Questi per buona avventura si salva fuggendo, e gli armati che sboccano furiosi nella casa, delusi trascinano nel carcere

la madre. Sciagurata, gridano, tu sei rea di ricettazione d' un delinquente: La legge li condanna (1). Chi scrisse questa legge inumana che impone alle madri di non soccorrere i figli? Sia essa armata delle pene più spaventevoli, sarà sempre violata con applauso, ed i giudici stessi arrossiranno di eseguirla.

Se le leggi debbono rispettare gli usi, e le costumanze de' Popoli, quanto più è necessario che si conformino ai sentimenti della natura. Niuno mai ha potuto affiocarne la voce: ma potendolo, chi il vorrebbe quando parla il linguaggio dell'amore materno? Plutarco crede, che null' altra cosa tanto crudele fosse avvenuta sotto l' impero di Vespasiano quanto il supplicio di Emponina, che avea per lunghi anni celato Sabino suo marito proscritto.

Come è degna di elogio la nostra legge, che assegnando una pena correzionale ai ricettatori dei fuggitivi dai ferri, o de' latitanti per mandati di arresto, e di deposito, dichiara esenti da ogni pena gli ascendenti, e » discendenti, il marito, o la moglie, i fra» telli e sorelle in secondo grado, e gli affi-

(1) *Pram. V. de receptato.*

» ni nell' istesso grado dei rei ricettati (1)?

Quando la ragion del delinquere è un dovere, l'eseguirlo è una virtù. Quella parte di reità che resta all' azione è depurata, e sfugge all' occhio del sapiente legislatore.

3.° Dalle stesse osservazioni sono nati gli articoli del nostro codice (2), per i quali non s'imputa ai conjugi, agli ascendenti, ai discendenti, ai fratelli, o sorelle in secondo grado, o agli affini negl' istessi gradi la reticenza circa i misfatti di lesa Maestà, di moneta falsa, e di falsità di banco. — Natura eluderebbe la legge, o renderebbe onorevole il violarla. Mancherebbe d' oggetto quell' editto che mettesse a pena ciò che l' opinione degli uomini ha in pregio e dovere.

4.° È promessa l' impunità a chiunque fra i colpevoli de' misfatti contra la sicurezza dello Stato gli svelasse al Governo, o alle autorità amministrative, o giudiziarie prima d' ogni reo tentativo; ed innanzi che cominciasse

---

(1) *Art.* 260.

(2) *Art.* 146 270 286. *Cod. pen.*

qualunque procedimento (1). Il pentimento, che è fuori del circolo delle virtù, è nullamanco un virtuoso sentimento. Se non ha tutta la purità della perfetta morale, è pur degno di onore se ritrae l'uomo dal misfatto, nel quale avea già le mani. Forse ricalca con maggior fermezza il sentiero de' doveri colui che vi riviene pentito d'averlo per poco abbandonato. Inoltre il rigettare le preci del pentimento è un obbligare alla consumazione del reato. Finalmente il pubblico bene esige imperiosamente questo temperamento.

5.° La legge ha assimilati a costoro i colpevoli di fabbricazione di monete false, di falsità di carte bancali purchè adempiano alle soprannotate condizioni. Il pentito debbe dare una prova di se, e la rivelazione che egli fa del delitto l'offre abbastanza (2).

6.° A questo pentimento cooperativo la legge accorda anche perdono nei misfatti di associazione di bande, di sedizione, abbenchè se ne fosse o individuo, o ricettatore, o complice, se alla prima voce dell'autorità civili o militari, o anche prima se ne procurasse lo scio-

(1) *Art.* 143. *Cod. pen.*

(2) *Artic.* 271 *Cod. pen.*

glimento, o se n'arrestasse il capo. Similmente è esente di pena colui che, non avendola organizzata, nè avendo in essa tenuto alcun comando, o impiego, si fosse ritirato al momento che glielo avesse avvertito un'autorità civile o militare; ed anche dopo, purchè fosse sorpreso fuori del luogo della riunione, senza avere opposta resistenza, o armi vietate alla pubblica forza (1).

9.° È ne' principii di legislazione, che i capi delle masnade, e gli organizzatori di esse richiamino su di loro una maggiore severità: ma se nullamanco il pentimento previene ogni fallo, e quello stesso che raccolse la comitiva la disperde, anche il pentimento del capo è accetto, e la legge l' esenta da ogni pena (2). Per l'individuo poi basta che spontaneamente, o in seguito di avvertimento si ritiri, perchè goda del perdono (3).

Non fuvvi mai impunità meglio calcolata. Ritenere il misfatto a mezzo cammino, e salvare una provincia da una terribile devastazione, ben

(1) *Art.* 137 *e* 138. *cod. pen.*

(2) *Cod. Pen. artic.* 156.

(3) *Art.* 157. *Cod. Pen.*

vale più d'una piccola pena, che potrebbe proporzionarsi al solo avviamento al delitto. La legge non debbe mai rendere uguale agli occhi dell' uomo l'avviarsi al reato, e 'l perfezionarlo.

8.° Non di rado il minuto popolo suole attrupparsi, schiamazzare, e levare urli insensati, e ferocissimi contro gli *agenti ministeriali*, *gl' individui legittimamente incaricati di un pubblico servizio*, *o contro gli agenti della forza pubblica*. Se al primo avvertimento siasi ritirato, non sarà pronunziata alcuna pena pel solo fatto di resistenza, o attacco. La plebe è facile agli schiamazzi, ed ai tumulti; ma la voce d'un magistrato, o il grido di un rispettato personaggio la calma, e la rinvia tacita a casa. Se in mezzo alle sue prime stoltezze, essa ubbidiente si ritira, è una saggia pietà il perdonarla (1). Dalla storia delle nostre leggi patrie rileviamo, che se *al nome del Re* si cessava dal delitto n' era condonata la pena. Lo stesso è dichiarato pei lavoranti a giornata nelle *officine pubbliche* di arti, o manifatture; per gl'individui *de' pubblici ospizii*, pei prigioni, incolpa-

(1) *Art.* 183. *Cod. Pen.*

ti, accusati, o condannati, ancorchè nell' atto del reato non si trovino *in luogo di pubblica custodia*. Il numero de' rei renderebbe odiosa la pena.

9.° Finalmente è sciolto da ogni pena il rapitore se sposa la fanciulla che rapì. La legge inventata per impedire i danni delle oneste persone, è soddisfatta se la giovinetta è reintegrata nella sua riputazione; ma non debbesi distruggere la patria potestà. Il genitore della fanciulla se, negando il suo consenso al matrimonio, otterrà dal Magistrato che non debba questo produrre gli effetti civili, può dopo l' esperimento di un tal giudizio rianimare l' accusa del ratto (1). Ma dove sarà questo padre tanto stoltamente sdegnato, che per aver vendetta dell' oltraggio voglia che la figlia resti nella desolazione?

Oh potesse il codice penale riparar così perfettamente le triste conseguenze di tutt' i misfatti! Oh felici i popoli, se fosse dato ai loro legislatori di usar sempre di quella equità che previene il reato, o ne cancella le vestigia, senza discendere alle pene! Un misfatto è un male; ma è un male ancora la pena.

(1) *Art.* 338. *Cod. Pen.*

Note sul Capitolo VIII.

NOTA I.ª

Sul divieto di accusa fra gli stretti congiunti.

Tutti gli antichi popoli usarono dell' ampia patria potestà, che la natura avea loro concessa, e l'uso universale delle genti avea renduta sacra. Un padre era nel centro della sua famiglia giudice e signore: ma le sue leggi e le sue sentenze erano sempre animate da quel paterno affetto, che sol brama ed agogna la prospera fortuna de' figli. La madre di famiglia era compartecipe dei di lui dritti divini ed umani, ma era anch' essa sottoposta all' autorità del marito. L'istoria abbonda di giudizii pronunziati nel Tribunale domestico sulla moglie sospetta, o adultera, e sui figli tralignati, e perversi.

Questa patria potestà illimitata non dovea piegarsi innanzi ad un giudice, ed accusarvi la moglie o i figli per delitti, che potea da

per se stessa punire (1); ed i figli e le mogli avrebbero preso a vilipendere l' autorità del padre, se fosse stato loro concesso il dritto di accusarlo. Gli stretti vincoli della famiglia formano i primi anelli di quella catena che stringe, ed unisce l' intiera società degli uomini. Se un mal compresso sdegno li rallenta, ed un lungo odio gli spezza, la famiglia è disciolta, e la società risente il danno del funesto esempio. Furon quindi vietate appo tutti i popoli le accuse scambievoli fra individui, cui natura ispirò il dovere di amarsi. Valerio Massimo lasciò la memoria d' un padre, che avendo conosciuto essergli insidiata la vita dal figlio, il condusse seco in una rimota campagna, e quivi denudatosi il collo, e piegato il capo gli disse: Figlio, tu vuoi la mia morte; l' uccidermi in città sarebbe per te periglioso: quì tutto è solitudine: alza il pugnale, e se la mia morte fa la tua felicità, io son contento, che tu l' abbi col mio sangue. Qual

(1) *Servi et filii nostri furtum quidem nobis faciunt, ipsi autem furti non tenentur. Neque enim qui potest in furem statuere, necesse habet adversus furem litigare: idcirco nec actio ei a veteribus prodita est. Ulpianus leg.* 17 *ff. de furtis.*

sentenza di giudice avrebbe meglio corretto il figlio? Qual altro modo di accusa poteva più efficacemente spiegare l'impero paterno, e più potentemente obbligare il figlio ad amarlo?

Le controversie di famiglia abbiano termine fra le domestiche parieti, dice una legge Romana (1); e se l'*improbità* de' figli siasi trasportata ad acerbe ingiurie, l'offeso impero paterno abbia così più sicura vendetta.

L'imperatore Alessandro rescrisse ad Artemidoro (2), che se il figlio mal conosceva la riverenza al padre dovuta, usasse questi della sua potestà, e menandolo al cospetto del Preside, pronunziasse quella pena, che voleva infliggergli, e che il Preside la facesse eseguire. Così la pubblica autorità sosteneva la privata, e ne rendeva pronta la esecuzione.

---

(1) *Congruentius quidem videtur intra domum inter te, et filios tuos, si quæ controversiæ oriantur, terminari. Leg. 4 Cod. de patr. potest.*

(2) *Leg. 3 Cod. tit. eod. Si filius tuus . . . pietatem patri debitam non agnoscit, castigare jure patriæ potestatis non prohiberis, acriore remedio usurus si in pari contumacia perseveraverit, eumque Præsidi provinciæ oblaturus dicturo sententiam, quam tu quoque dici volueris.*

Un rescritto Cesareo permetteva al padre di accusare il figlio presso il Preside pel tentato parricidio; ma è bello osservare, che ivi è detto, *se pure la pietà paterna*, *e la ragion della natura*, *non il rimuovano da quest' accusa*; quasi gli si volesse rammentare, che se la legge concedeva un tal dritto, egli non dovea però usarne (1).

Intanto come miste alle sapide erbe vegetano le amare, così talvolta nelle famiglie nascono tra i buoni i tristi figli, e crescono tutti mal concordi fra loro. Quindi suole avvenire, che placidi amorosi gli uni sono le vittime degli ardimenti, e de' vizii degli altri; volendo costoro il più delle volte alimentare i proprii sregolamenti a spese de' primi. Non è giusto, che vietata l'accusa il più audace restasse nel tranquillo possesso del mal tolto al padre, al fratello, al marito, o ad altro stretto congiunto.

(1) *Propter insidias, quas tuæ vitæ paratas contendis, accusationem contra filium tuum apud Præsidem provinciæ, si pietas, et ratio naturalis animi tui non revocet intentionem, constituere potes. Leg.* 14 *Cod. De his, qui accusare non possunt.*

È universale, e sacra egualmente la legge, che ciascuno si riabbia ciò, che altri iniquamente portò via (1). I giureconsulti Romani per conciliare l'esercizio di questi due dritti inventarono l' *azione delle cose amosse*, mitigando così anche la durezza della parola *furto*; e quest' azione fu data contro al conjuge, che per causa di divorzio avesse trafugato dalla casa conjugale qualche oggetto all' altro appartenente (2).

Quest' azione fu di poi comune anche al suocero ed alla nuora, o che coabitassero, o che vivessero separati (3). Così fu accordato ai figli di promuovere innanzi al giudice un'accusa *de vi*, non però come un delitto per ottenerne la pena, ma per riprendere il possesso donde il padre l' aveva violentemente espulso. Era permessa parimenti al figlio l' accusa di

(1) *Nam jure gentium condici puto res posse ab iis, qui non ex justa causa possident. Leg.* 25. *ff. de actione rei amotæ*.

(2) *Divortii causa rebus uxoris a marito amotis, vel ab uxore mariti, rerum amotarum edicto perpetuo permittitur actio. Leg.* 3. *Cod. de actione rei amotæ*.

(3) *Leg.* 13 *ff. de act. rer. amot.*

parto supposto contro la madre ; ma per tutela de' dritti civili, non per farnele una imputazione e dimandarne la pena (1). Così pel delitto di falso, ma pe' soli effetti pecuniarii (2).

Diocleziano intanto non solo proibì riceversi le accuse capitali, o gravi di un fratello contro l' altro , ma rescrisse , che in simil caso fosse l' accusatore cacciato in esilio (3) . Costui dovea indubitatamente essere un uomo deperdito ed inumano. Di chi avrebbe rispettata la vita, o la pace, se osava dimandar la morte del suo germano? Qual ligame può ritrovarsi più caro? Chi perde, dicea Antigone presso Sofocle, il marito, o i figli, può ben

---

(1) *Liberi , libertique . . . . non sunt prohibendi suarum rerum defendendarum gratia de facto parentum patronorumve queri : veluti si dicant vi se a possessione ab his expulsis , scilicet non ut crimen eis intendant , sed ut possessionem recipiant. Leg.* 11 *de accusat. et inscript.*

(2) *Leg.* 5. *Cod. ad leg. Corn. de falsis.*

(3) *Si magnum et capitale crimen , ac non leve frater contra fratrem suum instituit , non solum audiendus non est , sed etiam exilii pœna plectendus est. Leg.* 13. *Cod. de his , qui accusare non poss.*

facilmente procurarne altri, ma estinti i genitori da chi prendere un' altro fratello?

Degno di lodata ricordanza è l' altro rescritto di questo Imperatore, col quale vietò, che si ammettesse l' accusa di Taumasio contro Simmaco, perchè era iniqua cosa, e non conveniente alla felicità de' suoi tempi, che uno allevato dalla prima età in mezzo ad una famiglia ne accusasse poi ingratamente il capo (1).

Arcadio ed Onorio contando nella famiglia i domestici ed i servi, imposero loro la pena di morte se ardivano mettere in cimento la vita, l' amore, e le fortune degli amici o de' pa-

---

(1) *Iniquum et longe a sæculi nostri beatitudine esse credimus ut Thaumasius accusandi ejus habeat facultatem, in cujus domo eum (licet ingenuum) a prima ætate tamen fuisse constabat. Quare ex nomine Thaumasii mentio super conflictu criminis cum Symmacho conquiescat. Si quam sane civilem petitionem idem Thaumasius sibi competere confidit, judicio præsidiali poterit experiri. Leg.* 17. *Cod. de his qui accusare non poss.*

droni coll'accusa di qualunque delitto (1). Tanto fu creduto necessario serbar puri ed intatti i rapporti ed i vincoli delle famiglie.

Gli uomini del foro finalmente convennero che nella legge *si magnum* erano compresi i fratelli consanguinei, e gli uterini, ma si scissero in varie opinioni per gli Zii, ed i fratelli naturali (2). Con questa dubbia giurisprudenza si arrivò ai 2 Dicembre 1775. Fu allora consultato il Re, e tutte le quistioni furono sciolte col rescritto (3). » M' impone la M. S. re» scrivere a V. E. ed alla Vicaria Criminale » I. che ai figli, o siano in potestà, o siano » emancipati non si permetta mai accusare li » genitori di qualunque delitto. II. Che ciò

---

(1) *Si quis ex familiaribus, ut ex servis cujuslibet domus cujuscumque criminis delator, atque accusator emerserit, ejus estimationem, caput, atque fortunas petiturus, cujus familiaritati, vel dominio inhaeserit ante exhibitionem testium atque examinationem judicii, in ipsa expositione criminum, atque accusationis exordio, ultore gadio feriatur leg.* 20. *Cod. tit. eod.*

(2) *Decian. tract. crim. lib.* 3 *cap.* 13.

(3) Esssendosi proposto *pram. I. de accusat.*

» abbia luogo ancora rispetto a tutti gli ascen-
» denti III. Per lo genero rispetto al suocero,
» ed alle suocere IV. E che non si permetta
» al fratello contra il fratello, o che sia per
» un lato, o per due congiunto. V. Che pos-
» sa però il fisco, quando simili delitti, o
» per denunzia, o per altra via giungano a
» sua notizia, instituire da se, sostenere, e
» promuovere questi giudizii criminali, acciò
» li gravi delitti non rimangano impuniti.

NOTA II.ª

Sulla ricettazione degli stretti congiunti delinquenti.

Debbesi ai malfattori una pena. La tutela degli uomini onesti l' esige, la legge l'impone. È un malvagio chi, occultando un delinquente, intraversa il pubblico esempio.

Nefas est occultare virum improbum, ut puniatur.

Sed virum maleficum necessario adversari oportet (1).

Una legge Ateniese cacciava in esilio chi ricettasse un esule (2). E Platone con maggior severità propose, che 'l ricettatore si punisse di morte (3).

Feroce, e memoranda fu la vendetta che i Tebani presero sugl'Ippoti, che aveano ac-

---

(1) *Phocilides.*

(2) *Exulem nullum recipito; qui secus faxit in exilium mittitur. Demosth. in Polyel.*

(3) *Lib. 12 de leg. qui exulem seu quemvis hujusmodi fugientem susceperit, morietur. Quippe quem civitas amicum sibi, vel hostem decreverit eumdem sibi quisque similem existimaturum debere.*

cordato asilo ai trenta uccisori di Foco. Fù la loro città presa di assalto, le mura furono atterrate, lapidati i rei, il territorio diviso fra i vincitori, e ridotti i ricettatori in ischiavitù (1). Ma se un fratello avesse ad un fratello reo dato confugio, o il padre al figlio, erano essi punibili del pari? Noi non incontrammo alcuna legge Greca che il prescrivesse; d'altronde fa uopo ricordare la legge, che sanciva l' ultimo supplizio allo snaturato figlio, che non apportasse soccorso ai Genitori (2). Ed a quali momenti avrebbe un figlio riserbata la sua pietà, se l' avesse negata al padre fuggitivo, e palpitante, che gli faceva istanza, onde alle ricerche della giustizia il nascondesse? E se appo i Greci i dritti di natura erano tanto rispettati e colti, chi potrebbe presumere, che avessero punito un fratello, che adempiendo ai sacri doveri di natura avesse dato all'altro ricovero?

I Romani intanto vollero punita la ricettazione dei ladri fin sopra i congiunti, ma ne

(1) *Plutharchus.*

(2) *Qui parentibus auxilium non tulerit, monte plectendus. Sulpit. Victor. in Istit. Orat.*

temperarono la pena, poichè il loro delitto era minor di quello, che gli altri commettevano, ricettando rei, che non avevano con essi alcuno parentado (1). I comentatori vi aggiungono, che gli estranei in disprezzo della legge, e provecciando quasi sempre del reato, alloggiano qualunque reo; ma i congiunti solo per bella pietà ricevono i parenti, avendo forse in abborrimento il misfatto (2).

Era questa la legge, ma i costumi erano più generosi. Cesare alzò all'ordine dei Cavalieri Filippomène liberto di T. Vinnio, perchè diè mano alla moglie Tanusia per occultarlo alla proscrizione Sillana. Plutarco ha dato all'immortalità il nome di Terrena; Valerio Massimo quello di Minia, perchè amorosamente, cangiate con i mariti le vesti, loro procurarono l'evasione dal carcere. Quintiliano

(1) *Eos, apud quos adfinis, vel cognatus latro conservatus est, neque absolvendos, neque severe admodum puniendos: non enim par est eorum delictum, et eorum, qui nihil ad se pertinentes latrones recipiunt.*

Paulus ff. Leg. 2 de recept.

(2) *Gothofredo comm. ad leg. 2 ff. de recept. Duareno ad eamd. Leg.*

rammenta la moglie di Teopompo, e Procopio la bellissima Cabade Persiana, che similmente trassero per ingegno i mariti dalle prigioni; e non siavi chi non ricordi la fedeltà, e l'ardire di quella Olandese, che cacciò artificiosamente dalla Torre il dotto marito.

Nella nostra patria legislazione avvi una Prammatica, che dichiara imputabili di ricettazione, e di occultazione anche *i padri*, *i fratelli*, *ed altri parenti*, *e consaguinei* dei rei (1). Questa severità dei nostri maggiori, i quali formavano il consiglio *collaterale* de'Vicerè, era imperiosamente comandata dall' urgenza di quei tempi calamitosi.

Vinto Tancredi, ultimo della dinastia Aragonese, il nostro regno fù diviso fra i due vincitori; ma il gran Capitano in corto tempo cacciò i Francesi dalla parte che occupavano, e conquistò il Regno intiero al suo Re Ferdinando. Da questa epoca ebbe cominciamento il governo de' Vicerè. Sotto costoro i Baroni abitando nei gran Castelli dei loro feudi vi accumularono immense ricchezze, e vi esercitarono un potere quasi assoluto. Più che la

(1) *Pramm. 4 de recept.*

Storia (1), le prammatiche dimostrano che presero costume di assoldare uomini facinorosi, che non solo avessero in guardia i palagi, i campi feudali, ma eseguissero ancora con acerbità i comandi de' loro Signori, e delle loro Corti. Moltissimi fra loro furono i padri de' vassalli, praticando quelle virtù che rendono nobili le ricchezze; ma non mancarono quelli, che circondandosi di scherani apriro-no nelle loro Terre un asilo ai delinquenti. I Vicerè pubblicarono infinite prammatiche per reprimere questi abusi. Senza truppe, e feudatarii anche essi, non pervennero mai ad allontanare da' Baroni questi uomini rei, ed imbaldanziti dal favore. È questa la prima ragione della severità della prammatica. Si aggiunga, che la frequenza degli omicidii che desolava i buoni di quell'età, fu straordinaria oltre ogni credere, e mentre il Vicerè D. Parafan sperava con esempii di strepitosa giustizia spaventare i malvagi, venivan questi ricettati nascosti, e mandati via salvi dai ricchi proprietarii, o dai congiunti. Ecco la seconda causa del rigor della legge. Perchè

(1) Parrino Teatro dei Vicerè di Napoli.

non resti alcun dubbio noi ne trascriviamo la maggior parte. » Nei dì prossimi passati den-
» tro questa magnifica, e fedelissima Città di
» Napoli sono stati commessi molti omicidii
» in persona di uomini di qualità, i quali cru-
» delmente sono stati ammazzati *etiam* dentro
» le loro case . . . . e non si cessa
» continuamente, così nella detta Città, co-
» me in altre parti del Regno di commettersi
» simili delitti, e gli autori, e patratori di
» detti omicidii . . . . sono stati ricettati,
» tenuti nascosti, e soccorsi da *persone tito-*
» *late*, e da altre persone private, dando poi
» loro aiuto in farli fuggire, accompagnando-
» li con gente *tanto a cavallo*, *come a pie-*
» *di*, soccorrendoli di denari, e di altre cose
» per salvarsi per mare, o per terra in di-
» spregio della giustizia . . . quindi si ordi-
» na, e comanda a tutti, e singuli *Baroni*
» *titolati*, e non titolati del presente regno,
» ed altre persone di quasivoglia stato, grado,
» e condizione si siano, *etiam a' padri*, *fratelli*,
» *ed altri parenti consanguinei* — non ardi-
» scano ricettare, tener nascosti, ne in qual-
» sivoglia modo soccorrere. . . . sotto pena
» di 6000 ducati, e di altre pene corporali a

» nostro arbitrio riservate, oltre le altre pe-
» ne costituite per le leggi, le quali voglia-
» mo che restino in suo robore, e firmità.

Ma la crudezza di questa legge, che affasciava gli estranei, ed i genitori mancò ben presto di autorità, e l'amabile equità de' padri nostri si astenne dal punire coloro per i quali sarebbe stata empietà l'ubbidire alla legge. Gli uomini del foro presero a dire, che quello stretto vincolo di natura toglieva ogni sospetto di partecipazione al misfatto (1): che i consanguinei non eran tenuti a rivelare la dimora del reo (2); che la prammatica quarta fu corretta dalla quinta (3) per essere la ricettazione de' congiunti un confugio dovuto al figlio o al fratello, non un favore dato al malfattore (4); che il padre era tenuto di somministrare gli alimenti al figlio, ed ogni

(1) *Sanfelic. Decis.* 343 *n.°* 11.
(2) *Idem. n.°* 13.
(3) *Novar. all.* 3 *n.°* 1 *a* 22.
Regens Rovito prag. 4 *de recept.*
Maradei annot. et obser. ad singulare 355 *et* 356.
(4) *Viv. decis.* 543 *n.* 8, *e* 9.

soccorso alla vita (1), e questi principii addivenuti massime della scuola Napoletana, i Tribunali non dubitarono di conformarvisi colle loro decisioni a tale che fù commune opinione, che la prammatica quarta fosse stata rivocata (2).

Le Corti d'Italia temperarono anch' esse le antiche leggi, e la ricettazione dei delinquenti fù reato per gli estranei (3). La natura non cede alla legge, e sarà sempre illodevole, e vano ogni editto, che ne contradica i sensi.

---

(1) *La Muta decis.* 60 *in fine.*
Sanfelic. decis. 343 *lib.* 3.

(2) *Menoch. de arbitr. jud. lib.* 2 *casu* 348.
*Decian. Tract. crim. lib.*5 *C.* 51 *n.*68 *e* 69.
Tiraquel de temper. pæn. caus. 20.

(3) *Juri prævalet natura : nam si quid adversus eam admissum est, et si lege defenditur, non laudatur. Ærod. Lib.* 6. *tit.* 11.

NOTA III.ª

Sul pentimento.

Il pentimento è spesso un tardo timor della pena : è talvolta un dolore del mal fatto . Il primo non iscema l'imputabilità dell'atto reo; il secondo può interessare l'equità de' giudici. Alcuni scrittori delle cose penali (1) han portato parere che le leggi Romane considerassero le confessioni spontanee di taluni delitti come pentimento , e ne perdonassero , o raddolcissero la pena . Non punivansi (dicono essi) coloro che pentiti rivelavano le congiure (2) , e le cospirazioni de' carcerati (3) alle quali avevano tenuto mano ; ma crediamo noi , che un tal perdono era concesso non al pentimento , ma al grande oggetto d' ispirare la diffidenza fra gli associati , e di spezzarne le fila . Era esente

---

(1) *Tiraquel. de pœnis temp. aut remit. causa* 30 , e quei molti autori dell' opinione de' quali si abbella .

(2) *Leg. Quisquis. Cod. ad leg. jul. Majest.*

(3) *Leg.* 11. *ff. de cust. reor.*

(soggiungono) da qualunque pena, ed avevasi anche in guiderdone la metà del fondo, chi pentito confessava di averlo usurpato al fisco, prima però che fosse chiamato in giudizio: ma questo premio ritornava a vantaggio del fisco che riacquistava la metà di un fondo che sino a quel momento ignorava aver perduto (1). Evitava, è vero, la punizione, chi appalesava aver corrotto un giudice con doni, o con promesse, ma era gran mercè l'affrancar lo Stato da' giudici venali (2). Era salvo chi ravveduto non faceva uso de'Codicilli, che aveva falsamente scritti (3). Ma questo perdono era il prezzo della volontaria riparazione del reato, Finalmente facevasi grazia al tutore, o curatore, che violando l'interdetto, avesse impresa l'esazione delle imposte, ma volevasi che avesse perfettamente soddisfatto ad amendue gl' impegni (4), in modo che non esisteva colpa a punire.

(1) *Leg. Edicto ff. de jure fisci.*

(2) *Leg. 1. Authentica. Cod. de pœna judic. qui male judicavit.*

(3) *Leg. Si falsos. Cod. ad leg. Corn. de falsis.*

(4) *Leg. Unic. Cod. Ne tutor, vel curator.*

No, queste leggi non stabiliscono il principio, che il pentimento cancellava i reati, quasi fosse una virtù da ricompensarsi col perdono. In esse derogavasi alla pena pel maggior bene della cosa pubblica, e calcolavasi l' economia non la giustizia.

Mirava allo stesso oggetto la giurisprudenza de' nostri avi che scioglieva dall' accusa il deflorator della fanciulla quando pentito la menava a casa sua sposa (1). L' onor delle famiglie, (dicevasi) la riparazione del danno erano preferibili all'esempio della pena. L' atto solenne delle nozze copriva di oblio la reità, e l' adempimento della fede promessa lavava ogni colpa.

Noi non pertanto crediamo che un vero pentimento dovesse meritare qualche pietà anche dalla legge tutte le volte 1.° Che seguisse subito dopo il misfatto. 2.° Che venisse accompagnato da detti, e fatti certi 3.° Che fosse di un individuo per lunghi anni onesto, ed allora colpevole per impeto. Un pentimento tardo, dubbioso, e di un deperdito uomo sarebbe una sicura simulazione, o non meritareb-

(1) *De Rosa. Prax. Crim. lib. 2.° Cap. 2.*

be pietà . I lunghi pianti del feroce Aristodemo non lavarono mai le sanguigne macchie delle sue mani parricide; ma i soldati di Cesare fuggitivi nella giornata di Durazzo, che la dimane tornarono a lui, e piangenti, e vergognosi del delitto chiesero in grazie o che loro desse la morte, o che li menasse al nemico per uscir da quella ignominia, o per purgarla; quelli, benchè disertori dalle linee della battaglia, quelli furon perdonati. Il loro fallo fu istantaneo vacillamento di coraggio: ne arrossirono al secondo momento: e quella virtù ch' era stata annebbiata, non estinta ne' loro cuori, riprese le sue forze, e gli spinse ai piedi del loro giudice. Anche Appio Claudio odiosissimo decimatore delle sue legioni avrebbe fatto grazia a così nobile pentimento. Ma non intendiamo noi proporre un intiero perdono. Questo che potrebbe talvolta esser lodevole, darebbe in moltissimi reati facili occasioni a frodi, ed a mal procurate impunità. Il pentimento chiarito mostra che il cuor del reo sente dolore del delitto commesso, e teme la pena. Ora le pene temporanee sono innegabilmente correttive: gli esilii, le relegazioni, i ferri a tempo non perdono il condannato,

ma, espiata la pena, la legge il rimena nella sua patria, dacchè lo crede corretto. Sarebbe quindi giustizia raccorciare la pena di un che nel suo pentimento dimostra abbastanza che non aspetta la pena per odiare il delitto. Una giusta, o una scusabile causa conciterà lo sdegno di un padre di famiglia: cade appena sotto il suo pugnale il provocatore, che spaventato dal misfatto commesso, vola in casa, bacia i figli, abbraccia la moglie, piange, e fugge. Latitando, e lacerato da' rimorsi ha l' ombra dell' estinto sempre innanzi, si desola su i disastri della famiglia. Oh! se potesse rianimar quel cadavere col sangue suo, come egli stesso si aprirebbe le vene! Egli però è reo; il pubblico esempio esige la sua pena: è giusto che si pronunzii; ma perchè non mettere in qualche considerazione quel pentimento che assicura la società che colui sente l' orrore del fallo, e tra se, e se giura di non cader mai più in altro reato? Il carcere, i ferri, l' autorità de' giudici, l' inflessibilità della legge non debbono adoperare la loro efficacia per istruirlo che si punisce chi attenta all' altrui vita. Egli andando a servire ne' ferri porta seco il

giurato voto di non mancare mai più ai sociali doveri.

Plutarco (1) raccontando l'accusa prodotta contro Alcibiade illustre per le sue virtù, e più famoso per i suoi vizii, narra che partito costui per la malaugurata spedizione di Sicilia, fu arrestato il suo correo Andocide, e che Timeo gli ottenne la liberazione, persuadendolo a confessare il misfatto, per la legge che accordava l'impunità a chi si manifestava spontaneamente colpevole. Quale altra ragione aveva potuto dar causa a questa legge se non il merito del pentimento? E dovevasi questo favore a colui che confessando scuopriva l'istoria di un avvenimento criminoso, poichè giovava alla pubblica tranquillità conoscere i rei e punirli. Era utile del pari far temere ai malvagi un facile confesso fra loro. Ma se era espediente presso i Greci che avendo istituita la pubblica accusa, avevano in ogni cittadino un vigilatore su i delitti di tutti, quanto tornerebbe a profitto fra noi che abbiamo circoscritta l'accusa nell' autorità di un solo magistrato? Sovente la nequizia de' malfattori ar-

(1) Vita di Alcibiade.

tificiosamente ravvolge e nasconde nel bujo i loro nomi, e mentre l'atrocità del misfatto spaventa tutti, non vi è alcuno che conosca i rei. Non mancano esempi d'inquisitori, i quali vagando fra le tenebre senza guida, o non vanno sul cammino della verità per la malizia de' colpevoli, o per mal'avventura ne deviano. Onesti, giusti, perspicaci han pur talvolta o ingannati scritta la calunnia, o stanchi levate le mani da una istruzione che non raccoglieva prove. Non sarebbe vana la speranza che, concedendosi qualche grazia a chi subito spontaneamente confessasse, si potrebbe aver ben presto chiarezza del fatto reo; ed allora la tranquillità degl'innocenti, e de'giudici varrebbe ben più di quel poco di pena che sarebbe condonata al confesso. Chi conosce le ardue difficoltà, ed i malagevoli inciampi delle inquisizioni; chi ricorda che le pene hanno il sacro oggetto di garantire gli uomini onesti; chi intende che è minor male l'assolvere cento rei, che dar pena ad un solo innocente, costui al certo non troverà sconsigliato il voto che la legge enumerasse fra le scusanti il pentimento mostrato con una ultronea confessione. Sia come grazia a quella fiducia

nella legge, sia come allettamento al reo per evitare mali maggiori, un alleviamento di pena sarebbe utilissimo.

Nel concorso di più rei tal favore di legge, premio ben giusto a chi disvela un arcano, non dovrebbe concedersi che al primo confesso; nulla ai confessi posteriormente. Questa preferenza potrebbe anch'essa giovare alla verità. Nel dubbio di non trovarsi secondo, ciascun reo si affretterebbe ad essere il primo; e ne' misfatti capitali potrebbe seguirne il sommo bene che tutti confessi a gara, accertererebbero l'animo del giudice di tutte le circostanze del fatto criminoso.

Il sapiente Re degli Ebrei minacciava rigore a chi celava i suoi falli, e prometteva misericordia a chi li confessasse (1). Servio Galba accusato nel foro di aver fatto trucidare un drappello di Lusitani dopo aver loro data fede, non produsse alcuna difesa, e dando-

(1) *Prov.* 28. *V.* 13.
Qui abscondit scelera sua non dirigetur: qui autem confessus fuerit, et reliquerit ea misericordiam consequetur.

si reo, e preparato ad ogni supplizio, implorò solo piangendo che si avesse pietosa cura de' suoi figli. Questa riconoscenza della sua reità fè rimandarlo assoluto da quel luogo ove era entrato sicuro di sua condanna (1). Domiziano, che la storia accusa di aver preso diletto di spargere il sangue degli uomini, giudicò coloro che avevano violata la vestale Cornelia, e mentre fece mozzare il capo di tutti, condannò al solo esilio colui che, essendo ancora incerti i rei, confessò il maleficio (2). Debbesi maggior pena al protervo che pertinacemente nega il misfatto, minore alla verecondia che mostra detestar la reità confessandola (3). Concita l' indignazione chi indurato niega: è un bel modo di difesa la confessione di un supplichevole (4).

(1) *Valer. Max. lib.* 8. *Cap.* 1 *de publ. judic.*

(2) *Sveton. in vita Domit. Cap.* 8.

(3) *Minor solet pœna irrogari verecundiæ; nam culpam præsertim depræhensam pertinaciter tueri culpa altera est.*

(4) *Ipsam delicti confessionem mereri veniam, ac genus quoddam defensionis credi supplicem confessionem.*

Ma il pentimento, o la confessione veramente spontanea, (scrive Anton Mattei), non portano cangiamento al misfatto commesso, nè il furto addiventa minore, o torna in vita l' estinto. Per quale onesta ragione si mitigherebbe dunque la pena (1)? Perchè il grado della pena non debbe misurarsi dalla quantità del danno, ma dalla malvagità del reo; ed un vero pentimento, o una confessione spontanea la diminuiscono di molto: perchè è grave, e dura cosa ad udirsi che un confesso sia trascinato a morte, e ne sia salvo il negativo: perchè è più ragionevole sperare il ravvedimento del primo che trema e confessa al cospetto del magistrato, che del secondo il quale non cangia di colore, e guardando in fronte il suo giudice con ferma voce risponde sempre negando.

---

(1) *Si nemo pœnitentia fur esse desinit. Leg. ex mente ff. de furt. Nemo raptor leg. pen. ff. de vi bon. rap. qua ratione pœnitenti pœnam mitigabimus, cum reatus ejus per pœnitentiam non minuatur?*

Matth. de crim. Cap. 5 ad tit. 18. ff. n. 3. e 4.

CAP. IX.

Delle azioni criminose che la legge scusa sull' impeto delle passioni.

Come il sole feconda coi suoi raggi i semi, e rinverdisce le piante, così le passioni sviluppano le forze dell' uomo e ne rinvigoriscono l' azioni. Ma come il Sole, se ardente diviene oltre l' usato, gli alberi sfronda ed inaridisce, le passioni del pari, se fortemente divampano, trasportano l' uomo ai misfatti.

Provvida la natura donò all' uomo la retta ragione, che dimostrandogli col suo lume l' eccesso degli affetti, valesse ad insegnargli come temperarne la forza. Ma infelicemente questo lume sovente si ecclissa, ed egli resta senza consiglio, esposto alla loro terribile tempesta. Allora passa da colpa a colpa, e spinto da una quasi insuperabile violenza, diviene malfattore.

Alcuni di questi affetti si appalesano ne' primi giorni dell' infanzia; altri si sviluppano nella società, ed altri nella corruzione de' costumi.

Il fanciullo s' irrita con chi il contraddice; si sdegna e piange contro chi il percuote. Ama il garzoncello a lui simile; vi si associa all' istante, e con esso lieto pargoleggia. Lo sdegno quindi, e la benevolenza nascono col fanciullo. L'ambizione intanto, e l' avarizia germogliano nella società; e da questa prendono ancora alimento. Ma nella corruzione de' costumi tutti gli affetti si depravano, e l' ira cangiasi in ferocia, l' orgoglio in oppressione, l' amor di riprodursi in lascivia impudente. L' uomo quindi potrà reclamare l' altrui pietà, se ha mancato di forza contro una di quelle prime passioni tumultuose e violenti, che tiene da natura; ma come il potrebbe colui che cade vittima degli affetti, a' quali egli stesso formò il suo cuore? Fa sdegno un Mida che muore affamato dalla sua stessa avarizia: fa orrore un Maometto, che tronca il capo d' Irene per compiacere i suoi soldati: ma tutti piangeranno per la desolata Progne.

Il primo degli affetti, che natura ispirò nel cuore dell' uomo, e che ogn' altro affetto eccita e governa è *l' amor di se*. Questa prima potentissima molle di ogni azione dell' uomo non va mai sola: essa s' inviluppa egualmente con le passioni generose, e colle vili,

ora alzando l'animo alle virtù, ora abbassandolo ai delitti. Essa s' introduce dovunque cercando celarsi, ma l'occhio del filosofo la rincontra ad ogni suo sguardo. Spesso lascia anche il suo nome, ed impronta quello della passione che ha presa per compagna, o in guida; così ora addiviene amor di gloria, ora orgoglio di carica; talvolta ardor di vendetta, tal altra furor di gelosia.

Ma questo amor di se, o che si appalesi francamente, o che delle vesti di altre passioni si ammanti, così addentro del nostro cuore tenacemente è infisso, che mettiamo a dovere ogni atto che lo difenda. Natura l'esige. Anche senza il consiglio della mente machinalmente portiamo la mano agli occhi per preservarli da un offesa; alziamo un grido di acclamazione, sorgiamo fuggitivi al solo dubbio d'un male. Lascerà prima di rotar la terra, o di splendere il Sole, che questo amor di se venga meno. Potrà distruggersi l'uomo, ma le reliquie del suo cadavere si ameranno fra loro.

Questo affetto intanto se esce da suoi limiti addiviene dapprima stoltezza, indi ragion di misfatto. Un Narciso sarà sempre ridevole: ma sarà sempre rea Medea, che per amor di se

fa Absirto in brani. Se però non con maturo disegno, ma nell' eccitamento di questo affetto altri consuma un misfatto, può meritare una scusa. Così ne' lontani mari, e nella lunga fame scusavan se stessi i divoratori de' compagni uccisi. Così van pure discolpati tutti gli omicidii, o fatti rei per difesa di se (1).

Il secondo affetto che il nostro codice scusa *è lo sdegno*. Questo destato nell' animo, con tanta rapidità invade tutto il corpo, che al medesimo istante divampa il volto, scintillano gli occhi, si convellono le membra, si rende affannoso il respiro. Non sa restare nascosto nelle latebre del cuore come l' odio, non soffre consiglio come l' orgoglio, ed ha intanto la ferocia di entrambi. Potente, impetuoso, non vi è ch' il comandi; e spezzati i freni della ragione sbocca, e dirompe. Stolto, furibondo, colui che n' è invaso tutto osa, tutto attenta: il suo volto è spaventevole, le sue mosse detestabili, è tormento a se stesso (2).

Lo sdegno ha sempre il suo principio in un altro affetto; il suo carattere nel temperamento di chi il soffre; la sua misura nell'ener-

---

(1) *Art.* 373. 374. *Cod. Pen.*

(2) *Senec. lib.* 1 *de ira.*

gia di amendue. L' ira di Achille è terribile, nasce dall' onore, e dall' onore oltraggiato; ferve in un cuore alteramente orgoglioso; e l'onore, e l' orgoglio sono del figlio di Teti.

La virtù ha anche essa il suo sdegno. L'uomo onesto è indignato allo spettacolo, o al racconto delle atroci malvagità, ma il suo sdegno è ragionato, e tranquillo. Lo sdegno de' rei per l' opposto è cieco, e precipitoso.

Questo affetto, che è la causa produttrice de' maggiori misfatti non è in se stesso scusabile. L'educazione, e 'l pubblico esempio, ricordano a questi cani rabbiosi che deggiono frenarsi. Di che si discolperà colui, che cade nel fosso, che altri, ammonendolo, gli aveva indicato?

Ma se questo affetto taceva, ed altri va a provocarlo; se il motivo che lo eccita è un qualche sentimento più potente ancora, chi vorrà negarli una scusa? La ragione delle cose, la causa dell'azione sarà sempre la grande misura dell'imputabilità. Al mancar di Dudone, il voto de' guerrieri chiama Rinaldo al comando de' Cavalieri di ventura. Se ne sdegna Gernando, che palesamente l' ambiva; prorompe in villanie ingiuriosissime, ed allora

Anima non potea d' infamia schiva

Voci sentir di scorno ingiuriose
E non farne repulsa ove l' udiva ;
E se l' oltraggiatore a morte ei pose
Chi è che meta a giusta ira prescriva ?
Chi conta i colpi , e la dovuta offesa ,
Mentre arde la tenzon misura , o pesa ?

Dassi dunque un' ira che giusta nella sua causa addiviene scusabile nel misfatto , che siegue . È ragionevol cosa che l' uom d' onore s' irriti all' insulto che riceve . Natura gl' ispirò l' amor di se , e la società quello dell' onore. Sarebbe rigidezza estrema il punirlo severamente degli eccessi di questi sentimenti . Inoltre l' infuriar dello sdegno debbesi a chi il provoca più che a quello che il soffre . Ancorchè costui no 'l volesse , lo sdegno è nel suo cuore , sul suo volto , nelle sue mani .

Su questi principii il codice ha dichiarati scusabili gli omicidii , le percosse , e le ferite volontarie , ed ogni altra ingiuria , o offesa contro alle persone se siano provocate da ferite , o percosse gravi , o lievi , o da altri misfatti , o delitti contro le persone . La maggiore , o minore intensità dell' ingiuria (1) , della percossa,

(1) *Art. 377. Cod. Pen.*

o della ferita rende minore o maggiore la provocazione, e quindi la pena (1).

Ma l' offesa esser debbe personale. Perchè? Forse non punge più acerbamente ancora l' offesa verbale? I giureconsulti Romani calcolando i gradi dell' ingiuria dalle circostanze che l' accompagnavano, mettevano in prima classe la dignità delle persone, e la loro pubblica riputazione. Dicevano ingiuria atroce quella che faceva il cittadino al Magistrato, il plebeo al Senatore, il figlio ai genitori, il liberto ai padroni, il giovine al vecchio (2): ed era grave ingiuria lo svillaneggiare alcuno con parole, o motti obbrobriosi (3). L' Italia ebbe per gli arguti convicii la Palinodia (4): ma per le voci oltrag-

(1) *Art.* 379 a 382. *Cod. pen.*

(2) *Leg.* 7 *ff. de injuriis* §. 8 *atrocem.*

Anton. Matthei de injuriis cap. 1. *Dividitur prœterea injuria in atrocem, et levem. Atrox — . . . si civis Magistratui, plebejus Senatori, parentibus et patronis liberi, libertique injuriam faciunt— . . Possis etiam gravioribus annumerare eam, quæ a juvane fit seni.*

(3) *Leg.* 15. *ff. de injuriis.*

(4) Leopoldo d' Austria rinnovò la legge della Palinodia *art.* 63. 73. *Cod.* della Toscana.

gianti fu dato all'arbitrio del giudice punirle, pesandone la qualità e le circostanze (1).

La giurisprudenza Napoletana infliggeva pena alle *ciambellarie* (2). Concorrevano in questa opinione tutt'i dottori del foro (3). In questo stato arrivò il codice Francese colla teorica delle ingiurie personali, e parve che distruggendo tutte le antiche idee rendesse l' uomo un tronco, solo sensibile ai colpi dell' accetta, o del badile. La ingiuria di una parola infamante è una saetta amaramente avvelenata : zittire, dissimularla è di una anima stupida, o è una dimostrazione di averla meritata ; dovechè un colpo di mano, se addolora il corpo può eccitar poco l'animo. I circostanti prendon pietà del fatto, increpan ol' autore, e l' of-

(1) *Menoch. de arbitrar. jud. cas.* 263.

(2) *Pramm.* 1. *de injuriis.*

Era posto in costume presso i Napoletani lo sbeffare, e mettere in ischerno le vedove, che passavano a seconde nozze con timpani, corni, urli, schiamazzi, fisceonini, ed altre acerbe ingiurie a tal che gli sposi per affrancarsene pagavano grosse summe. Questa specie d' insolenza chiamavasi ciambellaria.

(3) Briganti *Tit.* 1.° §. 1 *n.* 44., e 50 della *Pram. Crim.*

feso non perde punto di onestà sotto l'insulto dell'audace, e del più forte. La voce in somma ferisce più del bastone: ma questa massima parve attaccata dall'art. 322 del cod. Francese: *Le meurtre, ainsi que les blessures, et les coups, sont excusabiles s' ils ont eté provoquès par des coups ou violences graves envers les personnes*. La G. Corte di Cassazione di quel tempo trovò necessario dichiarare che questo articolo si estendesse anche alle ingiurie obbrobriose, ed oltraggianti l'onore nella decisione contra gli omicidi del Capitano Ciocca di Cascano. Ma i giureconsulti Napoletani compilatori del nostro codice fecero sparire tutt' i dubbii colle poche parole che aggiunsero (1).

» Gli omicidii volontarii, le percosse, e ferite volontarie, ed ogni altra ingiuria o offesa contro le persone saranno scusabili.

1.° Se siano provocati da percosse, o ferite gravi, *o da altri misfatti contro le persone*.

2.° Se siano provocati da percosse o ferite lievi, *o da altri delitti contro le persone*.

Ecco tutto chiaro a colpo d'occhio. Que-

---

(1) *Art. 377. Cod. pen.*

sti *altri delitti contro le persone* che il nostro codice ha aggiunti alle ferite e percosse del codice Francese , quali possono essere se non le ingiurie verbali? Dopo che si è ferita, e percossa una persona non puossi altramenti offendere che con infami onte , e con contumelie pungenti.

Inoltre nel capitolo *de reati contro gl' individui* , non fassi menzione , che di omicidii, ferite, percosse, ed ingiurie, e quindi la legge indica precisamente l' ingiuria verbale quando dopo le percosse , e le ferite aggiunge le parole *altri delitti contro le persone* .

L' altrui provocazione rende scusabile il reato per l' ira , che desta : ed al certo non può udirsi placidamente colui che per voglia di oltraggiare pubblicamente rinfaccia o delitti , o vergogne , o infamie .

Si distingua la vita in quanti modi si voglia, rurale, o cittadina ; privata , o pubblica ; plebea o patrizia ; di giovine scapolo , o di padre di famiglia , sempre ed in tutti questi stati, la vita avrà a se inerente il bene dell' altrui opinione , e chiunque la svilisca , e cerchi denigrarla agli occhi de' suoi concittadini ne offende una parte preziosa . Restava-

no intatte le ville , ed i latifondi di Cicerone , ma egli cadeva in dispregio e derisione quando Q. Fusio Caleno in Senato tante eruttava contro la sua persona ingiurie mordaci e sozze (1).

Il codice dopo le scuse che accorda all'improvviso divampare dell' *amor di se*, e dello *sdegno* , le accorda ancora all' *onore oltraggiato* . L' onore è il puro nobilissimo alimento delle virtù , che ora eccitandole , or prendendone governo, le rende utili , e gloriose . Nacque nella società , crebbe fra gli Eroi e le matrone, fu alzato sulle are quasi divinità , e le sue leggi tanto furono inviolabili, e sacre, che a placarle non bastarono sovente vittime di sangue. Potente più della legge, e di essa più severo ancora, comanda inflessibile come il Fato . Non si patteggia sull'onore, non si soffrono temperamenti: quelli che sono scacciati dal gran tempio ove esso vive in mezzo alle virtù, non vi sono più ammessi . Serbando alle note i varii rapporti che l'onore ha colle altre virtù, riguardiamolo ora nel rapporto solo che ha colla pudicizia delle fanciulle.

(1) Dione Cassio *Hist. Rom. lib.* 46.

dare per vendetta all' amante infedele il figlio fatto a brani. Non è una Furia, che consigliandosi su i mezzi di disfarsi del figlio sceglie quelli della sevizia, e dell' inumanità. In somma questa non avvezza al misfatto, e non avendolo in mente, è solamente tutta presa ed agitata dalla considerazione dell' onore. Teme la sua famiglia, il vicinato, e fin l' arrivo della madre. Confusa, spaventata, senza consiglio, senza ajuto, teme della sua vita, molto più del suo decoro. In essa non si è sviluppato verun sentimento di madre. Quel bambino era nato nemico del suo onore; non caro oggetto di tenerissimi affetti, ma autore solo di vergogna, e di morte. In questo violentissimo stato non guarda il feto, e'l condanna a morire fra le più sozze immondezze. Sventurata che facesti! Tu agli occhi d' un giudice severo sei un infanticida. Il misfatto, dirà egli, offende la natura, potea antivederlo, la sua pena è morte.

Era questa la legge de' padri nostri, de' nostri più rimoti maggiori (1), ma filosofia fi-

(1) *Leg. 8. Cod. ad leg. Corn. de sicar. Leg. 1 ff. ad leg. Pompej. de parricid.*

nalmente, preso per mano l'onore, montò sul palco di morte, e spezzò la bipenne. Ecco l'articolo del nostro codice.

» Nell'infanticidio la pena di morte scen-
» derà al terzo grado de' ferri nel solo caso in
» cui sia stato diretto ad occultare per cagio-
» ne di onore una prole illegittima.

Scusa anco il codice sulla forza dell'onore il marito, che avendo la dolente avventura di sorprendere la moglie in adulterio, uccida, ferisca, o percuota essa, o l'adultero, o entrambi (1). Scusa egualmente il padre se in simile atto, ma nella sua casa, commetta gli stessi reati.

(1) *Art.* 388. *Cod. pen.*

NOTE SUL CAPITOLO NONO.

NOTA I.

Degli affetti del cuore umano.

Natura diede al cuore umano gli affetti, come i venti al mare. Questo sarebbe un inutile, ed inamabile stagno, se i venti non ne agitassero le acque; e l' uomo resterebbe indolente sulla terra, a se ed agli altri increscevole, se gli affetti non lo spingessero alle azioni.

Non adeguava la sapienza degli Stoici l'insegnamento, che gli affetti fossero infermità morali, e che l' uomo dovesse mettere tutta cura a sradicarli dal suo cuore. Essi collocavano la virtù nell' addivenire impassibili. Fortuna che l' uomo sprezzò i loro precetti, e conservò le sue passioni.

Nulla fu creato vanamente, o a danno dell' uomo: egli solo ne corrompe talvolta, o ne sovverte l' oggetto. Cosa gli è più giovevole del fuoco, del ferro, dell' erbe? Di che intanto incolpare Natura se una mano scellera-

ta abusa del fuoco per incendiare le altrui messi; se forma del ferro il pugnale; se spreme dall' erbe il veleno?

Gli affetti unirono in società gli uomini, animarono le virtù, produssero le arti. L' amicizia, l' amore, i ligami di famiglia sono teneri affetti; la brama della gloria militare e delle scienze, i sentimenti di onore e di beneficenza sono affetti di anime generose. Senza di essi noi meneremmo una stupida, errante vita. Se intanto le passioni erano necessarie all' uomo, esse nulla manco eccitate, menano sovente prima ai vizii, poscia ai misfatti. È vero che Natura donò a ciascuno la retta ragione, perchè valesse a ben dirigerne la forza, e ad infrenarne l' impeto; e che niuno sia di mente così insana, o ferina, che non possano l' educazione, l' esempio, o la religione istruirlo, e renderlo a' suoi affetti superiore (1).

(1) *Non potest, inquit, omnis ex animo ira tolli: neque hoc hominis natura patitur. Atqui nihil est tam difficile, et arduum, quod non humana mens vincat, et in familiaritatem perducat assidua meditatio: nullique sunt tam feri, et sui juris affectus, ut non disciplina perdomentur. Sen. lib. 1. Cap. 12 de ira.*

Ma uopo è confessare, che anche i saggi sono dalla violenza di essi e scossi, e trasportati (1).

La società aggiunse alla guida della ragione anche il terrore della pena. Volle che la condanna di un uomo, il quale avesse dato libero corso alle sue passioni, ricordasse a tutti il dovere di reggerne i moti, e gli avvampamenti. Ma la veemenza di essi è tale, che frequentemente annebbiando la ragione, e facendo avere a scherno la pena, trasporta gli uomini ad esecrabili attentati. Sono orrende le memorie delle vendette dell' uomo invaso, e dominato dall' ira. Non piangerà di nulla chi non pianse alle istorie orrende delle vendette di Silla, e de' Triumviri.

Gli amori di Fedra, di Mirra, di Pasife furono nefandi. La gelosia di Atreo, e di Medea fanno innorridir natura. L' amore della gloria fece di Erostrato un incendiario di tempii, di Dedalo un assassino. L'ambizione cangiò Aristodemo iu un mostro bevitore di sangue.

Ma queste passioni istesse anche ne' reati eccitano talvolta commiserazione più che orro-

---

(1) *Animi vero perturbationes in errorem impellunt etiam sapientes. Syntamus Ode 7.*

re. Chi negherebbe la sua pietà alla disavventurata donna, che trovando i teneri figli ferocemente uccisi, volle ed ardì prenderne vendetta? Chi saprebbe chieder pena delle amorose frodi d' Ippomene, o di Aconzio? Chi non iscuserebbe la gelosia di Dejanira, benchè avesse data morte al distruttore de' mostri, al grande Alcide?

I filosofi morali ed i calcolatori dell' imputabilità debbono riguardare gli affetti umani da molti lati: dalla loro *natura* e *forza*, dalla *causa* che gl' infiamma, dagli *effetti* che producono, dall' *età*, dal *temperamento*, dal *sesso*, e dalle *condizioni* di chi li soffre. Per fissare questi caratteri fa mestieri premettere, che il primo affetto che natura ispirò nel cuore dell' uomo fu l' *amore di se*. Da questo tronco si ramificarono tutti gli altri. L' amore di se concita l' uomo a sdegnarsi contro tutto ciò che gli arreca o *molestia*, o *ingiuria*, o *danno*. Lo muove a desiderare quello che crede a se *utile*, *decoroso*, *soddisfacente*: quindi l' *ira*, e la *cupidigia* sono emanazioni dell' amore di se.

L' ira ha i suoi gradi a proporzione della maggiore, o minor *molestia*, *oltraggio*, o

danno che la provocano, e l' accendono: l' ira di Achille era feroce: l' ira di Ajace furiosa; l' uno si recava a grave insulto la perdita di Criseide, e l' altro quella delle armi di Vulcano.

Nella cupidigia debbonsi considerare il suo vario grado di ardenza, la diversa scelta de' mezzi, la reità dell' oggetto. Da questa si sviluppò l' amore, e dall' amore la gelosia.

Nel progresso della Società l' amor di se diede fuori altri germi. L' *ambizione*, l' *orgoglio*, l' *audacia*, l' *invidia*, l' *avarizia* nacquero da quella voglia di migliorar se stesso, e finalmente la corruzione de' costumi fece luogo bentosto al libertinaggio.

Fra le passioni nate nella Società vennero bentosto a prender rango alcuni *bisogni*, che furono o *reali* come l' *indigenza*, o fattizii come l' *onore*.

Tutte queste diverse specie di passioni sono de' delitti e de' misfatti le potentissime cause. Il reato non è che una passione esaltata. Or nel calcolo d' imputabilità come bilanciare la forza di questi affetti per regolare la pena de' falli, che per essi commettonsi?

Le passioni, come vedemmo, o nacquero

coll' uomo, o si svilupparono in società. Esse o sono pure, o sregolate; tendenze, o bisogni. Esse finalmente o si destano per interno sentimento, o sono da un esterno fatto eccitate.

Quelle di natura sono pure, sono tendenze, e vengono eccitate da fatti esterni. Quelle di società sogliono essere sregolate: addivengono bisogni, e le alimenta un sentimento interno.

Fattasi questa distinzione, la prima regola d' imputabilità è che debbasi commisserazione ed equità alle prime; indignazione e rigor di pena alle seconde. La più esercitata eloquenza non varrebbe a discolpare il perfido ratto di Paride, o l' efferata avarizia di colui, che per impossessarsi de' tesori del giovinetto Polidoro, il fece a pezzi e ne interrò inonorato il cadavere. Ma l' ira di Virginio, benchè feroce, è degna di pietà.

La seconda regola è, che le stesse passioni naturali sono scusabili secondo il maggiore, o minor grado dell' eccitamento esterno.

Platone crede *quasi involontarie* le azioni ree, alle quali siamo spinti dallo slancio di una passione vivamente commossa (1). Tal-

(1) *Lib. 9. de legibus.*

volta la provocazione è violenta tanto, che quasi non è più nelle forze dell'uomo ritener l'impeto dell'iracondia. Come poteva Ercole temperar l'ira contro Nessò che ingannandolo, lo lasciava deriso sulle sponde dell' Eveno, e portava via Dejanira?

Per la terza regola fra tutt' i bisogni dell' uomo non debbe accordarsi una mitigazione di pena, che alla fame, ed all' onore. Sarà più utile ai giovani il leggerne le ragioni particolarmente.

IRA.

L'ira è la passione di tutt' i cuori: anzi in quello ove di rado si accende, è più feroce. La naturale avversione a tutto ciò che spiace, o danneggia, muove all' ira così facilmente, che non evvi fra gli uomini chi non ne senta i trasporti: felice chi può moderarli!

L'ira fervente è un furore; non differisce dalla insania che pel tempo: impaziente di consiglio, non curante la legge, di se stessa negligente dirompe sin sulle armi nemiche, e come una torre ruinosa opprime gli altri, e se stessa.

L' ira non sa nascondersi, e più che ogni altro affetto si appalesa sul volto (1). Gli uomini avveduti leggono negli occhi anche de' grandi dissimulatori, che la finta placidezza è uno sdegno compresso. Tiberio ferito addentro il cuore dalla indiscreta interrogazione di Asinio Gallo, rispose con tanta modestia, e benignità, che fece sembianza di essere tranquillo; ma Gallo lesse nel di lui volto l' ira del cuore, e tentò ma invano lenirla, affettando una bassa adulazione (2).

Seneca dipinse a grandi colori i moti dell' ira allorchè invade tutte le membra dell' uomo sdegnato, e per descriverne l' impetuosa forza ne ricordò gli orrendi effetti, che le private e pubbliche cose avean ricolmate di lutto, e disastri. Questa intanto ha i suoi gradi a proporzione della maggiore, o minor causa che la muove; dello stato in cui

---

(1) *Nec ignoro ceteros quoque affectus vix occultari; libidinem, metumque, et audaciam dare sui signa, et posse prænosci: neque enim ulla vehementior intra cogitatio est, quæ nihil moveat in vultu. Sen. Lib. 1.° de ira.*

(2) *Tacit. Lib. 1.° Ann.*

trovasi il cuore di chi n' è preso; e della sua indole e morale. Il trascurare un segno di rispetto fa onta, ma non quanto una ingiuria obbrobriosa. Tisaferne non si credette offeso dalla sola jattanza di Adrasto, e proruppe nelle parole.

E chi sei (disse) tu, che sì gran fasto
Mostri, presente il Re, presenti nui?
Forse è quì tal, ch' ogni tuo vanto audace
Supererà coi fatti, e pur si tace (1).

Ma Rinaldo d' Este così divampò d' ira alle parole ignominiose di Gernando, che gl' immerse la spada nel petto;

E vicino è Rinaldo, i detti ascolta
Nè puote l' ira omai tener più chiusa
Ma grida, menti, e addosso a lui si spinge
E nudo nella destra il ferro spinge (2).

Sono facili all' ira e gli uomini che fortuna cuopre colle sue ali, e quelli che flagella, e perseque. I primi inorgogliti non soffrono, e non perdonano offese; i secondi macerati dalle avversità vanno in istizza contro se

(1) *Gerusalem. Liber. Can.* 17.
(2) *Gerusalem. Lib. Can.* 5.

stessi. Lo stato del cuore di entrambi è tale, che risente vivamente ogni urto esterno. Bacone mette fra gl' iracondi i giovinetti, le donne, i vecchi, gl' infermi (1).

Finalmente gl' iracondi per carattere, ed i vendicatori per uso prorompono in atti di sdegno ferino; gli onesti, ed i placidi appena si sdegnano. Seneca s' indignava contro Clodio che cacciava Cicerone di Roma, e contro Antonio che ne comandava la morte; ma qual rabbia di drago potrebbe uguagliare l' ira di Brado Bracula Ospodaro di Moltavia e Vallachia, che nel secolo XV fece impalare ne' piani di Praylab venti mila persone? Questo mostro per un reo faceva uccidere tutta la di lui famiglia (2).

Può l' ira riguardarsi anche dal lato delle persone. Quella di un padre è sempre passaggiera, ed una lacrima del figlio gli arresta la mano.

Lo sdegno di una donna prorompe, e si diffonde il più delle volte in parole ingiurio-

---

(1) *Bac. Sermon. fidel.* 15.

(2) Sismondi *Histoire des republ. Italien.*

se, e come tempesta di està ben presto si dilegua.

In fine influiscono grandemente ad eccitare all' ira gli usi, e le opinioni del popolo. Presso gli Egiziani era gravissima ingiuria il colpo di mano di colui che imbalsamava i cadaveri (1); ne' mezzi tempi formava la maggior onta l' esser percosso con un bastone, che era l' arma de' villani (2).

Da queste varie specie d' ira possonsi dedurre i seguenti precetti pe 'l calcolo d' imputabilità.

1.° È degna di pietà l' ira se è giusta, e tale la rende l' iniquità della provocazione.

2.° Se nasce da una passione naturale, che altri violentemente offenda.

3.° Se sorge da un bisogno, che altri irriti.

4.° Se è figlia di un sentimento, che la società ha renduto sacro, e generale.

5.° Se è prodotta dalla necessità di difender se, le sue cose, ed i suoi.

---

(1) *Diodor. Sic. lib.* 1.

(2) *Montrsqu. liv.* 28 *chap.* 20 *de l' Esprit des loix*.

Ma in tutti questi casi l' azione punibile debbe essere commessa nel bollore, e nell'effervescenza dell' ira.

Mosè sentiva, che lo sdegno era della natura, e che come il vento impetuoso spinge, alza, e raggira per aria irresistibilmente le paglinole, così l' ira agita, e trasporta l' uomo che invade. Egli quindi disse, *sdegnatevi Ebrei*; ma aggiunse, *guardatevi però di cadere in fallo, ed il vostro sdegno non perduri mai oltre il tramontar del Sole* (1). L' ira è un impeto, e gl' impeti son passaggieri; essa può lasciare per qualche tempo una sensazione dolente ed affannosa, e può essere principio di un lungo odio; ma il primo divampamento, che solo confonde la ragione, e convelle il corpo, cessa dopo corto tempo. Quegli adunque che al secondo giorno serba ancora la sua iracondia non debbe più discolparsi sulla violenza dell' affetto.

I Romani espressero nelle loro leggi questo stesso sentimento. Essi riputarono un nulla ciò che facevasi nel caldo dell' ira sino a

(1) *Irascimini, sed nolite peccare, sol non occidat super iracundiam vestram.*

che la perseveranza non ratificasse il primo atto. Con questa regola la moglie, che era uscita di casa nello slancio dello sdegno, se in breve tempo vi ritornava, non doveva tenersi come fuggita dal marito (1).

Vollero pure perdonata la furia dell' ira giusta, che un giusto dolore avesse accesa. La legge Giulia, sull' esempio delle leggi di tutti gli altri Popoli, perdonava alla subita, e ragionevole ira di un marito, o di un padre, che sorprendendo in ignominioso congiungimento la moglie, o la figlia, lasciasse uccisi nel misfatto gli adulteri; e quando anche fossero mancati i precisi estremi, che la legge esigeva, pure il giusto dolore alleviava di molto il fatto (2). È difficilissimo, di-

---

(1) *Quidquid in calore vel fit vel dicitur non prius ratum fit, quam si perseverantia apparuit animi judicium fuisse; ideoque brevi reversa uxor, nec divertisse videtur.*

Leg. 48. ff. de regul. jur.

(2) *Gracchus quem Numerius in adulterio noctu deprehensum interfecit, si ejus conditionis fuit, ut per legem Juliam impune occidi potuerit, quod legitime factum est, nullam pœnam meretur. Idem-*

ceva Papiniano, temperare il dolore giusto (1).

Scusavano del pari i Romani l'ira provocata, e sebbene s' incontrasse nelle loro leggi il dettame generale, *ignoscendum ei qui provocatus voluit ulcisci* (2), pure replicatamente distinsero l'ira del momento dall' ira ritenuta per qualche tempo (3), ponendo a pena quella, che prendeva il carattere di maturata vendetta. Non accordavano al furore dell'ira, che poche ore. Ogni misfatto posteriore dicevasi commesso *ex intervallo*, non *incontinenti* (4). Quei giureconsulti in fine portavano parere, che si discendesse dal rigore della legge solo quando la provocazione, lo sdegno, e l' atto reo formassero una continua-

---

que filiis ejus qui patri paruerunt, præstandum est. Sed si legis auctoritate cessante, inconsulto dolore adulterum interemit, quamvis homicidium perpetratum sit, tamen quia et nox, et dolor justus factum ejus relevant, potest in exilium dari. Cod. 4. ad leg. Jul. de adult.

(1) *Leg.* 38. *ff. ad leg. Jul. de adult.*

(2) *Leg. qui major natu ff. de boni. libert.*

(3) *Sed hoc confestim, non ex intervallo. Ulpian. Leg.* 3 *ff. de vi, et de vi arm.*

(4) *ff. ad leg. jul. de adult.*

zione, e l'animo fosse stato occupato dall'ira, primachè avesse potuto prevederla, e raccogliere le sue forze (1).

I Romani intanto lasciarono al prudente arbitrio de' giudici il misurare l'imputabilità de' reati consumati nell' ira, *durante calore iracundiae*.

La legislazione Napoletana non apportò alterazione a questi sentimenti. L'ira fu scusata, ma ne' limiti de' Romani precetti. La giurisprudenza però violò l'autorità della legge, e ne infranse l'impero. Un branco di uomini del foro, de' quali fu capo il Consigliere Tommaso Grammatico, prese a far valere la massima, che, anche dopo un anno ed oltre, fosse scusabile, e degno di pena straordinaria l'omicida del suo antico oltraggiatore (2).

(1) *Sed te illud admoneo, ut, si hoc plene vitari non potes, quod ante occupatur animus ab iracundia, quam providere ratio potuit ne occuparetur. Cic. ad Quintum fratrem Epist.* 1.

(2) *Grammaticus. Decis.* 25.
Bertazzolus. Cons. 234.
Giurba. Cons. 86.
Crispus. Prax. crim. lib. 1. *trat.* 12. *Cap.* 4.

Ma di questa teoria, cui servì di base una decisione del S. R. Consiglio, meglio faremo ricordanza quando sugli omicidii premeditati sarà uopo intrattenerci.

Gli uomini del foro non si rimasero dal progredire ancora, e Gizzarello, e Campana ci narrano esser già in costume presso i Tribunali del Regno, che fossero scusati dalla pena ordinaria anche coloro, che provocati da una grave ingiuria, si fossero vendicati in qualunque tempo, ed anche per insidie, o proditoriamente (1), e quando pure la causa dell' ira fosse stata ingiusta (2).

Noi non mettiamo sotto martello queste aberrazioni delle anime pietose, ma, benchè tenessimo in pregio quella generosa equità, che decora il giudice, e non oltraggia la giustizia, non ci fa però cuore di applaudirle. Una simile benignità presto dà luogo alla impunità, e promuove i misfatti. Una tale opi-

(1) *Gizzarell. lib.* 16.
Campana de fuorjud. resp. 16 *n.* 4, 6 7.
De Rosa cap. 12 *n.* 7 *prax. decret. M.C.V.*

(2) *Rainal. de homic. cap.* 7. *n.* 63.
Merlino, cent. prim. controv. for. cap. 66. *n.* 17.

nione intanto campeggiò nel foro ad onta di una costituzione di Federico II che toglieva ogni scusa al provocato, se si fosse distratto ad atti estranei (1).

AMORE.

Amore è il primo, ed il più tenero sentimento dell' uomo. Come il fuoco elementare agita e ravviva il mondo fisico, la fiamma dell' amore anima così, e vivifica il mondo morale. Estinti entrambi, sarebbe estinta natura.

Questo sentimento innocente e puro alimenta soavissimi sensi nei cuori, che occupa. Simile all' acqua di un limpido rio che scorrendo alimenta sulle sponde i fiori, e l' erbe, nutre anch' esso ogni cuore di care speranze, e non incresce ad alcuno. Se l' affanna la pallida gelosia, o gli si fa compagno l' impudente libertinaggio, allora furioso come l' onda di un gonfio torrente che spezza gli argini, e i campi distrugge, fassi tiranno dell' uomo, imperversa, debacca, e ne' più feroci eccessi dirompe.

---

(1) *Const. Pacis cultum.*

Tutti hanno sempre tenuta per invincibile la forza di questo affetto. I Greci nella loro mitologia, i Romani nelle poesie fecero di questo una Divinità, che sopra gli uomini, e i Dei teneva scettro ed impero (1). Petrarca descrivendo il trionfo di questo Dio, dopo aver enumerato e cento Eroi, e mille uomini illustri, scrisse

Tutti son quì prigioni i Dii di Varro (2).

L' amore è la più violenta delle passioni umane secondo il credere de' saggi della antichità (3). Può domarsi ogni altro affetto, l'amore non mai. Esso più combattuto più addivien forte.

Ma se la violenza dell' ira può offrir ragione a scusarla, la forza dell' amore non

---

(1) *Quidquid amor jussit non est contemnere tutum.*

Regnat, et in dominos jus habet ille Deos. Ovid. Eroid.

(2) Petrarca poesie italiane Trionfo di amore.

(3) *Maxime admonendus est quantus sit furor amoris : omnibus enim ex animi perturbationibus est profecto nulla vehementior. Cic. lib.* 4. *Tuscul. quaest.*

vale a discolpare un amante. Quella improvvisamente ingombra tutta l' anima; questo l'invade per gradi. L' una annebbia sull' istante la ragione, che sorpresa fin manca di tempo a consiglio. L' altro volontariamente si beve ed a sorsi. Nè si ripetano le prodigiose parole

Amor che appena è nato
Già grande vola, e già trionfa armato.

Poichè l' amore o muore nascendo, o abbisogna dell' alimento della speranza, per addivenir grande, e potente. L' istesso poeta altrove canta.

Amor nascente ha corte l' ali: appena
Può su tenerle, e non le spinge a volo.

Non sembra, che possa giovare il far ricordanza, che la filosofia, e la feroce insolenza di un guerriero piegarono anche esse non rare volte innanzi l' amore. Socrate, e Pericle, dirassi, incontravansi tutto giorno presso Aspasia, come il Principe di Condè trovava tutte le sere il filosofo S. Evremont a fianco della sua Ninon Lenclos; ma niuno di costoro discese per Aspasia, o per Ninon a' misfatti.

Si converrà facilmente sull' incantesimo di questo amore; ma per ligare i cuori, non per comandare reati. Nè poi questi ligami

sono stretti così, che la ragione ne risenta danno. Ella resta nella sua sede imperturbata, salvochè seconda i cupidi onesti voti del cuore; non lascia però di mostrarne la reità quando questi voti son turpi. È tutto volontario il delitto dell' amante.

Non muove anzi a delitti l' amore quando è solo: è sempre necessario, che altro affetto lo corrompa. Se ad esso si accoppia la licenza, divien folle Alessandro, ed a compiacere Taide, fa mettere in fiamme Persepoli. Se gli si avvicina gelosia, Medea uccide i figli. Non è reo allora l' amore, ma l' avvelenano, ed il rendono funesto gli affetti compagni. Di che potrebbe scusarsi chi dissoluto seduca l' altrui consorte; chi iniquamente furibondo rapisca una fanciulla, e nelle più sozze violenze dirompa? Il naturale, il puro amore intreccia nozze, non macchia gli altrui talami.

Noi rispettiamo la sensibilità di un erudito scrittore (1) che trova una ragion di scusa per l' amore in un giudicato di Tiberio. Amiamo riportarlo per distruggerne l' autorità.

---

(1) *Tiraquel. de temper. pœnis. causa* 4.

Decio Mundo Romano preso da violentissimo amore per Paulina leggiadra e pudica moglie di Saturnino, trovata vana ad ottener mercè ogni profferta, ogni preghiera amorosa, si decise a morire per digiuno. Ida liberta del padre, mossa a pietà, con artificio e danaro corruppe i Sacerdoti d' Iside, di cui conosceva esser Paulina fervidamente divota. Posto ordine alle file di un meditato inganno, il più vecchio sacerdote si presentò alla fanciulla e fatti tutti allontanare, le partecipò, che Anubi era di lei invaghito, e l' aspettava nel tempio la sera. Ella ascoltò lieta l' invito, ed insuperbita di sua bellezza, manifestò per vanto gli amori divini. Saturnino conoscendo la pudicizia della moglie non si oppose; e Paulina guidata dai Sacerdoti, entrò nel tempio, ove fra le tenebre tutta notte con Decio Mundo si giacque. Il dimani narrò i favori di Anubi, e forse la frode sarebbe restata nel bujo, se l' indiscreto amante non avesse voluto al primo incontro tenergliene parola. Paulina, ei disse, io ti so grado del rifiuto del mio oro; poichè se negasti esser cortese a Mundo, lo sei stata poi molto amorosamente a Mundo cangiato in Anubi. Av-

vampando d'ira colei corre dal Marito, lo mette a parte dell' inganno, e gli chiede vendetta. Saturnino accusa i rei innanzi Tiberio; ed accertato il fatto, l' Imperatore abolisce il culto d' Iside, fa demolirne il tempio, e gittarne la statua nel Tevere; decide crucifiggersi i Sacerdoti, e la liberta, e non condanna Mundo, che al solo esilio (1).

Tiberio profferendo questa sentenza usò dell' ampiezza del suo potere, e decidendo di quel fatto non eseguì legge antecedente; moltomeno formonne una nuova. Mundo era il primo autor di tutto; egli aveva dato l' oro, ed egli raccolse il frutto delle trame, che per lui ordirono i Sacerdoti, ed Ida. Forse Tiberio fu tratto a quel giudizio dal considerare, che Ida, e i Sacerdoti si mossero per causa turpe, e Mundo per disperazione di amore. Forse divisò in quelli un freddo consiglio del maleficio, in questo uno stato furioso, a tale che aveva volto l' animo a morire: in fine quel che è dato al sommo imperante, non è al giudice concesso.

---

(1) Giuseppe Eb. dell'antich. Eb. *lib.* 18.*cap.*4.

Quali sono gli effetti di questa passione? Adulterii, violenze, ratti, omicidii, insidie, e talvolta per alimentarla, furti, falsità, e frodi. Chi potrebbe risparmiare i rami di una pianta, che produce frutti così amari, e velenosi?

Amore naturalmente si sviluppa ne' cuori, ma spesso degenera in vizio; ed allora la depravazione del vizio ne corrompe tutta la naturale purità. Non mancherà forse chi compianga la stoltezza del giovine Pisano, che vistasi toglier per morte l'amante, discese furtivo nella tomba, e ne contaminò il cadavere; ma chi potrebbe immaginar pretesti a pro di colui, che per saziar sue voglie uccida la fanciulla che vi si nega?

Piacemi intanto ricordare, che Giustiniano (1) escusa l'amore, il cui veemente furore crede che solo può rattemperare filosofia. Gotofredo nel suo comento, ricordando che Euripide, Teofrasto, e Platone chiamavan furo-

---

(1) Novella 74. *Cap.* 4. *Tit.* 3.
Nihil est furore amoris vehementius, quem retinere philosofiæ est perfectæ.

re l' affetto dell' amore, sostiene, che se l'amore non discolpa dalla intiera pena debba diminuirla (1). Ma chi applaude a questa opinione avverta almeno cha fa uopo distinguere l' *amatore* dall' *amante*. Il primo ama la voluttà in tutte le donne, il secondo la desidera in quella che ama: l'uno è trascinato dal vizio, l'altro da un affetto di natura; se vi sia quindi chi creda quest' ultimo degno di commiserazione; non dovrà mai sentirla pel primo. In fine anche nell' amante debbe scusarsi il reato nel divampamento improviso dell' affetto, e non nei meditati misfatti.

GELOSIA.

Res est solliciti plena timoris amor.

Ecco l'origine della gelosìa. Chi ama teme; e questo timore si accresce a proporzione del demerito, che l' amante sente di se stesso, del gran merito, che crede vedere nella

---

(1) *Amorem nimium a pœna non excusare, sed tamen eam relevare, qua in re subsisto.*
Gothofredus in comm. Nov. 1. C.

donna che ama, e della poca opinione, che concepisce della di lei virtù.

Quanta è la forza di questa passione? Chi vorrà conoscerla ne' bruti vada a contemplarla nella pugna di due tori gelosi. La foresta rimbomba de' loro spaventevoli muggiti, ed i bifolchi appauriti si allontanano. Non vi è tregua fra essi, un di loro deve morire. Chi vorrà considerarla nelle favole, rammenti la cena di Atreo, ed i furori di Medea. Chi nell' istoria, ricordi il cuore presentato a Gabriella di Vergi. La gelosia, figlia dell'amore, più amara che assenzio, più velenosa dell'aconito, è la quarta Furia di Averno.

È grave agli altri, ed a se stesso incresce

L' illustre Renazzi, che credè aver dato un termine all' amore, consigliando che si fuggisse l' oggetto che il fece nascere, si avvisò potersi frenar la gelosia con precetti di prudenza, e quindi opinò, che colui il quale volentieroso vi si abbandona, non sia degno di scusa. Noi non sapremmo adottare questa sentenza, tanto più che questo chiarissimo Scrittore riconoscendo anch' egli la forza di questo affetto, scrisse che l' uomo ne

è agitato come il mare dal vento, e per esso è spinto ai delitti (1).

Accrescono l'impeto di questa passione i principii ne'quali un popolo si è educato. In Asia il guardo di un uomo contaminerebbe il volto scoperto di una donna: quindi o resta chiusa nell'Harem, o esce al pubblico in un cocchio velata. L'Asiatico prenderebbe sull'istante vendetta di colui, che facesse solo sembianza di nutrire amore per una delle sue donne. La costui furia gelosa è animata da un gruppo di sentimenti ispirati nel suo cuore dai primi anni, e merita la commiserazione della legge.

Gli Spagnuoli, e gl'Italiani, che fan parte della razza Mongolla sono gelosi anch'essi, e sono frequenti fra loro le tragiche scene delle gelose vendette. Se poi vuolsi dar fede ai viaggiatori, gli abitanti delle coste meridionali dell'Arcipelago, e moltissimi del continente Americano trovan pregevol cosa, che

(1) *Nobisque fas sit breviter heic vehementiores percurrere, et quibus solent homines, tamquam ventis æquora, frequentius agitari, atque in crimina rapi. Ren. jur. crim. Lib.* 1. *Cap.* 5 *n.*° 7.

le loro donne guadagnino molti doni dai soddisfatti giovani . Fra essi sarebbe un freddo omicida colui che troncasse la vita dell' uomo, anche sorpreso nell' attuale congiungimento colla sua figlia : i loro cuori sono abituati a non esserne in pena.

Or questa passione non è in se sregolata , o impura : è l' altrui corruzione che l'eccita, ed accende . Un amante resterebbe ne'suoi innocenti amori , se altri non gli destasse nel cuore la gelosia . Questa intanto o che sia figlia del dolore di essere posposto ad un rivale , o che sia un timore di perdere, o di veder contaminata la donna che si ama , ha sempre un iscusabile irritamento. L' ira quindi , che soffre il geloso ha una quasi ragionevole causa .

Questo affetto tiene anche esso i suoi gradi . O è una tormentosa diffidenza , o un fondato sospetto, o una smaniante incertezza. Nel primo grado crucia tacitamente il cuore, che ingombra ; nel secondo gl' ispira sdegno : nel terzo furore; ed in tutti e tre odia , ed insanisce . Infelice colui che n' è avvelenato ! Ma perchè intanto siano scusabili i misfatti , che ne sieguono si richiede 1.° Che la gelosia non

sia compagna di un reo amore. L'adultero, che uccidesse un creduto rivale, unirebbe al primo un secondo misfatto; ed una rea azione sarebbe causa di un fatto più reo ancora.

2.° Che non abbia i caratteri di atrocità. Chi scuserebbe il marito, che per vendetta di gelosia seppellisce viva la moglie, condannandola ad una lenta morte?

3.° Che il misfatto avvenga in qualche momento di maggiore effervescenza: è sempre velenoso l'aspide, ma non morde che quando è calpestato. Il geloso è sempre sdegnato, ma la sua ragione non si abbuja, nè l'abbandona, che quando un incontro, un accidente inasprisce e mette in furore la sua passione. Quel Barone napoletano, che fingendo andare alla caccia, ritorna nella notte, e per le preparate insidie sorprende nel sonno la moglie, e l'adultero, ed uccidendo entrambi, fa trovarne nel giorno seguente esposti i cadaveri nella sua sala posta a bruno ed a tutti aperta, è un freddo vendicatore de'suoi torti, non un agitato geloso.

La causa in fine dovrebbesi sempre regolare 1.° dalla qualità de' dritti del geloso. 2.° dalla qualità della violazione di essi. 3.° dal

grado di certezza di questa violazione. 4.° dalla qualità del misfatto.

Ha ben diritti più sacri il marito, che l'amante. Una dichiarazione di amore è meno oltraggiante di un congresso. Un sospetto non mette in rabbia, come una sorpresa. L'ira, qualunque siasi la causa che la muove, è sempre detestabile se è ferina.

NOTA II.ª

Sull' onore .

La parola onore ha varii significati. Talvolta dinota una espressione di rispetto al merito di un personaggio ragguardevole ; spesso importa un sentimento, che distingue l' uom di virtù da quello del vizio ; e vale infine un dettame di pubblica morale che gli uomini onesti hanno stabilito per norma della riputazione di ciascuno. Ma sotto qualunque significato è una voce potentissima al cuore dell' uomo , e destando l' amor di se , o ad esso accoppiandosi , addiviene violentissima passione . Sovente l' amor di migliorarsi cangiasi in ambizione , ed allora non evvi malvagità, che l' uomo si rimanga di commettere per soddisfarla : il diletto delle onorificenze tanto esalta i cuori ambiziosi , che per quante ne abbiano , ne desiderano sempre maggiori. Il ritorno di Romolo in Roma con le spoglie opime del Re vinto non fu che un atto religioso a Giove Dio delle vittorie . Già era un superbo trionfo ai giorni di Camillo , che assiso su di un cocchio dorato ,

tirato da scelti cavalli bianchi, circondato dalle armate e dal Popolo, che festeggiando cantavano inni di sua gloria, ascendeva ammantato di porpora sul Campidoglio. Il tempo cangiò i cavalli in leoni, in tigri; aggiunse la pompa de' tesori guadagnati, il *conciario* al Popolo, e tutto lo splendore di uno spettacolo, che concorrevano a gara a render grandioso l' innumerevole concorso degli spettatori, la gran fama del Generale, il fasto de' vincitori, e la sventura del popolo vinto. Queste onorificenze elevavan così i cuori de' trionfatori, che il Senato per ammorzarne l' orgoglio, faceva ad essi ricordare da un giovinetto, che erano mortali. E non pertanto la viltà degli adulatori, e la sete di maggiori onori crearono alla morte di Cesare l' apoteosi. Questo stesso avvenne in più corto tempo in Atene. I famosi combattenti di Maratona, che i primi insegnarono, che il numero non fa le armate vittoriose, ma il coraggio, ebbero in premio l'esser dipinti sotto di un portico, e 'l gran Milziade due linee innanzi a tutti. Chi intanto avrebbe immaginato, che dopo un secolo quest' istesso popolo avrebbe creduto scarsa ricompenza al merito di Demetrio Falereo l' alzargli per le piazze e le strade 300 statue?

Ma se il desiderio delle cariche, e delle onorificenze trascina violentemente i cuori agli eccessi di ambizione, come è facile ricordar nell'istoria, con quanta maggior potenza regola, e danneggia gli affetti umani quell'onore, che nato nel retto sviluppo delle virtuose società, si è trasformato in costante sentimento sopra tutti gli oggetti della pubblica e privata vita! Quest' onore trasse da tal sentimento moltissimi precetti, e ne formò quasi il suo Codice; e legislatore e giudice ad un tempo, divide il suo invincibile potere colla pubblica oppinione. È una divinità adorata, ancorchè si compiaccia di vittime di sangue, agli occhi de' militari: È per esso, che questi contano per primo dovere l'affrontare tutt' i pericoli, e mettono a gloria la morte. È una divinità agli occhi de' Patrizii che discesi da lunghe linee d' uomini generosi, chiari per belle opre di guerra e di pace, debbono serbarne il lustro, e la virtù. Ogni fatto vile, o reo ne macchierebbe il lume. Questa divinità fece discendere dal Trono Carlo I. d' Angiò, e correre all' Isola di Burdos per duellarsi col rivale Aragonese; ed essa impose al buon Renato di Provenza di tornar prigioniero presso il Duca di Borgogna, che

fraudolentemente lo richiamava all' onor della parola per impedirgli di venire in Napoli, ove il testamento di Giovanna, e la nazione il chiamavano al Regno.

E tanto di questa Divinità sentono l'impero gli uomini virtuosi, che Francesco I. vinto e prigioniero, credè offrire alla madre una grande consolazione scrivendole: *Madama tutto è perduto, fuorchè l' onore*.

L'onore nato dalla virtù, e di virtù primo autore illustra e decora gli uomini che il tengono in pregio: più potente della legge sovverte quelle che il contradicono: più forte degli usi, vince quelli che il popolo non sa intralasciare. Svelato e leale ricerca, ed attacca l'infamia: eccita la gioventù alle pregevoli opere, conferma i vecchi nel desio della gloria, e spargendo or di fiori, or di spine i suoi cammini, or nobilmente consola gli stenti degli uni, or pomposamente incorona la felicità degli altri. Gran motore degli uomini e de' loro affetti, cangia talor di nome, ma è sempre l' istesso: variato di vesti, non cangia mai di sistema. Nemico di ogni atto vile, non che d'ogni turpe fatto, allontana e scaccia da se chiunque ne sia stato una sola volta macchia-

to. Candido, puro odia l'artificio, e la frode, sprezza ed aborrisce l'avaro, e 'l maligno.

Or se qualche anima ben formata ai sentimenti di questo onore è a tal passo spinta, che per salvarlo commetta un misfatto, saravvi giudice così stoltamente severo, che no 'l metta in calcolo? Una vecchia legge affrancava da ogni pena il disfidato. L'onore gl'imponeva di raccogliere il guanto.

L'onore oltraggiato produce dolore vivissimo, e se ogni altro affetto può cedere ad una dissimulazione, no 'l può questo, che violento come il fulmine acceso, divampa, e ferisce. L'onore animava il giovine Rinaldo quando il superbo Gernando in mal punto l'offese. Egli l'uccide, e lo Zio Guelfo ne cerca il perdono a Goffredo, perchè

Anima non potea d'infamia schiva
Voci sentir di scorno ingiuriose,
E non farne vendetta ove l'udiva,
E se l'oltraggiatore a morte ei pose.
Chi è che meta a giusta ira prescriva?
Chi conta i colpi, e la dovuta offesa,
Mentre arde la tenzon, misura, o pesa? (1)

(1) Canto 5. Ott. 17.

La giurisprudenza Romana aggravava l'ingiuria fatta all' onor della carica, dell' ordine, della famiglia, e della persona, quindi ne scusava la difesa, o l' istantanea vendetta; perchè noi non ne seguiremo le norme?

Vogliamo noi, che i nostri giovani si allevino fra i precetti dell' onore? Mettiamo dritto a sostenerlo. Qual contraddizione fra la pubblica morale e la legge, se quella vorrà che l' uomo soccorra l' altro uomo, e questa dichiarerà reo chi il faccia!

Infine si scusano coloro che cedendo all' impeto degli affetti discendono ai misfatti; e non ha il suo impeto l' onore offeso?

Diciamo anche offeso l' onore quando un licenzioso giovine oltraggia la pudicizia delle nostre donne. Questa pubblica opinione renduta sacra dal concorde sentimento de' popoli della più remota antichità, non è mai venuta meno nè anche nell' età più corrotte; anzi così severamente sostiene i suoi precetti, che ben talvolta è ingiusta. Una fanciulla che soffra una scelerata violenza, di che è rea per non più meritare uno sposo? Perchè svilire la condizione de' figli se la madre menò vita stemperata? E di che incolpare il marito se la moglie

scaltramente l'inganna, e tradisce? E pure è tale il rigido impero di questo onore, che distende la vergogna d'una sola a molti ed innocenti. Nè valgono i bei motti di filosofia, o i sensati ragionamenti; le massime dell'onore non si cangiano, e 'l suo linguaggio aspero e strano alle orecchie di poche anime vili, è sempre dolce e caro a tutt' i cuori ben formati.

Questa specie di onore non alberga solo sotto i portici marmorei, e nelle sale aurate de' grandi. Siede benanche ne' tugurii, e ne' villaggi. Chi il tiene seco n'è geloso: chi il perde, finge ignorarlo. In varie età l'impudente oscenità de' costumi gli ha dichiarata la guerra; ma se ha potuto attaccarlo non lo ha mai vinto. L'onore è restato invincibile ne' cuori virtuosi, poichè la corruzione non arriva mai sino a questi, nè questi son mai pochi.

Or se taluno per doglia di onore oltraggiato commetta un reato, debbe egli esserne severamente punito, o con qualche temperamento di equità?

Presso i Romani questi reati erano enumerati fra quelli che un giustissimo dolore pro-

duce, quindi o nulla, o piccola pena (1). I Greci l'aveano statuito prima, ed essi l'aveano appreso dagli Egizii (2).

Non sarà minore la scusa, se altri vorrà considerare quelli misfatti, come avvenuti tra le furie di provocata gelosia. Noi ne scrivemmo abbastanza, ed in prosieguo faremo parola degl' infanticidii per tutela di onore.

Felice quel popolo i cui individui tutti si alzano alla difesa del proprio onore! L' universale attaccamento a questo sentimento si cangerà tosto in pubblica morale, e niuno ardirà più affrontare la spada brandita dall' onore.

---

(1) *Leg. Gracchus Cod. ad leg. jul. de adult. Leg. 23 ff. ad leg. Jul. de adult.*

(2) *Diod. Sic. lib. 2.*

NOTA III.ª

Sull' infanticidio.

La legge lascia ancora qualche lamento sulla pena di questo misfatto. Sino a che non siano alzati quei sacri stabilimenti, che assicurando le fanciulle del più impenetrabile silenzio, l' invitino a depositarvi i frutti de' loro amori, salvando nell'istesso tempo ad esse l'onore, agl' infanti la vita, ed allo stato la popolazione; sino a che queste istituzioni non siano perfezionate, chi mai sarà più degno di pietà di una fanciulla, che nel desio di nascondere sua vergogna uccide il figlio? Chi come essa in mezzo a due amarissimi estremi? Ella deve o perder se, o perdere il figlio. Da un lato evvi quanto può inorridirla. Il pugnale del padre e de' fratelli; l'abominio di tutti, la restrizione a vita in una casa religiosa, o la disperazione di non esser mai collocata in onesto matrimonio. Dall' altro lato se uccide il feto, carcere, infamia, ventiquattro anni di pena (1). In questo bivio orrendo, qual più

(1) *Art.* 387. *Cod. pen.*

lusinghevole idea può presentarle l' immaginazione atterrita, che quella di salvar tutto, disperdendo la pruova del suo delitto? Ella non sa, nè può rintracciare un miglior mezzo, e stretta dall' urgenza delle circostanze l'adopera. É grave il misfatto, ma è fortemente interessante la discolpa. Lasciarlo intanto impunito farebbe torto alla ragione. Se la fanciulla avea caro il suo onore, perchè volontaria si espose a perderlo? Se temeva la vergogna dell' impudicizia, perchè cominciò dal volerla ella stessa? Se per poco tacesse la pena, chi frenerebbe questo dolentissimo misfatto!

Ma nullamanco questo misfatto è un vivo sentimento di onore, che vince anche i sensi di natura: è una necessità di difesa di cui un istante decide. Qual reo può presentare al giudice un'agitazione maggiore; un'alternativa più luttuosa? Noi torneremo su questo argomento quando nella seconda parte faremo discorso dell' infanticidio.

CAP. X.°

Degli aggiunti, che formano le ragioni aggravanti, o scusanti de' misfatti.

Come sotto il pennello d'ingegnoso dipintore trasformansi le sembianze d' un uomo al cangiar di ogni lineetta, o al variar di ogni piccola tinta, mutasi così egualmente l' imputabilità delle criminose azioni ad ogni aggiunto il più lieve. Nè legislatore, nè filosofo alcuno si è avvisato disegnare una regolare scala de' reati, e di pene. Nol potevano essi, poichè è un impossibile fissarne con precisione i gradi. Tutti hanno fatte classificazioni, ed han compreso sotto varie denominazioni ogni atto punibile. É ben facil cosa distinguerne alcuni in attentati alla vita, alla proprietà, ed all' onore; possonsi aggiungere ancora i varii modi, coi quali si attaccano questi sacri dritti, che dà natura, che la società promette, e che la legge garantisce. Ma quanta è l' imputabilità di tutti questi modi? Chi si farà ad insegnarci quanto un omicidio

provocato dista da un altro provocato del pari? Una voce, un gesto, una causa più, o meno efficace, un dolore più o meno giusto possono alterarne di tanto la qualità, che sebbene restino amendue scusabili, saranno nulladimanco ben differenti fra loro. Chi potrebbe far delle ingiurie una perfetta gradazione, mentre ogni minimo accidente ne cangia la natura? Fa uopo intanto mettere un qualche ordine, e 'l solo che costantemente si è tenuto in tutte l'età, è stato il determinare un numero di aggiunti, che valessero a dar norma fra l' infinita varietà delle azioni dell' uomo; e che dessero stabili principii d' una assennata giurisprudenza. I legislatori han sempre rivolti gli sguardi a quelli aggiunti che i costumi, o la condizione de' loro popoli rendevano marcabili. Le turbolenze di Turio obbligarono Caronda a dichiarar capitale l' asportazione delle armi ne' Comizii, ed a confermarne la sanzione colla sua morte. Presso gli Sciti tutti affluivano alle pubbliche adunanze armati, perchè fossero pronti a marciar contro il nemico se il voto de' più li guidava alla battaglia. Ma venuti i popoli ad una quasi uguale civilizzazione, fissarono i legislatori alcune

regole, che essendo giustissime furono in breve da tutt' i popoli adottati. Gli aggiunti formarono parte di queste. Noi divisiamo, per quanto in nostra mente cape, di riunire dall'intiero Codice tutti gli aggiunti posti a calcolo, per regolare i gradi della imputabilità. Noi incontreremo sul cammino molte difficoltà, e non ultima sarà quella di dover far parola di talune cose, che sarà necessità ripeterle nella seconda parte, quando de' reati faremo speciale esposizione; ma crederemmo mancare al proposito, se ci rimanessimo dallo scrivere questa teorica, che sola apprende l' arte di bilanciare le imputazioni, ed offre all' intelletto ed alla memoria il bene di legger raccolte, e ridotte a principii le moltissime idee sparse, e diffuse in tutto il Codice. Nè in ultimo sarà disconveniente ritrovar di poi esemplificato quello che quì sarà trattato in generale. Non annoja replicar ciocchè è utile; e lo è di molto riguardar da tutt' i lati la nobile scienza che insegna a pronunziare della vita, e dell' onor degli uomini. Null'altra parte delle cose penali è di questa più interessante. Essa abbraccia tutt' i precetti, che fan conoscere la quantità morale delle azioni, e regolano sulle labbra

del difensore le ragionevoli difese, e nelle mani del giudice la bilancia del giusto (1).

Gli aggiunti potrebbero distinguersi in *intrinseci*, ed *estrinseci*, enumerandosi fra i primi il *dolo*, l' *impeto*, la *colpa*, e fra i secondi tutt' i moltiplici accidenti che accompagnano i reati. Ma la tela sarebbe troppo ampia, e potrebbesi mettere in dubbio se la *colpa*, l' *impeto*, il *dolo* fossero l' essenza o gli aggiunti del reato. Sarà miglior consiglio seguir la divisione che il foro ha adottata. Alcuni aggiunti aumentano la gravezza dell' azione, alcuni la scemano: quindi quelli sono detti *aggravanti*, questi *scusanti*. A questa doppia classe noi riporteremo tutti quelli che il Codice ha presi in considerazione.

Gli aggiunti che la nostra legge ha messi a calcolo sono otto, la *persona*, la *causa*, il *mezzo*, il *tempo*, il *luogo*, la *qualità*, il *successo*, il *danno*. Ciascuno di questi ha le sue varietà. Alcuni van sempre col reato, altri talvolta ne alterano l' imputabilità.

Nella persona debbono considerarsi I. i doveri di natura, II. l' età III. il carattere.

---

(1) Cremani *de jur. crim. lib.* 1. *cap.* 6 *tom.* 1.

Se un figlio porta le mani empie sul padre la natura innorridisce, e la legge aggrava la pena per questo detestabile reo (1).

Se una madre cela il figlio imputato; se gli somministri gl' istrumenti, perchè spezzi i suoi ferri; se corrompe i giudici perchè abbiasi o nulla, o piccola pena, la natura l' applaude, e la legge le concede una scusante (2).

Ma se questa madre, violando i sensi di natura, che la renderono ardita alla salvezza de' figli, avesse o ucciso l' infante, o menata ne' lupanari la figlia, la sua qualità personale è un *aggravante* (3).

Il giovinetto non irrita se commette un fallo; facilmente si dà scusa alla sua non ferma mente; si concede volentieri pietà alle sue lacrime.

Così chi vedesse attraversar la Città da un vecchio incanutito, gemente sotto il peso d' una lunga catena avrebbe in odio e la legge, ed i giudici. Egli non conobbe, o non sa, o non ricorda i di lui misfatti; guarda solo il volto

---

(1) *Art.* 348. 360. *Cod pen.*

(2) *Art.* 416. 203. 260. *Cod. pen.*

(3) *Art.* 337. *Cod. pen.*

che disseccò la fame, che gli anni solcarono, e sente commosso il suo cuore. Pace all' età, che non può delinquere. Perchè stringer di lacci quelle mani, che non possono più alzarsi? S' incatena un uomo reo, perchè non noccia, ma se per decrepitezza è spossato, chi potrebbe temerne? La qualità personale dell'età in questi estremi è *scusante* (1).

I gradi d' imputabilità possono ancora variare nel rapporto del carattere personale. La qualità di pubblico uffiziale accresce i misfatti quando costui abusando delle sue attribuzioni, viola il pubblico interesse. Un uomo che il governo eleva ad una carica, circondandolo di onori, di preeminenze, e di autorità, se fosse il primo a dar l' esempio, o a promuovere l' iniquità che per officio dovrebbe reprimere (2), sarebbe doppiamente imputabile. La bevanda salutare cangiata in veleno nasconde un abbominevole perfidia: è due volte reo chi inganna ed uccide. Prevalersi del potere della legge per privato affetto, macchiandone e travolgendone il benefico oggetto (3); calpesta-

(1) *Art.* 65. 68. *Cod. pen.*
(2) *Art.* 246. *Cod. pen.*
(3) *Art.* 234. *Cod. pen.*

re colui che doveasi reggere, e garantire (1); mettere a profitto, o a turpe commercio le sue funzioni (2); tradire i doveri giurati (3) è un rendere grave, e odiosa quella giustizia che i popoli implorano incessantemente dai loro Re, e che i Re prendono cura di far loro per lo mezzo di ottimi magistrati. Ma di qual pro la paterna e retta intenzione dei governi, se i pubblici uffiziali, mascherandosi agli occhi de' grandi impiegati, fanno strazio di chi loro cade fra i piedi? *Qual' è il peggior flagello de' popoli?* dimandava un saggio; ed un più saggio rispondeva, *i tristi magistrati*. Ogni buona legge fra le mani di costoro addivien rea, come cangiasi in buona ogni rea legge fra le mani de' magistrati onesti, ed assennati. Noi torneremo su questo interessantissimo argomento, quando farà uopo a parlar de' giudici: ora diamo lodi al nostro ottimo legislatore, che non solo sceglie de' magistrati sapientissimi, ma ha con prudente antivedimento in mille modi compresi con pene quelli, che ne' varii ra-

(1) *Art.* 197. 198. *Cod. pen.*

(2) *Art.* 200. a 202. *Cod. pen.*

(3) *Art.* 110. 211. *Cod. pen.*

mi della generale Amministrazione del Regno si facessero arditi di mal usare della potestà loro affidata, prescrivendo che il carattere personale fosse per essi un' *aggravante* (1).

Un tutore, un ajo contraggono col loro carattere sacre obbligazioni. Il magistrato ed il padre abbandonano alla loro religione e lealtà i teneri figli. Se costoro anzicchè alimentare in quei teneri cuori i sentimenti di virtù li corrompono, e ne eccitano, o facilitano la prostituzione, o essi stessi li deturpano con stupro, o con altro attentato al pudore, il misfatto avrà un' *aggravante* nel carattere del reo (2). Va riguardata egualmente l'imputabilità di coloro che han l'incarico della custodia, e del trasporto de' prigionieri (3). La legge presume anche la violenza contro essi. E nel vero come resistere a chi dispone de' ferri, e delle segrete? D'altronde come immaginare assenso, e compiacenza verso chi fiero d'indole esercita un mestiere, che non conosce volto ridente, ed amabili modi? È giusto quindi che si ag-

(1) *Art.* 246. *Cod. pen.*

(2) *Art.* 332 339 *Cod. pen.*

(3) *Art.* 339 *num.* 4 *Cod. pen.*

gravi la pena sul capo di chi ardisce aggiungere agl' infelici anche vergogna.

È intanto una *minorante* la condizione personale nella donna che meni rumore, e querela di sofferta violenza se vive, e tripudia fra le sozzure del meretricio (1). Di che ella si duole? Il suo decoro ed il suo nome non potevan ricevere nè danno, nè onta: a lei non restava, che il dritto del dissenso, e questo pure non era bastevolmente fondato, dopo d' aver volontariamente presa una patente per prostituirsi a tutti. La legge ha stabilita una pena mirando all' ordine pubblico, alla prevenzione di mali maggiori, e forse anche nella veduta di non abbandonare totalmente alle furie della dissolutezza queste miserabili vittime della corruzione: ma una tal pena è minorata dal carattere personale.

Nelle bande, e nelle comitive la persona del capo si alza sulla linea de' seguaci. Egli è l' anima e la guida degli altri al mal fare, ed al suo posto non vassi che pel merito di moltiplici misfatti, e di un' audacia a tutte prove. Era quindi giustizia, che il nostro

(1) *Art.* 343 *Cod. pen.*

Codice ravvisasse nella sua persona un' *aggravante* (1).

Ne' furti è provvidamente riguardata la persona del ladro. Un domestico chiamato alla confidenza del suo Signore è al secondo giorno istruito di tutt' i segreti della casa: egli solo, e ad ogni istante si aggira per essa. Qual facilità per rubare! È dal suo Signore che prende le vesti, e 'l suo sostentamento. Nelle gioje domestiche egli gode e vi ha parte, e ne' suoi mali è dal Signore che implora, e bene spesso ottiene soccorso. Qual dislealità se lo rubi (2)!

Un viaggiatore debbe affidarsi al vetturale, al locandiere, al barcajuolo, e a tutti i loro commessi, e domestici. Dovea la legge vegliare sulle porte, delle quali costoro han l'uso, e le chiavi. La legge aggravando la pena custodisce le proprietà de' viandanti dalle mani di uomini, che non di rado han rimandati nudi quelli che in mal punto arrivarono fra loro. La pubblica buona fede, e 'l periglio

(1) *Art.* 133 134 135 e 137 *Cod. pen.*
(2) *Art.* 410 *num.* 1 *Cod. pen.*

de' viaggiatori han consigliata un' *aggravante* per le loro persone (1).

È degno della morale che spira il nostro Codice l'aver prescritto un' *aggravante* pel perfido, che data ospitalità ad alcuno, gli faccia poi furto di quello che depositò nella sua casa: e per colui che accolto cortesemente, porta via dagli scrigni del benevolo albergatore quanto gli cade sotto le mani. La perfidia è uguale in entrambi; la santa ospitalità è sempre tradita: e se è giusto che il furto abbia una pena, è giustissimo che ne abbia un' altra l'ospitalità violata (2).

Finalmente l'allievo, l'operajo, il compagno, il professore, l'artista, l'impiegato qualunque se commette furto nella casa, nella bottega, nell' officina, o in altro qualunque luogo, ove siasi introdotto per ragione del mestiere, professione, o impiego è marcato dalla nostra legge coll' *aggravante* per le persone.

II. Secondo aggiunto pel calcolo d'imputabilità è la causa del reato. Questa può acconciamente definirsi o *empia*, o *atroce* se

---

(1) *Art.* 410 *num.* 3 *Cod. pen.*

(2) *Art.* 410 *num.* 2 *Cod. pen.*

viola la religione (1), o l'interna, ed esterna sicurezza dello Stato (2); e debbe chiamarsi *ingiusta* se spinge ad uccidere per agevolare il furto (3), per vendicare la ritrosia di una giovinetta, per disfogare sull' innocente figlio l' odio pel padre, per chiuder la bocca d' un testimone, o finalmente per eseguire un mandato (4). La legge dichiara queste tre cause *aggravanti*; e chi potrebbe darsi animo di scemare, sia pur di poco, l' imputabilità di tali misfatti? I sacrileghi, i perduelli commettono mille reati in uno: e chi può versare il sangue del suo simile per così inique ragioni ha cessato di appartenere alla specie degli uomini: egli è per metà fiera.

Ma questa stessa causa di delinquere addiviene *scusante* se obbliga alla difesa di se, o de' suoi; delle proprietà, o dell' onore; se nasce (5) da violenta provocazione (6), dal-

---

(1) *Art.* 92 a 96 *Cod. pen.*
(2) *Cap.* 1 e 2 del *tit.* 2 *Cod. pen.*
(3) *Art.* 403 *Cod. pen.*
(4) *Art.* 352 *num.* 5 6 e 7 *Cod. pen.*
(5) *Art.* 373 374 *Cod. pen.*
(6) *Art.* 377 *Cod pen.*

la pietà verso gl' infelici (1), o dalla vanagloria di nobili titoli (2); se sottraggasi dal tempio un sacro vaso, ma solo per lucro (3); se mandasi avviso al nemico, ma per relazioni commerciali (4).

Tutti questi motivi di azioni criminose diconsi a ragione scusanti. Essi in fatti minorano di molto la reità; ed il fatto criminoso cui han servito di spinta nella gradazione dei delitti non debbono segnarsi, che nell' ultima linea.

III. I mezzi, che un uomo reo sceglie per venire a capo del misfatto che disegna, sono anche essi *aggravanti*, quando adoprasi il terror delle armi (5), la violenza pubblica (6), minacce scritte (7), scalate, rotture di mura (8) incendio (9), sequestrazione, e detenzione di

(1) *Art.* 299 *Cod. pen.*
(2) *Art.* 165 *Cod. pen.*
(3) *Art.* 97 98 *Cod. pen.*
(4) *Art.* 184 *Cod. pen.*
(5) *Art.* 147 *Cod. pen.*
(6) *Art.* 149 *Cod. pen.*
(7) *Art.* 161 *Cod. pen.*
(8) *Art.* 413 *Cod. pen.*
(9) *Art.* 413 *num.* 3 *Cod. pen.*

persone (1). L' usar questi mezzi è un sollevarsi apertamente contro l' ordine pubblico, sprezzar la legge, e non temerne la pena. Tanta audacia rende incerta la tranquillità di tutti; e l' utilità commune richiede che si raddoppiano i ferri ai piedi d' uomini tanto avventati.

Non è men grave l' uso de' veleni negli omicidii (2); l' attruppamento di molti; gli attacchi e resistenze alla forza della pubblica autorità (3); la falsa divisa per penetrar facilmente nell' altrui abitazione, ed esercitarvi violenza (4); la frattura esterna, o interna; le chiavi false; l' uso delle maschere o di altra trasformazione per rubare (5); ed è finalmente *aggravante* quel diffamare l' uomo odiato con libelli famosi affissi per le mura della Città (6).

Possono facilmente riconoscersi le *scusanti*

---

(1) *Art.* 420 *Cod. pen.*
(2) *Art.* 350 *Cod. pen.*
(3) *Art.* 178 *Cod. pen.*
(4) *Art.* 170 413 *Cod. pen.*
(5) *Art.* 413 *Cod. pen.*
(6) *Art.* 367 *Cod. pen.*

ne' mezzi se le armi sono improprie (1); se le minacce, o ingiurie sono verbali (2); se il numero di coloro che attaccano o resistono alla forza pubblica non arriva a tre individui (3); se non fu criminoso il modo onde ebbe il reo i piani di guerra, o le piante de' luoghi forti (4). In tutti questi casi manca quella rea volontà che scegliendo fra i mezzi i più tristi ed operosi, dimostra la determinata volontà di assicurare la perfetta esecuzione del misfatto.

IV. Il luogo dà similmente al reato che si consuma un' *aggravante*, quando la religione o il pubblico ordine ne risentano oltraggio. Base della società è la benevolenza scambievole ed il mutuo bisogno: ma sostiene questa base la pubblica morale. Chi vorrebbe allevare i suoi figli a fianco degli omicidi? Chi coltivar la terra, o pascere gli armenti in mezzo ai ladri? Chi convivere con uomini che violassero per uso la fede giurata ne' contratti, e che calpestando i dritti degli altri mettessero

(1) *Art.* 413 *Cod. pen.*
(2) *Art.* 391 *Cod. pen.*
(3) *Art.* 162 *Cod. pen.*
(4) *Art.* 178 *Cod. pen.*

loro ragione nella forza o nell' inganno ? La società vuole una morale . Questa intanto è così colla religione stretta e ligata, che non saprebbesi ben conoscere se la morale ci meni alla religione , o la religione c' inspiri i sensi della morale . Chi dunque irriverente ardisse profanare i tempii della religione, violerebbe la pubblica morale, ed il luogo sarebbe un' *aggravante* (1) . Chi osasse pronunziare voci esecrabili (2) ; chi giungesse a spogoliarne con mani sacrileghe gli altari (3) ; chi ardisse rubarvi oggetti sacri ai divini misteri (4) , o insultarvi i sacerdoti (5) , incorrerebbe meritamente in un' *aggravante* della legge .

Questa qualità è attaccata ancora ai pubplici luoghi (6) . Van compresi sotto questo nome tutti i locali ove a ciascuno del popolo è conceduto l'ingresso , e dove nell' atto del reato trovasi una moltitudine d' individui. I teat ri,

---

(1) *Art.* 104 *Cod. pen.*
(2) *Art.* 101 *Cod. pen.*
(3) *Art.* 412 *Cod. pen.*
(4) *Art.* 102 *Cod. pen.*
(5) *Art.* 103 *Cod. pen.*
(6) *Art.* 412 *Cod. pen.*

i bagni sono certamente aperti a tutti : ma se mancano quelli di spettacoli e spettatori, e questi di persone che vadano a bagnarsi, saranno muti edificii, e non luoghi pubblici. Così in opposto se un gran numero d' individui s' intratterrà in garrula e lieta compagnia nella sala d' un uomo privato, sarà questo il luogo di una lunga brigata, ma non addiverrà pubblico, perchè non era dato a tutti l' entrarvi. Le due condizioni debbono essere copulative. Ma quale sarà il numero delle persone? Non è definito nelle parole della legge, ma può arguirsi dal suo spirito. La legge esaspera la pena di colui, che delinque in simili luoghi, perchè mostra ad un tempo impudenza non arrestandosi dal mal fare alla presenza di molti, audacia non temendo la loro dissapprovazione, e poco rispetto alla dignità di molti riuniti. Mancherebbero queste ragioni della legge se il numero fosse tenuissimo.

V. Il tempo, che sceglie un deliquente per meglio eseguire il suo reo intendimento forma un aggiunto *aggravante*. Se un ladro aspettà le tenebre della notte per sorprendere più sicuro l' impaurito viandante, o nel bujo

nascosto si caccia nell' altrui abitazione (1): se ridendo dell' altrui pianto va inumano a rubare gli avanzi dell' incendio, del naufragio, della ruina, delle inondazioni, o dell' incursione nemica, che i miserevoli caduti in una di queste sciagure aveano riposto in serbo per l' urgenza del momento (2): se tolga l' altrui fra i palpiti, e gli orrori de' tumulti, e della guerra, questo ladro scelerato giustamente debbe trovare *aggravante* in quella sfortunata condizione di tempo, di cui si prevalse per nuocergli. Capace egli di portare la sua mano ad accrescere i danni di colui che un' avversa fortuna aggira a fondo, è un impudentissimo malfattore: l' umanità esigeva soccorso, pietà; egli deperdito uomo usò di quei tristi momenti per meglio rubare.

Nelle agitazioni, e ne' tumulti avviene, che i detenuti bramosi di spezzare i loro ferri insorgono contro le guardie, ed atterrando le porte si uniscano ai tumultuanti. Quali orrori soglionsi permettere quelle fiere scatenate! È

---

(1) *Art.* 41 *Cod. pen.*

(2) *Art.* 413 *num.* 3 *Cod. pen.*

ragionevole che si tenga come *aggravante* della fuga il tempo di tumulto.

Chi mena in arresto privato un suo nemico, e 'l tiene oltre i venti giorni, mostra nella lunga durata la pervicacia del suo cuore. Quel rimandarlo via poco dopo è un riparare il misfatto, ed o nasca da timor di pena, o da suggerimento di virtù è sempre cosa utile, e salutare.

È posto similmente a ragione di pena quel ritardare oltre le ventiquattr' ore il rivelamento prescritto (1) ne' misfatti di Stato, di fabbricazione di monete false, ne' veneficii, nelle ferite, e negli aborti. La negligenza di questo dovere forma un reato.

Non manca però la legge di calcolare nel tempo anche una *scusante*, tutte le volte che attenua la nequizia, o il danno dell' azione criminosa. E nel vero è ben altra reità servire in tempo di guerra alle vedute del nemico, che secondare in tempo di pace una potenza alleata, o neutrale (2). Può essere sottoposto alla sola malleveria, chi prima di 24 ore ri-

(1) *Art.* 144 269 392 *Cod. pen.*
(2) *Art.* 110 a 113 *Cod. pen.*

veli delle fabbriche di monete false, o misfatti di Stato (1); e giova ai custodi, se i detenuti evasi vengano a presentarsi volontariamente fra quattro mesi (2). La ferita che perduri oltre i quaranta giorni resta nella classe di ferita, quantunque sopravvenga la morte. Il Codice vede un dubbio fra la natura delle ferite, la medela, e l' intemperanza dell' offeso, e forma del tempo una *scusante* (3).

VI. La *qualità* del fatto punibile ha pure due aspetti: È *aggravante* se premeditato, all' opposto delle azioni per impeto, o per negligenza, che portano secoloro una *scusante*. Noi scrivemmo abbastanza sul trasporto degli affetti, ed avremo a trattar per lungo della premeditazione: è quì bastante osservare, che la deliberazione in tutt' i misfatti, e precisamente in quelle violenze che attaccano le persone, è una dimostrazione d' indole rea naturalmente. Dopo molto riflettere l' animo abborre dai reati o per timore di pena, o per amor della virtù: ma colui, che si risolve a delinquere,

(1) *Art.* 144 259 *Cod. pen.*
(2) 259 *Cod. pen.*
(3) *Art.* 313 *Cod. pen.*

e per giorni, o mesi va in suo cuore maturando l'esecuzione, senzachè nè la ragione, nè la legge possano distornelo, è certamente un reo la cui pena fa uopo aggravare. La *qualità* di misfatto, e di delitto è anche notabile agli occhi del giudice. L'uso di equità, che gli permette la legge è sempre più opportunamente adoperato pei secondi. Ai piccoli falli l'indulgenza è dovuta.

Nella falsità sia di carte pubbliche, o private (1); sia di carte di commercio, di Banco (2), o di altre destinate ad un pietoso ajuto (3), il maggior interesse mette un' *aggravante*, il minore una *scusante*. Così il controffacimento delle monete del Regno è più grave di quello delle monete estere (4). La buona fede violata nelle carte pubbliche commerciali, accresce di molto l'imputabilità del reato, diviene minore per l'opposto se le carte son private (5).

---

(1) *Art.* 291 293 *Cod. pen.*
(2) *Art.* 272 *Cod. pen.*
(3) *Art.* 165 297 *Cod. pen.*
(4) *Art.* 266 *Cod. pen.*
(5) *Art.* 263 *Cod. pen.*

VII. Il successo è anche un aggiunto che il Codice rimarca. È vero che lo regge fortuna, e che a suo talento or rivolge a bene, ora a male i fatti degli uomini: ma nelle cose penali il successo ha sempre un ligame alla rea azione donde prese origine. La morte del Magistrato ferito dipende da infinite eventualità. Ma come farne difesa chi dando il colpo di pugnale diè luogo al successo (1)? Perchè imputare alla fortuna la morte del giovinetto che si è voluto evitare, o della fanciulla cui si è somministrato un pocolo abortivo? (2) L' autore del primo fallo poteva con molta facilità prevedere il secondo: volle egli incorrere nel cimento del reato maggiore. A chi si debbe attribuire la morte d'un fanciullo esposto, se non a colui che l' espose? Poteva la pietà di chi ne avesse sentito i vagiti soccorrerlo; poteva il reo aver ragione di lusingarsene: ma se niuno udì, e la vita del fanciullo fu spenta, debbe egli risponderne. Il successo è a suo carico (3). Così i tristi successi degl' in-

---

(1) *Art.* 177 *Cod. pen.*

(2) *Art.* 364 396 *Cod. pen.*

(3) *Art.* 404 *Cod. pen.*

çendii (1), degli attacchi, e resistenze alla pubblica forza (2) debbono tutti essere estimati come qualità *aggravanti* la pena. Se in fine commettasi un reato, o facciansi atti ostili, pei quali sopravvenga una dichiarazione di guerra, questo tristo evento rende più grave il misfatto. La gravezza in somma delle conseguenze è meritamente calcolata come *aggravante* del reato.

Costituisce del pari una *scusante* quella fortunata avventura per la quale non ha il misfatto tutto il suo sviluppo. Si è in questo caso se una cospirazione proposta non è nè conchiusa, nè accettata (3); se le concioni, o gli affissi ne' luoghi o nelle adunanze pubbliche non abbiano effetto (4); se nulla avvenga dagli eccitamenti alla resistenza, ed all' attacco alla pubblica forza (5). Del pari il Codice scusa il rapitor della fanciulla se la rende intat-

---

(1) *Art.* 438 439 442 *Cod. pen.*
(2) *Art.* 182 *Cod. pen.*
(3) *Art.* 126 *Cod. pen.*
(4) *Art.* 140 *Cod. pen.*
(5) *Art.* 185 *Cod. pen.*

ta (1) : il capo delle banda, se ammonito la scioglie (2).

Finalmente è un calcolo sul successo la teorica de' misfatti tentati, o mancati, sia che il fato abbia arrestato nel suo corso il misfatto, sia che il reo per miglior consiglio ne abbia allontanate le mani. Era lunga età, che i giureconsulti moveano quistioni, e dibattevansi sull' intelligenza delle leggi Romane pei conati : le loro opinioni furono dapprima incerte, quindi scisse ; infine diedero luogo alla chiara distinzione di reati mancati, o tentati. Intanto questa circostanza guardata nel paragone fra loro forma un' *aggravante* nel misfatto mancato, una *scusante* nel tentato, assegnandosi a questo una pena minore. Il Codice nel calcolo de' conati ha accordato al giudice la latitudine di un grado, e talvolta di due (3); ma in alcuni luoghi varia dalla regola generale (4) ; e finalmente il concorso degli aggiunti può dar differente peso alla bilancia dell' imputabilità.

---

(1) *Art.* 338 *Cod. pen.*

(2) *Art.* 137 138 *Cod. pen.*

(3) *Art.* 69 70 *Cod. pen.*

(4) *Art.* 132 335 340 310 341 342 *ec. Cod. pen.*

VIII. L' ultimo aggiunto del Codice è il danno. Questo che anche solo può costituire un delitto colposo, è indubitatamente un aggiunto ne' misfatti. I due estremi di esso aggravano, e scusano a vicenda l' istesso reato. La calunnia è un' azione ben rea: intanto se presenta all' innocenza una imputazione criminale, l' espone a gravi sofferenze e perigli; se le presenta una querela correzionale, la minaccia d' un giudizio censorio (1). Un testimone falso egualmente spergiura, o che mentisce al cospetto di un giudice criminale, o d' un giudice correzionale, o civile; ma sono ben differenti i danni (2). É sempre reo un pubblico uffiziale che accetti offerte, o prenda doni, ma la legge ne aggrava la punizione, se discende a questo turpe atto in un affare penale, per fare arrestare alcuno, o per condannarlo. La scema in opposto se la quistione è civile, o si ebbe in mira la liberazione dell' uomo (3). É posta all' istesso livello l' imputabilità de' difensori prevarica-

(1) *Art.* 186. *Cod. pen.*

(2) *Art.* 188 a 190 *Cod. pen.*

(3) *Art.* 200 *Cod. pen.*

ti (1), e de' custodi de' suggelli sopra carte criminali (2). Ma il Codice più precisamente libra la quantità del danno nelle false monete (3), ne' passaporti, o fogli itinerarii contraffatti (4), ne' furti (5), nelle frodi (6), negl' incendii (7), nelle inondazioni (8), ne' fallimenti (9), nelle privative (10), in tutti i guasti (11), ed in tutti i reati contro le proprietà (12). In tutti questi casi la quantità del danno non solo forma la maggiore, o minor desolazione di colui che la soffre, ma fa conoscere il grado della iniquità di chi l' arreca. Come è gravemente reo chi distrugge la fortuna di una onesta famiglia, può meritare qualche indulgenza chi appena la danneggia.

(1) *Art.* 210 *Cod. pen.*
(2) *Art.* 248 *Cod. pen.*
(3) *Art.* 263 264 *Cod. pen.*
(4) *Art.* 295 *Cod. pen.*
(5) *Art.* 409. *Cod. pen.*
(6) *Art.* 431 *Cod. pen.*
(7) *Art.* 440 *Cod. pen.*
(8) *Art.* 448 *Cod. pen.*
(9) *Art.* 321 *Cod. pen.*
(10) *Art.* 322. *Cod. pen.*
(11) *Art.* 445 *Cod. pen.*
(12) *Art.* 454 *Cod. pen.*

Noi finalmente crediamo utilissimo di far osservare, che alcuni aggiunti sono accidentali nel reato, altri scelti dal reo per facilitarne il successo. Lo storpio nelle ferite, il valore nelle cose furtive sono accidentali; il veleno negli omicidii, le chiavi adulterine ne' furti sono scelti. Filosofia dovrebbe diversificarne il dolo. Un drappello di truppa civica marciando in una notte estiva per una spedizione comandata, passò lateralmente ad un orto di melloni. La sete mosse il primo, l' esempio i secondi. Molti melloni furono mangiati. Nella loro condanna furono calcolate la notte, ed il numero; ma i saggi Magistrati Supremi torsero gli occhi da siffatta decisione, e ne cassarono la condanna. Gli aggiunti non erano stati scelti dai rei.

Nota del capitolo decimo

Sugli aggiunti, pe' quali varia il grado della imputabilità de' reati.

Fra le memorie degli antichi popoli rinconstransi ad ogni passo e luoghi santi, e tempi sacri, e persone inviolabili. L'ara della misericordia in Atene, i religiosi boschetti presso gli Etruschi, i Druidi fra i Galli, le pubbliche feste della Grecia nacquero dalle opinioni, e dalle pratiche universali. Cantavasi fra i Greci la vendetta di Pallade sul superbo Ajace, il quale avea ardito polluire il di lei tempio. Agamennone richiamò sulla sua armata tutta l'ira di Apollo, per averne insultato il Sacerdote. Gli Ateniesi punirono fin su i nipoti il misfatto di Cilone (1); ed i Romani

(1) *Diodor. Sicul. Ærod. rer. jud. lib. 1. tit. 9. cap. 1.*

Pausania raccolse nel suo libro settimo molti esempii della vendetta degli Dei sui violatori de' supplicanti.

non cessarono dalle armi per vendicar gli oltraggi fatti alla dignità del loro Legato, che quando menarono in trionfo gli elefanti di Pirro, e le ricchezze di Taranto. Da queste idee, che la religione delle genti, e le costumanze universali aveano diffuse dovunque, i legislatori presero ragione di statuire una maggiore imputabilità per coloro che avessero violati gli asili, i luoghi dedicati al culto, il rispetto dovuto a'Sacerdoti, a' magistrati, formando di tali circostanze un aggiunto aggravante. Gli Egizii punivano la menzogna: ma se era stata profferita al cospetto d'un magistrato la punivano di morte (1). Un Ateniese d'indole gioviale amava i sali, e le giullerie, e nullamanco era tenuto reo se avesse alzate le risa nell' areopago? I principii della legislazione sono gli stessi presso tutt' i popoli. Anche appo i Barbari le leggi variavano le quantità delle multe ora raddoppiandole, ora minorandole a proporzione delle circostanze che accompagnavano i misfatti. Punivasi con cento colpi di flagello il padrone che menava il servo al furto: si rimandava il servo impunito. La qua-

(1) *Pastor. Hyst. des. Egyp. Cap.* 15.

lità personale avea tolto al servo la libertà del volere (1). Una legge de' Borgognoni faceva reo colui, che avesse recise le trecce di una donna ingenua nella corte della di lei abitazione: lo dichiarava esente da ogni pena se la donna fosse uscita ella stessa sulla strada a battagliare coll' uomo, e ne avesse riportati i crini mozzi. Nel primo caso l'uomo abusava della debolezza d' una donna, e violava la pace della casa, che fu sempre a tutti sacro asilo: nel secondo era la donna che provocava, ed il luogo era per amendue l' istesso (2). Gli Ebrei lapidavano la rapita ed il rapitore se il delitto fosse avvenuto in Città, il solo rapitore se in campagna. Il luogo solitario o popolato faceva arguire il silenzio, o l' inutile ac-

(1) *Leg. Wisig. lib. 7 leg.* 5.

(2) *Burgund. leg. addit. primum tit.* 5. *Quicumque ingenuus mulieri ingenuæ crines in curte sua præsumpserit capulare, jubemus ut triginta solidos mulieri ipsi solvat, et mulctæ nomine solidos* XII. *Certe si ad battalia mulier foras curte sua exierit, et aut vulnera acceperit, aut ei crinis incisus fuerit imputet sibi, quia foras domum suam egressa est, et ab eo qui eam percussit aut crinem incidit, nihil quæratur. Lindenbrogii. Barb. Cod.*

clamazione della fanciulla; quindi la violenza sofferta, o la sua complicità.

Noi potremmo riempir le carte di cento, e mille di questi esempii, ma getteremmo il tempo, e l'opera volendo confermar con delle autorità ciò che niuno pone in dubbio. Crediamo più util cosa indicare gli aggiunti, che il Codice Romano alzò a regole di dritto; e passar di poi a quelli che l'equità, e l'uso di giudicare pose in pratica nella giurisprudenza Napoletana. Così il giovine allievo avrà sotto i suoi occhi quasi in una tela la successione delle idee de' popoli e de' giureconsulti.

Come dicemmo (*cap.* 4), il procedimento criminale presso i Romani ebbe sotto i Cesari modifiche, e cangiamenti infiniti: i giudizii furono dichiarati straordinarii, e fu ai giudici conceduta ampia potestà sul diffinire il grado della imputabilità degli accusati. Claudio Saturnino fu il primo, che dividendo i reati in quattro classi, *fatti*, *detti*, *scritti*, *e consigli*, diè la regola di considerare in ognuno di questi sette aggiunti, la *causa*, la *persona* il *luogo*, il *tempo*, la

qualità, la *quantità*, e l'*evento* (1). Ma aggiunse, che talvolta era da adoperarsi la severità per distogliere i rei dalla *frequenza de' misfatti* (2), e che dovea tenersi per un aggiunto aggravante il *mal' esempio*, che da qualche reato poteva derivare nel popolo (3), come avveniva pel filtro. Le fanciulle doveano aspettarsi uno sposo o dalla leggiadria delle sembianze, di cui natura avesse loro fatto dono, o dalle virtù, di cui l' avesse l' educazione arricchite. Un poculo amatorio era sempre un grave attentato. O mancava di effetto, e lasciava alle credule donne l'impegno

---

(1) *Leg.* 16 *de pœnis.*

Aut facta puniuntur, ut furta, cædesque; aut dicta ut convicia, et infidæ advocationes; aut scripta, ut falsa, et famosi libelli; aut consilia, ut conjurationes, et latronum conscientia; quosque alios suadendo juvisse sceleris est instar. Sed hæc quatuor genera consideranda sunt septem modis; causa, persona, loco, tempore, qualitate, quantitate, et eventu.

(2) *Ibid. Non nunquam, evenit ut aliquantum maleficiorum supplicia exacerbentur, quotiens nimium multis personis grassantibus exemplo opus fit.*

(3) *Ibid.* §. *ult.*

di ritentarne le pericolose prove; o intorbidava il senno del giovine, come il filtro di Cesonia, che fece del figlio del buon Germanico uno stolto scelerato; o toglieva la vita, ed era un fallo alla rea stessa fatale.

L' istesso giureconsulto rapporta che si esasperava la pena pei reati che erano più funesti, o più facili a consumarsi. Così in Africa per gl' incendiarii delle messi, in Misia pei recisori delle viti, ed in Egitto pei devastatori degli argini del Nilo (1).

Intanto nel corpo del dritto furono sparse moltissime altre ragioni a regolare l'imputabilità de' colpevoli, ed i giureconsulti non mancarono d' insegnarle al foro, che ne formò poi una giurisprudenza, la quale fu costantemente osservata. Noi ne rapporteremo quella parte, che prendendo origine dalle leggi Romane, la filosofia, e l' equità han posteriormente sostenuta.

I. Innanzi a tutto fu divisa la causa in *oc-*

---

(1) *Non omnes desertores similiter puniendi sunt, sed habetur et ordinis stipendiorum ratio, gradus militiæ vel loci, muneris deserti, et anteactæ vitæ. ff. de re milit.*

casionale, ed *efficace*. L' indiscreta donna che rapportò al mago di Persia, che Smerdi avea gli orecchi tagliati, fu l'occasione della di costui morte; ed il vecchio Gualfrido de' Cancellieri di Pistoja che fece recidere da' suoi famigli la mano di Armidoro colla quale avea offeso il suo figlio Lore, fu la causa efficace di tutte le stragi che indi seguirono fra i Bianchi, ed i Neri. L' imputazione intanto di queste due cause differiva quanto il dolo dalla colpa. Questa causa nel linguaggio forense avea molti nomi: dicevasi *materiale*, quale era il pugnale negli omicidii; *efficiente*, quale era il sicario nell'assassinio; chiamavasi *efficace* quella ragione che avea più determinato il delinquente; *finale*, l' oggetto del suo delitto. La causa infine efficace, donde altri si moveva al misfatto o dicevasi *giusta*, come la propria difesa; o *ingiusta*, come l' improba mendicità; o *turpe* come la dissolutezza; o *fatua* se inconseguente.

Non puossi ricordar che con noja la severità di coloro, che sostennero nel foro la *causa causæ*. In quanti facili perigli fu tratta l' innocenza! Anche l' uomo più lontano dal misfatto potea trovarsi vicino alla pena. For-

se non mancarono allora giudici, cui l'ignoranza e la ferocia tenevan luogo di merito, i quali si fecero trascinare ai piedi i padri, che incolparono di mal curata educazione de' figli delinquenti.

II. Arrio Menandro divisò che un giudice onesto dovesse tener conto, pronunciando d'un accusato, della vita che questi avea antecedentemente menata. Questa, se non forniva una chiara esclusiva dell'imputazione, poichè tutt' i rei prima del reato hanno onestamente vissuto, dava nullamanco una giusta ragione, perchè l'equità lo distinguesse dagli uomini deperditi. L'uomo per lunghi anni probo, se cade in reato, fa sperare il suo subito rialzamento. Ai facinorosi non bastano mai le pene; ai dabbene è supplicio anche il solo ricordo di aver fallito. Mattei spinge troppo innanzi la rigidezza della sua anima quando per ogni risposta ricorda le parole del comico. *Quid exprobas? - Bene quod fecisti, tibi fecisti non mihi* (1). Non è che si debba raddolcire la pena in guiderdone dell'onesta vita anteatta, ma perchè, avendo questa per og-

(1) *Matthei de re crim. cap.* 5 *de poenis.*

getto la correzione del reo può esser ben mitigata, senza temere che l' emendazione sarebbe men pronta e sicura. Chi per un istante deviò dal cammino de' suoi doveri dà grande fiducia di presto ritornarvi. Il foro intanto non estendeva questa massima all'impunità o ai misfatti atroci. Ogni reato doveva tollerar la sua pena; e se eravi chi avesse commesso così grave scelleratezza, che avesse al cominciare superati i rei più grandi, allora l' antecedente probità non calcolavasi che come una veste la quale ammantava una profonda malvagità.

III. L' età scusa i giovinetti, il sesso le donne (1). Era questa la sentenza de' saggi, quando i legislatori imposero ai giudici di usar verso le donne una dolcezza di pene, ponendo a calcolo l' infermità del sesso (2). Da queste disposizioni venne nel

(1) *Senec. lib. de ira.*

(2) *Sacrilegii pœnam debebit proconsul pro qualitate personæ, proque rei conditione, et temporis, et ætatis, et sexus vel severius, vel clementius statuere. Leg. 5 ad l. jul. pec.*

Mitior enim circa eas debet esse sententia, quas pro infermitate sexus minus ausuras esse confidimus. Leg. Quisquis Cod. ad leg. Jul. Majest.

foro la massima di temperar le pene delle donne (1). *La differenza sola del sesso ne impone già una nelle pene.* » Quanto più si riflette sulla varia organizzazione degli uomini, e delle donne; sulla » schiavitù naturale e sociale, alla quale queste ultime sono condannate, tanto più bisogna convincersi, che la legge Ebrea, che » l'esentava da molte obbligazioni e pene imposte agli uomini, è fondata sulla ragione, » e sull'equità. Nel fisico elle godono di una » costituzione delicata, ma debile, nel morale » la natura ha loro fatti doni pericolosi. Un » cuore troppo sensibile, e troppo inclinato a » seguire le impressioni buone, o ree, che » comunica ad esse l'essere che le attira fortemente; una immaginazione viva ed ardente, che toglie alla loro veduta i funesti effetti delle passioni, ingrandendo i piaceri » che procura la loro vana soddisfazione; una » delicatezza nel senso intimo, che non permette alle sensazioni, che di essere superficiali, e che ispira anche l'incostanza, e tira » la leggerezza; una finezza nello spirito che

(1) *Menooh. de arbitr. jud. ca.*

» esclude quasi sempre una giustezza; un egois-
» mo dominante, che la funesta compiacen-
» za degli uomini non fa che giustificare: fi-
» nalmente la natura ha dato loro tutto ciò che
» bisogna per allontanarsi dalle leggi sociali,
» e la restrizione singolare nella quale le ri-
» tengono queste leggi sembra trascinarle a se-
» guire i consigli della natura. Nei loro aman-
» ti, o ne' loro mariti elle non hanno che pa-
» droni, e sovente tiranni mascherati, che le
» comandono sempre facendo sembianza di se-
» guirne le impressioni. Sono essi virtuosi? Le
» loro spose camminano con piacere per la via
» delle virtù. Sono essi nel vizio? Sono si-
» curamente imitati. Si gettano ai delitti?
» Essi han sempre de' complici, ed obbliga-
» no sempre la donna a prenderne il titolo.
» E poichè la natura, e la società sembrano
» cospirare a togliere alle donne la libertà di
» pensare secondo la loro indole; poichè da
» questa privazione esse sono spogliate della
» facoltà di meritare, o demeritare; poichè
» le loro virtù, ed i loro vizii vengono dagli
» uomini, perchè le leggi puniranno così se-
» veramente in esse come negli uomini i loro
» delitti? Si punisce lo schiavo di cui un

» padrone furioso arma, dirige, e conduce la
» mano assassina sul petto del suo nemico?
» Il cieco che ingannato da uno scellerato, si
» precipita nell' abisso, è più sventurato che
» reo.

» Non si conchiude che si debbano lascia-
» re impuniti gli eccessi ai quali si abbando-
» nano le donne, ma credo, che debbasi pren-
» dere miglior cura della loro educazione; che
» i castighi debbano essere meno duri, meno
» severi; che nella loro distribuzione si deb-
» be avere riguardo alla loro degradazione fi-
» sica, morale, e sociale; che si debbano
» trattare piuttosto come esseri deboli, la di
» cui nullità è un titolo al perdono, e la cui
» debolezza non addivien delitto che quando
» la mano dello scellerato l' abbia sviluppata,
» fatta fermentare, e volatilizzare (1).

Mattei conformandosi al responso di Papiniano, che voleva puniti di morte i ladroni, e di esilio le donne che vi fossero state unite, esortò i giudici a lenire le pene del sesso

---

(1) *Brissot de Warville theorie des loix crim. chap. 2 art. Modifications particuliers des crimes.*

men forte (1), e questa opinione è presso quasi tutti gli scrittori (2). Ma ei pare, che fosse miglior consiglio seguire il dettame del legislator di Toscana, e temperar le pene delle donne solo in quei delitti, nei quali la condizione del sesso le rende più vacillanti. Elena era rea, ma lo era di più il seduttore Paride. Un giudice calcolatore, avrebbe dovuto diversificarne la pena. Ma di che avrebbe egli raddolcito il supplicio di Gabrina massara de' ladri? Ella avea cuore, indole, ed opere di uomo, e di uomo ribaldo. Diasi pur pietà al furor delle passioni, che più che altrove nei cuori delle fanciulle campeggiano, ma confonda la pena stessa *i Sanit-Creux*, *e le Brinvilliers* (3).

---

(1) *Latrones puniuntur capite; mulier autem ob societatem latronum exulare jubetur. Respondeo, non mirum mitius agi cum muliere, cumque et plerisque aliis casibus lenius puniatur sequior sexus. Matthei de pœnis cap.* 4 *n.°* 19.

(2) *Renaz. lib.* 2 *cap. v. n.°* 8.
Creman. lib. 1 *part.* 1 *cap.* 6 *num.* 12.
Tiraq. de temperand. pœn. causa 8.

(3) *Siec. de Louis XIV. Vol.* 2. *Chap.* 26.

IV. Gli antichi popoli avean fatto un Nume di colui, che loro insegnò il primo come trarre il vino dalle uve; e presero concordemente ad amar così questo liquore, che non solo ne empivano i vasi delle loro mense, ma all'ospite che arrivava ne presentavano in segno di amistate una tazza. Che più? Il vino formava una parte de' riti solenni ne' sacrificii: offrivasi agli Dei come il miglior dono che credevano averne ricevuto. Tutti prendevan diletto bevendone. L' animata giovialità che produceva nello spirito anche fra le tristezze, rapiva i loro cuori, e tracannandone a larga mano sentivano rinascere, e rafforzarsi i loro sentimenti di amore, e di gloria. I Traci, i Parti sorgevano dai banchetti più assetati che prima: Gli Assiri menavano seco le mogli alle bettole, perchè avessero chi li riconducesse a casa briachi. I Germani tenevan onesta cosa il trincare in tutto il giorno, e mescere risse e ferite, sangue e vino. Molti altri popoli, de' quali fa parola Ateneo (1), non credevano turpe il bere sino all' ebbrezza. Questo abuso del vino si rendè generale, ed è degno di marcarsi che la storia

(1) *Atheneus lib.* 10 *c.* 4.

ricorda fra i bevoni (1) Solone, Arcesilao, Catone Censorino. Ma se costoro ad onta dell'ebbrezza, non si bruttarono mai di delitti, mille altri però diedero prove, che il vino è un dolce veleno, e che l'uomo che n'è pieno rendesi insano. Indiscretamente verace, prorompe in ira, mal riconosce gli altri, e se stesso. Una fiamma interna il divora, impaziente non ascolta consigli, non ricorda doveri; e piange, e ride, e corre, e si arresta, è fuori senno: felice se un abbandono di forze lo getta per terra assonnato. Non perciò alcun antico popolo pubblicò leggi contro gli ubbriachi. Tutti dividevano con Pisistrato il parere, che non offende un ebbro, come non sa irritare uncieco che camminando urta chi incontra.

Pittaco fu forse il primo, che in Mitilene disse, che l'avvinazzato meritasse due pene; una pel delitto commesso, l'altra pel vino eccessivamente bevuto.

Noi conosciamo intanto che Solone, i Cartaginesi, e Romolo imposero la pena di morte contra l'ubbriachezza; ma costoro ebbero in mente evitare alcuni gravissimi danni,

---

(1) *Beyrlinck. theat. nat. voce Ebrietas.*

e lasciando a tutti libero l' abuso del vino, il vollero punito solamente in taluni individui. Solone prescrisse la morte del Magistrato, che inebbriandosi, non solo esponeva la dignità della carica alla derisione, ma poteva ancora abusando delle sue attribuzioni far risentire al popolo i forsennati capogiri della sua ebbrietà. Fra i Cartaginesi fu fatta legge che divietava portar vino nel campo sotto minaccia di morte. Una sentinella ubbriaca metteva in periglio l'intiera armata. L' insania di tal bevanda eccitatrice di risse poteva fra soldati destare ancora tumulti, e sedizioni. Questa legge fu rinnovata da Belisario. Romolo volle contenere nelle virtù domestiche, e nella maritale dipendenza le donne, prescrivendo la morte a colei che bevesse vino puro: ma questa prima rigidezza Romana corse il destino delle altre severe, antiche virtù, e appoco appoco si largheggiò sul numero delle tazze, e dopo la prima libazione, i banchetti furono animati dai calici facondi, de' quali o per bel gioco, o per pomba di rispetto se ne beveano in continuazione tanti, quante erano le lettere del nome di colui che volevasi mettere in onore. Le vigne del Lazio non offrirono allora più vi-

ni pregevoli, e sebbene il Falerno, e 'l Cecubo delle date di più Consoli facessero il gusto de' ricchi, pure fu d' uopo che il suolo caldo della Sicilia, e le colline apriche dell' Arcipelago mandassero de' migliori vini alle cene de' Grandi. In questi tempi i trionfatori donarono il popolo di vino, e Marcantonio non arrossì di seder ubbriaco nell' augusto consesso de' Padri coscritti. I Cesari non furono meno intemperanti, e Tiberio ancor giovinetto così prese a bere ed a ribere, che per amena giocondità del suo nome *Tiberius Nero* se ne formò l' altro *Biberius Mero*.

In mezzo a questo generale abuso del vino chi avrebbe ardito di proporre leggi per la temperanza? Forse non si sarebbe rinnovato l' esempio di Penteo fatto a brani dai Baccanti per aver voluto recider le viti; ma diamo le mani al fuoco, che tutti avrebbero tenuto in non cale una tal legge come avvenne di quella di Carlo V. il quale, volendo che i Germani si frenassero nel bere, diè fuora la costituzione *de ebrietate vitanda*; ed i nobili giovani schernendone il pensiero, s' invitavano a gara a vo-

tare delle tazze in onore della costituzione imperiale (1).

Nel Codice Romano quindi, anzicchè esservi legge che mettesse a pena l' ebbrezza, ve ne furono trascritte due che ne facevano due scusanti. L' una nelle maldicenze contro l' inviolabile dignità de' Cesari (2), l' altra ne' delitti militari (3). Pirro mandò assoluti i giovini Tarantini, che fra le coppe della cena aveano miste onte ed ingiurie contro il suo nome, dac-

---

(1) *Imperator Carolus V. prohibuit apud Germanos ebrietatem, sed quid? Vix illæ suluberrimæ constitutiones in imperio promulgatæ fuerunt, cum statim versæ sunt in ludibrio, et a nobilibus Germaniæ sibi invicem propinari cæptum: propino tibi haustum in Costitutionem imperii de ebrietate vitanda. Valentinus Winter parten. litig. lib.* 20 *c.* 9 *n.* 29.

(2) *Si quis modestiæ nescius, et pudoris ignarus, improbe, petulantique maledicto nomina nostra crediderit lacessenda; ac contumelia turbulentus obtrectator temporum nostrorum fuerit, eum pœnæ nolimus subjugari, neque durum aliquid nec asperum sustinere. Leg.* 1 *Cod. si quis Imp. maled.*

(3) *Per vinum lapsi pœna capitalis remittenda est. Leg. omne crimen. ff. de re militari.*

chè un fra essi, confessando la colpa, disse avremmo ancora continuato se non fosse mancato il vino.

L' ebrietà non è delitto. Non è rea cosa il bere, che anzi tutti coltivano le vigne. Se l'uomo è giovine beve, e sostiene così i travagli più duri; se vecchio rinfranca le forze; se in tristezze ringioisce; se in festa sparge fra gli amici l'allegrezza; e se talvolta sopravviene l'ebbrezza, questa non è nè chiamata, nè aspettata. Essa non ispiega le sue forze, che quando è già tracannato il vino, ed allora non è più in potere dell'uomo frenarne le follie. Non v' è più deliberazione; tutto è impeto (1).

Su queste osservazioni e precetti del dritto Romano prevalse la giurisprudenza di mitigare le pene degli ubbriachi. L' opinione fu comune, e gli uomini del foro, ed i giureconsulti concordemente scrissero che gli ebbri ugua-

---

(1) *Delinquitur autem proposito, aut impetu, aut casu. Proposito delinquunt latrones qui factionem habent. Impetu autem cum per ebrietatem ad manus, aut ferrum venitur. Leg.* 16 *ff. de pœnis.*

gliavansi ai furiosi (1); fu non pertanto generalmente ricevuta la distinzione di *ebbro*, e di *ebbrioso*. Fu definito ebbro chi o ignorando la possanza del vino che beveva, o eccitato dai riti convivali oltrepassava i soliti modi; ebbrioso chi per indole, e per costume si avvinazzava. Il primo era un imprudente; il secondo un volontario sconsigliato: l'uno era sorpreso dall'ebbrietà, l'altro ne faceva il suo diletto. Quell'impeto quindi, che menava l'ebbro al reato era scusabile; meritava d'altronde tutta la pena la stoltezza dell'altro, che vi andava di suo talento. Credevasi pure, che questi abituato ai fumi del vino ne risentisse in progresso una minore impressione, e serbasse quasi chiara la sua ragione anche in mezzo alle vertigini dell'inebbriamento.

Finalmente fu sempre rigettata la proccurata, e la finta ebbrezza. Colui, che o per prepararsi una difesa, o per non mancar di corag-

---

(1) *Menoch. de arbitr. jud. caus.* 326.
Maradei tract. Analyt. cap. 19.
Tiraquel. de temp. pœn.
Harprect. in §. item lex Corn. de Sic. tit. 5. *instit.*
Matthei. de crim. lib. 48 *tit.* 18. *cap.*8.

gio e ferocia nell' eseguire il meditato misfatto si faceva a bere sino ad ubbriacarsi, o ne affettava l' aria e 'l portamento fu tenuto sempre per doppio reo. Ctesichide direttore d'una festa Greca si finse avvinazzato, e ferì un suo inimico. Chiamato in giudizio fu osservato che colui ch' è oppresso dal vino non sceglie fra mille il suo nemico, e che la perfidia della simulazione esigeva il rigor della legge; fu quindi condannato a morte (1).

IV. Un responso di Ulpiano (2) per la deportazione, o per la morte d' un omicida, secondo che lo distinguesse la condizione de' natali, finisce che questa pena fosse eseguita, consultato prima i Principe, *se per avventura non si potesse altramenti sedare il tumulto*. Questo responso sembra monco ed ha dato agl' interpreti occasione di scindersi in varie sentenze. Dionisio Gotofredo ne rapporta le principali ne' suoi commenti, e fra queste accenna quella di doversi mitigar

---

(1) *Ærod. rerum judic. de injuriis cap.* 29.

(2) *L.* 16 *ff. ad leg. Cor. de Sic.*

Sic tamen ut consulto Principe, et jubente id fiat: nisi forte tumultus aliter sedari non possit.

la pena del reato che fosse da una turba di uomini commesso.

Più chiaramente può desumersi dal rescritto di Costantino (1) col quale impose, che colui, che fosse surto capo fra molti per turbar l' altrui possesso, risentisse tutto il rigor delle pene, in qualunque de' lati fosse avvenuto un misfatto.

Inoltre un antico uso militare diè occasione alla legge della decimazione, che parecchi Generali Romani fecero eseguire sulle loro legioni. Questi dettami introdussero nel foro la regola di lenire le pene ai misfatti, se molti rei vi avessero tenuto mano. I giureconsulti,

---

(1) *Leg.* 6 *Cod. ad leg. Jul. de vi.*

Quoniam multa facinora sub uno violentiæ nomine continentur. Cum aliis vim inferre certantibus, aliis cum indignatione resistentibus, verbera cædesque crebro deteguntur admissæ, placuit, si forte quis ex possidentis parte, vel ex ejus, qui possessionem temere tentaverit, interemptus sit, in eum supplicium exerceri, qui vim facere tentaverit, et alterutri parti causam malorum præbuerit; et non jam relegatione, aut deportatione insulæ plectatur, sed supplicio capitali excipiat, nec interposita provocatione quæ in eum fuerit dicta, suspendat.

non che gli uomini del foro, presero a ripetere con Seneca, che un saggio giudice rattempera la pena di molti rei (1). Non debbe giustizia esigere per un solo fallo moltissime vittime: basta una all' esempio: agli altri è opportuno che arrivi il terrore, e non la pena (2).

Le nostre leggi corrisposero a queste sentenze, e raddolcirono i modi di procedura quando il numero de' rei fosse stato grande. Il nostro popolo sempre armigero, per quanto pure ne avessero i legislatori esasperato il divieto (3); impaziente di offese, e pronto di ma-

---

(1) *In singulos severitas Imperatoris distinquitur : ut necessaria est venia ubi totus deseruit exercitus . Quid tollit iram sapientis ? Turba peccantium. Seneca de ira lib.* 2 *C.* 10.

(2) *Statuerunt ita majores nostri, ut si a multis esset flagitium rei militaris admissum, sortitione in quosdam animadverteretur, ut metus videlicet ad omnes, pœna ad paucos perveniret. Cic. pro Cluend. Livius lib.* 28 *cap.* 27.

(3) Tutte le dinastie che han tenuta la dominazione di queste provincie han fatte leggi contro l' asportazione delle armi. I soli Vicerè ne pubblicarono novanta; e la pena fu inacerbita sino a morte. Qual prova più convincente, che il

ni soleva correre alla vendetta, alle rappresaglie, ed a tutte le specie di violenza. L' innesto de' Longobardi e de' Normanni gli avea renduti audacissimi; e così frequentemente solevano attrupparsi, e turbar la pubblica pace, che Federico II. con due Costituzioni (1) statuì contro loro la pena di morte colla confisca de' beni. A questi misfatti si aggiungevano l'*esimizioni* de' carcerati, alle quali il popolaccio per male intesa pietà prestamente accorreva più con schiamazzi che con armi: e finalmente non erano rari gli assalti, ed i conflitti fra due borgate finitime per la difesa de' loro demanii; sonavansi le campane ad armi; si attruppavano i più arditi, e preso in guida il più bravo sovente bagnavano del loro sangue quel terreno pel quale pugnavano. In questi avvenimenti, data sempre le pena della legge ai promotori ed ai capi, solevasi concedere indulgenza alla moltitudine. Fede-

---

nostro popolo anteponeva il diletto di armarsi al rigor delle pene? Fosse indole, fosse costume, le armi non si lasciavano che alla porta della prigione.

(1) *Pacis cultum. Comes, Baro, Miles, quicumque.*

rico II. (1) , Carlo II. (2) , e Roberto (3) cominciarono a concedere che i molti accusati potessero produrre le loro difese per mezzo di un Sindaco , rivocando a riguardo del numero la regola generale che ninno può muover parola di difesa pel reo assente . Ed in altri capitoli prescrissero che non si potessero citare che a dieci a dieci . Un procedimento che abbracciasse quasi un intiero borgo conterrebbe un pericolo di disprezzo per la giustizia , ed una severità che moltissimi odierebbero . Per verità in questi casi la marmaglia e corre , e torna , ed urla , e freme secondochè la voce imponente del capo la spinga , ed in essa non pochi van dietro agli altri taciti e muti , ed il perchè non sanno.

La giurisprudenza adunque rettamente adottò la massima che i molti rei dovevano essere mitemente puniti .

Ma qual numero forma questa moltitudine? Presso gli Ebrei il numero di dieci o più . Presso i Romani non fu determinato , ma se-

(1) *Const. Generalia jura.*

(2) *In Glos. general. jura eolum.*

(3) *Cap. Eodem Studio.*

condo i nostri capitoli dovrebbe estendersi a più decine.

Finalmente il numero degli accusati rende incerto il vero reo. Quando degli Ateniesi che portarono la battaglia a quei di Egina non ne tornò in patria che vivo un solo, le desolate donne furibonde l' uccisero a punture di spilletti, e di aghi, gridando *e tu fuggisti vivo per arrecarci così infausta novella*? Come fra tante trovar le vere omicide? I giudici disapprovando la rea azione decisero che le donne da quell' istante non avrebbero usate che vesti per le quali non fossero necessarii nè aghi, nè spille (1).

V. Modestino giudicò che dovesse lenirsi la pena d' un reato antico; e che non dovesse precipitarsi dalla rupe Tarpeja colui, il cui misfatto fosse mezzo obbliato (2). Le parole del

(1) *Ærod. rer. jud. lib.* 8 *de Sicariis cap.* 26.

(2) *Si diutino tempore aliquis in reatu fuerit, aliquatenus pœna ejus sublevanda erit: si enim constitutum est non eo modo puniendos eos, qui longo tempore in reatu agunt, quam eos qui in recenti sententiam excipiunt, non potest quis sic damnari, ut de saxo præcipitetur. leg.* 25 *ff. de pœnis*.

responso *in reatu* produssero due opinioni; alcuni pensarono che riflettessero al tempo, e che quando era decorsa lunga stagione dal giorno del commesso misfatto, doveasi mitigare la pena: altri tennero fermo, che risguardassero il tempo, e 'l carcere, dove erasi detenuto il colpevole. Il diuturno squallore della prigione credevasi più che pena, e che fosse un incrudelire sul destino d' un reo il fargli soffrire prima della pena amari e lunghi cruciati. Questa seconda opinione corrisponde alla legge di Onorio e Teodosio, la quale dimostra quali idee aveansi formate del carcere in quei tempi i giureconsulti ed i legislatori (1). L' incarcerazione, che distaccava il reo dalla famiglia, che quasi privandolo della luce, e dell' aria

---

(1) *Leg.* 25 *Cod. de pœnis.*

Omnes, quos damnationis conditio diversis exiliis destinatos, metas temporis præstituti in carceris implessæ custodia deprehenderit, solutos pœna, vinculisque laxatos, custodia liberari præcipimus; nec formidare miserias ullas exilii. Sit satis immensorum cruciatum semel fuisse supplicia, nec hi, qui diu privati sunt auræ communis haustu, et lucis aspectu intra breve spatium catenarum ponderibus prægravati, etiam exilii pœnam substinere iterum compelletur.

pura lo sottoponeva al flagello d' un feroce custode, alla fame, alla nudità, valeva più di un esilio. Se quindi la durata di questa avesse uguagliata quella della pena, la legge il voleva libero.

I nostri avi formarono da questi principii una giurisprudenza che la storia de' giudicati mostra non essersi giammai alterata. La pena di morte fu sempre condonata a colui che avea sofferta la prigione per un decennio. Il nostro foro era così costantemente osservatore di tal pratica, che verso la metà del secolo XVIII fu commesso alla Real Camera di S. Chiara il vedere se fosse quella uniforme alla legge, e giusta. In quei tempi vinse l'opinione rigida, e fu detto che il decennio di carcere era stata una grazia al reo di morte, a cui erasi conceduto di vivere ancora altri dieci anni; non meritava quindi una seconda grazia, recedendosi in suo favore dall' ultimo supplizio. Questa severità spiacque a tutti, non vi fu un solo che ne seguisse il dettame, ed il foro continuò a metter nel calcolo d' imputabilità la sofferenza d' una lunga prigione. E nel vero il ritardo della pena ne distrugge tutti gli effetti; ed è bene inutile, anzi crudele, quan-

do il popolo incontrando sulla strada un miserevole tratto alla pena va dimandando *e chi è colui , che va a morte ?* Allorchè il misfatto è uscito dalla memoria , la pena muove solo a pietà ; e questa rende agli occhi del popolo odiosi i giudici , e la legge. L'esempio salutare nasce solo dal veder succedere prestamente al delitto la pena. Non pare più scellerato chi per dieci anni ha vissuto ignoto nelle segrete , e sembra non essersene ritardata la morte che per prolungarne lo stento , e l'orrore.

Non mancarono di quelli , che da qualche creduta analogia di legge trassero altre minoranti , che il foro talvolta ammise ; ma in quei tempi l' autorità degli *opinanti* regolava i Giudici , e questi non aveano allora nè cognizioni , nè uso di alzar gli occhi alla legge . Essi eran sempre per colui , che presentava il più numeroso elenco di *Consulenti* , di *Decisionanti* , e di *Addenti*. Filosofia disdegnosamente erasi allontanata dal foro , che si agitava , e dimenavasi fra *trattati* , *controversie* , *allegazioni* , *discettazioni* , *responsi* , e *risoluzioni* : miseri sforzi d' ingegni ottenebrati dal sistema degli studii , e de' giudizii. Sorgeva in rinomanza chi raccoglieva mag-

gior varietà di casi, e citava più dottori. Per compianger quei tempi basta aprire i Moscatelli, gli Scialoja, i Vivii, i Sarni, e tutte le opere delle turbe forensi. Fra costoro fu discettato, se doveasi pronunziar pena contro l'individuo ossesso (1); se doveasi temperare il rigor della legge, punendo il reato d'un ippocondriaco (2), o di un delinquente di alto ingegno, o di mente balordo (3); se meritasse pietà un reo, che avesse procreati molti figliuoli (4), o che fosse povero (5).

Furono del loro numero coloro che si fecero ad insegnare, che, spezzato il capestro, e caduto per terra vivo il condannato, o non reciso il capo al primo colpo della scure, si dovesse far grazia a quello sciagurato, confondendo i compri artifizii del manigoldo con

---

(1) Crivelli. *Decis.* 33 *c.* 4 *n.* 27.

(2) *Carpzov. part.* 3 *quæst.* 145 *num.* 53. *ad* 62.

(3) *Grammaticus. Cons.* 29, *e* 43 *num.* 3. *Daniel Clusen de jure aggrat. cap.* 13.

(4) Maradei. *Tract. analitc. part.* 3. *cap.* 19 *num.* 19.

(5) *Angel. Aretinus tract. de maleficiis.*

i prodigii divini, che luminosi e grandi, come la mano che li comanda, non abbisognavano dell'interpetrazione de' forensi (1). In fine è lepida cosa ricordare, che vissero dottori i quali scrissero, che dovesse concedersi alle preci di giovane verginella la vita di un condannato, purchè volesse torlo in marito; ed accordarsi grazia al reo, se offrivasi impalmare una meretrice. Al ricco non sarebbe mai mancata una vergine che il redimesse, ed un ladrone non avrebbe mai bilanciato fra la morte, e le nozze d' una donnaccia, anche più schifosa di Gabrina (2).

Molte simili opinioni furono allora ventilate nel foro; ma lasciando a chi ne fosse vago il conoscerle presso gli scrittori di quei tempi, noi ci arresteremo sopra una sola, che essendo stata disaminata anche a' dì nostri, è degna di ricordo. Fu dubitato se fossero imputabili i congiunti d'un condannato alla morte, i quali per isfuggire dall' infamia, che la pubblica opinione avrebbe distesa sino a loro, ne avessero con veleno prevenuto il supplicio.

---

(1) *Matthei de crim. tit.* 18 *cap.* 5 *de pœnis.*

(2) *Tiraqu. de temp. pœn. caus.* 56.

Giovan-Battista Toro (1), e Pietro Cavallo (2) tennero l' opinione severa, e si avvisarono, che fussero a punirsi come parricidi. Le ragioni del lor parere furono 1.° perchè parecchi altri uomini del foro erano stati della stessa sentenza, 2.° perchè il carcerato è sotto la guardia della legge. La prima val quanto un cieco, ch' è guidato da un altro cieco. La seconda manca di verità. Non è offeso il condannato, cui si scema l' orror di una morte, ch' è terribile per lo stento di aspettarla. Non è violata la legge che vuole spento un malvagio al pubblico esempio, poichè questo muore. Altronde se non è punibile chi dà morte ad un forgiudicato, che non è ancora sotto i lacci della giustizia, perchè si punirebbe quello, che uccide l' uomo, che arrestato ha già per una sentenza irrevocabile perduto il dritto alla vita? Il primo ha tuttavia speranza in un secondo giudizio, che per le vecchie, e per le nuove leggi debbe trattarsi: il secondo è irreparabilmente strascinato al patibolo in poche ore. Nel-

(1) *Joan. Baptistæ Thori.*

(2) *Petri Caballi resolutiones crim. casu.* 94.

l' uno si uccide chi ancora usa della vita, e può salvarla con una seconda decisione: nell' altro si spegne chi non ha più alcun diritto nella società, ed è già morto per legge. Inoltre i codici di tutti i popoli convennero nell' assoluzione di chi toglie ad altri la vita per difendere la propria, e che, per le potentissime leggi di opinione, l' onore equivale la vita. Or perchè sarebbe imputabile chi per salvar se, ed un innocente famiglia dagli obbrobriosi effetti dell' infamia, avvelena chi è già fra il carnefice, e 'l patibolo? Non essendovi violazione di legge, che è eseguita; non danno al pubblico esempio, perchè la morte forzata del reo è sempre spaventevole; non volontà di delinquere, ma una pietosa brama di scemare il terror della morte al figlio, e di evitare l' ignominia che dal palco discende, come potrebbe sostenersi l' imputabilità di un tal fatto? (1)

Noi quì abbiamo scritto un nostro modesto parere, e non una teorica; anzi lo circoscrivia-

(1) *Ulp. leg.* 39 *Dig. de furtis: nec enim factum quæritur, sed causa faciendi: causa autem faciendi libido fuit non furtum.*

mo ancora nella sola uccisione de' già condannati a morte; crediamo però pregevol cosa il poterci abbellire del seguente giudicato della G. C. di Basilicata.

Vito Rocco Sileo di Ruoti ebbe ucciso un fratello: il reo andò a nascondersi in lontani paesi, ma dopo due anni il suo fato il rimenò in patria. Imprudentemente in una notte serena andò con altri cantando. Vito Rocco Sileo ne riconobbe la voce: si armò, discese sulla strada, e desioso di vendicar l' ombra fraterna con un colpo di fucile lo gittò per terra estinto: fu arrestato, e fu condannato a morire. La G. C. di Cassazione rigettò il suo ricorso; e poichè la condanna portava, che la pena fosse eseguita sul luogo del misfatto, fu egli improvvisamente posto fra gentarmi, e spedito al suo destino. Dopo alcune miglia da Matera il Capo della forza cadde da cavallo, e si spezzò una gamba: fu necessità ritornare, e Sileo fu ricondotto al carcere. Egli diede quanto danaro si avea per un pranzo, al quale chiamò i suoi più cari amici. Sedè fra loro, e mangiò lieto fra non lieti. Tutti conoscevano il suo destino, egli fingeva ignorarlo; ma all' ultimo bicchiere, trasse dal petto una polvere,

che infuse nel vino e disse: amici, pranzo di morte è questo. Io temo l'infamia, e non il patibolo. Domani la mia famiglia mi compiangerà, ma non arrossirà del suo pianto; assistemi voi, che io bevo e muojo. Questo avvenimento levò molto rumore, e fu creduto, che il padre di Sileo, avendo ricevuto da Napoli l'infausta nuova del ricorso rigettato, avesse sull'istante mandato al figlio un potentissimo veleno per un messo, che incontrandolo sul cammino, destramente glielo gittò in petto nel momento che tutta la brigata era in disordine ed affaccendata per porger soccorso al capitano caduto. Questa fama punse lo zelo del Procurator Generale, ed egli si fece a requirere presso la G. Corte, che si aprisse istruzione di veneficio contro il padre, e che frattanto se ne ordinasse l'arresto. Quei giudici negarono l'uno e l'altro, ed il vecchio padre tornò a piangere sulla memoria dei due figli così dolorosamente perduti, ma ebbe salvo se, e l'onore.

CAP. XI.

Dei tentativi, delle recidive, e delle reiterazioni.

L' imputabilità de' conati, che per lunga età fu regolata dal prudente arbitrio de' giudici è stata finalmente misurata, e determinata dalla legge. Essi sono sottoposti ad una pena minore di quella, che è data al misfatto consumato. (1) Le pene debbono colpire il dolo, ma è ragionevole che sieno minorate se il danno non avviene.

I conati sono i passi che l'uomo dà verso il misfatto, ma che o per virtuoso pentimento, o per accidentale inciampo arresta sul cammino. La legge li dichiara punibili, ma ne distingue la reità. Altri chiama misfatti *mancati*, altri *tentati*. Nella classe de' primi mette tutti quegli atti, che l'uomo deciso al reato esegue per la perfetta consumazione del misfatto; e se questo pur manca, non a lui, ma si

(1) *Artic.* 69, 70 *cod. pen.*

debbe ad una qualche *circostanza fortuita ed indipendente dalla sua volontà* (1).

Di che potea discolparsi Laodice sorella e moglie di Mitridate quando all' improvviso di costui arrivo sparse le regie coppe di veleno, temendone la vendetta, essendo adultera e madre? Se il marito scampò dalla morte ne ripetè la salvezza dalla pietà della complice serva. Per lei il veneficio era perfetto.

Nella seconda classe il Codice mette gli atti prossimi all' esecuzione del reato, ma che sebbene fossero stati interrotti da circostanze fortuite, ed indipendenti dalla volontà del colpevole, pure gli restava ancora la libertà ed il potere di consumare il misfatto (2).

Nei misfatti mancati la pena è temperata di un grado; nei tentati di uno a due. È convenevol cosa, che si conceda un alleviamento maggiore a chi, arrivato a due dita dal misfatto, si è volontariamente rimasto dal portarvi l' ultima mano.

Gli atti però che formano il tentativo o sono per se stessi rei, o non sono posti a

---

(1) *Art.* 69 *Cod. Pen.*

(2) *Art.* 70 *Cod. pen.*

pena dalla legge. Nel primo caso si profferirà la pena che sarà più grave, fatto paragone fra quella che gli atti rei meritavano per se stessi, e quella che la legge assegnava al misfatto mancato o tentato (1). Nel secondo, se gli atti eseguiti non contengono reità, ed un lodevole pentimento avrà fatto ritirar le mani del male avviato, non vi sarà di che istituire un giudizio penale (2).

Finalmente i delitti, e le contravvenzioni non han conati punibili che ne' casi specialmente determinati dalla legge (3). Sarebbe una odiosa asprezza chiamare a condanna i tentativi di un fatto correzionale. Una legislazione, che fulminasse pena ad ogni piccola colpa o alimenterebbe quella severità, che inferocisce il popolo, o detestata mancherebbe di ministri.

Queste regole generali hanno due eccezioni. I.° Nei misfatti mancati o tentati la pena è talvolta uguale a quella del misfatto consumato, come negli atrocissimi attentati contro le persone del supremo imperante, o del-

(1) *Art. 72 Cod. pen.*
(2) *Art. 73 Cod. pen.*
(3) *Art. 71 Cod. pen.*

la sua famiglia (1); e talora è minore, come nei reati contro la sicurezza esterna dello stato (2), dell' illegittimo uso della forza armata (3), degli omicidii volontarii (4). II.° Nei delitti contro le proprietà il conato è punito con uno, o due gradi meno de' delitti consumati (5).

È questa la teorica dei conati, ma gli atti debbono essere prossimi al misfatto. La legge non punisce il pensiere, e perdona i primi slanci e preparativi: ma se questi atti sono per se stessi imputabili, si debbe ad essi una pena. Il malvagio, che insidia l'altrui vita, o che ha già tra le mani le fila ordite d'un misfatto non debbe restare impunito; ma debbesi grazia o alla fortuna, o al pentimento.

Nel foro elevansi sovente molte dispute sui tentativi, ma la sola che potrebbesi proporre, e che menerebbe a gravi conseguenze, sarebbe quella del se i tentativi sono punibili in tutti i misfatti, o nei soli premeditati; questa però similmente svanisce, considerandosi l'ar-

(1) *Art.* 120 *a* 126 *Cod. pen.*
(2) *Art.* 115 *Cod. pen.*
(3) *Art.* 128 *Cod. pen.*
(4) *Art.* 353 *Cod. pen.*
(5) *Art.* 452 *Cod. pen.*

ticolo 355. In esso è prescritta la pena de' ferri all' omicidio volontario mancato o tentato. Quindi la premeditazione è talvolta una qualità del conato, ma non n'è sempre la ragione. Nè alcuno facciasi a credere, che questo articolo fosse un' eccezione, poichè sebbene sembra, che la legge avesse statuito un principio generale nei due primi articoli del capitolo IV; pure in tutte le altre volte che de' conati fa motto, quasi sempre ne varia la pena or temperandola, ora esasperandola in modo, che non errerebbe chi pensasse, che la legge in quasi tutti i reati fa delle pene dei conati una misura speciale.

Chiamasi *recidivo* colui, che dopo la condanna di un reato ricade in un altro reato, e la condanna comincia dal momento che, esperimentati tutti i gravami, la decisione passa in cosa giudicata. Colui che non risente nè terrore, nè pentimento nelle sofferenze della pena, e dopo che l'ha espiata, stende la mano ad un secondo reato, richiama sul suo capo un più forte rigore. È necessario raddoppiare le catene, se la fiera abbia spezzata la prima. Quindi la pena del recidivo è sempre ragionevolmente accresciuta d'un grado sulla pena scritta; ma questo

aumento non debbe esser protratto oltre l' ergastolo (1). La pena di morte è riserbata a colui solo che l' atrocità del suo misfatto fa presumere di disperata emendazione.

La recidiva si punisce anche nella semplice contravvenzione. Non merita equità chi avendo una volta patiti gli orribili cruciati d' un carcere, può perderne la memoria, commettere un nuovo fallo, e ritornarvi.

Il secondo reato forma recidiva o che avvenga durante l' espiazione della prima pena, o dopo: il colpevole dimostra sempre non essere addivenuto migliore. La seconda pena si cumula colla prima, e se la durata di entrambe oltrepassa il quarto grado de' ferri, il reo passerà ad espiarla nell' ergastolo (2). Se però egli si ritrovasse nell' ergastolo eseguendo una pena temporanea, ed in questo stato commettesse un reato punibile col secondo grado de' ferri o con pena maggiore, la sua recidiva il renderebbe reo di morte; ma non soffrirà, che l' addizione di un solo grado, se il nuovo fallo sarà consumato dopo il termine della prima

(1) *Art.* 79 *Cod. pen.*
(2) *Art.* 80 *Cod. pen.*

condanna; e resterà sottoposto alle sole coercizioni prevedute dai regolamenti se l' altro reato porterà a pene minori. (1)

Chi condannato per misfatto commetterà un delitto; chi espiando la pena d' un delitto consumerà un secondo delitto, e chi fra sei mesi dalla condanna d' una contravvenzione incorrerà in un altra contravvenzione, sarà punito col massimo della pena assegnata al secondo reato; anzi questa potrà duplicarsi ad arbitrio del saggio giudice, ed incomincerà a decorrere dopo il termine della prima condanna (2).

Questa odiosa recidiva, che meritevolmente la legge con rigore punisce, toglie all' imputato di un nuovo delitto il favor della rinunzia all' azione penale, e ne lo priva anche quando, sciolto dal giudizio due altre volte per desistenza dalla querela, ricade nel terzo delitto. Il pubblico ministero allora lo accusa di officio (3). Ei sembra non doversi sperare che addivenga migliore, se non dalla pena.

L' amnistia abolisce il procedimento; ma

---

(1) *Art.* 81 *Cod. pen.*

(2) *Art.* 82, 83, 84. *Cod. pen.*

(3) *Art.* 39 *Cod. di Proc.*

se l'accusato assoluto, anzichè far senno, ricade in un nuovo reato, la grazia sparisce, ed egli sarà trattato da reiteratore, *come se non l'avesse mai goduta*. Avrà luogo l'istessa disposizione se la parte privata, rinunziando all'istanza abbia interrotto il procedimento (1). Debbe però essere giudicato qual recidivo se una grazia del Re abbia commutata, o condonata la pena del primo reato. Per questo erasi arrivato alla condanna: non era stata ancora pronunciata per quello. Non sarà mai più debitamente aggravata la pena. Chi abusa del favor dell'indulgenza merita perderne il beneficio (2).

Le qualità adunque che la legge richiede, perchè si possa opporre ad altri la recidiva è che il secondo reato siasi commesso dopo la condanna del primo, e che l'imputabilità del secondo sia uguale, o minore. Ma se non ancora fosse stata pronunziata, ed uno sciagurato, senza arrestarsi al primo fosse passato al secondo eccesso, il reo non sarà recidivo, ma reiteratore (3).

(1) *Art.* 89 *Cod. pen.*
(2) *Art.* 90 *Cod. pen.*
(3) *Art.* 85 *Cod. pen.*

La reiterazione è egualmente degna di una maggiore severità. Quel non essere frenato dal timore della pena già vicina pel primo maleficio è una prova di facinorosità, per vincer la quale fa uopo accrescer la pena; quindi la legge punisce il reiteratore di due misfatti col *massimo* della pena assegnata al misfatto maggiore, e prescrive che pel reiteratore di più di due misfatti si aumenti di un grado la pena del più grave, purchè non si arrivi alla morte (1). Per chi poi reiteri i delitti o le controvenzioni saranno cumulate le pene di amendue le colpe, purchè non ecceda il massimo della pena maggiore; e se oltrepassassero i due delitti, o le due contravvenzioni le pene di tutti i falli saranno cumulate, eccetto quando eccedessero il doppio del massimo della pena stabilita pel fallo maggiore (2).

Finalmente manca la recidiva e la reiterazione se una disposizione Sovrana cancella un' azione dalla classe de' reati. L' abolizione toglie le vestigia, e terge le macchie del reato (3).

(1) *Art.* 86 *Cod. pen.*

(2) *Art.* 87 38 *Cod. pen.*

(3) *Art.* 91 *Cod. pen.*

NOTA

Sul Conato.

La più esatta definizione del conato è quella di Alciato (1). Egli fa d'ogni misfatto una linea, e mettendo nel principio la volontà di delinquere, e nella fine la consumazione del reato, chiama conato tutto l'intervallo che è fra i due estremi. La nuda volontà non è imputabile; l'atto reo ha una pena sancita. Ogni disputazione è su i fatti intermedii. Alcuni credettero, che le leggi Romane avessero punito egualmente il conato, e 'l misfatto consumato: altri, che questa pena adopravasi per i soli reati, ai quali era espressamente imposta; e finalmente non mancarono di quelli, che tennero fermo non essere i tentativi punibili, che solo quando

---

(1) *Comment. ad leg.* 53 *num.* 39 *ff. de R. J. Aliud est crimen, aliud conatus: hic in itinere, illud in meta est.*

per se stessi formassero un delitto. Gioverà conoscere le ragioni di queste tre opinioni: noi ne daremo un cenno.

Gli Ebrei che ebbero Iddio per Monarca, e la morale per legge, tenevano per delitto il conato. Chi si armava per uccidere era già assassino nel suo cuore. Chi preparava un veleno era già venefico, e dovea soffrire quel che avea tentato fare ad altri (1).

I Greci punivano il tradimento, ancor-

---

(1) *Joseph. lib.* 4 *cap.* 8. *Venenum neque letale, neque aliis noxium quisque Israelitarum penes se habeat: quod si habere deprehensus sit morte mulctetur, et patiatur id quod facturus erat illis adversus quos venenum paraverat.*

Philonis Judei lib. de specialibus legib. ad sextum, septimumque Decalogi caput.

Si quis gladio petit aliquem occidendi animo, etiamsi non occidat, reus est homicidii, quod destinaverat; nec prodest ei quod conatu suo frustratus sit, proinde pari pœna pleotatur.

Item si quis non ausus cominus aggredi, dolo malo aggreditur ex insidiis hominem, et necem ei machinatur, scelestus est, et esecrabilis, pollutus animo prius quam manibus.

chè non eseguito (1), e l'adulterio semplicemente voluto (2). Essi trattavano come omicidi coloro che con deliberato consiglio avessero tentato uccidere, abbenchè avessero solamente ferito (3).

I Romani non pertanto andarono in contrarii pareri. Silla prescrisse nelle sue leggi, che il dolo equivalesse al fatto (4). Paolo opi-

---

(1) *Punit lex etiam proditorem, quique dumtaxat cogitaverat, etiamsi non perfecerit. Maximus Tyrius dissert.* 11.

(2) *Et adulteri voluntas etiam, non effectus puniebatur. Etenim adulterum lex punit non dumtaxat eum qui commisit adulterium, verum etiam qui voluit.*

Maximus Tyrius dissert. 11.

(3) *Si qui certo consilio conati aliquem interficere, neque illi potuissent, tamen cum vulnerassent his supplicium adeo magnum statuerunt: arbitrati, ipsos dare eorum pœnas oportere, quæ consilio facere deliberato voluissent. Nam propositum etiamsi haud assecuti essent, tamen quod in ipsis erat, id fecisse.*

Lysias in Orat. in Simonem.

(4) *Dolus pro facto accipitur. leg. 7 ff. ad leg. Cor. de Sicariis.*

nò, che dovesse mettersi a pena l'intendimento, non l'opera del reo (1). Saturnino si avvisò, che fosse similmente reo e chi avesse ucciso, e chi avesse prese le armi per uccidere (2). Il solo mescere veleni, o farne compra con animo di torre altrui la vita, era, secondo Marciano, un veneficio (3). Fu rescritto dagl' Imperatori, che colla stessa severità si punisse la volontà e l'effetto (4); il misfatto, ed il disegno di commetterlo (5). In fine Vellejo Patercolo osservò, che i Giureconsulti Romani miravano

---

(1) *Consilium non factum uniuscujusque puniendum est lib.* 5 *sent.*

(2) *Lex non minus eum qui occidendi hominis causa cum telo fuerit, quam eum qui occiderit, puniat leg.* 16 *ff. de pœnis.*

(3) *Qui venenum necandi hominis causa fecerit, vel vendiderit, vel habuerit. Marcianus leg.*3. *ff. ad leg. Cor. de Sic.*

(4) *Eadem severitate voluntatem sceleris, quam effectum puniri jura voluerunt. leg.* 5 *ad leg. Jul. Majest.*

(5) *Pari sorte leges scelus punire, et sceleris voluntatem leg.* 1 *Cod. Theod. ad leg. Jul. de ambitu.*

più alla volontà dei rei, che ai modi, e ne pesavano i fatti sull' imputabilità della intenzione (1).

I giudicati corrisposero a questi principii. Metello Celere accusò innanzi al popolo, ed ottenne la condanna di Gneo Sergio Silo, perchè avea con larghe profferte di oro tentata la pudicizia di onesta matrona, ed a lui nocque l'aver voluto delinquere, più che non giovogli il non aver delinquito (2).

Mentre ei pare, che il privato ed il pubblico dritto di quei tempi avesse renduta generale l' opinione che meritasse pena anche la rea volontà, si raccolgono nullamanco da altri Giureconsulti opposte sentenze. Ulpiano si avvisava, che il conato non fosse punibile, se l'ingiuria mancasse di effetto (3).

---

(1) *Magis peccandi voluntatem intuebantur, quam modum; factaque ad consilium dirigebant.*

(2) *Non factum tunc, sed animus in quaestionem deductus est; plusque voluisse peccare nocuit, quam non peccasse profuit. Valer. Maxim. lib.* 6 *cap.* 1.

(3) *Leg.* 5 §. 2 *ff. quod quisque jur. in alter. Quid enim obfuit conatus cum injuria nullum habuerit effectum?*

Paolo affermava, che non dovesse nuocere ad alcuno il disegno, se non fosse seguito dal fatto (1).

Nella legge Cornelia sulle falsità era disciolto dal giudizio penale colui, che avea solamente tentato scrivere in favor suo, o del servo, un falso legato (2); come colui, che fuso il metallo, non faceva, o non riusciva a fare le false monete (3). E così il ladro entrato in casa per rubare incorreva nell' accusa di violenza, o d' ingiuria, e non in quella di furto, se il furto fosse mancato (4). Saturnino dettò la regola generale, che faceva uopo riguardare l' evento delle cose (5), e nel Senato Catone altamente dolevasi dell' accusa contro de' Rodii, ai quali volevasi ap-

---

(1) *Leg.* 53 §. 2 *ff. verb. signif. sane post veterum auctoritatem eo perventum est, ut nemo ope videatur fecisse nisi et consilium malignum habuerit; nec consilium habuisse noceat nisi ei factum secutum fuerit.*

(2) *Leg.* 22 *ff. ad leg. Cor. de falsis.*

(3) *Leg.* 19. *Ibidem.*

(4) *Leg.* 21 §. 7 *ff. de furtis.*

(5) *Leg.* 16 *ff. de pœnis.*

portar guerra, sol perchè aveau fatto cenno di associarsi a Perseo. I fatti, egli diceva, le opere sole vanno sottoposte a giudizio. I pensieri, i conati son fuori l'autorità delle leggi. Chi potrebbe darsi a credere, che fosse giusto prender pena d' un' azione, che si sospettasse aver altri voluto commettere? Niuno, io penso (1).

I sostenitori intanto di questa seconda opinione accordano ai primi, che nelle leggi da essi indicate era punito il conato: ma tengono, che queste erano eccezioni alle regole generali, richieste dalla ragione dei tempi, o dalla natura de' governi.

La guerra civile avea inondato di sangue le strade di Roma, ed era a temersi che il terrore delle proscrizioni, e la rabbia delle fazioni non cangiasse ad ogni momento il foro, ed

(1) *Facta sola censenda, atque in judicio vocanda, sed voluntates nudas inanesque neque legibus, neque pœnis fieri obnoxias. Quis enim nostrorum, qui quod ad se attineat æquum censeat, quemquam pœnas dare ob eam rem, quod arguatur male facere voluisse? Nemo, opinor. Aul. Gellius Noct. Attic.*

il Senato in campo di battaglia. Nella speranza quindi di far cadere da sotto le toghe i pugnali Silla prescrisse, che la sola asportazione coll' animo di uccidere valesse un omicidio (1). La funesta forza dei veleni era ignota ai Romani, e quando la pietosa ancella rivelò a Q. Fabio Massimo Edile Curule l' *acqua di vigoria* che le adultere mogli propinavano ai mariti, fu così la città presa, ed ingombra da spavento, che, reso certo il delitto per la morte di Cornelia, e di Sergia, le quali ostentando innocenza bevvero l' acqua, furono date a morte cento sessanta donne, e fu inoltre incaricato Q. Nevio Mato di ricercare dovunque le ree, e di estirparne il seme. Costui in quattro mesi fe mozzare il capo ad altre due mila ed in Roma, e nei Municipii (2). L' orrore di questa perfida scelleranza, e la facilità di esserne vittima, ispirarono la legge, che il solo propinare un veleno valesse un veneficio (3). In nulla altra città, più che in Roma, avvennero frequenti tumulti, e mu-

(1) *Leg.* 1. *ad leg. Cor. de Sic.*

(2) *Livius Dec.* 1. *lib.* 8.

(3) *Leg.* 3 *ff. ad leg. Cor. de Sic.*

tazioni di Stato. Ma in essa fu nullamanco costantemente sostenuto l' autorevole potere del Patriziato. La dignità Senatoria, la Magistratura ad esse esclusivamente appartenevansi. Arbitri della guerra e della pace, i Patrizj aveano fra le loro mani il destino di Roma, d' Italia, e delle molte conquistate provincie. Per tanto incarico facea mestieri di virtù somme, ed esperimentate. Se nonpertanto un indegno avesse osato di adoprar mezzi vituperevoli, e rei per ottenere immeritevolmente cariche ed onori, il solo tentativo equiparavasi ad un misfatto di ambito (1). Il pericolo delle cose pubbliche, la dignità del reggimento esigevano una maggior vigilanza nelle leggi, ed un rigor di pena più spaventevole.

L' orrore del parricidio, continuano essi ad osservare, persuase Pompeo a mettere a pena ogni snaturato tentativo (2). Il grave interesse della pubblica tranquillità eguagliò l' im-

(1) *Leg.* 1 *Cod. Theod. ad leg. Jul. de ambitu. Neque aliud inter cæptum ambitum, atque perfectum esse arbitratur, cum pari sorte scelus, quam sceleris voluntatem puniunt.*

(2) *Leg.* 1. *ff. ad leg. Pompejam de parricidiis.*

putazione del conato, e dell' effetto nei misfatti di perduellione (1). Ma questi speciali provvedimenti non formavano precetti generali. Negli altri reati non si faceva motto degli attentati, e non si punivano.

Non distrugge questa dottrina la mal creduta regola di dritto. *In maleficiis voluntas spectanda, non exitus* (2); poichè è una legge che mira particolarmente le malìe, e non tutti i misfatti. Primieramente sarebbe stata ben improvvida questa regola, se avesse obbligati i giudici a pesare l' imputabilità del pensiero dell' accusato, quasi sempre incerto, e non mai dal successo de' suoi atti chiaro e permanente. Inoltre, anzicchè tenerla per insegnamento, e precetto legislativo, essa debbe enumerarsi fra le eccezioni. Si raccoglie da tutti gli scrittori Romani, che la parola *maleficium* significava stregoneria; come i malefici erano i maliardi, quasi per eminenza di reità. Nei Codici Teodosiano, e Giustinianeo di essi fassi parola sotto i titoli *de maleficis, et mathematicis*. E per verità i Romani erano caduti nella creden-

(1) *Leg.* 5 *Cod. ad leg. Jul. Majest.*
(2) *Leg.* 14 *ff. ad leg. Corn. de Sic.*

za, che i veneficii, e le malìe si dessero la mano (1); e che il loro tremendo potere si alzasse fin sopra le leggi della natura, ora oscurando la luce dei pianeti, ora arrestando i fiumi, or traendo dai chiusi sepolcri le ombre dei morti. Quindi il solo applicar l'animo a questa rea e terribile scienza era un misfatto: il tentarne l'uso era una scelleragine. Dimostra del pari che questa legge fosse di eccezione il dotto Binkersock (2), osservando, che in siffatti reati non poteva assegnarsi una pena, che al solo conato; giacchè mancava sempre l'effetto. I giuntatori, ed i trappolieri, mescendo ingegnosi artificii a qualche fenomeno naturale, che parve prodigio agl'ignoranti, crearono queste ree arti, e gli scempiati, ed i creduli stupidamente vi diedero fede, e ne inorridirono. Ma nè ai loro susurri s'impallidisce la luna, nè gli uomini sono mai colpiti dai loro incanti e talismani.

Si aggiunga, che Triboniano non dovea si-

---

(1) Nella morte di Germanico fu creduto, che Pisone avesse adoperato veleni, e magici susurri. *Tac. Ann. lib.* 1.

(2) *Obser. lib.* 3, *cap.* 10.

curamente, registrando le leggi sull' omicidio, rapportarvi una regola generale, che regolava l' imputabilità di tutti i reati: egli doveva allogarla o nel titolo delle pene, o in quello delle regole del dritto.

Questa difficoltà si sente molto più quando si avverte, che la legge antecedente guarda chiaramente i *mali sacrifizii*; e quindi il responso che siegue non debbe esser relativo che ad essa. Finalmente perchè notarlo fra le leggi *de sicariis*, per le quali erasi già innanzi statuito, che il dolo valesse per fatto; a tal che Adriano dichiarava omicida colui che avesse solo ferito ma con animo di uccidere, e feritore, chi quantunque avesse ucciso, avea però mostrata sola volontà di percuotere? (1) Non era solo una nojosa ripetizione, ma era un ravvolgersi in una patente contraddizione. Sul cominciar del titolo prescriveasi, come una disposizione, che singolarmente appartenesse ai reati di omicidii, che *il dolo ragguagliava il fatto*; come poi sul finire si aggiungeva: *in tutti i reati si mette a calcolo* la volontà non il successo? O

---

(1) *Leg.* 1 *ad leg. Corn. de Sic.*

questa era inutile dopo scritta la prima; o la prima metteva contraddizione con l'ultima.

Sparisce intanto ogni dubbio, ed incongruenza riflettendo, che Silla comprese nella sua legge tutte le varie specie di omicidii; e come dal popolo credevasi, che le malìe valessero ad uccidere, non volle tacerne. Ma come conosceva che niun reo effetto producessero, così appose la pena alla volontà, giudicando che fosse una gravissima malvagità anche il solo pensare, e volere uccidere per mezzo delle malie. Vi sono, diceva Seneca, delle azioni così perverse, che il solo tentarle è un atto malvagio (1).

Secondo coloro che così la vanno ragionando, il tentativo non era punibile nella legislazione Romana, che in quei soli reati, pei quali espressamente era prescritto; e non era così ingiunto, che nei maggiori eccessi.

La terza classe degli scrittori sul conato finalmente sostiene, che questo non appartenga al numero de' misfatti, se non quando le

---

(1) *Quædam ejus conditionis sunt ut effectum præstare debeant: quibusdam pro effectu est omnia tentasse. De benef. lib. 7 cap. 13.*

operazioni che lo formano sieno per se stesse punibili. Clodio nascosto sotto le vesti femminili tentò l'adulterio di Pompeja moglie di Cesare, ma scoverto alla voce si ritirò fortunatamente. Ad esso non fu imputato il disegno, ed il conato dell'adulterio, ma la violazione della casa del Pretore, e la profanazione delle feste della Dea Bona. Questi fatti erano degni di pena, e questi furono dedotti in accusa. Non debbe prendersi gastigo, che di quelle azioni, le quali arrecano una qualche ingiuria, o danno, o qualche grave pericolo. Se il conato non versa, che sopra atti indifferenti, la pena sarebbe una cruda severità. (1)

Or mentre i dotti del foro dibattevansi su queste tre opinioni, de' quali furono antesi-

---

(1) *Inchoata delicta vindicanda non sunt, nisi aut res sit gravis, et eo processum sit ut ex tali actu certum malum, et nondum illud quod intendebatur sequutum jam sit, aut certe ingens periculum; ita ut vindicatio aut conjuncta sit cum cautione futuræ noxæ, aut dignitatem læsam tueatur, aut periculoso exemplo occurrat . . . . Grotius De jure Bel. et Pac. lib.* 2. *cap.* 2. *t.* 39.

gnani Mattei (1), e Binkersoek (2), e si distinsero Renazzi (3) e Cremani (4), prese finalmente a scriverne l' egregio Romagnosi, e costui produsse il sistema dei reati *mancati* o *tentati* (5). Questa teorica fu applaudita. Formava essa un principio di legislazione; abbracciava tutte le variazioni dei conati, e fu sull' istante concordemente adottata nei codici novelli.

I Napolitani alle leggi Romane ebbero aggiunte le Costituzioni (6) di Roggiero, che punivano di morte chi tenesse in serbo qualche veleno, e chi filtrasse (7), o vendesse pocoli amatorii (8), quando anche non recassero nocumento ad alcuno.

---

(1) *De crim. prol. cap.* 1 *et tit.* 18 *et cap.* 4 *num.* 13.

(2) *Obs. jur. Rom. lib.* 3 *cap.* 10.

(3) *Elem. jur crim. lib.* 1 *cap.* 4.

(4) *De jure crim. lib.* 1 *cap.* 5.

(5) Genesi del dritto penale.

(6) *Const. mala ec.*

(7) *Poculum amatorium.*

(8) *Eadem pæna.*

Federico II.° statuì che la sola colluttazione, o il prosternere la donna fosse giudicato qual violenza consumata (1).

Finalmente Carlo I.° nel 1536 promulgò una prammatica, colla quale volle che fosse punito di morte chi vibrasse un colpo di fucile abbenchè non ne seguisse alcuno effetto (2).

Sembra che i Barbari non avessero dovuto contare i conati fra i delitti, poichè punendo essi con multe i rei, di cui misuravano il dolo dal danno del fatto, non potevano regolar la multa dal conato, che non

---

(1) *Const. de quæst. violentiarum.*

Et postea cum muliere clamante, et aliorum auxilium cum vociferationibus invocante: tamen in colluctatione, vel fuga et in domo, vel prope domum ejusdem mulieris inventus fuerit. Aut. . . mulierem clamantem sub se teneat violenter, virginitatis suæ seram satagens aperire, et ipsam corrumpere.

(2) *Prag. 1. de ictu Scopic. Statuimus, et mandamus, quod quicunque ad noeendum alicui dictis instrumentis usus fuerit, etiam quod non sit effectus, nec istis nocuerit (dum tamen ad nocendum emissus sit) in pœnam mortis naturalis incidat ipso facto . . . . et pragm.* 6 *eod. tit.*

lasciava dietro di se orma di danno: ma la politica esigeva, che si tenesse infrenato un popolo torbido, irrequieto e bellicoso; quindi Teodorico trascrisse nel suo editto (1) la legge che l'eunuco Eutropio aveva fatto emanare da Arcadio, ed Onorio, nella quale fu eguagliata l'imputabilità della volontà, e dell' effetto. Rotari prescrisse morte e confisca a chi pensasse, e volesse attentare alla vita del supremo Imperante (2); o che passasse ai nemici, per eccitarli a guerra contro esso (3) Luitprando impose la morte agli autori de' tumulti contro i Magistrati (4). Nei veneficii fu punito il conato colle multe di dieci soldi (5); e nelle machinazioni che le ree donne osassero ordire contro i mariti fu disposto, che se non fossero state purgate dai congiunti in duello, o col giuramento, venissero consegnate ai mariti,

(1) *Edictum Regis Theodorici apud Lindenbrogium.*

(2) *Cod. Long. lib.* 1 *tit.* 1 *leg.* 1.

(3) *Ibid. leg.* 2.

(4) *Ibid. leg.* 3.

(5) *Ibid. toto tit.* 18.

perchè a lor fantasia ne prendessero vendetta qualunque, anche di morte (1).

Non ispiaccia intanto leggere sul finir di questa nota alcune osservazioni, che possono chiarire il retto calcolo de' giudici.

I conati dei piccioli delitti, gli slanci d'un impetuoso affetto, e gli atti che per se stessi non sono rei, dovrebbero essere depennati da tutt' i codici. Io fuggirei, scriveva il vecchio giureconsulto Renazzi al ministro di giustizia del Regno Lombardo, io fuggirei da quella città, ove la legge centuplicando i suoi occhi, e le sue pene, fosse pronta ad infliggerne una anche per quegli atti, ai quali ci mena sovente la nostra naturale fralezza, la vivacità del nostro temperamento, o le pratiche, e le opinioni fra le quali siamo stati allevati. Qual vita tormentosa sarebbe quella di dover essere sempre in guardia di se, e misurare tuttora i gesti, i passi, per timore che arrivi un uom della legge, e gridi, *tu eri avviato ad un delitto*! Un codice così facile a dichiarar gli uomini rei, e così parco a scusarli è inutile

---

(1) *Cod. Long. lib.* 1. *tit.* 3 *leg.* 4 *e* 5.

nella purità de' costumi, è insoffribile nella corruzione.

Chi è fra gli uomini, che nell' eccitamento dell' ira, della cupidigia, o di altro affetto, tanto abbia sul suo cuore forza ed impero da frenare, o impedire un primo slancio? Alla violenza di un grave oltraggio, chi potrebbe vincere il desiderio della vendetta? Se intanto ad ogni fallo Giove scagliasse un fulmine, dicevano i Greci, resterebbe fra poco senz' armi; e se la spada di Astrea lampeggiasse su gli occhi di tutti ad ogni cenno di colpa, o finirebbe presto di esser terribile, o menerebbe gli uomini alla disperazione. Sovente è più saggia cosa dar fede alle discolpe, che seguire il cieco odio dell' accusa. Questa può aver nascosta sotto i velami del giudizio penale la rete di una sottilissima calunnia: nè giova ad alcuna società far conoscere quanto è ristretto il numero degl' innocenti. Ma è giustizia ancora, che non si mettano a disamina gli atti, che la legge non dichiara criminosi. Spesso s' incontrano delle lepide osservazioni sul codice Inglese, perchè siasi assoluto il *trigamo*, sulla considerazione che la legge non fa parola che del bigamo; o che siasi rimandato libero

chi avea reciso il naso d' un suo inimico, perchè la legge di Londra assegna una pena al solo mutilatore d' un membro, ed il naso non costituisce un membro, ma una conformazione del viso. Tutte le umane istituzioni sono da qualche lato imperfette. È ingiusto chi mettendo gli occhi su questo, lascia di ammirare la saggezza, ed utilità degli altri lati. Perchè non guardare in questa piccola disconvenienza la grande perfezione di quel codice, che rende sicuro il cittadino sulla moralità delle sue azioni? Egli legge tranquillo nella legge le opere dalle quali debba astenersi, e non teme, che l' esaltata ferocia d' un giudice, o il pericoloso ingegno d' un accusatore lo possano far gettare in una prigione, per l' imputazione d' un fatto, che non la legge, ma una sforzata interpetrazione mette allora nel novero de' misfatti?

Inoltre un lodevole pentimento, che distrugge i conati o dovrebbe mettersi dal canto della virtù, o in sua grazia esentare da ogni pena i conati. Di che vorrà punirlo il Giudice, se il reato non è consumato? Di che vorrà correggerlo, se è corretto dalla sua stessa virtù? Noi parlammo per lungo di questo pregevole

sentimento, che arresta i passi dell' uomo al cominciamento della reità, e noi osservammo, che mancherebbe di perfezione quella legge, che mettesse solamente piccolo intervallo fra il conato e 'l misfatto. In quell' istante, che la volontà è fra l' innocenza e 'l delitto, l' uomo potrebbe di leggieri volger le spalle ad una innocenza, che la legge più non riconosce, per godere almeno del lucro, o della compiacenza di quel fallo, che già gli s'imputa come consumato: per opposto con quanta facilità quel cuore, ch' è agitato fra la tranquillità che lascia, e gli affanni del delitto che va a commettere, potrebbe ravveduto ritrar le mani, ricordando, che se non vada oltre, tutti i suoi passi sono coverti dall' onestà del suo pentimento! Può spingere al misfatto la pena del conato. Può impedirlo la legge, che il conato perdona. Oh! felice quel popolo, cui la filosofia del suo legislatore darà un codice, che l' allontani dalle ree azioni coll' allettamento del perdono! Il terror delle pene perdesi coll' uso.

Saranno nonpertanto perdonati anche gli atti rei per se stessi, ed i premeditati? No: ma non fa d' uopo creare una classe di misfatti

per sottoporli a pena : il loro gastigo è scritto nella legge : il Giudice lo pronuncierà. Ma, si ripiglierà, l' imputabilità dell' asportazione delle armi debbesi accrescere, quando è premeditatamente diretta all' omicidio; quando se n' è cominciato a far uso per dare ad altri la morte? Certamente. È questo un giusto pensamento: ma perchè chiamarlo conato, e non violenza armata? Perchè pronunziar la pena del danno che poteva avvenire, e non del danno avvenuto? Con qual certezza fissare la volontà dell' imputato, che anche vibrando il colpo potè volontariamente sviarlo?

Ma dove meneranno in fine, dirà taluno, questi dubbii, ed osservazioni? Vorrassi proporre, che si cancelli dai codici la pena dei tentativi? Non mai. Riconosciamo alcuni falli, la funesta nequizia dei quali esige imperiosamente, che colla stessa severità se ne punisca la volontà e l' effetto : ma tranne questi, perchè negli altri non punire i fatti rei, e non già la rea volontà? Conveniamo solo, che sarebbe giusto aggravarne la pena, quando siano premeditatamente diretti ad un misfatto maggiore. Oh! il grande precetto, che scrisse Platone! Chiunque tu sii, legisla-

tore, o giureconsulto, piega il tuo capo innanzi a Dio. È Iddio, che talvolta salva dal delitto e chi cercava commetterlo e chi dovea esserne la vittima. I prodigiosi accidenti, che sviano i colpi, o la mente dei rei in quell' istante istesso, che pareva irreparabile il danno, sono bastevoli per dimostrare, che un potere superiore al corso ordinario delle cose ha impedito il reato. E chi si alzerà contro la volontà dell' Onnipossente a pronunciar la pena di un fallo, che egli non fece avvenire?

Le leggi debbono creare, e prender pensiere dalla morale de' popoli. Questa è offesa dai conati dei rei. È vero, ma essa non si forma, o si conserva colle prigioni, o coi ferri. Le punizioni appena ligano le mani de' colpevoli per qualche tempo: l'esempio de'Grandi, la voce degli onesti, i Sacerdoti, i padri, questi solo ispirano e serbano la pubblica morale.

NOTA II.ª

Sulla recidiva.

È *recidivo* chi ricade nell' istesso misfatto, o chi ne commette un secondo di qualsivoglia specie? Una tal quistione ha renduti per lunga età incerti i nostri giudizii. I Giureconsulti Romani tennero pel primo parere. Callistrato per pena dei giovani turbolenti assegnava per la prima volta l' interdizione degli spettacoli, e la fustigazione: per la seconda l' esilio: ed in fine la morte se più di due volte lo stesso reato commettessero. Quel ritornare all' istesso fallo mostra un deciso temerario proposito. Collo stesso responso diede ugual parere pei grassatori (1), e con

(1) *Leg.* 28 *de pœnis. Solent quidam, qui vulgo se juvenes appellant in quibusdam civitatibus turbolentibus se acclamationibus popularium accomodare, qui si amplius nihil admiserint, nec ante sint a Preside admoniti, fustibus cæsi dimittantur, aut etiam spectaculis eis interdicitur: quod si ita correcti in eisdem deprehendantur exilio puniendi sunt: nonnunquam capite plectendi: scilicet cum sæpius seditiose, et turbulente se gesserint,*

un altro per gli abigei (1). Gl' Imperatori Valentiniano, e Teodosio confermarono questa teorica, escludendo dagl' indulti i recidivi del medesimo reato (2). Essi prescrissero ancora, che coloro i quali fossero ritornati a commettere violenze venissero puniti come vili, ed infami a termini delle Costituzioni Imperiali (3).

---

et aliquotiens adpraehensi, tractati clementius in eadem temeritate propositi perseveraverint. Grassatores, qui prædæ causa id faciunt proximi latronibus habentur, et si cum ferro adgredi, et spoliare instituerunt, capite puniuntur, utique si sæpius, aut in itineribus hoc admiserunt: cæteri in metallum dantur, vel in insulas relegantur.

(1) *Leg. 3. ff. de Abigeis. Qui sæpius abigerunt licet semper unum, vel alterum pecus subripuerint, tamen abigei sunt.*

(2) *His ergo tale sub adstrictione damnatis indultum nostræ Serenitatis eo præcepto fine concludimus, ut remissionem veniæ crimina, nisi semel commissa, non habeant. Nec in eos liberalitatis Augustæ refertur humanitas, qui impunitatem veteris admissi non emendationi potius, quam consuetudini deputaverint.*

(3) *Viles autem, infamesque personæ, et hi, cui bis, vel sæpius violentiam perpetrasse convincuntur, constitutionum Divalium pœna teneantur.*

Questa legge di rigore fu generalmente in uso. Quintiliano ricorda, che comprendeva anche gl'imputati d' ingiurie (1), se la terza volta osassero far contumelia, ed obbrobrio ad alcuno. Invalse la sentenza, che il ladro del terzo furto, come incorrigibile, fosse sospeso al patibolo; ma costantemente in tutte le indicate leggi fassi motto de' reati dell' istessa specie. Pare che si divisasse la nequizia del reo dal ritornare all' istesso fallo.

Fu questa ne' secoli successivi la giurisprudenza generale di tutta l' Europa (2), e sebbene il dritto Romano avesse ciò prescritto pei furti, e per le turbolenti sedizioni, l' uso del foro nullamanco l' estese a tutti i delitti (3), ed a poco a poco fu tenuto reci-

---

(1) *Vis scire quam hoc verum sit? Semel injuriarum damnato ignoscitur. Illum morte dignum videtur, si is qui bis jam damnatus est, injuriam facit. Nam hoc tale videtur, quale hominem occidere. Ergo tu id objecisti, quod morte dignum putavit, quod lex capite taxavit: capite ergo accusavisti. Declam.* 310.

(2) *Mattheu. de re crim. controv.* 41 *n.* 2.

(3) *Tiberius Decianus. Con.* 24 *num.* 16, *vol.* 3.

divo chiunque avesse commesso un secondo reato, ancorchè non fosse stato della stessa specie; poichè fu creduto, che dovesse calcolarsi il disprezzo della pena, non la qualità del secondo reato; e che il ricadere ne' misfatti ad onta della pena sofferta, era una pruova dell' incorrigibilità, e quindi si esasperava sino a morte (1). Il terzo furto punivasi coll' ultimo supplizio sia che il ladro fosse stato assoluto, o aggraziato per i due primi, sia che ne avesse subita la condanna (2).

Anton Mattei il primo alzò la voce contro questa pena di morte, non potendo persuadersi, che un uomo fosse addivenuto incorrigibile per essere caduto in altre colpe, ed anche nell' istessa (3).

E nel vero sarebbe un atroce severità di punir capitalmente un recidivo, se i secondi misfatti fossero scusabili o per violenta provocazione, o per giusto dolore, o per disavver-

---

(1) *Antonius Faber in Cod. lib* 9, *tit.* 25. *Defin.* 18 *Ricc. Decis. Curiæ Neapol.* 142 *n.* 12.

(2) *Menoch. de arbitr. judic. lib.* 2 *cent.* 3 *casus* 295, *n.* 18, *e* 19.

(3) *De re crim. de furtis c.* 3 *n.* 7.

tenza, o per uno di quegli sventurati accidenti, che precipitano nei delitti gli uomini i più schivi del mal fare. Dovrebbesi allora riconoscere nei reati più l'impetuosità degli umani affetti, più la forza del fato superiore ad ogni prudenza, che la corruzione del cuore. In fine merita morte la malvagità, e questa non campeggia, che nei misfatti premeditati. Non è mai scellerato chi delinque per impeto.

Riconobbe però Mattei una recidiva dopo la pena del primo misfatto. Mostra un disprezzo della pena chi avendo sofferta la prima va audace ad incontrarne una seconda.

Gli Ebrei avevano la reiterazione, e la recidiva, e se un reo aveva due delitti, o commetteva l' istesso fallo per la seconda volta, si raddoppiava la sua pena, e gli si davano 79 colpi di frusta (1).

La nostra legislazione non ebbe nè costituzione, nè capitolo, o prammatica, che regolasse la pena de' recidivi. La sola prammatica undecima *de emptione et venditione* puniva con dieci anni di galea il ladro, che liberato prov-

---

(1) *Seld. de Synedr. X. C.* 13 §. 6. *Pastoret L.* 4 *C.* 24 *fol.* 150.

visoriamente nel giudizio del primo furto, fosse gravato da un solo indizio nell' accusa di un secondo furto. In questa legge si privilegiava la prova. È bene osservarsi, che la rigidezza di questo privilegio era data in odio della reiterazione. Non debbe ancora obbliarsi, che i rei ammessi al godimento di un indulto, se ritornavano a commettere un altro delitto, decadevano dalla grazia, ed erano puniti per amendue le accuse.

Il nostro foro intanto abbandonò all' arbitrio dei Giudici il calcolo d' ogni recidiva, e devesi alla nostra giurisprudenza, e non alla legge l' esasperazione della pena, che fu costantemente praticata.

Il Codice di Maggio 1808 fu il primo, che vi attaccò una sanzione generale, e per esso i recidivi, ed i reiteratori perdevano tutte le scuse, che la legge altronde accordava alle circostanze del loro misfatto, quali erano l' impeto della collera, l' ubbriachezza, e l' età minore (1).

Le pene mirano o a migliorare la condotta del reo, o a liberare gli onesti dai di lui

(1) *Art.* 70, 71, *Cod. del.* 1808.

secondi attentati; le prime sono temporanee, le altre perpetue, o capitali. Or se colui, che ha sentita la vergogna, e gli strazii di una prima pena, non mostra miglioranza, è simile a quel feroce alano cui è necessario raddoppiar le catene poichè infranse la prima. La legge che veglia alla pace de' buoni debbe frenare i rei uomini, così che quelli ne sian salvi; e niuno li minaccia di più quanto un recidivo, che passando da fallo in fallo, e da pena in pena prende quasi un abito a commetter gli uni e a tollerare le altre. Infelice! egli non lascerà i delitti che sul patibolo.

Ma se da questo lato è saggia la nostra legge, che vuole un recidivo punito con severità, in quanta colpa non sono quei primi magistrati de' costumi che con illodevole pietà o perdonano, o svolgono gli occhi dalle prime colpe dei giovani! Essi ignorano quanto è stretto il limite fra i vizii ed i delitti; e come il recidivo riottoso, briaco, addiviene facilmente recidivo-feritore, ed omicida.

CAP. XII.

Dell' imputabilità de' complici.

La complicità è la sciente cooperazione, la quale prestasi al reato che altri commette. Nei fatti criminosi nulla tanto più frequentemente avviene, quanto il vario calcolo di questa imputabilità. Un giudice talvolta definisce ajuto colpevole quello che un altro crede doveroso soccorso di umanità. Sovente è confuso il biasimevole disaccorto con colui che dolosamente dà mano all' altrui nequizia; e non di rado l' involontario intelligente riporta la pena del complice. A rimuovere, per quanto è in noi, l' incertezza di questi giudizii, esporremo prima le provvide regole, che il nostro Codice ha prescritte, e dipoi ci faremo ad esaminare nella nota i principii generali, che soli valgono a ben indicare i confini della vera complicità.

I complici distinguonsi in due classi. Vanno compresi nella prima coloro che sono co-

sì autori primi dell' altrui reato, che se fosse mancata la loro opera non sarebbe avvenuto il misfatto: formano la seconda quelli che influiscono solamente in qualche parte del maleficio (1). T. Annio Milone impose ai suoi gladiatori, ed ai servi l' uccisione di Clodio. Senza il suo comando costui non sarebbe stato da più colpi trafitto: ma poteva bene Oreste uccidere Egisto senza l' assistenza di Pilade. Ecco la saggia distinzione del nostro Codice.

» Appartengono alla prima classe coloro che *danno commessione*, o *mandato* di eseguire un maleficio; o che lo *provocano con doni*, o *promesse*, *con minacce* o con *abuso di autorità*, o *di potere*, o *con machinazioni e rei artifizj*; o che finalmente *istruiscono l'esecutore del modo da condurre a fine il reo intraprendimento* (2).

» Enumeransi nella seconda classe quelli che *somministrano armi*, *istrumenti*, o *altri mezzi*, *che servono al reato*, o *assistono gli autori delle azioni ree nei fatti i quali le avranno preparate*, *facilitate*, o *consuma-*

(1) *Art.* 75. *Cod. pen.*

(2) *Art.* 74 *num.* 1 e 2 *Cod. pen.*

te (1). Sono quindi imputabili di complicità quelli, che o comandano, o provocano, o coadjuvano, o assistono colui che commette il misfatto.

Possono presentare qualche dubbio le parole *commissione*, o *mandato*, dacchè al primo sguardo sembra che indichino due azioni diverse, quasi la *commissione* significasse altro che non dinoti il *mandato*. Per rimuovere dunque ogni ombratile quistione fa uopo avvertire i giovani, che quì la particella *o* è congiuntiva non disgiuntiva, e che essendosi pensato usar la parola *commissione* che è nuova nel foro penale, si è voluto poi precisare colla parola *mandato* più usitata, e conosciuta; leggasi quindi *commissione* o sia *mandato*.

Non si disputi pure sulla conciliazione del primo e secondo numero di questo articolo, poichè se in amendue parlasi di mandato, nel primo però intendesi il mandato, che gratuitamente si esegue, e nel secondo si comprende quello che menasi a fine per mercè ricevuta, o promessa. Una tal distinzione era opportuna

(1) *Art.* 74 *num.* 3 *e* 4 *Cod. pen.*

presso noi perchè nel nostro foro si è molte volte levata la quistione del se, mancando il prezzo, si scemasse l' imputabilità del mandato. Ora tal disputa non più tornerà in campo a cavillare la legge.

Colui, che provoca altri a delinquere è imputabile nel nostro Codice quanto chi dà un mandato, ma debbe usare di doni, o di promesse, o di minacce, o di machinazioni, o di artifizii colpevoli, o di abuso di autorità, o di potere (1). Una così fatta provocazione è uguale al mandato, ma maggiore della istigazione. In questa il reo ancor bilancia: l' istigatore l' eccita, e determina: la causa del misfatto è in entrambi. Il sicario all' opposto vive nella sua malvagità disposto e pronto a mal fare, aspetta chi compri il suo pugnale. Tutta la ragione del misfatto è nel mandante, non evvene alcuna nello scherano, ma sono necessarii l' uno all' altro; il primo non ucciderebbe se il secondo non spingesse la sua mano coll' autorità, o coll' oro: il secondo non vedrebbe svenata la vittima del suo odio, se il primo non secon-

---

(1) *Art.* 74 *n.* 2.

dasse gl' impeti del suo furor concitato . Finalmente il mandato distinguesi dalla provocazione, perchè in quello il sicario non sente una causa in se stesso, e vibra colpi sul petto di chi il mandante gli accenna ; in questa la causa è comune, ma è fervida, ed impellente nell' uno, nell'altro inefficace .

Finalmente uguagliasi all'imputabilità del reo principale la reità di chi l' istruisca sul modo di esecuzione (1) . Questa istruzione però debbe esser tale che senza essa il reato non sarebbe stato commesso . Chi disvela i secreti cammini , chi ammaestra il ladro del come penetrare nell' abitazione insidiata , chi apprende come propinare il veleno, chi dà scellerati insegnamenti mercè de' quali il maleficio è compiuto , costui divide la nequizia del reo. Oh! quante colpe non sarebbero portate a fine se questi perversi istruttori mancassero! Ma essi sventuratamente sono molti, e moltissimi imparano da loro . Chirone , allevò un solo Achille alla virtù, ma il vecchio della Montagna formò caterve di assassini.

Reputansi di minor reità coloro che ab-

(1) *Art.* 74 *n.* 2.

biano somministrate armi, istrumenti, o altri mezzi opportuni (1), o che abbiano data facilitazione, o assistenza al reo nel preparare, o consumare il misfatto (2). Questa minore imputazione è meritamente dalla legge stabilita. I complici di questa classe servono al reato, ma non ne costituiscono l' essenza: anche senza la loro cooperazione poteva consumarsi. La prima idea del misfatto è del reo principale; e se il complice gli avesse negata la scala, o il ferro non avrebbe impedito il furto, o l' omicidio, poichè poteva ricercarli presso chiunque.

Ma tutte queste specie di complicità della seconda classe esigono assolutamente la scienza del reato (3). Non cade in imputabilità, chi, ignorando gli arcani disegni del reo, lo fornisca di fucile, o di una leva di ferro, o di una carta di cui falsifichi i caratteri. Chi potrebbe dichiarar reo l' uomo che faccia azioni permesse, e che non ha ra-

---

(1) *Art.* 74 *n.* 3 *Cod. pen.*
(2) *Art.* 74 *n.* 4 *Cod. pen.*
(3) *Art.* 74 *n.* 3 4 *Cod. pen.*
Art. 75 *Cod. pen.*

gioni a sospettare che da esse deriverà un delitto ? Se un ribaldo , presa dal vicino una fiaccola per accendersi il fuoco , o il suo lume, ne userà poi per attaccar l'incendio alla casa del nimico, sarà esso solo l'autore e 'l reo dell'incendio : come chi dia fucile per caccia non è imputabile se questo sarà adoprato per l'uccisione di un uomo . Il complice debbe concorrere , ed influire scientemente nell'altrui fallo. L'errore , o l'ignoranza , o l'esercizio di un atto lecito non lo macchierà mai di reità (1).

Nel Codice non è mai trasandato questo precetto. Non è complice chi sparge monete false , o false carte di commercio , o di Banco, o scritture pubbliche se ne ignora la falsità (2). Perchè incorrasi nella complicità di falsatori di un atto contenente gli ordini del Re , o de' suoi Ministri Segretarii di Stato , o di una decisione , o sentenza , o ordinanza di qualunque Magistrato , o Uffiziale pubblico è necessaria la scienza (3).

---

(1) *Leg.* 17 §. 3 *ff. Commodati.*

(2) *Art.* 267 276 292 *Cod. pen.*

(3) *Art.* 280 , 281 *Cod. pen.*

Non può similmente dirsi complice chi esercita un atto lecito quantunque altri ne prenda occasione di un misfatto. L'atto in se stesso innocente non debbe ritornare punibile sul capo dell'autore. Non è mai imputabile chi usa de' suoi dritti, secondo Gajo (1). Il padre ha dalla natura, e dalla legge il dritto di correggere il figlio, il marito di vegliar sulla pudicizia della moglie, tutti di prender cura del proprio patrimonio; non sono quindi responsabili, se esercitando questi dritti, altri ne faccia ragione di un reato (2).

La pena prescritta siegue la distinzione delle due classi di complicità: nella prima la pena de' complici è quella stessa degli autori principali: è minore di uno, o due gradi nella seconda (3). Se il dolo fra i complici, ed i rei principali fu uguale, ed amendue concordi misero in opera i loro mezzi per compiere il fallo, la pena non debbe distinguerli; ma sarebbe durezza punir del pari chi pensò, ar-

(1) *Nullus videtur dolo facere qui suo jure utitur*, *leg.* 55 *ff. de reg. jur.*

(2) *Puffendorff. de jure naturæ et gent. lib.* 2. *cap.* 5 §. 9.

(3) *Art.* 75 *Cod. pen.*

dì, e consumò il misfatto, e chi vi tenne mano solo in qualche parte. È sempre più malvagio e più pronto a mal fare chi di sua mano uccide, violenta, falsifica, depreda. Par che senta del misfatto o tema, o vergogna chi il guarda solo da lungi.

Vi sono intanto misfatti, la cui pena va esacerbata, o raddolcita, o spenta dalle qualità personali del reo. La pena del figlio parricida è inescusabilmente morte (1): è abbassata ai ferri in presidio se fosse egli minore di sedici anni (2): ed è il figlio perdonato se venisse imputato di aver portato furtivamente le mani negli armadii paterni (3). Ora i complici di questo figlio non debbono trarre nè nocumento, nè vantaggio dalla di lui qualità personale. Se tennero mano al parricidio non saran puniti come parricidi; e se cooperarono al furto saran trattati come ladri (4). I rapporti dell'individuo sono circoscritti nella persona (5).

---

(1) *Art.* 385 *Cod. pen.*
(2) *Art.* 66 *Cod. pen.*
(3) *Art.* 455 *Cod. pen.*
(4) *Art.* 456 *Cod. pen.*
(5) *Art.* 76 *Cod. pen.*

Non è così delle qualità del reato, le quali regolano la pena dei complici, e de' rei principali, quando nel momento della cooperazione ne avessero avuta conoscenza. Se colui, che diede la chiave falsa sapeva che sarebbesi usata per dirubare il tempio, egli debbe esser punito di complicità in furto sacrilego. Ma se egli somministrò la scala ai ladri, e questi aggiunsero al furto l'incendio, una tale circostanza non aggrava la sua opera. Forse non avrebbe presa parte al misfatto se avesse saputo, che andavasi ad eseguire colla fiaccola (1).

Oltre le regole generali il Codice dichiara complici coloro, che avranno dolosamente dato ricovero alle bande (2); o le avranno provvedute di armi, o munizioni (3). I pubblici uffiziali o altri agenti incaricati delle provvisioni, appalti, o amministrazioni militari che avessero prestato ajuto a coloro che tradivano i doveri dell' uffizio (4). I fautori della fuga dei

(1) *Art.* 77 *Cod. pen.*

(2) *Art.* 136 *Cod. pen.*

(3) *Art.* 159 *Cod. pen.*

(4) *Art.* 221 *Cod. pen.*

prigionieri, o de' condannati (1). Gli espensori delle monete false, delle false carte di Banco, o de' Ministeri (2). I distributori o venditori di emblemi proscritti (3); quelli che usino delle carte false di Banco (4), delle false decisioni de' Magistrati (5), delle false scritture pubbliche (6), non che delle false carte private (7). E finalmente i ricettatori delle cose involate, distornate, o ottenute per mezzo di un reato (8).

Ci è sembrato giovevole di marcare queste complicità, giacchè il Codice in tutte queste non serba le stesse regole d' imputabiltà, variando la quantità della pena secondochè o il dolo, o il danno fosse minore, o maggiore.

---

(1) *Art.* 258 *Cod. pen.*
(2) *Art.* 279 280 *Cod. pen.*
(3) *Art.* 310 *Cod. pen.*
(4) *Art.* 276 *Cod. pen.*
(5) *Art.* 281 *Cod. pen.*
(6) *Art.* 292 *Cod. pen.*
(7) *Art.* 255 *Cod. pen.*
(8) *Art.* 458 *Cod. pen.*

NOTA

Sulla Complicità.

Debbe risponder del reato chi lo commise. Niuno è imputabile dell' azione di un altro: *Noxa sequitur caput* (1). È questo un dettame della natura (2), e ripugna alla retta ragione che le pene passino da persona in persona (3). Sembrerebbe insanire chi si facesse a disputare su questa verità, che rispettata in tutti i Codici de' popoli inciviliti è il primo assioma anche del nostro (4). La legge di Macedonia, che nella pena di un reo ravvolgeva egualmente tutti gl' individui del parentado fu abrogata dal grande Alessandro. Essa offendeva del pari la giustizia, e la po-

(1) *Leg. Sancimus* 22 *Cod. de pœnis.*

(2) *Grotius lib.* 3 *c.* 2 *n.* 1 *mero naturæ jure ex facto alieno nemo tenetur.*

(3) *Puffendorff. de J. N. et G. lib.* 1 *cap.* 5 §. 14. *Ratio non fert ut effectus actionis de persona transeat.*

(4) *Art.* 1 *Cod. pen.*

litica (1). Ma colui che comanda, o coopera ad un reo fatto, abbenchè non l' esegua di sua mano, consuma nullamanco un atto punibile. Potrà mettersi in esamina quanta pena debba retribuirsi al suo mandato, o assistenza, ma fa uopo convenire che è individualmente imputabile. Il criminoso consiglio non oltraggia solo le leggi della morale; ma viola eziandìo quelle della società. Forma per se solo un reato; e la legge gli assegna meritamente una pena.

Perchè intanto si possa giustamente imputare ad alcuno un atto di complicità debbono concorrervi 1.° la scienza del reato, che altri voglia commettere. Il servo di Pausania che portava le ree lettere al Satrapo Persiano non fu imputabile, perchè ne ignorava il tenore. 2.° l' azione diretta alla consumazione del misfatto, comunque siasi o lecita, o punibile. Niuno pose a colpa di Orfila, di Franck e di quei tanti illustri ingegni la distillazione de' veleni per conoscerne, e vincerne la forza. Tutti esecrano ancora la memorià di S.Creux facitore di potentissimi tossici per toglier di vita

(1) *Arriani De exped. Alex. Mag.*

coloro, alla cui eredità succedeva la sua scellerata amante. 3.° E finalmente che questa azione vi abbia in effetti influito. Fu deriso quel senatore, che opinò doversi ravvolgere nella colpa del Console anche colui, che chiamato tenne i piedi della porca immolata dai Feciali nell'ignominiosa pace alle forche Caudine (1).

Queste tre circostanze debbono concorrere unite, poichè la sola scienza del furto, che si prepara, forma l'intelligenza e non la complicità. Sarebbe onesta cosa fare accorto l'insidiato delle trame de' ladri; ma se taluno vorrà tacere, non potrà certo imputarglisi di aver tenuta mano al misfatto. Il semplice intelligente che non abbia in alcun lato favoreggiato i rei, deve chiamarsi in giudizio come testimonio, non come colpevole (2). Solo un'anima austera potrà confonderlo con chi poteva, e non impedì il misfatto.

---

(1) *Cum in Senatu Romano decretum esset de Consule Samnitibus dedendo, stolide quidam censuit eum quoque dedendum, qui cum fœdus feritur porcam tenuerat.* — *Puffend. lib.* 1 *cap.* 5 § 14.

(2) *Cremani. De jure Crim. lib. I. cap.* 2 *n.* 20.

Alla scienza debbe assolutamente aggiungersi l' azione , e questa esser deve diretta dolosamente al reato che altri medita , e matura . All' età de' nostri padri un giovine pastore fortemente agitato dal dubbio che la sorella fosse la druda del suo Signore , avea preso in costume di acerbamente percuoterla . L' amante bramoso di metter fine agli strazii , che per lui la fanciulla soffriva , andò incontro del pastore, e riprendendolo il minacciò di farlo punire dal giudice , se non cessasse dal tormentarla . A questi rimproveri il pastore si diede a credere , che gli amori fossero veri , e corse sull' istante ad uccidere la sorella. Il Signore fu imprudente e non reo; egli sperava impedire il danno della fanciulla, ed inavvedutamente ne accelerò la morte. La sua azione non era diretta all' omicidio , e la G. C. della Vicaria non dubitò di metterlo fuori giudizio .

Finalmente non basta che l' azione sia stata diretta al maleficio : fa mestieri che vi abbia servito . Se alcuno somministri ai ladri una leva di ferro per atterrare la porta , e questi poi per creduto miglior consiglio adoprino la scala , o non commettano il furto ,

egli non devesi deffinir complice d' un delitto, cui non diede cooperazione, o che non avvenne. La complicità quindi sorge da queste tre circostanze unite: una sola che manchi, la complicità non esiste.

Si cade nella complicità o con *gesti*, o con *parole*, o con *fatti*. Tarquinio spezzando i capi de' più alti papaveri del suo giardino innanzi i messaggieri del figlio, che accolse in silenzio, e rimandò zittendo, fu il mandante della morte di tutti i Proceri di Gabbio. Egisto esortando, ed inferocendo Clitennestra colle parole tinse il dito nel sangue del tradito Agamennone. Il sacerdote d' Iside coadjuvò coll' opera l' adulterio nel quale L. Mundo trasse l' ingannata Paolina.

Gli atti di complicità o *precedono*, o *accompagnano*, o *sieguono* il misfatto. Il mandato, il concerto, il consiglio, l' istigazione, la somministrazione de' mezzi formano i primi: l' assistenza cooperativa, ed ogni azione che facilita sull' istante la consumazione del reato costituiscono i secondi: la ricettazione del reo, la compra delle cose furtive compongono gli ultimi.

Ma quale sarà intanto la misura di tutti

questi atti di complicità ? Come un giudice saggio ne fisserà il grado d' imputabilità ? Egli calcolerà 1. la volontà del complice. 2. La quantità dell' influenza nel reato : 3. la qualità de' suoi atti. Se egli mandò a rapire una fanciulla, ed i rapitori portarono via anche gli argenti della casa, il complice non risponderà del furto : egli no 'l comandò, e non eravi connessione fra il ratto, ed il latrocinio, che restò presso i ladri (1). Se egli avrà fatto mandato di percuotere, o di ferire, ed i sicarii uccideranno, è giusto che a lui anche s' imputi l' omicidio, poichè le percosse, e le ferite non dansi a misure, ed egli poteva antivvederne i facili ferali effetti. Se alcuno avrà somministrato un vincastro, ed un colpo di questo sui lombi avrà ucciso un uomo, spezzando un viscere sottostante, dovrebbe il giudice tenerlo meno imputabile per la qualità dell' istrumento.

Ma sia stata qualunque la volontà del complice accusato, ha egli influito nel misfatto? Elettra non fu complice d' Oreste, abbenchè avesse anche ella in odio Egisto, e ne bra-

(1) *Leg.* 39 *ff. de furtis.*

masse ardentemente la morte. Il fratello spinto dai consigli di Strofio, assistito dall' amico Pilade, provocato dall' ombra paterna, ed agitato dalle furie, avrebbe immerso il pugnale nel cuore di Egisto anche senza le lagrime, e le voci di Elettra. Era questa la regola della giurisprudenza Romana (1), e ragionatamente quando l' atto di complicità non prende alcun ligame col misfatto, e la volontà, ed i modi di esecuzione sono intieramente del delinquente, allora quell' atto non apparterrà che al giudice de' costumi; e se per se stesso criminoso, fosse dalla legge indicato come punibile, dovrà esser posto a pena come un reato distaccato e distinto, e non come un atto di complicità.

Potrebbesi mettere in disputa se diasi complicità ne' fatti improvvisi, ma è bene indubitato il principio di legge, o di ragione, che ne' reati del momento ciascuno risponde dell' atto, che consuma. È vero che sembra

---

(1) *Atilicinus ait, etsi persuaserim alicui alias nolenti ut mihi ad injuriam faciendam obediret, posse injuriarum mecum agi* — *Ulpian. leg.* 11 §. 6 *ff. de injur. et fam. libel.*

concorrere all' altrui morte chi anche accidentalmente sopravvenendo, aggiunge le sue alle mani dell' omicida; ma se non ferì, contento solo d' insultare, o segnò di lievi ferite quello, cui l' altro diede morte, potrà sempre opporre, che ei volea solo diffondere in parole il suo odio, o solamente ferire. Come discendere nel suo cuore, ed indagarvi chiara la sua volontà? Tutte le quistioni intenzionali prendon lume dai fatti antecedenti; or come deciderle quando questi mancano nel reato improvviso? Ne' giudizii penali le condanne nel dubbio sono abusi di potere. È meno abbominevole attenuare la pena d' un dubbio complice, che profferirla intiera contro un dubbio innocente.

La vendetta è sempre relativa alle qualità dell' oltraggio ricevuto, ed al carattere di chi brama vendicarlo. L' ira divampa diversamente nel cuore di Silla, ed in quello di Cesare. All' uno non bastava la morte del nipote di Mario: il voleva atrocemente martoriato, e comandò, che, chiuso fra due tavole, si bipartisse con una sega di legno (1). All' altro era lo

(1) *Appiano Alessandrino, delle guerre civili.*

sdegno così passaggiero, che era assai il chiederli mercè: aprì appena le labbra Cicerone e la condanna di Dejotero fu lacerata. Adrasto credeva che dovesse punir di morte Tisaferne per aver braveggiato al suo cospetto (1); ed Enrico IV giudicò che l'obbligare il gottoso Duca di Guisa a camminar celeremente al suo fianco, fosse pena bastevole ai tanti torti che colla spada della Lega aveva fatti ai suoi dritti di nascita, e di conquista. In mezzo a questa differenza di temperamenti, e di offese non tutti apportano ne' fatti improvvisi lo stesso sdegno, e la medesima volontà: uno svillaneggia, l'altro ferisce, il terzo uccide: la pena deve proporzionarsi alla loro intenzione. Se i due primi avessero potuto prevedere che il terzo avrebbe ucciso, non si sarebbero inutilmente impegnati ad ingiuriare, o ferire ciascuno ha delinquito a suo modo.

Non è così per colui che chiaramente conosce le mire del reo principale, ed abbenchè la rissa fosse imprevista, pure istiga, fa coraggio ad uno, o disarma l'altro. Egli

---

(1) Gerusalemme Canto 17. Ott. 50.

concorre direttamente all' intraprendimento del reo, e ne assicura il successo.

Un compratore di cose furtive impropriamente dicesi complice. La sua azione è disgiunta, e posteriore al latrocinio, nel quale egli non influì, nè concorse. Ma se costui fosse un di quei, che nel nostro dialetto chiamansi *agguantatori*, i quali essendo in corrispondenza coi ladri, ne comprano tutti i furti a vil prezzo, promettendo garanzia e sussidii ne' giudizii e nelle pene, non potrà esitarsi un istante a dichiararli veri, e perniciosi complici. Se costoro non intervengono nel concerto d' ogni furto, intervennero a quel primo accordo, quando, incoraggiando i rei, promisero la compra degli oggetti involati.

I Giureconsulti Romani chiamavano complici coloro, che o con opere, o con omissioni partecipavano ai reati degli altri. Enumeravano fra le prime il mandato, l' istigazione, il consiglio fraudolento, la ratiabizione, la ricettazione, e l'ajuto. Mettevano nelle seconde, il non impedire, il non rivelare il misfatto, ed il non soccorrere l' offeso (1).

(1) *Strychius. Disput. de imputatione facti alieni tom. 6 cap. 1.*

Il mandato comprendeva anche il comando: il primo era di chi comprava l'altrui braccio per commettere un atto reo o perchè mancasse egli di ardire, o perchè sperasse nascondersi; il secondo era di chi costituito in autorità imponeva un reato. Silla commise ai suoi quattromila che, seguendolo per la città, uccidessero tutti i Romani che avrebbero incontrati, e ch'egli non avrebbe degnati di saluto: quelli ubbidirono. Spartaco mandò ai suoi compagni d'insorgere contro i padroni: non pochi si unirono a lui. Silla avea tra le mani il destino di quei Sanniti: Spartaco era un uguale. Nel comando tutta l'imputabilità restava in chi l'avea dato. I gladiatori, ed i servi di Milone non furono tradotti in giudizio (1). Anche nel nostro Codice il soldato non è reo di arresto arbitrario se ubbidisce a chi per ordine gerarchico avea autorità di comandarglielo (2). Nel mandato è risponsabile e chi lo da, e chi l'accetta, e l'imputabilità è uguale in entrambi. Il mandante è omicida, diceva

---

(1) *Ærod. rer. judic. lib. 8 de sic. cap. 17.*
(2) *Art. 134 Cod. pen.*

Ulpiano (1): e 'l mandatario non si discolpa pel mandato ricevuto, rescriveva Gordiano (2). Il comando era del padre, o del signore, che abusando della di loro autorità, imponevano al servo, o al figlio un delitto. Ma il mandato, ed il comando distinguevansi nella pena (3). Il sicario non poteva sfuggire alla pena ordinaria: poteva esserne scusato colui che avea ceduto all' impero del Signore o del padre. Fra le regole di legge è scritto non esser colpevole quello cui è necessità l' ubbidi-

---

(1) *Leg.* 15 *ff. ad leg. Corn. de Sic. Nihil interest occiderit quis, an causam mortis præbeat. Mandator cædis pro homicida est.*

(2) *Leg.* 5 *Cod. de accus. — Non ideo minus crimine sive atrocium injuriarum judicio tenetur is qui in justam accusationem incidit, quia dicit alium se hujusmodi facti mandatorem habuisse. Nam hoc casu præter principalem reum mandatorem quoque ex sua persona conveniri posse ignotum non est.*

(3) *Matthei de criminibus, prolegom. cap.* 1 *n.* 13 *jussus fere eadem est ratio, quæ mandati: sed quantum ad crimen non quantum ad pænam.*

re (1) ; e che Mitridate condannando alla morte Atilio , che gli avea insidiata la vita , mandò liberi i servi , che avean dovuto per dover di condizione ubbidire (2); e che Tiberio assolvè dal delitto di guerra civile Pisone figlio , perchè questi non poteva trasgredire i comandi paterni (3) . Ma fa mestieri ricordare i responsi di Alfeno (4) , e di Ulpiano (5) , pei quali vàn distinti gli

---

(1) *Leg.* 167 *ff. de reg. jur.*

Non videtur dolo malo facere , qui parere necesse habet.

Leg. 169 *eod. ejus culpa nulla , cui parere necesse est.*

(2) *Appian. de bel. Mithrida.*

(3) *Tacit.* 9 *annal.*

(4) *Leg.* 20 *ff. de obblig. et Action.*

Servus non in omnibus rebus sine pœna domini dicto audiens esse solet : sicuti si dominus hominem occidere , aut furtum alicui facere servum jussisset. Quare , quamvis domini jussu servus piraticam fecisset , judicium in eum post libertatem reddi oportet. Et quodcumque vi fecisset, quæ vis a maleficio non abesset , ita oportet pœnas eum pendere.

(5) *Leg.* 157 *ff. de reg. jur. Ad ea quæ non*

atroci dai lievi falli ; e come si cumulava sul capo di chi li avea comandati tutta la pena de' piccoli delitti, così ne' gravi si sottoponevano all' istessa pena e chi gli avea ordinati, e chi gli avea eseguiti, se non che rammorbidivasi alquanto per questi, tenendosi conto dell' autorità, che li avea spinti al misfatto (1).

Ritorneremo sul mandato quando faremo parola degli omicidii: passiamo ora alle altre specie di complicità.

L' *istigazione* è lo spingere un uomo con parole, le quali eccitandone violentemente le passioni, lo determinano al reato. I due esempii di chi incita un falso accusatore, o di chi esorta all' adulterio (2), fanno av-

habent atrocitatem facinoris vel sceleris ignoscitur servis, si vel dominis vel his, qui vice dominorum sunt veluti tutoribus, et curatoribus, obtemperaverint.

(1) *Matthei de crimin. prolegom. cap.* 1. *n.* 13 *tametsi in atrocioribus non ignoscitur filio, et servo, fere tamen mitius puniuntur leg. servus* 8 *Cod. ad leg. Jul. de vi leg.* 2 *Cod. de sepulc. viol. leg.* 4 §. *qui filium ff. de re milit.*

(2) *Leg.* 1 *ff.* §. 13 *ad S. C. Turpill.* *Incidit in hoc S. C. et qui accusationem*

vertire, che Marciano, ed Ulpiano nominavano istigatori solo coloro, che infiammavano al misfatto chi o non vi pensava, o almeno non vi era deciso; a tal che per essi avveniva quel maleficio, che il tempo, o il miglior consiglio avrebbe impedito.

L'areopago definì anche istigazione quell'accendere di maggior ira colui che feriva, onde poi raddoppiando i colpi uccise (1). In

---

summittit, aut istigat, — et summissus accusator punitur — quod ministerium alieni timoris recepit.

Leg. 12 ff. ad leg. Jul. de adult. — Hæc verba legis, ne quis posthac stuprum adulterium facito sciens dolo malo, et ad eum qui suasit, et ad eum qui stuprum vel adulterium intulit, pertinent.

(1) *Ærod. rerum judic. lib. 8 ad leg. Corn. de sic. cap. 21.*

Pater Brauroniæ sacerdotis cum quidam alterum feriret, impellebat et cohortebatur ut eum amplius cæderet. Constabat ne digitulo quidem eum illi nocuisse, sed neque cum telo ambulasset. Itaque, quod vulgo dicitur, videbatur eum consilii non teneri. Verumtamen Areopagitæ taliter censuerunt. Nam suadendo, et sollicitando pro scele-

somma quei saggi giudici de' prischi tempi calcolavan sempre nell' imputabilità de' complici il vero grado d' influenza nel successo criminoso. Non fu punibile quegli, che sebbene avesse promessa assistenza al ladro, pure mancò al luogo di riunione, ed il furto fu eseguito senza lui. O che un fortunato sonno il prendesse tutta la notte, o che lo distogliesse un salutare pentimento, egli non influì nel furto.

Il consiglio non si distingue dall' istigazione se non perchè questa è impetuosa, e adoprasi per maggiormente concitare le passioni di un altro; e quello è un freddo ragionamento, che invade la mente, discioglie i dubbii, istruisce, e persuade. Covella Ruffo istigò l' animo agitato di Giovanna, e ne strappò il fatale comando della morte di Sergianni. Teodoro, e Fotino ragionando posatamente, consigliarono al giovine Tolomeo l' assassinio del vinto Pompeo, perchè si avesse tutto a sperare da Cesare vincitore, e nulla a temere da

---

re haberi, utique enim adhortatione nos fieri audaciores. — Quapropter in exilium actus est, inquit Demosthenes in Cononem.

Pompeo, che lasciandosi vivo, poteva risorgere nel primo potere (1).

Un reo consigliere è punibile tanto, quanto un consigliere onesto è lodevole. Un tristo consiglio è un ajuto al reato; ed è una scelleraggine coadjuvare il malvagio (2). Le leggi Romane davano l'azione *de dolo* contro i rei di consiglio fraudolento (3), e di tal misfatto furono accusati Marzio Coriolano, ed Appio Claudio. Sembra intanto che non a caso i giureconsulti usassero sempre le parole *ope*, *et consilio*, poichè opinavano che fosse imputabile solo il consiglio istruttivo. Partecipa al furto, diceva Ulpiano, chi consiglian-

---

(1) *Cæsar de bello Alexandrino.*

(2) *Leg.* 16 *ff. de pœnis — . . . quosque alios suadendo juvisse sceleris est instar.*

(3) *Leg.* 47 *ff. de reg. jur.*

Consilii non fraudolenti nulla obligatio est: celerum si dolus, et calliditas intercessit de dolo actio competit.

Leg. 2 *ff. de leg. jul. de aunone.*

Leg. 1 *ff. ad leg. jul. pecul.*

Leg. 2 *Cod. ad leg. Fab. de plag.*

do persuade, od istruisce de' modi onde commetterlo (1).

Paolo inoltre apertamente scrisse, che per vecchia giurisprudenza il nudo consiglio era impunito se non ne seguisse il delitto (2). Era del pari presso i Greci. Temistocle diede agli Ateniesi l' empio consiglio d' impadronirsi di tutte le navi, che i socii avean mandate nel Pireo per la lega contro Serse, abusando perfidamente della costoro amistà; e poichè fu rigettato, ninno l'accusò di violata pubblica fede.

Anche presso i Barbari era in esecrazione il reo consiglio. Luitprando volle punito colla multa di cento soldi il maligno consiglio di spergiurare, d'incendiare le case, o di rapir l' altrui moglie (3): e Rotari rescrisse che si impones-

---

(1) *Leg.* 50 §. *pen. ff. de furtis — Consilium dare videtur qui persuadet, et impellit atque instruit consilio ad furtum faciendum.*

(2) *Leg.* 53 §. 2 *ff. de V. S. — Sane post veterum auctoritatem eo perventum est ut nemo ope videatur fecisse nisi et consilium malignum habuerit nec consilium habuisse noceat, nisi et factum secutum fuerit.*

(3) *Cod. Longob. tit.* 4 *lib.* 1.

se la multa di venti soldi a chi desse consiglio di uccidere (1).

Ma se non erano imputabili i consigli quando mancavano di effetto, sembra improbabile che i Romani avessero portato a pena la ratiabizione, la quale non era che una nefanda compiacenza del reato già commesso. Chi prende diletto dell' altrui uccisione, appalesa la malvagità del suo cuore; ma può incolparsi d' un fallo in cui non concorse nè col pensiero, nè coll' opera? Egli ignorava che il suo nimico sarebbe ucciso. È bene stolto colui, che non intende quanto dista il persuasore dall' approvatore, e cosa importa il voler che si consumasse un misfatto e 'l godere che altri l' avesse consumato (2). Chi volesse sedere giudice in simili accuse, mostrerebbe di avere obbliato che ai pensieri assegnano pena solo il rimorso, ed Iddio; e che se i filosofi morali vogliono punire la nequizia del cuore, le leggi non imputano che l'opere

(1) *Ibid. tit.* 3 *leg.* 2 *et* 3.

(2) *Tu omnium stultissime non intelligis— . . quid interest inter suasorem facti, et probatorem? aut quid refert utrum voluerim fieri, an gaudeam factum?* — *Cic. Philip.* 2.

della mano (1). Intanto non debbe dissimularsi che Ulpiano rapportando l'autorità di Sabino e di Cassio, crede che sia retta cosa l'equipararsi ne' maleficii la ratiabizione al mandato (2): e che Paolo ne stabilisca una regola di dritto (3); ma saggiamente osserva Mattei (4), che ciò prescrivevasi ne' delitti pri-

---

(1) *Aliter leges, aliter Philosophi tollunt astutias; leges quatenus manu res tenere possunt: philosophi quatenus ratione, et intelligentia — Cic. 3 offic.*

(2) *Leg.* 1 §. 14 *ff. de vi, et vi arm. Sed etsi quod alius dejecit ratum habuero, sunt qui putent secundum Sabinum, et Cassium, qui ratihabitionem mandato comparant me videri dejecisse, interdictoque isto teneri, et hoc verum est: rectius enim dicitur in maleficio ratihabitionem mandato comparari.*

(3) *Leg.* 152 *ff. de reg. jur. — In maleficio ratihabitio mandato æquiparatur.*

(4) *Matthei de crim. proleg. cap.* 1. — *Regula vero juris, quæ vult ratihabitionem in maleficiis quoque mandato comparari hactenus vera videtur ut pecuniarie conveniri possit, qui maleficium privatum ratum habuit, non etiam accusari criminaliter.*

vati, pei quali accordavasi un'azione pecuniaria, e non mai pei delitti pubblici. Sarà forse pregevole aggiungere all'osservazione di questo dotto scrittore delle cose penali il giudizio della Vestale Claudia, che stretta e pressata da una turba popolare esclamò, *perchè non risorgi dal sepolcro o mio fratello Claudio!* mostrando così una compiacente ricordanza della strage sofferta dalla gioventù Romana sotto gl' infausti auspicii, e condotta di Claudio il Bello, numerosa tanto che per lungo tempo le strade di Roma furono sgombre ed infrequenti. Questo empio voto che comprendeva una rea compiacenza, fu punita dall' autorità Censoria, e non dal Pretore. Si credettero offesi i costumi, e non le leggi.

I ricettatori eran complici dei ladri. Fu sempre tenuto che questa razza di uomini fosse detestabile, e perniciosa. Senza essi i malfattori non si sottrarrebbero lungo tempo alle pene (1): ma delle ricettazioni facemmo lunga

---

(1) *Marcianus leg.* 1 *ff. de recept.*

Pessimum genus est receptatorum sine quibus nemo latere diu potest, et præcipitur ut perinde puniantur atque latrones. In pari causa ha-

disamina nel Capitolo VIII. Può riandare le cose ivi scritte chi ne amasse esposizione maggiore.

L'assistenza ad un delinquente è sempre rea; ma se promessa innanzi, ed armata uguaglia il complice e 'l reo principale; se istantanea è imputabile solo per gli atti che esegue. Gli Argonauti furono assistenti correi di Teseo nella uccisione del Minotauro, e nel ratto della sorella: non furono che fautori della fuga di Medea, quando ella fece a brani Absirto. La pena nella prima complicità esser dovea uguale per tutti, nella seconda molto minore.

---

bendi sunt quia cum apprhendere latrones possunt, pecunia accepta, vel subreptorum parte demiserunt.

Leg. 1 e 2 *Cod. his qui latrones vel aliis.*

Eos qui secus alieni criminis reos occultando, eum, eamve sociarunt, par ipsos, et reos pœna expectat.

leg. 48 §. 1. *ff. de furtis*
leg. 3. §. *non tamen ff. de incend. ruin.*
leg. 3. §. 12 *ff. de S. C. silan.*
leg. unic. Cod. de crim. pecul.

Fin quì la complicità delle opere; scorriamo ora su quella delle omissioni.

È in colpa chi, potendo, non impedisce il delitto (1): la sua negligenza è rea. Se ha dritto a guiderdône chi agevola un bene alla società, perchè non sarebbe sottoposto a pena chi non ne impedisca il male? È per legge, che natura impresse ne' nostri cuori il prestarci un mutuo soccorso, e questa è violata da chi potendo non arresta il braccio dell' omicida, o del ladro. I Romani eran così presi da tal sentimento, che lo replicarono in moltissime leggi: forse essi l' adottarono dal Codice Egiziano, nel quale mettevasi in colpa chi non impediva l' uccisione del compagno (2). Mosè prescrisse similmente darsi

---

(1) *Leg.* 50 *ff. de reg. jur.*
Culpa caret qui scit sed prohibere non potest.
leg. 45 *ff. ad leg. Aquil.*
Scientiam hic pro patientia accipimus, sed qui prohibere potuit teneatur si non fecerit.

(2) *Diod. Sicul.*

a morte il padrone del bove cornipeta, che avesse ucciso un viandante (1).

Questa regola generale potrebbe intanto colpire gl' innocenti, e gettare gli uomini onesti in tormentose agitazioni, ed in facili cimenti. Quel cacciarsi fra le spade de' rissanti, quell' irritare la pervicacia de' ladri; quel mettersi fra i rei e le pene, spesso fece incontrare o morte, o ferite, o odii, o qualche altra sicura vendetta de' malfattori. La negligenza non è punibile che ne' soli casi di pattuita, e giurata diligenza. Come estenderla ad una generale imputabilità?

Se ben si rifletta i Romani ne punivano i servi (2), e ne prendevan ragione dal periglio in cui eran tuttora per esser cinti da torme di schiavi, che caricavano di ferri, di fatiche, e di strazii. Il Senatoconsulto Silaniano prescriveva morte anche alla sola presunzione, che i servi avessero trascurato d' impedire l' uccisione de' padroni. — Inoltre punivano la

(1) *Exod. c. 21 v. 29.*

(2) *Leg. 2. ff. de nox. act.*
leg. 4 Cod. eodem.
leg. 1 ff. ad S.C. Silan.

negligenza ne' gravissimi misfatti, come ne' parricidii (1), nelle falsità (2), ne' ratti delle vergini (3), nei reati di lesa Maestà (4). Negli altri reati poi punivano sempre il solo dolo, che dista dalla colpa quanto il rimprovero dal supplicio. Noi qui seguiamo il parere del chiarissimo Mattei (5), cui assentirono tutti i dotti delle leggi penali.

Una simile limitazione fa uopo serbare nell' omissione di rivelamento (6), o di soccorso (7); tranne i casi indicati dalla legge, nei quali l' atrocità del fatto, o la enormità delle conseguenze esigono una necessaria se-

---

(1) *Leg.* 1. *et* 2 *ff. ad leg. Ponza de parric.*

(2) *Leg.* 9 §. 1 *ad leg. Carn. de falsis.*

(3) *Leg. unic. Cod. de raptu virg.*

(4) *Leg. quisquis ff. ad leg. Jul. majest.*

(5) *Matthei de crim. proleg. cap.* 1 *n.* 15.

(6) *Leg.* 2. *ff. ad leg. Pomp. de parric. Frater autem ejus qui cognoverat tantum nec patri indicaverat relegatus est.*

(7) *Leg.* 4 *ff. de agnosc. et alendis. Necare videtur non tantum is, sed et qui abjecit et qui alimonia denegat, et qui publicis locis misericordiæ causa exponit, quam ipse non habet.*

verità. Tutte le altre volte la pena sarebbe aspra, ed inviluppperebbe in perigli, ed amarezze tutti gli uomini dabbene, che sempre circospetti, e modesti temono alzar la voce, o la fronte contra degli scellerati. Un provvido governo veglia dall' alto su i passi de' rei, ed è sempre forte per raggiungerli, e punirli senza che altri vi presti mano.

Gli uomini onesti però non debbono negligere di soccorrer quelli, che veggono in pericolo. È una nobile generosità salvare dai vortici della tempesta chi già di sua vita dispera, ma non è un dovere perfetto. Brunemanno rapporta che sebene fossero notati di biasimevole azione, non furono però creduti colpevoli quelli che si fermarono indolenti spettatori sulle rive del Nero, mentre degli sciaurati-notatori, lottando invano colla corrente, vi perirono (1). Soccorrete l'uomo in cimento: fate a lui ciò che vorreste a voi fatto: natura l'ispira, e la morale il consiglia. È celebrata la legge degli Egiziani, che metteva a morte colui che non avesse soccorso il com-

(1) *Brunem. Disput. de plurim pers. oblig. cap.* 5 §. 4.

pagno caduto in mano de' ladri (1), ma nessun legislatore ne ha seguito l' esempio. Felici quei tempi, ne' quali i Greci davano un' azione penale contro gl' ingrati, e gli oziosi (2); ed i Romani punivan come colpa l' aver solo proposta l' abrogazione della legge suntuaria sulle cene (3). Ma quei tempi passarono, e a noi non resta che il ricordarli, ed arrossire!

Quale pena intanto prescrivevano ai complici le leggi Romane? Quella che era inflitta ai rei principali. Uguagliati fra loro nel dolo non li distingueva la pena (4). Nelle varie

---

(1) *Diodor. Sicul. Bibliot. Hist. de legibus Egypt.*

(2) *Petit. leg. Attic.*

(3) *Val. Max. lib.* 2 *cap.* 2. 6 *et* 9.

(4) *Leg.* 3. *e* 11 *ad Leg. Corn. de Sicar.*
leg. 7 *Dig. ad Leg. Pomp. de parr.*
leg. 3 *Dig. de abigeis.*
leg. 8 *et* 12 *ad Leg. Jul. de adult.*
leg. 3 *Dig. de incend. ruin. et nauf.*
leg. 16 *Dig. de pœnis.*
leg. 4 *Cod. de Hæret.*
leg. 7 *Cod. de pagan.*
leg. 5 *Cod. ad Leg. Jul. Majest.*

specie di complicità, che furono per essi fissate, il concorso operoso dava l'esistenza, e la perfezione al misfatto.

Il foro Napoletano prese a distinguere i complici *in socii nel delitto*, *e socii del delitto* (1): i primi mettevan mano in tutte le parti del delitto che altri commetteva, ed i secondi in qualche parte sola. Chi nella falsificazione delle monete dava tutta la sua opera dal concerto sino alla consumazione di essa a colui che esperto nella fusione de' metalli eseguiva poi il reato, era socio nel delitto. Chi dava solo la casa, o chi assisteva o accendendo il fuoco, o *tenendo il lume* era socio del delitto (2). Questa distinzione regolava la pena: gli uni erano trattati come correi, ed incorrevano nella pena de' principali; gli altri andavano incontro ad una pena minore. I Vicerè però oltrepassarono tutte le linee della severità nel punire i complici de' Banditi :— Fu da essi imposta la morte anche a colui che portasse i viglietti di ricatto. I fautori, i ricettatori, i somministratori di qualche pane, di

(1) *Prag*. 30 *de caulib. et alibi.*
(2) *Prag*. 2 §. 11 *de monetis.*

armi, di munizioni, di qualunque ajuto, assistenza diretta, o indiretta, tutti furono posti a pene gravissime. Che più? Furono arrestati, o cacciati dal regno i genitori, i figli, le mogli, tutti i congiunti sino al quarto grado: demolite le case, ove erano stati alloggiati, e tagliate le loro terre in modo da non potersi rimettere a coltura. Noi non commenderemo queste crudeli acerbità, ma la tracotanza, e la ferocia di quei nefandi uomini, che avendo in disprezzo la legge e la pubblica forza, osavano attaccare la vita, e le proprietà di tutti fin dentro le città, obbligarono imperiosamente i Vicerè ad un rigore che o spaventasse i facinorosi, o estirpasse dalle radici questo reo gentame, che formava la desolazione universale (1). Ma in mezzo a questi aspri provvedimenti si lodi la benignità della Prammatica, colla quale, calcolando saggiamente il grado dell' audacia del delinquente, si lasciò all' equità del Giudice esentar di morte quel correo, che fosse restato alla porta della casa; mentre che fu posto a dovere

(1) L' intiero titolo *de exul.*

del Giudice il far trascinare alle forche quelli che vi erano entrati (1). Debbesi, dicevano i nostri avi, qualche raddolcimento di pena, a chi manca di ardire nell' esecuzione del reato: egli non è l' uomo sfrontato e deperdito: può migliorare. All' opposto chi freddo ed intrepido avvicina e dispoglia con sue mani il proprietario; chi abbranca un uomo, e gli profonda in petto il pugnale, mentre quell' infelice tremante, smarrito gli cade a piedi, e gli chiede pietà, mostra che non valgono più a ritenerlo dal delitto nè il timor della pena, ne i sentimenti, che natura ha infissi nei cuori di tutti.

Finalmente gli scrittori sulle cose penali credono, che la pena de' complici dovesse esser sempre minore, dacchè conoscendosi che l' esecutore del misfatto deve aspettarsi ad un più grave supplicio, mancherebbe spesso chi volesse incontrarne l' asprezza, lasciando ai complici la speranza dell' impunità, o la certezza d' una pena minore (2).

---

(1) *Prag.* 18 *de exulib.*

(2) *Beccaria de' delitti e pene* §. 14.

La pena dovrebbe essere ancora temperata secondo il grado d' influenza, questa è *principale* quando senza esso il fallo sarebbe mancato, è *collaterale* se lo facilita, ed è *subalterna* se offre solo una remota, ed indiretta occasione. Punir tutti del pari sarebbe disragionevole, ed iniqua cosa. Non a caso la giustizia ha fra le mani una bilancia. Ella pesa l' imputabilità degli accusati; e non potrà mai trovar dell' istessa gravezza le indicate tre specie di complicità (1). Nulla altra azione punibile offre tanta gradazione d'imputabilità quanto quella de' complici.

---

(1) *Barbierac. in notis ad offic. hom. et civis Puffendorff, tertiæ edit.*

INDICE

De' Capitoli, e delle Note contenute in questa prima parte.

CAP. I.

CAP. II.

C A P. III.

C A P. IV.

C A P. V.

C A P. VI.

CAP. VII.

CAP. VIII.

CAP. IX.

C A P. X.

C A P. XI.

C A P. XII.

A sua Eccellenza il sig. Presidente della pubblica Istruzione

Raimondo Lorido agente della stamperia della Società Tipografica espone di voler pubblicare per le stampe il *Prospetto dell' Esposizione delle Leggi penali del Regno delle due Sicilie* del Professore F. Lauria. Quindi implora le disposizioni convenienti. — Napoli 1.° Settembre 1823. — Presidenza della Giunta per la pubblica Istruzione — A dì 5 Settembre 1823 — Il R. Revisore Sig. D. Biagio Roberti avrà la compiacenza di rivedere l' Opera soprascritta, e di osservare se vi sia cosa contro la Religione, ed i dritti della Sovranità — Il Deputato per la revisione de' libri — firmato, Can. Francesco Rossi — A Sua Eccellenza Rev. — Monsignor Rosini Presidente della Regia Università degli Studj, e della Giunta per la Pubblica Istruzione ec. — Signore — Il nome solo del pubblico professore D. Francesco Lauria sembrami sufficiente a formar l' elogio dell'opera, che si vuol rendere di pubblica ragione, cui è il titolo — *Esposizione delle Leggi penali del Regno delle due Sicilie*. È state da me letta con la dovuta accuratezza. Il suo stile piacevole, la sua vasta erudizione sagra e profana, antica, e mo-

derna , il suo fermo attaccamento , che ivi chiaro palesasi , alla Religione ed al Trono , fanno sì ch' io la giudichi una delle Opere le più utili all' uomo , ed al cittadino . Son di parere perciò , che possa permettersene la stampa — Napoli 19. Novembre 1823 — firmato — Il Regio Revisore Biaggio Roberti .